



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO**

**FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA**

**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA**

**L'OSSERVAZIONE SCIENTIFICA DELLA  
PERSONALITÀ E L'INDIVIDUALIZZAZIONE DEL  
TRATTAMENTO PENITENZIARIO:  
QUESTIONI E PROSPETTIVE**

**RELATORE: CHIAR.MO PROF. MANFREDI BONTEMPELLI**

**CORRELATORE: DOTT.SSA SILVIA MARTINA**

**CANDIDATO:  
MATTIA COSSA  
MATR. 850029**

**ANNO ACCADEMICO 2019/2020**



*A mio padre Mario,  
per avermi insegnato il valore della perseveranza  
e l'importanza di sognare in grande.  
Sarai sempre un esempio per me.*



# Indice-Sommario

<b>Introduzione</b> .....	9
---------------------------	---

## Capitolo I

### Implicazioni costituzionali

1. Il principio personalista .....	13
2. Il principio di umanità della pena .....	16
3. Il principio rieducativo .....	19
4. Il significato di rieducazione alla luce del principio di libertà morale .. .....	24
5. Determinismo criminologico e principio di colpevolezza .....	29
6. Dal criterio di ragionevolezza al principio di differenziazione penitenziaria .....	36

## Capitolo II

### La differenziazione penitenziaria: tra sicurezza e trattamento

1. Istituti e criteri di differenziazione penitenziaria .....	39
2. Il sistema di circuitazione .....	44
3. Il circuito di Alta Sicurezza (A.S.) .....	49
4. Il circuito di Media Sicurezza (M.S.) .....	52
5. Il circuito a Custodia Attenuata (ICATT, ICAM) .....	56
6. I circuiti residuali e la circuitazione informale .....	60
7. I circuiti di protezione .....	65

## **Capitolo III**

### **Elementi di storia penitenziaria e criminologica del trattamento**

1. La nascita del modello trattamentale: breve *excursus internazionale* .... 69
2. La fase positivista (I): dal congresso di Cincinnati alla caduta del Fascismo ..... 71
3. La fase positivista (II): dal dibattito costituzionale alla riforma del 1975 ..... 82
4. La fase riformatrice, il disincanto e la riscoperta: le nuove direttrici di evoluzione del paradigma trattamentale ..... 92

## **Capitolo IV**

### **Il sistema di osservazione e trattamento**

#### **Parte I**

#### **Inquadramento generale e fase pre-trattamentale**

1. La nozione di osservazione scientifica della personalità ..... 103
2. Il concetto di trattamento ..... 110
3. Gli organi: équipe trattamentale e gruppo di osservazione e trattamento ..... 116
4. Il ruolo del funzionario della professionalità giuridico-pedagogica ..... 121
5. Il ruolo degli esperti ..... 124
6. Il procedimento di osservazione scientifica della personalità: la fase pre-trattamentale ..... 128
7. La cartella personale ..... 135

## Parte II

### **Gli sviluppi del trattamento: il requisito soggettivo nelle misure alternative alla detenzione**

1. Premessa: la prognosi di reinseribilità .....139
2. La misura dell'affidamento in prova al servizio sociale ..... 144
3. La misura della detenzione domiciliare .....155
4. La misura della semilibertà ..... 162
5. La misura della liberazione condizionale .....172
6. Il beneficio penitenziario della liberazione anticipata .....176

**Conclusioni:** *De jure condendo* ..... 185

**Bibliografia** ..... 191



## INTRODUZIONE

La riforma penitenziaria realizzata con l. n. 354 del 1975 ha individuato come *fulcro* del sistema di esecuzione delle pene - il quale risulta fondato su un trattamento rieducativo individualizzato - il procedimento di osservazione scientifica della personalità del detenuto e le risultanze mediante questo conseguite.

Si mostra pertanto, sulla scorta di questa considerazione, la natura peculiare di quel settore dell'ordinamento giuridico che è conosciuto come Diritto Penitenziario: esso pare infatti dotato di una straordinaria capacità eclettica, proprietà che si estrinseca nella sua apertura agli apporti di discipline *extra-giuridiche*, quali la criminologia e la psicologia giuridica.

Al riconoscimento della natura "caleidoscopica" del concetto di osservazione scientifica della personalità corrisponde allora l'esigenza - nello sforzo essenziale di *reductio ad unitatem* - di procedere ad una narrazione che affronti disparate *questioni* attraverso diverse *prospettive*, e che permetta, in tal senso, di cogliere l'esatta collocazione e delimitazione giuridica di un concetto, ovvero quello di esame personologico, che giuridico non è.

Occorre tuttavia superare la diffidenza: ci si è accontentati, alcune volte, data la naturale evanescenza e sfuggevolezza della nozione di esame personologico, di una trattazione marginale della suddetta tematica, accompagnata da richiami del tutto generici, quasi come se essa fosse una nozione "magica" a cui fare riferimento semplicemente per fornire una giustificazione ulteriore a questo o a quell'argomento.

L'utilità di una trattazione approfondita ed autonoma, che affronti il suddetto tema e le sue numerose implicazioni in ambito esecutivo, appare invece immediatamente evidente se si considera la sua, sopra evidenziata, assoluta centralità nell'ordinamento penitenziario; si osservi inoltre come esso, tutt'ora, costituisca l'imprescindibile termine di raffronto per la maggioranza della dottrina, ora impegnata a disconoscerne la validità, in quanto veicolo di un'eccessiva discrezionalità nel processo esecutivo, ora impegnata a elogiarne la rilevanza, in quanto strumento efficiente di conoscenza del detenuto e di governo della popolazione penitenziaria.

Delimitando, pertanto, l'ambito di analisi di questo scritto all'osservazione della personalità effettuata su detenuti adulti in carcere, è parso imprescindibile prendere

avvio dal discorso sulle giustificazioni ultime, ovverosia dalla *prospettiva costituzionale e gius-filosofica*.

In una lettura esegetica evolutiva è stato individuato un sistema di principi costituzionali immediatamente rilevanti per l'argomento di cui si tratta: essi, infatti, permettono di determinare i limiti, gli scopi e il significato giuridico-sociale proprio dell'azione rieducativa, di cui l'osservazione scientifica della personalità costituisce il cardine.

In secondo luogo, è stata assunta la *prospettiva della differenziazione penitenziaria*, ai fini di conoscenza di quello che costituisce l'oggetto dell'osservazione scientifica della personalità: la popolazione penitenziaria. Sono stati dunque approfonditi i criteri di differenziazione penitenziaria e le forme istituzionali in cui questa si declina; in questo senso, si è messo in evidenza come le risultanze dell'esame personologico consentano una più efficiente allocazione degli individui ristretti, in un costante, e spesso difficoltoso, bilanciamento tra esigenze securitarie ed esigenze trattamentali.

È parso poi doveroso, in terzo luogo, affrontare l'argomento da una *prospettiva storica*, per cogliere le origini e le linee di sviluppo del paradigma trattamentale: all'individuazione della "natura oscillatoria" di questa evoluzione può affiancarsi il riconoscimento - viste le recenti innovazioni legislative - dell'inizio di una "fase di riscoperta" del principio rieducativo, processo in cui l'esame personologico può e deve rivestire un ruolo di primaria importanza.

Sono state esaminate, in quarto luogo, le problematiche di adattamento di un concetto - quello di osservazione scientifica della personalità - figlio di un positivismo criminologico ormai parzialmente superato: si è cercato, in particolare, di dare risposta al quesito vertente sulla configurabilità di uno spazio giuridico per una nozione moderna di esame della personalità del detenuto.

L'assunzione di una *prospettiva pre-trattamentale o diagnostica*, ha permesso, inoltre, di spostare la focalizzazione su quelli che sono gli organi, gli strumenti ed il metodo assunto nella fase iniziale del procedimento osservativo, i cui esiti permettono la formulazione, ai sensi dell'art. 13 comma 4 della legge sull'ordinamento penitenziario, di un programma individualizzato di trattamento risocializzante.

La *prospettiva trattamentale o del reinserimento sociale* ha consentito, invece, di indagare gli sviluppi dell'intervento trattamentale: nello specifico, si è cercato di esaminare l'elemento del c.d. requisito soggettivo, ovverosia un determinato grado di evoluzione positiva della personalità - oggetto di valutazione da parte della Magistratura di sorveglianza, la quale deve formulare una prognosi di reinscrivibilità sociale del detenuto - la cui maturazione è prodromica per l'accesso alle misure alternative alla detenzione.

Per quanto concerne, infine, la *prospettiva criminologica*, essa - pur non essendole dedicato specificamente nessun capitolo - caratterizza l'intero lavoro, in un rapporto di costante confronto con quella giuridica: si aderisce, infatti, all'appello del celebre giurista tedesco Franz von Liszt per la costruzione di una «*scienza penale integrata*», in cui l'apporto della scienza criminologica permetta di eliminare, o per lo meno di ridurre, lo iato che separa le categorie del Diritto dal mondo empirico, troppo spesso ignorato da un discorso giuridico cieco e autoreferenziale.

La mia esperienza di studente universitario, segnata dalla passione per l'ambito giuridico-penalistico insieme ad un viscerale interesse verso le discipline psico-criminologiche, costituisce il fattore che ha indirizzato le mie energie verso lo svolgimento di una Tesi di Laurea riguardante l'osservazione scientifica della personalità in ambito penitenziario.

La scelta di svolgere un elaborato di stampo compilatorio è stata sempre accompagnata dalla sentita necessità di conoscere la realtà penitenziaria nella sua "materialità": esigenza che è sfociata, prima, nella visita all'Istituto penitenziario di Milano-Opera nell'ambito del modulo universitario «*Diritto penale dal vivo*», e in seguito, nella partecipazione al laboratorio trattamentale «*Funzioni del diritto, Funzioni della pena*» realizzato presso il Carcere di Milano-Bollate dall'Università degli Studi di Milano in collaborazione con l'Amministrazione penitenziaria del suddetto Istituto, consistente in un ciclo di lezioni su temi di Diritto penale, Sociologia e Criminologia, indirizzate a studenti *ab externo* e a studenti detenuti.

Numerosi sono stati i momenti di interazione positiva e di confronto.

Le riflessioni che sono scaturite da quest'ultima esperienza, rivelatasi estremamente generativa ed arricchente - pur nella difficoltà del contesto - costituiscono la *linfa* di questo studio.

Accompagnandosi alla passione per la materia del Diritto penitenziario la consapevolezza dei miei limiti di semplice studente, nasce da questo elaborato l'auspicio che altri, più dotti ed esperti di me, si interessino al tema in esame e ne contribuiscano all'analisi e alla valorizzazione, partecipando a quell'opera di costante perfezionamento che costituisce obiettivo generale del Diritto; la quale pare, in ambito esecutivo, sostenuta da ragioni particolarmente valide ed impellenti.

# CAPITOLO PRIMO

## IMPLICAZIONI COSTITUZIONALI

**SOMMARIO: 1. Il principio personalista. - 2. Il principio di umanità della pena. - 3. Il principio rieducativo. - 4. Il significato di rieducazione alla luce del principio di libertà morale. - 5. Determinismo criminologico e principio di colpevolezza. - 6. Dal criterio di ragionevolezza al principio di differenziazione penitenziaria.**

### 1. Il principio personalista.

Il fulcro della Carta Costituzionale è il riconoscimento della dignità della persona dell'uomo in quanto tale, un principio questo sancito con forza, opposto alla negazione della dignità dello stesso perpetrata con le guerre mondiali e l'Olocausto.

Ai sensi dell'art. 2 Cost., infatti, sono riconosciuti e tutelati i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo individuo, sia nelle «*formazioni sociali ove si svolge la sua personalità*». Il «*valore assoluto della persona umana*»<sup>(1)</sup> viene sancito dall'art. 2 Cost., che eleva il principio personalista a «*vera e propria colonna portante dell'edificio costituzionale*»<sup>(2)</sup>. Tra i principi espressi nella Costituzione esso può infatti essere considerato come “il principio”, in quanto corona l'inizio e la fine del percorso costituzionale, che «*con esso si apre e in esso circolarmente si chiude, perfezionandosi e da sé medesimo giustificandosi*»<sup>(3)</sup>.

Il principio personalistico trova applicazione in ogni settore dell'ordinamento giuridico e, in particolare, costituisce il fondamento del diritto ad avere diritti<sup>(4)</sup>, proprio - soprattutto - della persona detenuta in carcere. Negli Istituti penitenziari, il godimento di alcune libertà fondamentali, *in primis* della libertà personale, raggiunge, infatti, il massimo grado di limitazione; ciò appare come inevitabilmente connaturato alle esigenze di sicurezza penitenziaria interna ed esterna. Tuttavia, anche nel caso in

---

<sup>(1)</sup> Così Corte Cost., sent. 25 novembre 1987, n. 479, Pres. Saja, in periodico telematico *Consulta OnLine*, [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

<sup>(2)</sup> Si richiama F. SICURO, *Il difficile bilanciamento fra certezza della pena, tutela del diritto alla salute ed esecuzione penale rispettosa del senso di umanità*, in rivista on-line *Osservatorio AIC*, [www.osservatorioaic.it](http://www.osservatorioaic.it), 2018, 3, p. 656.

<sup>(3)</sup> Così A. RUGGIERI, *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 2013, p. 3.

<sup>(4)</sup> Si rimanda a M. RUOTOLO, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Torino, Casa Editrice Giappichelli, 2002, pp. 1-17. Il principio di umanità viene individuato come la fonte di tutte le posizioni giuridiche positive, specialmente di quelle aventi carattere fondamentale e costituzionale. In tal senso si veda anche, diffusamente, S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2012, p. 1 e ss.

cui vengano applicati i regimi di detenzione più condizionanti, un nucleo minimo e fondamentale di diritti deve sempre essere garantito<sup>(5)</sup>. Il riconoscimento di un livello minimo di diritti del detenuto appare come assolutamente imprescindibile, inoltre, alla luce della finalità rieducativa della pena, idea che permea l'intero sistema penitenziario: è da un esercizio positivo dei diritti che residuano al ristretto, infatti, che può prendere avvio l'opera di rieducazione (si veda *infra* cap. 1 § 3 e 1 § 4).

Il rispetto della dignità umana, inoltre, è fonte di legittimazione dell'Autorità e «*punto archidemico*»<sup>(6)</sup> dell'ordinamento, in uno Stato che voglia, e possa, dirsi costituzionale e democratico. In una società civile, infatti, alla commissione di un reato consegue l'applicazione della pena, ma lo *status* di persona non può mai essere disconosciuto: è un valore che trascende qualsiasi responsabilità per qualsiasi atto criminoso. È stato affermato, in tal senso, che «*dignità e persona coincidono*»<sup>(7)</sup>, e che, a nessuno, privato cittadino o pubblico funzionario, è concesso di comprimere la dignità di un soggetto, negandogli la sua qualità di persona umana.

Si considerino allora le diverse sfaccettature in cui l'art. 2 Cost. può essere declinato, esso assume un duplice contenuto: in negativo, impedisce la degradazione della persona del detenuto, in positivo, impone che il sistema si strutturi per un'evoluzione positiva della sua personalità. Il carcere - infatti - rientra, nonostante le sue caratteristiche peculiari, nelle «*formazioni sociali*» indicate dall'art. 2 Cost. e può ricevere legittimazione dall'ordinamento solo in quanto strumento di sviluppo della personalità individuale<sup>(8)</sup>.

---

<sup>(5)</sup> Si rimanda, *ex plurimis*, a Corte Cost., sent. 11 febbraio 1999, n. 26, Pres Vassalli, in periodico telematico *Consulta OnLine*, [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org); in cui si afferma che «*l'idea che la restrizione della libertà personale possa comportare il disconoscimento delle posizioni soggettive, attraverso un generalizzato assoggettamento all'organizzazione penitenziaria, è estranea al vigente ordinamento costituzionale, il quale si basa sul primato della persona umana e dei suoi diritti*».

<sup>(6)</sup> Così A. RUGGIERI-A. SPADARO, *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale*, in V. ANGIOLINI (a cura di), *Libertà e giurisprudenza costituzionale*, Torino, Giappichelli Editore, 1992, p. 224.

<sup>(7)</sup> In tal senso G. SILVESTRI, *La dignità umana dentro le mura del carcere*, Intervento del Presidente Silvestri al Seminario dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti: «*Il senso della pena. Ad un anno dalla sentenza Torregiani della CEDU*», Roma, Carcere di Rebibbia, 28 maggio 2014, consultabile in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>(8)</sup> La riconducibilità del carcere alle «*formazioni sociali*» previste dall'art. 2 Cost. deve essere pacificamente sostenuta, a meno di ipotizzare la configurazione di luoghi di «*extra-territorialità giuridica*» interni allo stesso Stato italiano, ma questo contrasterebbe palesemente con la Legge Fondamentale. Per i requisiti che debbano rivestire tali formazioni sociali, al fine di ricevere riconoscimento e tutela dall'ordinamento, si rimanda a P. BARILE in L. PALADIN, *Diritto Costituzionale*, Dorigo-Padova, Casa Editrice Cedam, 2012, p. 566.

È una lettura questa che sembra avvalorata dalla Consulta quando parla di «*residuo [di diritti del detenuto, n.d.r.] che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale*»<sup>(9)</sup>. Come ulteriore argomento, a sostegno della suddetta impostazione, è possibile richiamare la previsione enunciata nell'art. 3 Cost., che sancisce l'impegno della Repubblica per la rimozione di quei fattori che, in qualsiasi formazione sociale, costituiscono ostacolo od impedimento al «*pieno sviluppo della persona umana*».

Si può, in definitiva, ravvisare nel principio personalista - letto in combinato disposto con il principio rieducativo di cui all'art. 27 comma 3 Cost. - il fondamento giustificativo e irrinunciabile del sistema penitenziario di osservazione e trattamento. Difatti, lo sviluppo, la valorizzazione, la realizzazione e il cambiamento della persona del detenuto sono raggiungibili solo grazie ad un apparato rivolto all'analisi e all'eliminazione delle carenze individuali sottostanti al fatto criminoso, sulla base di cui modellare poi un trattamento individualizzato. In questo senso, il principio personalista fonda, arricchisce e accompagna il principio rieducativo.

Inoltre, la rieducazione sancita dall'art. 27 comma 3 Cost. (si vedano *infra* cap. 1 § 3 e cap. 1 § 4), deve esercitarsi nel rispetto del diritto all'identità personale, che la Corte Costituzionale ha dedotto dall'art. 2 Cost., inteso come «*diritto ad essere sé stessi[i], [...] con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo*»<sup>(10)</sup>. Il trattamento rieducativo deve anzi essere sviluppo dell'identità personale, ma in senso conforme alle leggi, e - in questo senso - esso risulta il caposaldo che assicura una pacifica convivenza dei consociati.

Il modello in cui l'ordinamento penitenziario trova attualmente fondamento e legittimazione - connotato da una marcata reviviscenza del principio personalista - si configura come diametralmente opposto all'«*antica logica della*

---

<sup>(9)</sup> Si rimanda a Corte Cost., sent. 24 giugno 1993, n. 349, Pres. Casavola, in periodico telematico *Consulta OnLine*, [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

<sup>(10)</sup> Così Corte Cost., sent. 3 febbraio 1994, n. 13, Pres. Casavola, in periodico telematico *Consulta OnLine*, [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org). Si rimanda ulteriormente a G. M. FLICK, *I diritti dei detenuti nella giurisprudenza costituzionale*, in *DeS*, 2012, 1, pp. 189-191; per la trattazione, vertente sugli indirizzi promossi dalla Consulta, di alcune importanti connessioni fra principio umanitario e principio rieducativo.

*depersonalizzazione»*<sup>(11)</sup>; vengono, in tal senso, valorizzati i caratteri positivi della personalità del detenuto ai fini della riacquisizione di un'esistenza rispettosa dei valori posti a tutela della collettività.

Dal riconoscimento della qualità intrinseca di colui che delinque discende, infatti, la considerazione del crimine come «*fatto umano»*<sup>(12)</sup> - nel senso di derivazione umana dello stesso - e l'apertura dell'ordinamento verso un percorso individualizzato, graduale, che - compatibilmente con le esigenze di sicurezza e con la natura della pena - offra al reo la possibilità di riscatto e di reinserimento nella società una volta espiata la sanzione inflitta.

## **2. Il principio di umanità della pena.**

L'art. 27 comma 3 Cost. costituisce concreta estrinsecazione in ambito penitenziario dell'art. 2 Cost., enunciando - in tal senso - che «*le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità»*. La Carta Costituzionale presenta, sparsi, riferimenti diretti e indiretti al principio di rispetto della dignità umana che, come è stato affermato, si pone come «*valore super-primario»*<sup>(13)</sup> dell'intero ordinamento. Sul punto si segnala l'impegno dell'Assemblea Costituente (si veda *infra* cap. 3 § 3), la quale ha ritenuto necessario che fosse operata esplicita menzione costituzionale dell'applicazione del principio umanitario in ambito penitenziario, tenuto conto del maggior rischio di violazione dello stesso connaturato alla natura - afflittiva - propria della fase di esecuzione penale: le modalità necessariamente restrittive del trattamento, infatti, se degenerare, potrebbero portare a un annientamento fisico, mentale e morale del detenuto.

---

<sup>(11)</sup> In tal senso V. GREVI-F. DELLA CASA-G. GIOSTRA, *Commento all'art 1 ord. penit.*, in F. DELLA CASA-G. GIOSTRA *Ordinamento penitenziario commentato*, Vicenza, Casa Editrice, UTET Giuridica, 2015, p. 3. Il principio personalista impedisce una degenerazione degli istituti penitenziari in meri luoghi di segregazione, dove la struttura contenitiva sia puro strumento di neutralizzazione e marginalizzazione delle persone che hanno compiuto fatti penalmente rilevanti.

<sup>(12)</sup> Per questa espressione, particolarmente suggestiva, si rimanda a G. FORTI, *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e del controllo penale*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2000, p. 275; nel quale viene formulato appunto un auspicio per il riconoscimento della natura umana del crimine e per lo sviluppo di una criminologia "umana", che metta al centro dei suoi studi e delle sue applicazioni pratiche il soggetto, e la complessità delle interazioni a fondamento del reato.

<sup>(13)</sup> Così F. SICURO, *Il difficile bilanciamento fra certezza della pena, tutela del diritto alla salute ed esecuzione penale rispettosa del senso di umanità*, cit., p. 653.

È possibile quindi ricavare dall'art. 27 comma 3 Cost. una clausola di salvaguardia, consistente nel divieto di trattamenti inumani, che trova il suo ambito di applicazione in ogni istituzione<sup>(14)</sup> ove lo Stato assume il monopolio dell'esercizio della forza.

L'art. 1 comma 1 della l. n. 354 del 1975 (in seguito, anche solo ord. penit.), inoltre, si pone come riflesso immediato del dettato costituzionale, sancisce infatti al primo comma che il trattamento penitenziario «*deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona*». Sembra pacifico che la pena detentiva non si configuri, in sé, come una violazione del principio di umanità (inteso nell'accezione generale enucleata *supra* in cap. 1 § 1), ma potrebbe acquisire tale carattere «*nel caso in cui venga attuata con modalità vessatorie*»<sup>(15)</sup>.

Il Legislatore non fornisce indici specifici per individuare quando le modalità si caratterizzino come vessatorie, è invece la Corte Costituzionale che ha precisato il concetto di “*trattamento contrario al senso di umanità*”, qualificandolo come «*una situazione di vera e propria incompatibilità tra regime carcerario, comunque disciplinato, e condizioni soggettive del condannato*»<sup>(16)</sup>. Pertanto, non è sufficiente che il trattamento sia conforme al principio umanitario in astratto e oggettivamente, nelle disposizioni che lo delineano. Pare, infatti, ugualmente necessario che lo sia nella sua concreta applicazione, e che sia adattato alle condizioni peculiari di ciascun detenuto, in modo che da queste non derivi mai una maggior afflittività e degradazione della persona (per la trattazione del c.d. principio di differenziazione penitenziaria e delle sue declinazioni si veda *infra* cap. 2).

Inoltre, per quanto concerne il momento di osservazione scientifica della personalità delineato dall'art. 13 ord. penit. (sul punto, si veda *infra* cap. 4), esso deve svolgersi nel rispetto del diritto all'integrità psicofisica del detenuto ed è vietata qualsiasi modalità di trattamento, anche se intesa come una finalizzazione alla

---

<sup>(14)</sup> In particolare, in sede cautelare, in sede di esecuzione penale e in sede di trattamenti sanitari; in tal senso si veda A. PUGGIOTTO, *il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi)*, Relazione al Seminario dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti: “*Il senso della pena. A un anno dalla sentenza Torreggiani della Corte EDU*”, in Rivista AIC, [www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it), 2014, 2, p. 8.

<sup>(15)</sup> Così P. CORSO, *Principi costituzionali e normativa penitenziaria*, in P. CORSO (a cura di), *Manuale dell'esecuzione penitenziaria*, Milano, Monduzzi Editoriale S.r.l., 2017, p. 2. Si veda inoltre F. FIORENTIN, *Il trattamento penitenziario*, in F. FIORENTIN-A. MARCHESELLI, *L'ordinamento penitenziario*, Torino, UTET giuridica, 2005, p. 2.

<sup>(16)</sup> Così Corte Cost., sent. 16 maggio 1996, n. 165, Pres. Ferri, in periodico telematico *Consulta OnLine*, [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

rieducazione, nel caso in cui questa si riveli profondamente invasiva rispetto alla sfera psicologica del ristretto, specialmente in assenza di consenso dello stesso. Come è stato affermato dalla Consulta in una più recente pronuncia, infatti, un trattamento penitenziario informato a criteri di umanità è «*necessario presupposto per un'azione rieducativa del condannato*»<sup>(17)</sup>.

Ed è proprio nell'ottica di questa interpretazione che il Legislatore ha sentito recentemente la necessità di introdurre nella parte speciale del codice penale una nuova - attesa - fattispecie incriminatrice<sup>(18)</sup>. L'art. 613-*bis* comma 1 c.p. - infatti - configurando il delitto di tortura, punisce attualmente chiunque «*con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà*»<sup>19</sup> causi «*acute sofferenze fisiche*» o un «*verificabile trauma psicologico*» a persona privata della libertà personale. Si segnala - inoltre - l'avvenuta previsione, mediante art. 613-*bis* comma 2 c.p., di una circostanza aggravante c.d. speciale, integrata qualora il fatto venga commesso da un pubblico ufficiale o da soggetto incaricato di pubblico servizio «*con abuso di poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio*».

Appare dunque pacifico come qualsiasi forma di sperimentazione coattiva operata dal personale penitenziario, rivolta a distruggere e ricreare l'identità di un detenuto, realizzi una violenza rientrante - qualora possa essere dimostrata l'esistenza di un trauma psichico causalmente connesso - tra le fattispecie punibili ai sensi dell'art. 613-*bis* c.p.

L'art. 27 comma 3 Cost impedisce - in conclusione - una considerazione del detenuto come *oggetto* passivo di osservazione e trattamento, quasi egli fosse semplice “materiale umano” da *trattare* e modificare in senso socialmente compatibile; impone,

---

<sup>(17)</sup> Così Corte Cost., sent. 9 ottobre 2013, n. 279, Pres. Silvestri, in periodico telematico *Consulta OnLine*, [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

<sup>(18)</sup> Dopo una lunga, deprecabile, mancata conformazione agli obblighi assunti sul piano sovranazionale e internazionale, derivanti *in primis* dalla *Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti*, stipulata a New York il 10 dicembre 1984, il delitto di tortura è stato ora introdotto con l. 4 luglio 2017, n. 110. Si richiama, *ex plurimis*, sul punto S. TUNESI, *Il delitto di tortura. Un'analisi critica*, in rivista on-line *Giurisprudenza Penale Web*, [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com), 2017, 11, p. 1 e ss.

<sup>(19)</sup> In quanto fondato sulla commissione di specifiche condotte da parte del soggetto agente, che vengono enunciate esplicitamente dall'art. 613-*bis* comma 1 c.p., trattasi di un reato a c.d. forma vincolata e non a c.d. forma libera. Si rimanda, in critica, a S. AMATO-M. PASSIONE, *Il reato di tortura*, in rivista on-line *Diritto Penale Contemporaneo*, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2019, p. 8; dove viene messa in evidenza e censurata la configurazione restrittiva che è stata assegnata dal Legislatore al delitto di tortura, il quale - in tal senso - risulterebbe disegnato su «*fattispecie inconferenti rispetto al reale disvalore dell'illecito, il cui criterio esegetico è (dovrebbe essere) la Dignità*».

invece, una sua considerazione come *soggetto* nel trattamento<sup>(20)</sup>, titolare di un'identità personale e di diritti insopprimibili.

### 3. Il principio rieducativo.

Come anticipato già più sopra, l'art. 27 comma 3 Cost. stabilisce, oltre al divieto di trattamenti inumani, che le pene debbano configurarsi in modo da «*tendere alla rieducazione del condannato*».

La complementarità tra principio umanitario e principio rieducativo è di palmare evidenza; tali principi, infatti, esistono «*logicamente in funzione l'uno dell'altro*»<sup>(21)</sup> e costituiscono i cardini dell'intero sistema penitenziario. Se, in questo senso, il principio di umanità della pena costituisce il limite negativo, mai superabile, il principio di rieducazione costituisce il limite positivo verso cui la detenzione deve necessariamente tendere. Sembra ormai superata quella interpretazione costituzionale che separa i due principi, con la conseguenza che la pena perderebbe la sua legittimazione solo se sia qualificabile come “*inumana*”, ma non se sia priva di finalità rieducativa<sup>(22)</sup>.

Non sembra possibile negare che la pena possieda *naturaliter* una componente afflittiva; tuttavia, mentre nell'antichità, fin dalla legge del taglione, l'idea retributiva si è affermata come predominante, nelle società moderne la lettura evolutiva dell'elaborazione teorica - anche con i suoi risvolti pratici - ha permesso di aggiudicare diverse ulteriori finalità alla risposta penale. Nel nostro ordinamento una «*posizione preminente*»<sup>(23)</sup> viene occupata dalla funzione rieducativa, in quanto costituisce l'unico fine espressamente enunciato nella Carta Costituzionale; essa viene individuata come

---

<sup>(20)</sup> Si richiamano *ex plurimis* F. DELLA CASA, *Ordinamento penitenziario*, in *Enciclopedia del Diritto Annali (II)*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 2008, p. 799; e P. CORSO, *Principi costituzionali e normativa penitenziaria*, cit., p. 13.

<sup>(21)</sup> Così Corte Cost., sent. 9 ottobre 2013, n. 279, Pres. Silvestri, in periodico telematico *Consulta OnLine*, [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

<sup>(22)</sup> Si rimanda a A. PUGGIOTTO, *il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi)*, cit., p. 8. Secondo la suddetta impostazione - di cui il massimo sostenitore fu, in un primo momento, il celebre giurista Giuliano Vassalli - che viene esposta ed analizzata in senso critico dall'Autore, principio umanitario e rieducativo «*avrebbero una differente forza cogente: mentre il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità si collocherebbe sul “piano ontico” della sanzione, lo scopo della risocializzazione del re opererebbe esclusivamente su quello “deontico”*».

<sup>(23)</sup> Così F. FIORENTIN-F. SIRACUSANO, *Commento all'art 1 ord. penit.*, in F. FIORENTIN-F. SIRACUSANO, *L'esecuzione penale*, Milano, Casa Editrice Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, p. 8.

il portato delle c.d. teorie relative della pena<sup>(24)</sup>, le quali si concentrano sugli effetti della pena nel futuro, nello specifico, sulla prevenzione del compimento di nuovi atti criminosi.

La finalità pedagogica della pena si declina in due diverse forme: in primo luogo in quella della prevenzione speciale rieducativa, la quale è stata scolpita nell'art. 27 comma 3 Cost. e può essere conseguita mediante il trattamento penitenziario del singolo detenuto; in secondo luogo in quella della prevenzione generale positiva, consistente nell'orientamento culturale e socio-comportamentale operato nei confronti della generalità dei consociati.

Per quanto concerne l'orientamento giurisprudenziale sulle finalità a cui è ricollegata la sanzione penale, promosso dalla Corte Costituzionale, se inizialmente fu indirizzato verso la c.d. concezione polifunzionale della pena<sup>(25)</sup>, pare invece negli anni più recenti informato al riconoscimento della primazia del principio rieducativo sulle altre funzioni<sup>(26)</sup>, che pur continuano a caratterizzare la risposta penale. La Consulta ha inoltre messo in evidenza la rilevanza primaria del principio rieducativo, affermando che il suddetto fine costituisce l'argine ad una possibile degenerazione

---

<sup>(24)</sup> Le teorie relative della pena nascono - sotto ispirazione utilitaristica - guardando al futuro e non al passato, ossia immaginando una pena che non costituisca mera compensazione dell'atto criminoso, bensì che risulti connotata da un effetto preventivo rispetto all'ulteriore commissione di fatti criminosi. In primo luogo, nello specifico, è possibile ricondurre a un tale filone la teoria della c.d. prevenzione generale, che, concentrandosi sulla generalità dei consociati, segnala come la sanzione penale svolga una fondamentale funzione di deterrenza e intimidazione nei loro confronti (prevenzione generale negativa), nonché un generale effetto di educazione e moralizzazione, contribuendo alla formazione e al consolidamento di nuovi *standards* morali (prevenzione generale positiva). In secondo luogo, è possibile richiamare la teoria della c.d. prevenzione speciale, la quale si concentra - invece - sull'autore del fatto criminoso. La pena svolgerebbe - secondo questa impostazione - una funzione incapacitante e neutralizzante nei confronti del reo (prevenzione speciale negativa), nonché produrrebbe un effetto di emenda e rieducazione, riuscendo a generare - se corredata da un trattamento rieducativo - un cambiamento attitudinale positivo nello stesso. Si rinvia, per una trattazione più approfondita, a E. DOLCINI-G. MARINUCCI, *Manuale di diritto penale*, Milano, Giuffrè Editore, 2015, pp. 3-18.

<sup>(25)</sup> Secondo la suddetta elaborazione teorica non esisterebbe una gerarchia assoluta tra le funzioni della pena e il Legislatore potrebbe, a seconda delle contingenti esigenze di politica criminale, far prevalere la funzione di difesa sociale, ossia di prevenzione generale negativa, la funzione di prevenzione speciale negativa, o quella di rieducazione, a condizione che nessuna tra di esse venga totalmente estromessa. A riguardo si vedano: Corte Cost., sent. 4 febbraio 1966, n. 12, Pres. Ambrosini; Corte Cost., sent. 21 novembre 1974, n. 264, Pres. Bonifacio; Corte Cost., sent. 17 maggio 1989, n. 282, Pres. Saja; reperibili in periodico telematico *Consulta OnLine*, [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

<sup>(26)</sup> In quanto espressive di questa nuova tendenza giurisprudenziale si richiamano: Corte Cost., sent. 26 giugno 1990, n. 313, Pres. Saja; Corte Cost., sent. 11 giugno 1993, n. 306, Pres. Casavola; Corte Cost., sent. 25 marzo 1997, n. 85, Pres. Granata; Corte Cost., sent. 16 aprile 2008, n. 129, Pres. Bile; Corte Cost., sent. 7 giugno 2011, n. 183, Pres. Maddalena; consultabili in periodico telematico *Consulta OnLine*, [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

della funzione preventiva generale, impedendo infatti «*il rischio di strumentalizzare l'individuo per fini di politica criminale o di sicurezza collettiva*»<sup>(27)</sup>.

Lo scopo pedagogico della pena, inoltre, non potendo essere limitato alla sola fase esecutiva, deve animare l'intera giustizia penale imponendosi come canone di normazione per il Legislatore, criterio di decisione per il Giudice penale e modalità di esecuzione per l'Amministrazione penitenziaria.

Nella fase di cognizione e di decisione, il fine retributivo-compensativo, cardine del diritto penale classico (si veda *infra* cap. 3 § 2), mostra maggiormente la sua forza: il principio di proporzionalità tra gravità del reato ed entità della pena ne costituisce diretta e massima espressione. Lo scopo rieducativo si esprime, appunto, nella possibilità per il Magistrato di scegliere secondo quanto prescritto dall'art. 133 c.p. tra diversi tipi di pena - previsti dalla legge - e di graduarne il *quantum* tra un minimo ed un massimo edittale in considerazione della personalità del reo, del grado di colpevolezza, della sua capacità a delinquere, delle circostanze concrete in cui si è svolto il fatto. Ciò avviene poiché una pena che non consideri questi elementi verrebbe percepita come ingiusta<sup>(28)</sup>: ciò renderebbe impossibile il raggiungimento dell'effetto rieducativo nei confronti del reo e neutralizzerebbe l'efficacia general-preventiva della sanzione penale nei confronti dei consociati.

Nella fase esecutiva poi la funzione pedagogica trova innegabilmente maggiore espansione, configurandosi un'«*esecuzione flessibile, [...] ricca di istituti e misure rieducative capaci di tener conto e di stimolare l'evoluzione della personalità e della condotta del soggetto*»<sup>(29)</sup>.

Per chiarire il significato della “tendenza” alla rieducazione individuata dall'art. 27 Cost. è necessario distinguere il piano della determinazione legislativa della pena, e della sua applicazione, da quello della sua efficacia. Nei primi due ambiti sembra sussistere - per il Legislatore prima, per il Giudice penale e l'Amministrazione penitenziaria poi - un obbligo assoluto di organizzare, attuare ed applicare le pene in

---

<sup>(27)</sup> Così Corte Cost., sent. 26 giugno 1990, n. 313, Pres. Saja, in periodico telematico *Consulta OnLine*, [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

<sup>(28)</sup> Si richiama a riguardo la teorizzazione di Jeremy Bentham, tra i massimi ispiratori del diritto penale classico, il quale ha analizzato e specificato il principio di proporzionalità e la sua fondamentale efficacia preventiva. Si rimanda a J. BENTHAM, *Teoria delle pene e delle ricompense*, traduzione di G. MARINI, in periodico bimestrale *Rassegna della Giustizia Militare (Quaderni)*, Supplemento al n. 6, 1987, Novembre-Dicembre, pp. 29-34.

<sup>(29)</sup> Così P. CORSO, *Principi costituzionali e normativa penitenziaria*, cit., p. 7.

vista di una rieducazione del reo, ed in questo senso si manifesta l'immediata precettività dell'art. 27 comma 3 Cost.

Si prenda avvio, dunque, dal concetto di "tendenza": comunemente, questo termine indica la propensione verso un risultato che non è dato per certo, bensì immaginato come possibile e eventuale.

Appare allora di palmare evidenza come - per quanto concerne il piano della determinazione astratta della pena, e della sua applicazione - non esista spazio, data la stringente vincolatività del precetto costituzionale - per una mera "tendenza" a strutturare le pene in senso rieducativo. Lo scopo pedagogico deve, infatti, essere perseguito sempre ed inderogabilmente, poiché concorre «*alla legittimazione e alla funzione*» della sanzione penale caratterizzandola «*nel suo contenuto ontologico*»<sup>(30)</sup>.

Un'interpretazione evolutiva permette, invece, di restringere la rilevanza di quella "tendenza" che è scolpita nell'art. 27 comma 3 Cost. al piano dell'efficacia: quello che la formula Costituzionale vuole esprimere, infatti, è unicamente «*la presa d'atto della possibile divaricazione tra quella finalità e l'adesione di fatto del detenuto al processo rieducativo*»<sup>(31)</sup>. È una tensione verso un obiettivo il cui raggiungimento non viene dato per certo: di fronte alla durezza della condizione detentiva e al radicamento profondo delle tendenze criminali in alcuni individui, quella rieducativa sembra, allora, una «*scommessa [...] ma con l'obbligo [...] di "giocare" seriamente*»<sup>(32)</sup>.

Il paradigma rieducativo rappresenta la ragione fondamentale alla base dell'istituzione delle misure alternative alla detenzione (si veda *infra* cap. 4 pt. 2) e anima anche la tendenza a configurare un processo di c.d. decarcerizzazione in corrispondenza con condanne a pene detentive brevi<sup>(33)</sup>.

---

<sup>(30)</sup> Si rimanda a Corte Cost., sent. 26 giugno 1990, n. 313, Pres. Saja, in periodico telematico *Consulta OnLine*, [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

<sup>(31)</sup> Si richiama Corte Cost., sent. 26 giugno 1990, n. 313, Pres. Saja, in periodico telematico *Consulta OnLine*, [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

<sup>(32)</sup> Così P. CORSO, *Principi costituzionali e normativa penitenziaria*, cit., p. 7.

<sup>(33)</sup> Si è parlato anche di "fuga dal carcere", per indicare l'obiettivo programmatico di quella prospettiva legislativa che trova la sua principale fonte nella l. n. 663 del 1986 (c.d. Legge Gozzini), e nei suoi successivi sviluppi. La *ratio* del processo di decarcerizzazione è costituita dalla sottrazione di quei soggetti condannati a pene di lieve entità, espressive di una bassa pericolosità sociale, dagli effetti negativi e criminogeni dell'ambiente carcerario, mediante un sistema di misure alternative alla detenzione. Negli anni più recenti la decarcerizzazione è sostenuta da un'ulteriore esigenza, particolarmente incalzante, quella di deflazione penitenziaria, vista la condizione cronica di sovraffollamento carcerario per cui l'Italia è stata condannata in Corte EDU, Sez. II, 16 luglio 2019, *Sulejmanovic c. Italia*, ric. n. 22635/03; e in Corte EDU, Sez. II, 8 gennaio 2013, *Torreggiani e a. c.*

Tra le modalità di esecuzione penale, infatti, la pena detentiva in carcere si configura sempre più marcatamente come un'*extrema ratio* dell'ordinamento penale, in ragione della sua natura pesantemente afflittiva e desocializzante, per l'impermeabilità verso l'esterno della suddetta istituzione, e per il rischio che ivi avvenga un "contagio criminale": sono fattori che rendono molto più difficoltosa la rieducazione e il recupero del condannato.

Non possono sussistere regimi detentivi che rinuncino a perseguire la rieducazione del reo, il trattamento tuttavia deve essere sempre adeguato, nelle modalità concrete di svolgimento, alle esigenze di sicurezza tenendo conto degli indici concreti che rivelano la pericolosità penitenziaria del detenuto (si veda *infra* cap. 4 pt. 1 § 6). Ordine e disciplina costituiscono, infatti, gli «*antecedenti necessari al perseguimento della finalità rieducativa*»<sup>(34)</sup>, esistono in rapporto di bilanciamento con la stessa e ne giustificano in alcuni casi la parziale compressione, che deve essere minima e temporanea. Grava, in questo senso, sull'Amministrazione penitenziaria, l'obbligo di perseguire sempre la rieducazione anche per mezzo di «*peculiari moduli organizzativi*»<sup>(35)</sup> che sembrano necessari per fronteggiare le singole problematiche.

Rieducazione e trattamento - si è affermato - costituiscono «*un binomio inscindibile*»<sup>(36)</sup>. L'esclusione dalla società causata dal reato commesso è accompagnata da un impegno ambizioso dello Stato: non semplicemente fare del reo un buon detenuto, bensì fare di lui «*un buon cittadino*»<sup>(37)</sup>.

Il principio di progressività trattamentale, inoltre, costituisce naturale estrinsecazione del principio rieducativo. L'eliminazione della tendenza al crimine, uno sviluppo positivo della personalità, una maggiore responsabilizzazione e senso della legalità portano il dispositivo penitenziario a dischiudersi gradualmente: questi elementi di cambiamento, scolpiti nella legge con diverse formule (si veda *infra* cap.

---

*Italia*, ric. n. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10. Si segnala tuttavia, a riguardo, come un disordinato, irragionevole e generalizzato processo di decarcerizzazione risulti dannoso per la tenuta dell'intero sistema, nonché contrastante con il principio del finalismo rieducativo della pena (si veda *infra* cap. 3 § 4 e cap. 4 pt. 2 § 1).

<sup>(34)</sup> Così F. FIORENTIN-F. SIRACUSANO, *Commento all'art 1 ord. penit.*, cit., p. 6.

<sup>(35)</sup> Corte Cost., sent. 5 dicembre 1997, n. 376, Pres. Granata, in periodico telematico *Consulta OnLine*, [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

<sup>(36)</sup> Così F. FIORENTIN-F. SIRACUSANO, *Commento all'art 1 ord. penit.*, cit., p. 6.

<sup>(37)</sup> In tal senso G. GIOSTRA, *La riforma penitenziaria: il lungo e tormentato cammino verso la Costituzione*, in rivista on-line *Diritto Penale Contemporaneo*, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2018, 4, p. 128.

4 pt. 2 § 2, 3, 4, 5, 6), costituiscono infatti i presupposti che permettono, conformemente alle esigenze di sicurezza, l'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione.

Il reo viene condotto verso l'acquisizione responsabile di una nuova libertà.

L'osservazione scientifica della personalità del detenuto, permettendo una conoscenza approfondita dello stesso, costituisce presupposto indefettibile per lo svolgimento di un efficace percorso riabilitativo: una compiuta e sincera rieducazione può raggiungersi infatti solo attraverso un trattamento che sia il più possibile individualizzato, ossia calibrato sulle caratteristiche psichiche di ciascun detenuto (si veda *infra* cap. 4 pt. 1 § 6).

In virtù dell'art. 27 comma 3 Cost., incombe - in definitiva - «l'obbligo tassativo sul legislatore di tenere non solo presenti le finalità rieducative della pena, ma anche di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle e le forme atte a garantirle»<sup>(38)</sup>, evitando che «le ben note carenze strutturali e finanziarie» delle strutture detentive ne intacchino l'efficacia<sup>(39)</sup>.

#### **4. Il significato di rieducazione alla luce del principio di libertà morale.**

Il significato del concetto di rieducazione si è posto, da sempre, al centro del dibattito dottrinale. Seppur l'affermazione dell'ideale rieducativo costituisca un portato dell'epoca moderna, esso vanta radici risalenti nel tempo; già nell'antichità - infatti - era stato compreso il suo enorme potenziale e si era dato avvio, così, ad un percorso definitorio fiorente.

Da Platone la pena venne descritta come una medicina per liberare l'anima<sup>(40)</sup>, e il giureconsulto romano Paolo aveva visto nell'irrogazione della sanzione criminale la possibilità di generare un'emenda nell'uomo delinquente<sup>(41)</sup>.

---

<sup>(38)</sup> Così Corte Cost., sent. 27 giugno 1974, n. 204, Pres. Bonifacio, in periodico telematico *Consulta OnLine*, [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

<sup>(39)</sup> Così Corte Cost., sent. 15 ottobre 1987, n. 343, Pres. Andrioli, in periodico telematico *Consulta OnLine*, [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

<sup>(40)</sup> Con estrema lucidità il Filosofo nel “*Protagora*” ha sostenuto che l'unica pena che possa considerarsi giusta sia quella rivolta verso il futuro, ovvero che impedisca alla stessa persona di commettere un nuovo atto non conforme alla legge.

<sup>(41)</sup> Al Giurista latino si deve il celebre brocardo «*Poena constituitur in emendationem hominum*» (Dig. 48, 19, 20).

In epoche molto successive è stata riproposta una concezione morale forte del termine rieducazione che venne fatto coincidere con il “pentimento”, inteso quindi in senso puramente interiore come emenda morale e spirituale del reo.

Ora, per una valida e moderna ricostruzione del significato del termine in esame sembra imprescindibile operarne un’interpretazione il più possibile rispettosa dei principi scolpiti nella Carta Fondamentale. In virtù del combinato disposto degli artt. 2 Cost. e 13 Cost., i quali sono ulteriormente sorretti dall’art. 9 CEDU, è desumibile il diritto alla libertà morale di ogni individuo, anche se soggetto a detenzione, inteso come «libertà di autodeterminarsi spontaneamente, secondo motivi propri»<sup>(42)</sup>. La libertà morale si articolerebbe poi, secondo parte della dottrina, in libertà di coscienza, libertà di pensiero, libertà della vita affettiva e inviolabilità dell’integrità psichica<sup>(43)</sup>.

Sembra di primaria importanza, a questo punto, la risoluzione di una fondamentale quesito, vale a dire se il diritto alla libertà morale escluda *in toto* la possibilità di esperire un percorso rieducativo o debba portare ad altre, diverse, conclusioni esegetiche. Illustrissima e risalente dottrina ha parlato, in senso critico, di “*mito della rieducazione*”, sostenendo che l’ideale pedagogico sarebbe in sé altamente pericoloso, in quanto «*vulnererebbe l’uomo nella sua libertà interiore e sarebbe in agguato per soffocarne l’individualità in nome della prepotenza politica e del totalitarismo*»<sup>(44)</sup>. Siffatte conclusioni, per quanto suggestive, devono essere respinte, in favore di un’interpretazione che mitiga e limita in senso antiautoritario il concetto di rieducazione, senza però rinunciare alla praticabilità della stessa e ai suoi innumerevoli risvolti positivi.

---

<sup>(42)</sup> Così G. M. FLICK, *Libertà individuale (delitti contro la)*, in *Enciclopedia del Diritto (vol. XXIV)*, Milano, Casa editrice Giuffrè, 1974, p. 545.

<sup>(43)</sup> Si rimanda a A. BONOMI, *Libertà morale e accertamenti neuroscientifici: profili costituzionali*, in rivista on-line *BioLaw Journal*, 2017, 3, p. 142.

<sup>(44)</sup> Si richiama G. BETTIOL, *Il mito della rieducazione*, Intervento in Convegno di Diritto Penale (II), in A.A.V.V., *Sul problema della rieducazione del condannato*, Bressanone, Padova, Casa Editrice Cedam, 1964, p. 3 e ss. Secondo il celebre Giurista l’ideale rieducativo, di impostazione marxista, avrebbe potuto costituire un pericolo per la tenuta costituzionale di uno Stato democratico. L’Autore, che rimase ancorato ad un’impostazione retributiva della pena, non negò *in toto* la possibilità di rieducare il reo, ma sostenne che questa avrebbe potuto essere solamente un effetto, in termini di pura eventualità, della stessa natura afflittiva della sanzione penale, la quale avrebbe potuto generare un “emenda morale” nel soggetto detenuto. Egli rifiutò così il concetto di una pena strutturata specificamente - in senso trattamentale - per la risocializzazione dell’uomo delinquente.

In tal senso, è possibile affermare che in uno Stato democratico e pluralista non può esserci spazio per un concetto di rieducazione intesa come correzione morale in senso forte.

A monte, infatti, l'ordinamento penale - informato al principio di laicità - rinuncia a perseguire (o modificare) le opinioni morali, etiche, religiose e politiche<sup>(45)</sup> della collettività; il giudizio viene di conseguenza ancorato ad un fatto<sup>(46)</sup>, pericoloso o offensivo per i beni giuridici su cui si fonda l'ordinamento. Tuttavia, concependo la libertà morale come libertà «*della sfera psichica dell'uomo (coscienza, intelletto, volontà) da frodi o da ingiuste imposizioni esterne*»<sup>(47)</sup>, una volta compiuto il reato, fondamentali esigenze di prevenzione speciale rendono invece “giusto” lo sviluppo, nella fase esecutiva, di un intervento che, nel rispetto delle dovute garanzie, coinvolga anche la sfera interiore del reo, da cui il fatto criminale è inevitabilmente scaturito.

Esiste infatti un rapporto di bilanciamento tra libertà morale e diritto all'autopreservazione dello Stato, il quale legittima l'azione rieducativa dell'istituzione penitenziaria, se compiuta con modalità non vessatorie. Se infatti si intendesse la libertà morale come assoluta, e si concepisse la sfera psichica del detenuto come un'entità assolutamente non influenzabile si cadrebbe, con un ragionamento analogico, in quello che è stato definito come «*paradosso della tolleranza*»<sup>(48)</sup>. La conseguenza sarebbe - difatti - grottesca: l'ordinamento non

---

<sup>(45)</sup> Lo Stato, liberale e democratico, rifiuta di ingerirsi nella sfera soggettiva del cittadino comune punendo solo manifestazioni criminali oggettive, concrete e tangibili, aventi rilevanza esteriore. Per la trattazione del tema “spinoso” dei delitti d'opinione, categoria che ha subito una lunga azione di mitigazione ed erosione, si rimanda, fra tanti, ad A. CONCAS, *I reati di opinione e a libertà di manifestazione del pensiero*, in rivista on-line *Diritto e Diritti*, [www.diritto.it](http://www.diritto.it), 2017, p. 1 e ss.

<sup>(46)</sup> Si veda a riguardo E. DOLCINI-G. MARINUCCI, *Manuale di diritto penale*, cit., pp. 5-7; secondo cui lo Stato secolarizzato, frutto della concezione gius-filosofica illuministica, assurge a «*guardiano della pace esteriore*», informando il suo giudizio al «*primato dell'oggettivo sul soggettivo*». Sugello finale a questa impronta oggettivistica, inoltre, è dato dal principio di offensività: non esiste infatti reato senza offesa ai beni giuridici.

<sup>(47)</sup> Così G. VASSALLI, *Il diritto alla libertà morale, (Contributo alla teoria dei diritti della personalità)* in G. VASSALLI, *Scritti giuridici (III), Il processo e le libertà*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1997, p. 295.

<sup>(48)</sup> Il “paradosso della tolleranza” venne coniato dal Filosofo Karl Popper nel 1945, secondo cui l'illimitata tolleranza, quindi la tolleranza verso i non tolleranti, avrebbe potuto portare alla distruzione della società civile. All'evoluzione del concetto contribuì successivamente il filosofo John Rawls, secondo il quale una società “giusta” avrebbe dovuto tollerare gli intolleranti, ma sarebbe stata allo stesso tempo titolare di un ragionevole diritto di autopreservazione, che, nel caso di pericolo per gli istituti posti a tutela delle libertà, avrebbe potuto legittimare una deroga al principio di tolleranza. Si rimanda a K. R. POPPER, *La società aperta ed i suoi nemici*, Sebastiano Maffettone (a cura di), traduzione di D. ANTISERI, Roma, Armando Editore, 1973, pp. 1 e ss., e a J. RAWLS, *Una teoria della giustizia*, S. MAFFETTONE (a cura di), traduzione di U. SANTINI, Milano, Casa Editrice Feltrinelli, 2008, pp. 1 e ss.

potrebbe tentare di persuadere un omicida dell'ingiustizia del suo atto con l'obiettivo di prevenire un nuovo fatto di sangue, bensì dovrebbe rispettare ed ossequiare il convincimento del reo, in quanto "libero", pur punendone l'estrinsecazione oggettiva.

Una volta acclarato che l'aspirazione dell'ordinamento alla rieducazione del condannato sia legittima (*rectius* doverosa), occorre definire il contenuto del concetto di rieducazione e le modalità con cui l'intervento rieducativo possa estrinsecarsi.

Il trattamento rieducativo, come sopra evidenziato, non può risolversi in uno strumento per inculcare una specifica concezione morale, ovvero una "morale di Stato", nei soggetti dissidenti. Non si può però negare che il diritto penale tragga la sua linfa e la sua legittimazione da quel "minimo comune denominatore morale" che caratterizza la maggioranza dei cittadini di un paese, in un determinato momento storico. Per questo, indubbiamente, il concetto di rieducazione non può essere considerato del tutto avulso da quello di morale: si giungerebbe al paradosso di una rieducazione senza contenuto. Rieducazione allora, in un senso moderno e costituzionalmente compatibile, significherebbe "risocializzazione", o recupero sociale del detenuto, ed avrebbe per oggetto l'interiorizzazione di quel nucleo di "valori di civiltà" - di indubbia caratterizzazione morale - che costituiscono la base per una pacifica convivenza dei consociati.

Una siffatta ricostruzione del termine - si è detto - presupporrebbe un «*concetto di relazione*»<sup>(49)</sup>, la quale, interrottasi con il compimento del reato, potrebbe successivamente ristrutturarsi sulla base di nuove fondamenta, generate nel detenuto dal percorso rieducativo, con l'epilogo di un nuovo e ordinato inserimento nella società. Questa sembra indubbiamente l'opzione che è stata accolta dall'art. 1 comma 2 del d.P.R. n. 230 del 2000 (di seguito, reg. esec.). Ed ancora, assunta la natura di obiettivo mediato<sup>(50)</sup> della rieducazione, poiché diretta alla protezione dei beni giuridici tutelati dal diritto penale, il processo di ravvedimento del reo non sarà altro

---

<sup>(49)</sup> Così F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte Generale*, Padova, Casa Editrice Cedam, 1992, p. 756.

<sup>(50)</sup> In tal senso si veda G. FIANDACA, *Commento all'art. 27 comma 3°*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione (Rapporti civili artt. 27-28)*, Bologna - Roma, Casa Editrice Zanichelli, 1991, p. 264.

che la riscoperta dell'importanza di quegli stessi beni giuridici, il cui rispetto discende dal dovere inderogabile di solidarietà *ex art. 2 Cost*<sup>(51)</sup>.

L'obiettivo rieducativo così configurato non si porrebbe in conflitto con la libertà morale del detenuto. La sfera più intima e profonda del reo infatti, costituita dalle sue convinzioni etiche, politiche, religiose, sociali, filosofiche, non risulterebbe violata, ma solo si cercherebbe di influenzare quelle disfunzioni e inclinazioni che hanno portato al compimento del fatto criminoso, in una dialettica positiva e progressiva tra l'istituzione penitenziaria e il detenuto.

Troppo riduttiva sembra quella interpretazione che fa coincidere la rieducazione con il «*mero rispetto della legalità formale*»<sup>(52)</sup>, questo rileva infatti come il semplice effetto tangibile della prima. Essa consisterebbe invece in un percorso di c.d. revisione critica e di responsabilizzazione che porti il detenuto ad astenersi dal reato per il riconoscimento del «*valore della regola*»<sup>(53)</sup> più che per la minaccia della sanzione.

Per quanto riguarda, invece, le modalità dell'azione risocializzante, si richiama primariamente l'art. 13 comma 4 Cost., che sanziona «*ogni violenza fisica o morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione della libertà*». Da ciò deriva, in senso garantistico, l'estensione delle riserve di legge e di giurisdizione che presidiano la libertà personale ai sensi dell'art. 13 Cost. a tutela della libertà morale: casi e modi in cui si sviluppa l'intervento rieducativo devono essere previsti dalla legge e l'evoluzione dello stesso soggiace al controllo della Magistratura di sorveglianza.

Qualsiasi forma di rieducazione coattiva o fraudolenta, in quanto capace di generare «*l'assoggettamento totale della persona all'altrui potere*»<sup>(54)</sup> è ripudiata dall'ordinamento: ciò porterebbe, infatti, ad una «*intollerabile deformazione dei processi di autodeterminazione dell'individuo*»<sup>(55)</sup>. Per evitare ciò l'art. 13 comma 6 ord. penit. stabilisce che l'attività di osservazione scientifica della personalità ed il successivo trattamento risocializzante si stimolino e si sviluppino sulla base di una

---

<sup>(51)</sup> Per il rapporto tra principio rieducativo e principio solidaristico *ex art. 2 Cost.* si richiama A. BONOMI, *Il diritto/dovere alla rieducazione del detenuto condannato e la libertà di autodeterminazione: incontro o scontro?* in *df rivista on-line*, [www.dirittifondamentali.it](http://www.dirittifondamentali.it), 2019, 1, pp. 11-13.

<sup>(52)</sup> Per questa impostazione si rimanda a Corte Cost., sent. 17 maggio 2001, n. 138, Pres. Ruperto, in periodico telematico, *Consulta OnLine*, [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

<sup>(53)</sup> Così P. CORSO, *Principi costituzionali e normativa penitenziaria*, cit., p. 16.

<sup>(54)</sup> Si rimanda a Corte Cost., sent. 27 marzo 1962, n. 30, Pres. Cappi, in periodico telematico *Consulta OnLine*, [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

<sup>(55)</sup> Così A. PENNISI, *Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale*, Torino, Casa Editrice Giappichelli, 2002, p. 24.

collaborazione consapevole del detenuto. Il detenuto è pertanto considerato come soggetto protagonista, responsabile della sua “sorte penitenziaria”, chiamato sin dal principio a aderire al processo rieducativo attraverso la sottoscrizione di un c.d. patto trattamentale davanti al Direttore del carcere.

La Corte Costituzionale ha individuato, a riguardo, la nozione di «*sinallagma carcerario*»<sup>(56)</sup>: esisterebbe, in tal senso, una corrispettività tra gli obblighi imposti al detenuto e gli impegni che vincolano l’istituzione penitenziaria nella strutturazione del momento esecutivo. Mentre il primo, infatti, promette il suo impegno nel percorso risocializzante, la seconda si adopera per assicurargli assistenza, attività trattamentali e rieducative e l’accesso ai benefici premiali nel caso in cui il percorso rieducativo progredisca in modo positivo.

Solamente un concetto di rieducazione ricostruito in questi termini sarebbe costituzionalmente legittimo in quanto compatibile con un modello di autodeterminazione personale: la scelta esistenziale del detenuto infatti si manterrebbe libera e non coartata (si veda però *infra* cap. 1 § 5 per la disputa sulla libertà di autodeterminazione dell’uomo e per le sue implicazioni rispetto alla fase esecutiva), pur essendo egli incoraggiato all’adesione al percorso rieducativo.

## **5. Determinismo criminologico e principio di colpevolezza.**

L’*iter* dell’esecuzione penale è, ad oggi, strutturato ancora secondo un modello terapeutico-riabilitativo<sup>(57)</sup> (si veda *infra* cap. 3 § 2 e 3 sull’origine storica del modello clinico-criminologico). Esso infatti si compone di una fase di analisi, e di diagnosi, espletata mediante l’osservazione scientifica della personalità del detenuto, e di una fase trattamentale - individualizzata - rivolta alla rimozione di quei fattori che hanno impedito l’instaurarsi di una «*normale vita di relazione*» ai sensi dell’art. 27 comma 1 reg. esec, ponendosi come antecedenti alla commissione del reato. L’art. 27 comma 1 reg. esec. fa infatti riferimento a «*carenze fisio-psichiche, affettive, educative e sociali*» che avrebbero influenzato il reo nel porre in essere la condotta criminosa.

---

<sup>(56)</sup> Questa espressione è stata coniata in Corte Cost., sent. 11 giugno 1993, n. 306, Pres. Casavola; consultabile in periodico telematico *Consulta Online*, [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

<sup>(57)</sup> In tal senso M. CANEPA-S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario: le norme, gli organi, le modalità dell’esecuzione delle sanzioni penali*, Milano, Giuffrè Editore, 2006, p. 113.

Pare indispensabile soffermarsi, in un'ottica generale e non solamente limitata alla fase esecutiva, sul rapporto che sussiste tra i suddetti elementi, la personalità del reo e il fatto penalmente rilevante. La questione eziologica è da sempre al centro di un fiorente dibattito penale, penitenziario e criminologico, dimostrandosi più che mai attuale alla luce delle nuove scoperte in ambito neuroscientifico. Nel discorso sulle cause del reato, e sul valore da attribuire ad esse all'interno dell'intero *iter* penalistico, si inserisce inoltre la questione filosofica della libertà dell'uomo e delle risposte sociali e giuridiche alle azioni di esso.

Sul punto è possibile notare come dall'assunzione di una posizione deterministica o non deterministica nella c.d. disputa sul libero arbitrio<sup>(58)</sup> derivino ripercussioni relevantissime sulla conformazione della fase esecutiva e, più in generale, su ogni momento in cui il sistema di repressione criminale si articola. Se si ipotizzasse, infatti, la sussistenza di un rapporto di causalità assoluta tra le carenze che l'art. 27 reg. esec. individua e il compimento del fatto criminoso, le conseguenze sarebbero enormi: l'intero impianto su cui si fonda il diritto penale moderno rischierebbe di sgretolarsi.

Esso trova infatti le sue radici in un'«opzione non determinista»<sup>(59)</sup>, fondata sull'idea di un soggetto «agente», libero nelle sue scelte, in grado di operare un raffronto tra i vantaggi derivanti dal reato e gli svantaggi derivanti dalla sanzione criminale. È sulla base di questo assunto che l'art. 27 comma 1 Cost. sancisce che «*la responsabilità penale è personale*». Il principio di colpevolezza, fondamentale estrinsecazione del principio di responsabilità penale individuale, esige la punizione di un individuo solo quando possa essere mosso «*un rimprovero per aver assunto un atteggiamento anti-giuridico che era possibile non compiere*»<sup>(60)</sup>. Perché avvenga l'irrogazione della sanzione penale è necessaria quindi «*l'“autonomia” della*

---

<sup>(58)</sup> La disquisizione sull'esistenza o meno del libero arbitrio ha origini antichissime e non giuridiche. Ebbe infatti inizio con la controversia filosofica tra Erasmo da Rotterdam e Martin Lutero nel XVI sec., il primo, autore del saggio *De libero arbitrio*, il secondo, invece, dello scritto *De servo arbitrio*. Da quel momento la questione è stata al centro della riflessione filosofica, religiosa, etica, criminologica e giuridica. Per un'approfondita indagine di filosofia del diritto sul tema, anche in chiave comparatistica, si rimanda a L. MILAZZO, *Liberi tutti: alcune considerazioni su libero arbitrio e colpevolezza*, Torino, Giappichelli Editore, 2018, p. 1 e ss.

<sup>(59)</sup> Così I. MERZAGORA, *Autorelazione* ad I. MERZAGORA, *Colpevoli si nasce? Criminologia, determinismo, neuroscienze*, Milano, Raffaello Cortina Editore, in rivista on-line *Diritto Penale Contemporaneo*, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2012.

<sup>(60)</sup> In tal senso F. MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, Cedam Editore, 2009, p. 281.

*determinazione psicologica, cioè a dire la possibilità - nella data situazione - di una diversa scelta comportamentale del soggetto»<sup>(61)</sup>.*

Assunto ciò, è possibile riscontrare un'evidente discrasia: se il momento della sentenza di condanna pare tuttora ancorato, nella sostanza, ad un modello retributivo-illuministico, basato sulla colpa dell'agente in quanto capace di autodeterminarsi liberamente, la fase esecutiva è informata invece ad un modello preventivo-rieducativo, incentrato sulla rimozione di quei condizionamenti biologici, sociali e ambientali che si pongono come «*elementi di predisposizione individuale alla delinquenza*»<sup>(62)</sup>. Il momento esecutivo sembra quindi fortemente improntato ad una prospettiva deterministica. Ciò crea indubbiamente dei problemi di coordinamento tra due fasi che sono indirizzate verso lo stesso soggetto, prima nella veste di imputato, poi di condannato-detenuto, ma che nascono con presupposti e prospettive così differenti.

Si ipotizzi infatti, in una prospettiva generale, l'assunzione di una posizione di determinismo radicale: il reo, considerato nel compimento dell'atto antiggiuridico, rilevarebbe come «*soggetto-agito*», non come «*soggetto-agente*»: privo di una reale libertà e predeterminato al reato, sarebbe egli un «*colpevole senza alternative*»<sup>(63)</sup>. Ciò causerebbe la rovina del principio di colpevolezza il quale, come sopra evidenziato, impone che un individuo debba essere «*chiamato a rispondere penalmente solo per azioni da lui controllabili*»<sup>(64)</sup>, quindi evitabili.

Sul punto le neuroscienze, definibili come «*quel complesso di discipline che indaga le connessioni neuronali dei comportamenti umani*»<sup>(65)</sup>, hanno fornito, negli anni più recenti, un contributo assai rilevante alla questione in esame, che è stato oggetto di una fiorente discussione dottrinale. Secondo alcuni, esse potrebbero, in un futuro prossimo, giungere a dimostrare scientificamente che ogni comportamento

---

<sup>(61)</sup> Così F. PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Torino, Giappichelli Editore, 2005, p. 15.

<sup>(62)</sup> Così M. CANEPA-S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario: le norme, gli organi, le modalità dell'esecuzione delle sanzioni penali*, cit., p. 114.

<sup>(63)</sup> Si richiama L. MILAZZO, *Sorte penale? La colpevolezza tra cause e caso*, in rivista on-line *D&Q*, [www.dirittoequestionipubbliche.org](http://www.dirittoequestionipubbliche.org), 2014, 14, p. 802.

<sup>(64)</sup> Corte Cost., sent. 24 marzo 1988, n. 364, Pres. Saja, in periodico telematico *Consulta Online*, [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

<sup>(65)</sup> Si rimanda per la definizione di neuroscienze e per le branche in cui queste discipline si articolano a F. BASILE-G. VALLAR, *Neuroscienze e diritto penale: le questioni sul tappeto*, in rivista on-line *Diritto Penale Contemporaneo*, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2017, 4, pp. 269-270.

dell'uomo è il risultato puramente meccanico di un processo celebrale<sup>(66)</sup>. La libertà morale dell'uomo, e conseguentemente la possibilità di scegliere se compiere o meno un determinato atto criminoso, sarebbe allora una costruzione effimera, un'illusione, poiché ogni comportamento umano sarebbe predeterminato da cause che vanno oltre la volontà dell'individuo, situate nel sistema nervoso.

Secondo gli assunti delle c.d. *neuroscienze hard*, ovverosia le discipline che assumono la posizione di determinismo più stringente, sarebbe auspicabile infatti una «*rifondazione su base neuroscientifica del diritto penale*»<sup>(67)</sup>, attualmente basato su categorie dogmatiche superate, come, appunto, quella della colpevolezza.

Le c.d. *neuroscienze soft*, invece, propongono una concezione più conciliabile con l'idea di libertà umana, che anzi può portare ad una valorizzazione della stessa nonché a degli sviluppi positivi per l'osservazione scientifica della personalità del detenuto e per il trattamento penitenziario. Nella posizione assunta da queste ultime i circuiti neurologici utilizzati in modo prevalente, e le reazioni chimiche ed elettriche che indirizzano i nostri comportamenti, costituirebbero solo delle “tendenze”, non degli automatismi. Non sarebbe ravvisabile, di conseguenza, una «*stringente necessità biologica*»<sup>(68)</sup> che conduca in modo inevitabile al reato.

Occorre inoltre considerare che il fatto penalmente rilevante si configura come «*atto caratterizzato da un alto grado di complessità*»<sup>(69)</sup>, una condotta criminosa è frutto infatti di un'articolata concatenazione di fattori biologici, personali, sociali, e ambientali, di elementi necessari e casuali, nonché di condizionamenti originari e/o sopravvenuti. Sembrerebbe riduttivo spiegare il reato come il puro e necessario esito di un meccanismo neuronale.

---

<sup>(66)</sup> Si veda F. BASILE-G. VALLAR, *Neuroscienze e diritto penale: le questioni sul tappeto*, cit., p. 272.

<sup>(67)</sup> Così viene segnalato in F. BASILE-G. VALLAR, *Neuroscienze e diritto penale: le questioni sul tappeto*, cit., p. 272.

<sup>(68)</sup> Così M. B. MAGRO, *Neuroscienze e teorie “ottimiste della pena”*. *Alla ricerca del fondamento ontologico dei bisogni di pena*, in rivista on-line *Diritto Penale Contemporaneo*, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2018, 10, p. 189.

<sup>(69)</sup> Si rimanda a F. BASILE-G. VALLAR, *Neuroscienze e diritto penale: le questioni sul tappeto*, cit., pp. 274-275; in cui si sostiene che la differenza, in termini di correlati neurali, tra azioni complesse ed elementari è «*grande e per nulla trascurabile*». La (presunta) dimostrazione neuroscientifica dell'inesistenza del libero arbitrio avrebbe così il difetto di aver considerato solo azioni motorie elementari.

D'altra parte, secondo le scoperte più recenti, dall'applicazione delle tecniche neuroscientifiche di *neuro-imaging*<sup>(70)</sup> può essere rilevata una "predisposizione" alla violenza, all'aggressività e all'antisocialità dell'individuo; questa non sarà *il* fattore che ha condotto il reo al compimento del reato ma indubbiamente sarà *un* fattore di notevole importanza, necessariamente meritevole di considerazione per un individualizzazione efficace e "scientifica" del trattamento penitenziario risocializzante. Potrà configurarsi allora un trattamento rieducativo che fornisca al detenuto strumenti di *self-control*<sup>(71)</sup>, ossia di attivazione di circuiti neurologici virtuosi e di inibizione dell'impulso che lo spinge verso il compimento dell'azione criminosa.

Il cervello è infatti un organo assai delicato, dotato di estrema plasticità e malleabilità, in grado di mutare il proprio assetto in rispondenza agli stimoli ambientali ed esterni. Seppure in età infantile e adolescenziale il cervello sia maggiormente soggetto ai suddetti condizionamenti, anche in età adulta il cervello si dimostra altamente plasmabile<sup>(72)</sup>. La modificazione, inoltre, può essere sollecitata dall'esterno o dall'interno, e la capacità di autocontrollo non è innata, ma è acquisibile con la pratica e raggiungibile da tutti, se forniti della debita assistenza. Non esistono quindi "delinquenti a vita" ma la predisposizione ad una maggiore aggressività o antisocialità può essere rimossa attraverso un trattamento penitenziario che sfrutti i più recenti metodi neuroscientifici, come le tecniche di *neurofeedback*<sup>(73)</sup>.

---

<sup>(70)</sup> Queste sono delle metodologie che permettono, attraverso l'analisi dei tessuti nervosi e tramite risonanze magnetiche ad alta risoluzione della struttura celebrale, la ricostruzione del correlato anatomico-funzionale del paziente e l'individuazione di determinate disfunzioni, che comportano un aumento del rischio di porre in essere condotte criminali. A riguardo, *ex plurimis*, si segnalano F. MAMELI-G. SCARPAZZA-E. TOMASINI-R. FERRUCCI-F. RUGGIERO-G. SARTORI-A. PRIORI, *The guilty brain: the utility of neuroimaging and neurostimulation studies in forensic field*, in *Reviews in the Neurosciences*, 2017, 28, pp. 161-172; e N. ABE, *The neurobiology of deception: evidence from neuroimaging and loss-of-function studies*, in *Current Opinion in Neurology*, 2009, 22, pp. 594-600.

<sup>(71)</sup> Così M. B. MAGRO, *Neuroscienze e teorie "ottimiste della pena". Alla ricerca del fondamento ontologico dei bisogni di pena*, cit., p. 182; in cui il *self-control* viene definito come una «*metodica pratica*» in cui gli individui deliberatamente agiscono su sé stessi per incidere, modificare e controllare i loro impulsi, desideri, inclinazioni, il cui avvio può essere anche generato da «*meccanismi situazionali esterni*».

<sup>(72)</sup> Così M. MUMM, *Libero arbitrio e imputabilità*, in rivista on-line *Archivio Penale*, [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), 2016, 1, p. 11.

<sup>(73)</sup> Sull'argomento si rimanda a M. MUMM, *Libero arbitrio e imputabilità*, cit., pp. 21-23. Le tecniche di *neurofeedback* consisterebbero nel porre un soggetto, violento o tossicodipendente, di fronte ad uno schermo in cui sono proiettate le sue onde cerebrali, provenienti da un encefalogramma in corso. Con l'aiuto di un esperto e la dovuta preparazione il soggetto può osservare la propria mente e compiere delle azioni modificative delle proprie onde cerebrali, mitigando e controllando i suoi impulsi e ampliando l'operatività dell'area neuronale della compassione.

La tutela della dignità del detenuto *ex art. 27* comma 3 Cost. e il fondamentale portato dell'art. 13 comma 4 Cost. impongono però un limite all'utilizzo di queste tecniche ed un obbligo di selezione tra di esse, vietando la configurazione di un trattamento rieducativo coattivo realizzato con modalità che siano eccessivamente invasive o violente verso la psiche del soggetto *in vinculis* (si veda *supra* cap. 1 § 2).

È possibile, dunque, strutturare un percorso risocializzante volontario che non solo rispetti, ma addirittura valorizzi la personalità del detenuto, promuovendo la sua capacità di auto-osservazione, autocritica, responsabilizzazione e - in definitiva - di autodeterminazione.

Questo risultato sarebbe raggiungibile attraverso una rivalutazione del principio di colpevolezza sulla base di un modello di "libertà condizionata", la quale avrebbe «graduazioni diverse a seconda del livello di intensità dei condizionamenti»<sup>(74)</sup>. In questa prospettiva, si potrebbe immaginare un'ipotetica "scala graduata delle libertà", in cui al gradino inferiore si situerebbe la condizione di infermità mentale, derivata da una soggezione passiva e incontenibile agli impulsi psicologici, costituente un condizionamento assoluto della capacità di intendere e volere. Nell'ascesa, si rileverebbero dei gradi di autodeterminazione sempre maggiori, in connessione con la sempre minore soggezione all'impulso psichico di base, il c.d. *overriding*<sup>(75)</sup>.

Una efficace terapia riabilitativa dovrebbe allora configurarsi come "esercizio alla libertà e alla responsabilità" ed avere come obiettivo l'affrancamento dai predetti condizionamenti, - di qualsiasi natura essi siano (biologica, sociale, ambientale) - portando il reo a una valutazione più ponderata delle conseguenze delle sue azioni che scardini il meccanismo della c.d. «preferenza miope»<sup>(76)</sup>.

---

<sup>(74)</sup> G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale, Parte generale*, Bologna, Casa Editrice Zanichelli, 2009, p. 325.

<sup>(75)</sup> In particolare, qui, per *overriding*, si intende quella pulsione che ha determinato il compimento dell'atto criminoso. Si rimanda, sul punto, a M. B. MAGRO, *Neuroscienze e teorie "ottimiste della pena"*. *Alla ricerca del fondamento ontologico dei bisogni di pena*, cit., p. 182.

<sup>(76)</sup> Si richiama M. B. MAGRO, *Neuroscienze e teorie "ottimiste della pena"*. *Alla ricerca del fondamento ontologico dei bisogni di pena*, cit., p. 182. Il meccanismo di preferenza miope, che è stato individuato come tipico di molte personalità criminali, porterebbe l'individuo alla valutazione dei soli vantaggi, momentanei e non proiettati sul lungo periodo, derivanti dal reato. Un trattamento rieducativo virtuoso dovrebbe invece riuscire ad innescare dei diversi processi mentali nel detenuto, portandolo ad una valutazione che abbia ad oggetto il lungo periodo e lo faccia riflettere sulle conseguenze negative - per gli altri ma anche per la sua esistenza - del fatto criminale.

Di fronte alla complessità umana non sembra così facile rinunciare all'idea del libero arbitrio, e, considerando quei fattori che si pongono alla base del reato, pare maggiormente corretto parlare di correlazioni<sup>(77)</sup>, più che di cause.

Conforme a questa impostazione sembra essere l'attuale dicitura dell'art. 13 ord. penit. Sul punto si segnalano gli sforzi di parte della dottrina che, nelle more della precedente formulazione, aveva sostenuto l'abbandono di una prospettiva strettamente deterministica facendo perno sulla considerazione che l'art. 27 reg. esec. avesse qualificato le «*carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali*» - corrispondenti alle «*carenze fisiopsichiche*» e alle «*altre cause di disadattamento sociale*» enunciate dall'art. 13 ord. penit. - in termini di "eventualità"<sup>(78)</sup>. L'articolo 13 ord. penit., che è stato novellato con d.lgs. n. 123 del 2018, richiama ora «*le carenze fisiopsichiche o le altre cause che hanno condotto al reato*», accogliendo una prospettiva eziologica più ampia e rinunciando, pacificamente, ad un approccio di tipo rigidamente deterministico: non si rendono più necessarie acrobazie interpretative.

In conclusione, è sulla base del paradigma di una libertà (parzialmente) condizionata, che si può comporre quella frattura concettuale, sopra evidenziata, tra fase giudicante e fase esecutiva. Questo approccio permetterebbe il mantenimento e la valorizzazione, in un'ottica moderna, del principio di colpevolezza, la cui fondamentale funzione di garanzia e di orientamento generale sembra irrinunciabile<sup>(79)</sup>; allo stesso tempo permetterebbe la difesa di una fase esecutiva strutturata in senso rieducativo, basata sull'analisi approfondita della personalità del reo e attenta alle correlazioni che lo hanno condotto al fatto criminoso.

---

<sup>(77)</sup> Si rimanda a S. CURTI, *Criminologia e sociologia della devianza. Un'antologia critica*, Milanofiori Assago (MI), Cedam scienze giuridiche, 2017, pp. 16-19.

<sup>(78)</sup> Così L. DAGA, *Trattamento penitenziario*, in *Enciclopedia del Diritto* (vol. XLIV), Milano, Casa editrice Giuffrè, 1992, p. 1304.

<sup>(79)</sup> Il principio di colpevolezza ex art. 27 Cost. assolve a fondamentali esigenze di prevenzione generale, rispondendo alla «*necessità sociale di attribuire pene e ricompense*». Così I. MERZAGORA, *Autorelazione* ad I. MERZAGORA, *Colpevoli si nasce? Criminologia, determinismo, neuroscienze*, cit. Infatti, indipendentemente dalla risoluzione - forse inarrivabile - del quesito sull'esistenza o meno del libero arbitrio, la strutturazione stessa del sistema penale sulla base del principio di colpevolezza alimentarebbe l'idea di un uomo responsabile e libero nelle sue azioni, realizzando un effetto di orientamento sui consociati. Si rimanda per gli sviluppi di queste considerazioni a D. RIGONI-M. BRASS, *La libertà: da illusione a necessità*, in M. DE CARO-A. LAVAZZA-G. SARTORI, *Siamo davvero liberi? Le neuroscienze e il mistero del libero arbitrio*, Torino, Edizioni Codice, 2010, pp. 71-84. Inoltre, il principio di colpevolezza si erge come criterio di normazione per il Legislatore ed adempie, avendo riguardo al momento processuale, ad una fondamentale funzione di garanzia per il cittadino.

Si respingerebbero così i due estremi, parimenti disfunzionali, di un determinismo radicale che releghi l'uomo a "mero automa"<sup>(80)</sup>, e di un paradigma di "libero arbitro assoluto", indifferente verso quella pluralità di condizionamenti che l'uomo delinquente, indubbiamente, ha subito.

## **6. Dal criterio di ragionevolezza al principio di differenziazione penitenziaria.**

La Corte costituzionale, con una copiosa serie di pronunce di grandissima importanza, ha enucleato dall'art. 3 Cost. il "criterio di ragionevolezza"<sup>(81)</sup>, quale parametro che impedisce la parificazione di situazioni oggettivamente diverse<sup>(82)</sup>, costituente un limite al potere discrezionale del Legislatore in quanto impedisce che questo venga esercitato in modo illogico, contraddittorio, arbitrario.

La portata applicativa del suddetto principio si estende in ogni ramo dell'ordinamento, prescrivendo uguale trattamento per fattispecie assimilabili, e trattamento differente per fattispecie diverse; in particolare, in ambito penitenziario, sulla base della constatazione delle caratteristiche dissimili degli individui sottoposti a detenzione (si veda *infra* cap. 2 § 1), è parso opportuno realizzare una partizione e differenziazione delle strutture e delle sezioni carcerarie ad essi destinate. La differenziazione penitenziaria, strettamente connessa, in una relazione biunivoca, con

---

<sup>(80)</sup> Sulla base di impostazione di questo tipo bisognerebbe pervenire ad una condizione di "impunità generalizzata" in quanto nessuno avrebbe potuto agire altrimenti. Alternativamente, si apprederebbe ad una condizione di "potestà punitiva incontrollata", emancipandosi dalla struttura di un giudizio ancorato intorno ad un fatto già compiuto, per neutralizzare quei soggetti che, anche *ante delictum*, presentino dei condizionamenti tali da configurare "un rischio delinquenziale".

<sup>(81)</sup> *Ex plurimis* si rimanda a Corte Cost., sent. 7 marzo 1964, n. 14, Pres. Ambrosini, in periodico telematico *Consulta Online*, [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org); in cui viene affermato che il criterio di ragionevolezza permette la censura di disposizioni legislative nei casi in cui queste siano affette da illogicità, arbitrarietà o contraddittorietà, se i mezzi utilizzati siano inadeguati al raggiungimento dello scopo prefissato oppure se gli organi legislativi si siano serviti della legge per realizzare una finalità diversa da quella di utilità generale. In Corte Cost., sent. 31 maggio 1996, n. 172, Pres. Ferri, consultabile in periodico telematico *Consulta Online*, [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org); viene ulteriormente specificato il criterio di ragionevolezza: la Consulta individua infatti un «*principio di razionalità formale*», ossia un principio logico di non contraddizione, ed un «*principio di razionalità pratica*», parametro che prescrive un utilizzo della ragione conforme al "senso comune", orientando in tal senso la discrezionalità del Legislatore. Si rimanda poi a Corte Cost., sent. 3 giugno 1999, n. 206, Pres. Granata, in periodico telematico *Consulta Online*, [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org); ove viene affermato che una disposizione si presenta come non arbitraria, quindi conforme a ragionevolezza, quando l'opzione legislativa retrostante è «*sostenuta da una ragione giustificatrice sufficiente ovvero non si presenti come costituzionalmente intollerabile*».

<sup>(82)</sup> In tal senso Corte Cost., sent. 14 luglio 1958, n. 53, Pres. Azzariti, in periodico telematico *Consulta Online*, [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

il «*principio di specializzazione degli istituti*»<sup>(83)</sup> di cui all'art. 59 ord. penit., viene dunque attuata secondo i criteri enucleati dagli artt. 14 ord. penit. e 64 ord. penit. (si vedano *infra* cap. 2 § 1 e cap. 2 § 2).

Frequentemente in senso critico si è però parlato di «*carcere frammentato*»<sup>(84)</sup>, per indicare la condizione, fortemente negativa, che affligge attualmente il sistema penitenziario, dove, alla moltiplicazione delle categorie di individui sottoposti a detenzione corrisponde, nella sostanza, un trattamento discriminatorio nei confronti di alcune tipologie di detenuti. Alcune classi di individui infatti, separate dagli altri ristretti per ragioni trattamentali, di sicurezza o di protezione vivono in “sezioni-ghetto”, sperimentando una condizione di «*segregazione nella segregazione*»<sup>(85)</sup> in cui subiscono l'esclusione dalle ordinarie attività e opportunità di trattamento.

Il sistema differenziato, correttamente attuato, dovrebbe essere invece il principale strumento di compimento dell'art. 3 Cost., in quanto concepito per dare «*pari opportunità di recupero*»<sup>(86)</sup> ai diversi soggetti sottoposti a restrizione, nella valorizzazione delle loro specificità, ed in conformità all'esigenza di realizzare un trattamento penitenziario individualizzato ai sensi dell'art. 13 ord. penit.

L'art. 3 Cost., da cui viene declinato il fondamentale principio di “ragionevole differenziazione”, o di “discriminazione legittima”, si erge allora come limite alla potestà normativa di organizzazione e configurazione degli spazi detentivi (a qualsiasi livello normativo essa si eserciti), e in tal senso costituisce il “baluardo” che impedisce

---

<sup>(83)</sup> Si veda C. SANTINELLI, *Commento all'art. 64 ord. penit.*, in F. DELLA CASA-G. GIOSTRA, *Ordinamento penitenziario commentato*, Vicenza, Casa Editrice, UTET Giuridica, 2015, p. 780. Viene inoltre individuato un «*principio di classificazione degli istituti*», ovvero di differenziazione trattamentale all'interno di diverse strutture penitenziarie, risultato che viene raggiunto «*non in base a principi astratti ed intuizioni*», ma sulla base dei dati relativi alla popolazione penitenziaria, desumibili *in primis* dalle risultanze osservazione scientifica della personalità. Così G. DI GENNARO-R. BREDA-G. LA GRECA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Milano, Casa editrice Giuffrè, 1997, p. 100.

<sup>(84)</sup> Questa espressione viene usata per indicare la «*frantumazione del sistema carcerario e [...]la disarticolazione del sistema sanzionatorio*», condizione che colpirebbe soprattutto specifiche classi di detenuti, in particolare soggetti tossicodipendenti, extracomunitari e individui destinati ai circuiti di protezione. Si rimanda, per queste considerazioni, a G. NEPPI MODONA, *Carcere e società civile. Una prospettiva storica*, in *Diritto penitenziario e costituzione*, [www.dirittopenitenziarioecostituzione.it](http://www.dirittopenitenziarioecostituzione.it), 2014, pp. 14-17.

<sup>(85)</sup> Si rimanda a D. PULINO-A. SBRACCIA-V. VERDOLINI, *Note etnografiche dai circuiti del penitenziario italiano* in rivista on-line *Antigone* (a cura di), [www.antigone.it](http://www.antigone.it), 1, 2017, pp. 140-141.

<sup>(86)</sup> Se, infatti, il trattamento è realizzato in base alle carenze emergenti dall'esame della personalità del detenuto, «*il criterio di giustizia distributiva rimane, ma si adegua ad esigenze sostanziali anziché formali*». Così G. DI GENNARO-R. BREDA-G. LA GRECA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, cit., p. 303.

la realizzazione di sistemi di discriminazione arbitraria tra la popolazione penitenziaria. Sulla base di uno «*schema di giudizio ternario*»<sup>(87)</sup> il criterio di ragionevolezza permette - difatti - il confronto tra la disciplina penitenziaria, individuata come discriminatoria, la cui illegittimità costituzionale si vuole segnalare, ed un termine di raffronto (*tertium comparationis*) consistente in una fattispecie assimilabile ma regolata, ingiustificatamente, in modo diverso.

Si segnala inoltre il valore dell'art. 1 ord. penit., che costituisce un "avamposto" a tutela dell'uguaglianza dei detenuti prescrivendo un contegno di «*assoluta imparzialità*» da parte dell'Amministrazione penitenziaria e vietando qualsiasi tipo di discriminazione fondata su nazionalità, etnia, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose. Esso non tende a garantire solo la parificazione delle condizioni formali, bensì, in un'interpretazione sistematica, prescrive l'"equità nell'attuazione", impedendo la creazione, diretta o indiretta, di «*situazioni di privilegio, positivo o negativo*»<sup>(88)</sup> ingiustificate, nei confronti di qualsiasi individuo allocato negli istituti penitenziari.

È una partita complessa quella descritta - giocata sul limite sottile della ragionevolezza - che divide due esigenze apparentemente antitetiché<sup>(89)</sup>: una, di differenziazione penitenziaria, richiede la diversificazione del trattamento e la separazione degli spazi detentivi; l'altra, di uguaglianza sostanziale, esige che alla totalità dei soggetti sottoposti a detenzione vengano assicurate materialmente parità di condizioni, di opportunità e di qualità della vita.

Se qualsiasi produzione legislativa può essere impugnata per denunciarne l'illegittimità costituzionale ex art. 3 Cost., per quanto riguarda, invece, il singolo atto amministrativo di assegnazione ad una determinata sezione o istituto penitenziario, possibile fonte di discriminazione in concreto, è oggetto di dibattito in dottrina e giurisprudenza la possibilità di esercitare impugnazione ex art. 35-*bis* ord. penit. (si veda *infra* cap. 2 § 2).

---

<sup>(87)</sup> Per la struttura di questo giudizio si rimanda a R. BIN-G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, Torino, Casa Editrice Giappichelli, 2011, pp. 486-489.

<sup>(88)</sup> Così V. GREVI-F. DELLA CASA-G. GIOSTRA, *Commento all'art 1 ord. penit.*, p. 10. Si richiama ulteriormente Cass. pen., sez. I, sent. 9 ottobre 1981, *Varone*, citata in *Rivista penale*, 1982, p. 484.

<sup>(89)</sup> L'antitesi tra le sopraindicate esigenze è solo apparente, in quanto la differenziazione penitenziaria, se razionalmente realizzata, assurge a principale strumento per l'attuazione del principio uguaglianza sostanziale nel sistema di organizzazione penitenziaria.

## CAPITOLO SECONDO

### LA DIFFERENZIAZIONE PENITENZIARIA: TRA SICUREZZA E TRATTAMENTO

**SOMMARIO: 1. Istituti e criteri di differenziazione penitenziaria. - 2. Il sistema di circuitazione. - 3. Il circuito di Alta Sicurezza (A.S.). - 4. Il circuito di Media Sicurezza (M.S.). - 5. Il circuito a Custodia Attenuata (ICATT, ICAM). - 6. I circuiti residuali e la circuitazione informale. - 7. I circuiti di protezione.**

#### 1. Istituti e criteri di differenziazione penitenziaria.

L'intero apparato di esecuzione penale è informato al c.d. principio di differenziazione penitenziaria (per il fondamento costituzionale di tale principio si veda *supra* cap. 1 § 6), articolandosi, infatti, in diversi istituti corrispondenti a diverse categorie di ristretti; all'interno di tali strutture il trattamento penitenziario viene ulteriormente calibrato e modellato intorno alle caratteristiche del singolo detenuto in virtù dell'art. 13 ord. penit.

Sembra imprescindibile, per una trattazione esaustiva del sistema di osservazione scientifica della personalità del detenuto, la considerazione dell'articolazione organizzativa del sistema penitenziario, in quanto entrambi sono elementi comunicanti e concorrenti nell'ottica di quell'efficace individualizzazione dell'esecuzione penale che costituisce il fulcro e l'obiettivo dell'ordinamento penitenziario. La differenziazione tra istituti penitenziari - si è detto infatti - costituisce una «*conseguenza ineluttabile*»<sup>(1)</sup> di quel complesso dinamico di azioni rivolte alla modificazione di quegli atteggiamenti che costituiscono un impedimento per una costruttiva partecipazione sociale. La connessione tra il modello trattamentale, il sistema di osservazione scientifica della personalità e la specializzazione degli istituti permette dunque l'«*abbandono di ogni apriorismo e di ogni classificazione etiologica o nosologica per aderire, con estrema concretezza, alla realtà socio-criminologica [...] in continuo cambiamento*»<sup>(2)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Così G. PIERRO, *Istituti di prevenzione e pena*, in *Enciclopedia Giuridica* (vol. XVII), Roma, Casa editrice Treccani, 1989, p. 4.

<sup>(2)</sup> Si rimanda a DI GENNARO in V. GREVI, *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Bologna, Casa editrice Zanichelli, 1981, p. 118.

La diversificazione delle strutture penitenziarie è il portato di un'evoluzione storica: di fronte ad un'iniziale condizione di pressoché totale confusione tra i ristretti emerse - progressivamente - una «*preoccupazione classificatoria*»<sup>(3)</sup>, e con questa l'esigenza di organizzare il sistema penitenziario nel modo più efficiente possibile, in modo che le persone sottoposte a restrizione della libertà personale fossero suddivise in base a dei criteri di differenziazione<sup>(4)</sup> (si veda *infra* cap. 3 § 1 e 2).

Si prese così consapevolezza della «*eterogeneità della popolazione detenuta*»<sup>(5)</sup>, nonché della necessità di strutturare l'esecuzione penale in modo variabile e corrispondente alle varie “tipologie di detenuto”, individuando delle procedure classificatorie e di assegnazione volte ad assicurare la razionale distribuzione dei ristretti<sup>(6)</sup> in istituti diversificati. Le prime distinzioni tra individui soggetti a detenzione si fondavano su età, sesso e tipo di misura a cui erano sottoposti; successivamente il sistema si è affinato e sono subentrati ulteriori criteri discretivi quali la possibilità di trattamento risocializzante, la pericolosità penitenziaria e sociale di detenuti e internati, lo stato di salute, la necessità di protezione di alcune categorie specifiche di individui<sup>(7)</sup>.

Dalla possibilità di impiegare una pluralità di criteri di differenziazione distinti nasce la “problematica dell'inter-categorialità”, generata dalla corrispondenza di un detenuto a diversi canoni classificatori che potrebbero portare all'assegnazione in istituti o sezioni diverse. A riguardo è stato affermato che il moderno indirizzo di classificazione, di cui la riforma del 1975 è espressione, delinea un sistema flessibile

---

<sup>(3)</sup> In tal senso, viene individuato un primo stadio Ottocentesco di assoluta promiscuità e un secondo stadio di «*mania classificatoria*» coincidente con l'emanazione del c.d. Regolamento Rocco (R.d. n. 787 del 1931). Sul punto si veda G. DI GENNARO-R. BREDA-G. LA GRECA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione* (1997), cit., p. 289. Ulteriormente a riguardo si veda L. DAGA, *Sistemi penitenziari*, in *Enciclopedia del Diritto* (vol. XLII), Milano, Casa editrice Giuffrè, 1990, p. 754.

<sup>(4)</sup> A riguardo si veda T. PADOVANI, *Istituti Penitenziari*, in *Novissimo Digesto Italiano. Appendice. (vol. IV)*, Torino, Casa Editrice UTET, 1980, p. 463. Gli istituti penitenziari avevano una «*rigida struttura organizzativa e venivano differenziati secondo parametri oggettivi*» ovvero sesso, età, situazioni giuridiche, durata della pena, elemento psicologico del reato commesso e comportamento intramurario.

<sup>(5)</sup> Così F. DELLA CASA, *Commento all'art 59 ord. penit.*, in F. DELLA CASA-G. GIOSTRA, *Ordinamento penitenziario commentato*, Vicenza, Casa Editrice, UTET Giuridica, 2015, p. 760. Si veda ulteriormente G. NEPI MODONA, *Ordinamento penitenziario*, in *Digesto delle discipline penalistiche (vol. IX)*, Torino, Casa Editrice UTET Giuridica 1995, p. 41 e ss.

<sup>(6)</sup> L'obiettivo di una ragionevole distribuzione dei detenuti corrisponde a «*un'esigenza di intuitiva importanza*». Così F. FALZONE, *Il circuito detentivo dell'alta sicurezza e il procedimento di declassificazione* in rivista on-line *Archivio penale*, [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), 2015, 3, p. 1.

<sup>(7)</sup> Così L. LA SPINA, *Commento all'art. 59 ord. penit.*, in F. FIORENTIN-F. SIRACUSANO, *L'esecuzione penale*, Casa Editrice Giuffrè, Milano, 2019, p. 760.

in cui sono ridotte «al minimo indispensabile le categorie fondate su parametri legali precostituiti, privilegiando invece una differenziazione tra istituti che risponda ad esigenze di tipo trattamentale»<sup>(8)</sup>, nel rispetto però delle necessarie cautele di sicurezza e di ordine penitenziario. Assume quindi un peso preponderante tra i criteri di differenziazione la possibilità di riuscita del trattamento penitenziario.

Una prima, fondamentale, distinzione, risulta scolpita nell'art. 14 comma 4 ord. penit. che stabilisce la necessaria divisione «degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione». I criteri di separazione sanciti dal suddetto articolo hanno portata generale e si pongono come base di tutta una serie di articoli ordinamentali da cui vengono specificati ulteriormente.

Per quanto concerne il criterio di differenziazione fondato sull'età del soggetto ristretto rilevano in primo luogo gli artt. 59 ord. penit. e 8 comma 1 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 448, i quali differenziano tra istituti penali per adulti e istituti penali per minorenni<sup>(9)</sup>.

Questa distinzione è basata su una presunzione di maggior successo del trattamento rieducativo nei confronti dei soggetti minorenni; credenza diffusa è infatti che la loro personalità non sia completamente strutturata e quindi si dimostri più incline al ritorno alla legalità<sup>(10)</sup>. Elemento indicativo di questa impostazione criminologica, condivisa dalla maggioranza della dottrina, è la composizione mista del

---

<sup>(8)</sup> Così G. DI GENNARO-R. BREDA-G. LA GRECA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, cit., p. 290.

<sup>(9)</sup> A riguardo si veda l'art. 24 comma 2 del d.lgs. n. 272 del 1989, novellato con art. 5 d. l. 26 giugno 2014 n. 92, convertito con l. 11 agosto 2014 n. 117, che ha esteso fino al compimento del venticinquesimo anno di età la possibilità di permanenza in istituti penitenziari minorili, «salvo che non ricorrono particolari ragioni di sicurezza e tenuto conto altresì delle finalità rieducative».

<sup>(10)</sup> In tal senso Corte Cost., sent. 25 marzo 1992, n. 125, Pres. Corasaniti, in periodico telematico *Consulta OnLine*, [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org); la quale fa riferimento all'«evoluitività della personalità del minore», ragione per cui deve essere attuato un trattamento penitenziario flessibile ed individualizzato, che dia preminenza della funzione rieducativa e di recupero sociale.

<sup>(11)</sup> Il Tribunale dei minorenni, con competenza civile, amministrativa e penale, fu il primo organo giurisdizionale a vantare una composizione mista. Si veda, per quanto riguarda l'ambito di esecuzione penale, L. KALB, *L'esecuzione penale a carico dei minorenni* in P. CORSO (a cura di), *Manuale dell'esecuzione penitenziaria*, Milano, Monduzzi Editoriale S.r.l., 2017, p. 516; e ulteriormente M. CANEPA-S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario: le norme, gli organi, le modalità di esecuzione delle sanzioni penali*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 2010, p. 305. Anche il Tribunale di sorveglianza, con competenza sulla fase esecutiva degli individui adulti, venne configurato successivamente secondo un modello a composizione mista, vista la connotazione in senso terapeutico-trattamentale del momento di attuazione della sanzione penale.

Tribunale dei minorenni<sup>(11)</sup>, il quale è formato da due giudici professionali e da due giudici onorari, chiamati a perseguire l'interesse del soggetto minore mediante l'ausilio di conoscenze di tipo extra-giuridico. L'esecuzione penale dei minorenni è inoltre affidata al personale dei servizi minorili, e - da sempre (si veda *infra* cap. 3 § 2) - è maggiormente strutturata in senso psicologico-trattamentale; un elemento di fondamentale importanza è costituito infatti dall'apporto di esperti specializzati in pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia. La separazione dagli adulti pare quanto mai necessaria considerata la vulnerabilità psicologica dei soggetti minori: essi sono potenziali vittime del fenomeno del c.d. proselitismo; il contatto con personalità criminali maggiormente strutturate, come quelle degli individui maggiori d'età, potrebbe - infatti - condurre ad effetti criminogeni irreparabili.

Inoltre, ai sensi dell'art. 59 ord. penit.<sup>(12)</sup>, rubricato «*Istituti per adulti*» viene operata una distinzione tra: 1) Istituti di custodia cautelare; 2) Istituti per l'esecuzione delle pene; 3) Istituti per l'esecuzione di misure di sicurezza; 4) Centri di osservazione.

Un ulteriore criterio di differenziazione è costituito quindi dal titolo restrittivo, essendo diverso il fondamento giustificativo della limitazione della libertà personale è parso necessario distinguere anche i luoghi in questa venga attuata<sup>(13)</sup>.

In tal senso, è possibile differenziare tra trattamento penitenziario in senso lato, applicabile a tutti i soggetti sottoposti a restrizione della libertà personale, e trattamento penitenziario orientato in senso rieducativo (si veda anche *infra* cap. 4 parte 1 § 2), applicabile - per effetto della presunzione di non colpevolezza sancita dall'art. 27 comma 2 Cost. - ai soli detenuti condannati con sentenza definitiva: quella enunciata costituisce la *ratio* alla base della allocazione in diversi istituti o sezioni d'istituto dei detenuti condannati dai soggetti imputati<sup>(14)</sup>. Per quest'ultimi il

---

<sup>(12)</sup> Per le caratteristiche ulteriori degli Istituti penitenziari enucleati dall'art. 59 ord. penit. si rimanda ad art. 60 ord. penit., rubricato "Istituti di custodia cautelare", ad art. 61 ord. penit. rubricato "Istituti per l'esecuzione delle pene", ad art. 62 ord. penit. rubricato "Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive" e ad art. 63 ord. penit. rubricato "Centri di osservazione".

<sup>(13)</sup> In questi termini L. LA SPINA, *Commento all'art. 59 ord. penit.*, cit., p. 760, secondo cui il trattamento penitenziario dei detenuti dipende in primo luogo da tipo di misura restrittiva alla quale sono condannati e di conseguenza dalla categoria di struttura penitenziaria in cui vengono ospitati.

<sup>(14)</sup> Si rimanda a D. PAJARDI, (a cura di), *Oltre a sorvegliare e punire. Esperienze e riflessioni di operatori su trattamento e cura in carcere*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 2008, p. 216; secondo cui il trattamento rieducativo costituisce *species* del più ampio *genus* del trattamento penitenziario. Sull'argomento della separazione tra imputati e condannati si rinvia inoltre a A. GIARDA, in V. GREVI, *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Bologna, Casa editrice Zanichelli, 1981, p. 258; in cui

trattamento deve essere infatti limitato all'«offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali» ex art. 1 comma 1 reg. esec.

Ulteriormente, ai sensi dell'art. 59 ord. penit. vengono allocati in strutture diverse internati e condannati vista la diversa natura e ragione sottostante alle misure di sicurezza e alle sanzioni penali<sup>(15)</sup>.

Per quanto riguarda, nello specifico, gli istituti per l'esecuzione delle pene, è doveroso porre in evidenza la scelta del Legislatore di non concepire istituti per i soli condannati all'ergastolo, per via delle possibili degenerazioni ambientali causate dall'assenza di dinamiche psicologiche e relazionali positive che trovano il loro fondamento nelle «diverse attese nei confronti del futuro»<sup>(16)</sup>. L'art. 61 ord. penit. distingue invece tra condannati alla pena dell'arresto e condannati alla pena della reclusione, fondata sulla «presunta minor pericolosità di soggetti condannati a reato contravvenzionale»<sup>(17)</sup>, differenziazione questa non sempre rispettata nella prassi per carenze organizzative ed esiguità del numero di condannati all'arresto.

Ai sensi dell'art. 66 ord. penit., inoltre, gli stabilimenti penitenziari vengono istituiti, modificati e soppressi con decreto ministeriale; con medesimo provvedimento possono essere istituite delle sezioni, interne ad un istituto penitenziario, per l'esecuzione di misure detentive di diversa tipologia o destinate a categorie particolari di detenuti, dotate di autonomia funzionale ma non direzionale.

L'art. 63 ord. penit. delinea invece le caratteristiche dei centri di osservazione, una categoria di istituti concepita per l'esplicazione diretta delle attività diagnostiche previste ai sensi dell'art. 13 ord. penit. L'art. 28 comma 2 reg. esec., però, stabilisce che di regola l'osservazione scientifica della personalità debba essere espletata direttamente presso gli istituti di esecuzione penale e di esecuzione delle misure di sicurezza, richiedendo la necessità di «particolari approfondimenti» per

---

viene messo in evidenza come «la promiscuità [con soggetti condannati sia, n.d.r.] un notevole fattore criminogenetico e comport[i] un grosso senso di frustrazione per l'imputato costretto a subirla».

<sup>(15)</sup> Si veda G. DI GENNARO- R. BREDÀ-G. LA GRECA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, cit., p. 291, le misure di sicurezza sono indirizzate a soggetti non imputabili o semi-imputabili socialmente pericolosi, il cui raggruppamento viene operato sulla base delle esigenze individuali di trattamento.

<sup>(16)</sup> Così G. DI GENNARO-R. BREDÀ-G. LA GRECA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, cit., p. 291.

<sup>(17)</sup> Sul punto G. DI GENNARO-M. BONOMO-R. BREDÀ, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1991, p. 336.

l'assegnazione, su motivata proposta della Direzione dell'istituto, ai centri di osservazione.

Ciò, congiuntamente alla mancanza cronica di risorse economiche che affligge il carcerario, ha contribuito alla mancata istituzione dei centri di osservazione<sup>(18)</sup>; non è stato infatti mai realizzato un sistema capillare di strutture appartenenti a questa tipologia (si veda *infra* cap. 4 § 3). Per evitare, inoltre, uno sradicamento del ristretto dal centro di riferimento familiare e sociale, le attività di osservazione scientifica della personalità sono state “assorbite” all'interno degli istituti di assegnazione.

## 2. Il sistema di circuitazione.

È possibile definire i circuiti penitenziari come degli insiemi di entità di tipo logistico rappresentati da istituti o sezioni di istituto<sup>(19)</sup>, la cui istituzione risponde direttamente all'esigenza di specializzazione ed individualizzazione della fase esecutiva, che fa del principio di differenziazione penitenziaria la sua “colonna portante”.

L'origine storica dei suddetti moduli organizzativi è da ricercare nel contrasto a fenomeni di dissenso violento interno alle carceri verificatesi negli anni Settanta ad opera dei Nuclei Armati Proletari e, successivamente, nella volontà di debellare un sistema di proselitismo e sopraffazione alimentato dalla presenza dei componenti di spicco della criminalità organizzata negli istituti penitenziari<sup>(20)</sup>.

Di fronte ad un iniziale regime di detenzione comune si intuì che, per evitare la proliferazione dei suddetti fenomeni nocivi, era necessario isolare quelle categorie di soggetti dai quali tali fenomeni erano o avrebbero potuto essere alimentati. Il suddetto obiettivo venne raggiunto con l'istituzione, mediante circolare D.A.P. n. 3359/5809

---

<sup>(18)</sup> La realizzazione di questa tipologia di strutture penitenziarie non si è mai verificata. Anche il carcere di Roma-Rebibbia, rientrando *de facto* - in un tempo anteriore rispetto alla previsione ordinamentale - nella suddetta classe di istituti, è stato successivamente destinato a diverse funzioni; in un primo tempo è stato infatti adibito a centro per detenuti pentiti e in un secondo tempo è stato strutturato come istituto per detenuti tossicodipendenti. A riguardo si veda L. DAGA, *Trattamento penitenziario*, cit., p. 1320.

<sup>(19)</sup> Così S. ARDITA, *Le disposizioni sulla sicurezza penitenziaria*, in rivista on-line *Rassegna penitenziaria e criminologica*, [www.rassegnapenitenziaria.it](http://www.rassegnapenitenziaria.it), 2017, 3, p. 43.

<sup>(20)</sup> Si veda L. SCOMPARIN, *Il sistema penitenziario*, in *Giustizia penale e servizi sociali*, Roma-Bari, Casa Editrice La Terza, 2009, p. 262. Per una trattazione storica approfondita sulle problematiche carcerarie del periodo storico indicato si veda C. G. DE VITO, *Camosci e girachiavi: storia del carcere in Italia, 1943-2007*, Roma-Bari Casa Editrice Laterza, 2009, pp. 58-91.

del 21 aprile 1993, di tre macro-livelli di carcerazione differenziata detti appunto “circuiti”, ovvero il circuito di Alta Sicurezza (si veda *infra* cap. 2 § 3), di Media Sicurezza (si veda *infra* cap. 2 § 4) e di Custodia Attenuata (si veda *infra* cap. 2 § 5), sviluppati successivamente con varie ulteriori circolari del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.

Solo negli anni Duemila con l’art. 115 reg. esec. viene dato - in senso trattamentale - un fondamento regolamentare alla prassi dei circuiti; si richiama ulteriormente l’art. 32 reg. esec. dove viene stabilito che i «*detenuti e gli internati, che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, sono assegnati ad appositi istituti o sezioni dove sia più agevole adottare le suddette cautele*».

Se un concetto formalistico della nozione di circuito può essere fondato sull’avvenuto riconoscimento legislativo di una tale articolazione penitenziaria, pare più opportuno accogliere una nozione sostanziale di circuito, che dia rilievo sia a circuiti formali sia ai c.d. circuiti informali, intesi come «*realtà definibili circuiti anche se [non ancora, n.d.r.] riconosciuti come tali*»<sup>(21)</sup>.

Il sistema del “circuito” appare quindi, inteso in tale accezione, come *il* modulo organizzativo fondamentale per la realizzazione di una gestione ordinata della popolazione penitenziaria e per l’attuazione di quei principi, sanciti dall’ordinamento penitenziario, aventi immediata rilevanza costituzionale.

La realtà penitenziaria non appare più quindi come un “blocco monolitico” ma come il risultato di un processo di categorizzazione, in cui detenuti vengono suddivisi in spazi separati, differenziati e organizzati diversamente.

La circuitazione penitenziaria appare infatti, attualmente, animata da diverse finalità: esigenze di contenimento della pericolosità penitenziaria di alcuni soggetti<sup>(22)</sup>, esigenze trattamentali ed esigenze di tipo umanitario.

---

<sup>(21)</sup> In tal senso si veda S. SANTORSO, *Un carcere fatto a circuiti: tra definizione formale e pratiche*, in Associazione Antigone (a cura di), *Un anno in carcere: XIV rapporto sulle condizioni di detenzione*, in [www.antigone.it](http://www.antigone.it), 2017; in cui viene segnalato come sotto la nozione di circuito possano essere annoverate «*realtà più o meno strutturate*». Ulteriormente si richiama C. BRUNETTI, *Il circuito penitenziario di secondo livello ossia di sicurezza media (S.M)*, in [www.diritto.it](http://www.diritto.it), pubblicato il 20 novembre 2012, nella parte in cui si afferma che col tempo il termine circuito ha assunto un significato più lato e meno formalistico essendo utilizzato per indicare semplicemente «*categorie omogenee di detenuti*».

<sup>(22)</sup> Interessante, sul punto, è lo sviluppo dell’organizzazione penitenziaria attuato dallo Stato francese, che ha mutuato dal nostro ordinamento il modello di circuitazione per prevenire fenomeni di

A riguardo, rileva primariamente l'art. 14 ord. penit. che al terzo comma stabilisce i criteri per operare l'assegnazione dei detenuti a diversi circuiti e istituti, ossia la «*possibilità di procedere a trattamento rieducativo comune*» e «*l'esigenza di evitare influenze negative reciproche*». La probabilità di riuscita positiva del trattamento assume così una posizione preminente, sussistendo uno «*stretto legame di funzionalità*»<sup>(23)</sup> tra il sopracitato articolo e le altre disposizioni che delineano il trattamento penitenziario, prospettiva che però viene ribaltata dall'art. 32 reg. esec, che, nel costante bilanciamento tra esigenze securitarie e trattamentali, sceglie invece di privilegiare le finalità di prevenzione e custodia verso soggetti particolarmente pericolosi<sup>(24)</sup>.

Per quanto concerne, nello specifico, lo svolgimento del trattamento penitenziario, esso viene attuato rispondendo a «*esigenze individuali, ma con metodologie di gruppo*»<sup>(25)</sup>; l'individualizzazione ex art. 13 ord. penit. viene realizzata infatti sulla base di un modello collettivistico di trattamento (si veda *infra* cap. 4 pt. 1 § 2); se in passato - inoltre - si poneva come requisito fondamentale l'omogeneità degli individui appartenenti al gruppo di riferimento, ora, sulla spinta della più moderna dottrina penitenziaria e criminologica<sup>(26)</sup> l'elemento dell'affinità dei soggetti è da ritenersi parzialmente superato.

La delimitazione del numero dei componenti del gruppo, espressa nell'art. 14 comma 2 ord. penit. e ribadita dall'art. 31 reg. esec. costituisce «*condizione operativa*

---

radicalizzazione su base religiosa in carcere. A riguardo F. FALZONE, *Il circuito detentivo dell'alta sicurezza e il procedimento di declassificazione*, cit., p. 3.

<sup>(23)</sup> Così L. CESARIS, *Commento all'art. 14 ord. penit.*, in F. DELLA CASA- G. GIOSTRA, *Ordinamento penitenziario commentato*, Vicenza, Casa Editrice UTET Giuridica, 2015, p. 158.

<sup>(24)</sup> Questa opzione normativa viene rilevata in senso critico da parte della dottrina. Si vedano, esemplificativamente, A. BERNASCONI, *La sicurezza penitenziaria, prospettiva storico-sociologica e profili normativi*, Milano, Libreria CUEM, 1991, p. 95; e F. GIANFROTTA, *Gli obiettivi dell'amministrazione penitenziaria*, in rivista on-line *Rassegna penitenziaria e criminologica*, [www.rassegnapenitenziaria.it](http://www.rassegnapenitenziaria.it), 1999, 1, p. 27.

<sup>(25)</sup> Così C. BRUNETTI, *Il circuito penitenziario di secondo livello ossia di sicurezza media (S.M)*, cit., p. 1.

<sup>(26)</sup> Si rimanda a C. BRUNETTI, *Il circuito penitenziario di secondo livello ossia di sicurezza media (S.M)*, cit., p. 3. Secondo cui una forte affinità tra le personalità degli individui appartenenti allo stesso gruppo di trattamento rende lo stesso inefficace, per l'«*innaturale conformità della composizione del gruppo*», la quale produce «*aridità di dinamiche relazionali intersoggettive*» e «*cristallizzazione negli atteggiamenti*». Negli anni più recenti si è cercato comunque di mantenere un'omogeneità di base del gruppo, senza la quale si genererebbero interazioni criminogene tra soggetti troppo diversi, ma è stato sperimentato maggiormente l'inserimento di soggetti con inclinazioni e caratteri parzialmente differenti, per sollecitare processi positivi di socializzazione e trattamento.

essenziale»<sup>(27)</sup> per la buona riuscita del trattamento costituendo il sovraffollamento carcerario il principale antagonista per un efficace percorso risocializzante del detenuto.

Il secondo criterio sancito dall'art. 14 ord. penit. è quello di prevenzione penitenziaria: per limitare l'effetto criminogeno del carcere è necessario tutelare i soggetti più deboli separandoli dai soggetti di più elevato spessore criminale; viene instaurata così una relazione di proporzionalità tra la pericolosità sociale e penitenziaria dei soggetti custoditi e le risorse e cautele adottate nei loro confronti<sup>(28)</sup>.

L'assegnazione ad un determinato circuito penitenziario viene effettuata con un provvedimento di natura amministrativa, il c.d. provvedimento di classificazione; esso appare come l'espressione di un «potere discrezionale inerente alla gestione dei detenuti e degli internati»<sup>(29)</sup> derivante direttamente dal combinato disposto degli artt. 13 e 14 ord. penit. L'atto amministrativo in esame costituisce il frutto di un procedimento complesso che vede la partecipazione di diversi organi; particolare importanza riveste l'opera dell'*équipe* trattamentale e del gruppo di osservazione e trattamento (si veda *infra* cap. 4 pt. 1 § 3): ad una prima fase di c.d. assegnazione provvisoria ad un istituto penitenziario segue infatti una seconda fase di c.d. assegnazione definitiva - coronata dal provvedimento di classificazione - alla struttura che pare più idonea per le esigenze trattamentali individuali emerse dalle risultanze dell'osservazione scientifica della personalità operata sul detenuto.

Ai fini della deliberazione sull'assegnazione rivestono fondamentale importanza i due parametri - sopraindicati - individuati dall'art. 14 comma 3 ord. penit., nonché deve essere tenuto in considerazione il principio di territorialità, richiamato espressamente nella nuova formulazione dell'art. 14 comma 1 operata con d.l. n. 123 del 2018<sup>(30)</sup>.

---

<sup>(27)</sup> Così G. DI GENNARO-R. BREA-G. LA GRECA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, cit., p. 98.

<sup>(28)</sup> Si rimanda a F. FALZONE, *Commento all'art. 14 ord. penit.*, in F. FIORENTIN-F. SIRACUSANO, *L'esecuzione penale*, Casa Editrice Giuffrè, Milano, 2019, pp. 179-180.

<sup>(29)</sup> Così F. FALZONE, *Il circuito detentivo dell'alta sicurezza e il procedimento di declassificazione*, cit., p. 3. Per i criteri di assegnazione degli imputati si rimanda invece a S. CIRIGNOTTA in rivista *Diritto Penale e Processo*, 97, p. 513 e ss. Sull'argomento della discrezionalità tecnica amministrativa, e della differenza tra potestà discrezionale e vincolata si rimanda a G. GRECO, *Argomenti di diritto amministrativo, Parte Generale (I)*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 2013, pp. 132-141.

<sup>(30)</sup> Novellato per opera del d.l. n. 123 del 2018, l'art 14 ord. penit. prevede ora esplicitamente, insieme agli altri fattori, l'assegnazione dei detenuti secondo il principio di territorialità, criterio di fondamentale importanza, che consiste nell'interesse qualificato del detenuto al mantenimento delle relazioni familiari

In base alla circolare D.A.P. 9 gennaio 2007 n. 20, inoltre, elementi informativi di organi qualificati quali le Direzioni distrettuali antimafia e altri organi investigativi possono portare all'assegnazione al circuito di in Alta Sicurezza (si veda *infra* cap. 2 § 3) pur in assenza di un titolo detentivo riconducibile a fatti di criminalità organizzata, nel caso in cui vengano accertati collegamenti con associazioni malavitose di questo genere o in ogni modo nel caso in cui venga rilevata l'elevata pericolosità individuale ed penitenziaria del soggetto<sup>(31)</sup>. Allo stesso modo, se l'osservazione si compie sul detenuto con esito positivo e vengono esclusi rapporti attuali con la criminalità organizzata è possibile che venga emanato un provvedimento di declassificazione, ossia l'assegnazione ad un livello di circuitazione più blando, pur in costanza dell'espiazione della pena per un reato c.d. qualificato.

Al centro del dibattito giurisprudenziale e dottrinale si pone il problema dell'impugnabilità del provvedimento di classificazione (o di declassificazione), e in questo ambito del rapporto tra discrezionalità tecnica amministrativa e diritti soggettivi, o interessi legittimi, eventualmente lesi da questo provvedimento<sup>(32)</sup>. La questione viene sollevata, nello specifico, per quanto riguarda l'assegnazione al circuito A.S. (si veda *infra* cap. 2 § 3) o l'allocazione nelle c.d. sezioni chiuse all'interno del circuito M.S. (si veda *infra* cap. 2 § 4).

La posizione accolta dalla Corte di Cassazione<sup>(33)</sup> e suffragata dalla Corte costituzionale<sup>(34)</sup> nega, in linea generale, l'impugnabilità del provvedimento di assegnazione ad un determinato circuito, facendo perno sulla distinzione tra la nozione

---

e amicali coltivate nel suo «*centro di riferimento sociale*». A riguardo si veda F. FALZONE, *Commento all'art. 14 ord. penit.*, cit., p. 178.

<sup>(31)</sup> A riguardo F. FALZONE, *Il circuito detentivo dell'alta sicurezza e il procedimento di declassificazione*, cit., p. 1 e ss.

<sup>(32)</sup> Ulteriore declinazione in cui questa questione può essere posta è se esista un diritto soggettivo del detenuto ad essere assegnato ad un determinato circuito o ad essere trasferito da esso (considerando sia un determinato istituto, sia una determinata sezione). Sull'argomento si rimanda a C. SANTINELLI, *Commento all'art. 64 ord. penit.*, in F. DELLA CASA-G. GIOSTRA, *Ordinamento penitenziario commentato*, Vicenza, Casa Editrice, UTET Giuridica, 2015, pp. 780-781.

<sup>(33)</sup> Per quanto riguarda il provvedimento di assegnazione al soppresso circuito E.I.V. si richiama, *ex plurimis* a Cass. pen., sez. I, sent. 28 novembre 2007, n. 238173, *Barreca*, in *C.E.D. Cassazione*; Cass. pen., sez. I, sent. 6 novembre 2008, n. 242380, *Musumeci*, in *C.E.D. Cassazione*; con specifico riferimento al provvedimento di assegnazione al circuito A.S. si rinvia - invece - a Cass. pen., sez. I, sent. 30 gennaio 2014, n. 6737, *Pangallo*, in *C.E.D. Cassazione*.

<sup>(34)</sup> Si veda Corte Cost., sent. 23 ottobre 2009, n. 266, Pres. Almirante, in periodico telematico *Consulta OnLine*, [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org); nella suddetta pronuncia non viene modificato l'orientamento precedente della Corte di Cassazione ma, anzi, viene affermata l'estensione delle considerazioni precedentemente effettuate riguardo al circuito E.I.V., nel segno dell'impossibilità di impugnazione del provvedimento di assegnazione, anche al neonato circuito A.S.

giuridica di regime e il concetto di circuito penitenziario. Da autorevole dottrina viene messo in evidenza, a riguardo, che mentre l'applicazione di un determinato regime individuale - ad esempio quelli delineati dagli artt. 14-*bis* e 41-*bis* ord. penit. - incide in maniera sostanziale sui diritti del detenuto, l'assegnazione ad un circuito non dovrebbe implicare un restringimento delle sue prerogative, non venendo mutata in modo diretto la qualità e la quantità della pena<sup>(35)</sup>.

In senso critico viene tuttavia rilevato come l'assegnazione a livelli di circuitazione diversi implichi diverse opportunità trattamentali, diversi controlli, diversa libertà di movimento, influenzando in modo effettivo e diretto le condizioni detentive di un soggetto ristretto: il c.d. provvedimento di classificazione costituirebbe dunque - nei fatti - un «*regime trattamentale differenziato rimesso [totalmente, n.d.r.] alla discrezionalità della pubblica amministrazione*»<sup>(36)</sup>.

Una siffatta configurazione del provvedimento di assegnazione, quale atto devoluto all'esclusiva ed insindacabile competenza dell'Amministrazione penitenziaria, comporterebbe il rischio di un'emissione arbitraria dello stesso, ovvero che non tenga in debita considerazione la finalità rieducativa della pena inflitta<sup>(37)</sup>.

Mitigando l'argomento assunto tradizionalmente, però, la Suprema Corte, pur mantenendo ancora una posizione orientata verso la non giustiziabilità del suddetto atto amministrativo, ha affermato la possibilità che costituiscano oggetto di reclamo ex art. 35-*bis* ord. penit. le singole disposizioni o gli atti esecutivi che siano in concreto lesivi dei diritti incompressibili del detenuto<sup>(38)</sup>.

### **3. Il circuito di Alta Sicurezza (A.S.).**

Il circuito di Alta Sicurezza, o di primo livello, venne istituito con circolare D.A.P. del 21 aprile 1993, n. 3359/5809 per arginare l'influenza nociva che i detenuti

---

<sup>(35)</sup> Per la suddetta posizione dottrinale e per una trattazione maggiormente approfondita si richiama S. ARDITA, *Le disposizioni sulla sicurezza penitenziaria*, cit., p. 52 e ss.

<sup>(36)</sup> Così R. DEL COCO, *La sicurezza e la disciplina penitenziaria*, in P. CORSO (a cura di), *Manuale dell'esecuzione penitenziaria*, Milano, Monduzzi Editoriale S.r.l., 2017, p. 233.

<sup>(37)</sup> Il pericolo del conferimento di un eccessivo potere, privo di un vaglio giurisdizionale, all'Amministrazione penitenziaria, emerge dalla storia degli Istituti penitenziari. Negli anni Settanta e Ottanta, infatti, le assegnazioni e i trasferimenti venivano frequentemente utilizzati in modo arbitrario e con finalità punitive, come strumento di repressione del dissenso carcerario, anche non violento. Si veda a riguardo T. PADOVANI, *Istituti Penitenziari*, cit., p. 469.

<sup>(38)</sup> Tra tante, Cass. pen., sez. I, sent. 24 novembre 2009, n. 245969, *Lo Piccolo*, in *Massimario Ufficiale*.

di elevato spessore criminale avrebbero potuto esercitare sui c.d. detenuti comuni, i quali vengono assegnati, invece, in base alla suddetta previsione normativa, al circuito, separato, di Media Sicurezza.

I primi si porrebbero infatti, in un'ipotetica situazione di indifferenziazione carceraria, come "poli di autorità criminale" all'interno del carcere, ovvero come centri di potere concorrenti a quelli legittimi dell'Amministrazione penitenziaria; da qui la necessità di istituire un livello carcerario autonomo caratterizzato dal divieto di contatto con detenuti appartenenti ad altri circuiti.

Il circuito di A.S. consiste dunque in un insieme di strutture particolarmente sicure dal punto di vista logistico, ed è caratterizzato da una vigilanza assidua operata sui detenuti, condotta anche attraverso «*apparati e dispositivi elettronici*»<sup>(39)</sup>.

Diverse circolari<sup>(40)</sup> hanno segnato l'evoluzione storica di questo livello carcerario, culminate nella circolare D.A.P. del 21 aprile 2009, n. 3619/6069 che ha abolito il circuito E.I.V. (Elevato Indice di Vigilanza)<sup>(41)</sup>, per approdare all'istituzione di un sistema più razionale fondato sulla differenziazione fra tre sottocircuiti all'interno del nuovo macro-circuito dell'Alta Sicurezza. Quest'ultima entità organizzativa appare - in tal senso - attualmente composta dal sottocircuito A.S.1, che ospita detenuti appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso, nei confronti di cui sia venuto a meno il procedimento *ex art. 41-bis* ord. penit; nel sottocircuito A.S. 2 sono invece allocati coloro che hanno commesso delitti con finalità di terrorismo<sup>(42)</sup>, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; nel sottocircuito A.S. 3 - infine - confluiscono detenuti incriminati per reati *ex art. 4-bis* comma 1 ord. penit. (con esclusione di quelli già destinati ad A.S.

---

<sup>(39)</sup> Così è stabilito dalla circolare 21 aprile 1993, n. 3359/5809.

<sup>(40)</sup> Si richiamano la circolare 21 aprile 1993, n. 3359/5809 istitutiva del suddetto livello carcerario, la circolare 9 luglio 1998, n. 3479/5929, che ha fondato il "circuito ad elevato indice di vigilanza" (E.I.V.) e la circolare n. 20, del 9 gennaio 2007, con cui sono stati riformulati i criteri di assegnazione al circuito E.I.V.

<sup>(41)</sup> L'abrogazione del circuito E.I.V. è derivata dall'avvertita esigenza di miglioramento del sistema di sicurezza attiva e passiva, nonché dalla necessità di realizzare una maggiore individualizzazione del trattamento e - quindi - una più accurata differenziazione tra i soggetti connotati dalla maggiore pericolosità penitenziaria. Si rimanda, in questo senso, a F. FALZONE, *Il circuito detentivo dell'alta sicurezza e il procedimento di declassificazione*, cit., pp. 3-4.

<sup>(42)</sup> Per una trattazione del fenomeno della radicalizzazione in carcere si rimanda a D. PULINO-A. SBRACCIA-V. VERDOLINI, *Note etnografiche dai circuiti del penitenziario italiano*, cit., pp. 139-171; e A. ZACCARIELLO, *Il fenomeno della radicalizzazione violenta e del proselitismo in carcere*, in rivista on-line *Sicurezza e Giustizia*, sez. *Diritto Penitenziario (III)*, 2016, [www.sicurezzaegiustizia.com](http://www.sicurezzaegiustizia.com), pp. 46-47.

2), oppure ristretti a cui è stata contestata l'aggravante del metodo mafioso o delle finalità mafiose ai sensi dell'art. 7 della l. n. 209 del 1991 (attuale art. 416-*bis* comma 1 c.p.), nonché quei soggetti che indipendentemente dal titolo detentivo devono essere separati dai detenuti comuni a causa della loro elevata pericolosità penitenziaria (condotte di evasione e aggressioni, spiccata tendenza criminale)<sup>(43)</sup>.

Degne di menzione sono anche le c.d. aree riservate di detenzione, una tipologia di circuiti informali (sulla nozione di circuito informale si veda *supra* cap. 2 § 2) consistente in semi-sezioni, ulteriormente separate, dove vengono allocati i capi storici delle associazioni mafiose destinati al regime configurato dall'art. 41-*bis* ord. penit. insieme ad altri detenuti sempre sottoposti al suddetto regime, in gruppi di massimo cinque persone, per assicurare un minimo di socialità ai primi<sup>(44)</sup>.

Inoltre, per quanto riguarda il coordinamento con il regime individuale delineato dall'art. 4-*bis* ord. penit. è riscontrabile una «*parziale analogia di materia*»<sup>(45)</sup>, che non deve tuttavia portare ad un'indebita confusione, rispondendo la circuitazione e il suddetto regime a diversa *ratio*, e finalità. L'espiazione integrale della pena per un delitto considerato dall'art. 4-*bis* ord. penit. può essere infatti valutata positivamente ai fini dell'assegnazione a un diverso circuito - per l'esecuzione della pena detentiva irrogata per altri, diversi, delitti non contemplati dall'art. 4-*bis* ord. penit. - ma è da escludere che, in questo caso, la declassificazione del detenuto avvenga in modo automatico.

Secondo le sopracitate circolari amministrative, inoltre, l'assegnazione non comporta una diversificazione dell'offerta trattamentale, con la sola eccezione derivante dall'applicazione delle cautele e misure che sembrano maggiormente opportune, visto il grado elevato di pericolosità criminale dei soggetti allocati in questa tipologia di istituti o sezioni d'istituto.

---

<sup>(43)</sup> Si rimanda a F. FALZONE, *Il circuito detentivo dell'alta sicurezza e il procedimento di declassificazione*, cit., p. 4. Appare necessario separare i suddetti individui dal resto dei detenuti destinati al circuito A.S., in quanto gli atti per cui vengono ritenuti pericolosi sono espressione di una caratterizzazione individuale (es. atti di violenza, evasioni ecc.); essi tuttavia non hanno aderito a logiche criminali collettive (e non devono aderirvi). Sembra - dunque - opportuna la separazione di questi detenuti dai detenuti allocati in M.S. tanto quanto l'eliminazione delle possibilità di contatto con detenuti assegnati ad A.S.1 e A.S.2.

<sup>(44)</sup> Per una trattazione approfondita concernente questo tipo di entità logistiche si rimanda a S. ARDITA, *Le disposizioni sulla sicurezza penitenziaria*, cit., p. 51.

<sup>(45)</sup> A riguardo si veda F. FALZONE, *Commento all'art. 14 ord. penit*, cit., p. 183.

Critica però è parte della dottrina (si veda *supra* cap. 2 § 2 sull'incidenza sostanziale del provvedimento di assegnazione), che rileva invece la scarsità di interventi trattamentali, basata su una “presunzione di irrecuperabilità” riguardante i soggetti appartenenti a questo circuito, a cui viene attribuita una «*personalità tendenzialmente incompatibile con le esigenze risocializzanti*»<sup>(46)</sup>. Si segnala che, per indicare tale tipo di presunzione è stata addirittura individuata una categoria *ad hoc* da parte di risalente letteratura criminologica, quella dei c.d. detenuti incorreggibili<sup>(47)</sup>.

Sebbene, frequentemente, la radicata tendenza al crimine di tali individui impedisce lo svolgimento e l'efficacia del trattamento riabilitativo, non potendosi configurare nessuna aprioristica certezza sul fallimento di iniziative rieducative devono sempre essere sperimentati dei tentativi di risocializzazione nel caso concreto, effettuati sulla base delle risultanze dell'indagine sulla personalità del detenuto.

#### **4. Il circuito di Media Sicurezza (M.S).**

Il circuito di Media Sicurezza (M.S.), riunisce la maggior parte della popolazione penitenziaria, ovvero tutti quei detenuti che non vengono destinati né al circuito di Alta Sicurezza né al circuito di Custodia Attenuata, realizzando un equilibrio tra le istanze securitarie e le istanze trattamentali. Istituito nel 1993, non godette di particolare considerazione da parte del D.A.P. fin quando, considerato che i detenuti del suddetto livello erano i più colpiti dal fenomeno del sovraffollamento carcerario, venne introdotto con circolare D.A.P. 25 novembre 2011 n. 3594/6044 un nuovo modulo organizzativo di detenzione, fortemente innovativo<sup>(48)</sup>, il “regime a celle aperte” o a “sorveglianza dinamica”.

---

<sup>(46)</sup> Così L. LA SPINA, *Commento all'art. 59 ord. penit.*, cit., p. 763. Per un punto di vista “interno” alle strutture di A.S., si veda l'interessante trattazione O. FAVERO, *Cattivi per sempre? Voci dalle carceri: viaggio nei circuiti di A.S.*, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 2017, p. 1 e ss.

<sup>(47)</sup> Si rimanda, su questo tema, a D. GARLAND, *Giurisprudenza classica e criminologia*, in E. SANTORO, *Carcere e società liberale*, Torino, Casa Editrice Giappichelli, 2004, p. 109.

<sup>(48)</sup> A riguardo si è parlato di «*rivoluzione epocale*». Così F. DE SIMONE, *Alcune considerazioni intorno alle nuove modalità operative delle sanzioni detentive*, in rivista on-line *Archivio Penale*, [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), 2018, 1, p. 14; si è inoltre fatto riferimento ad una «*circolare rivoluzionaria*». Così A. DELLA BELLA *Una rivoluzionaria circolare dell'Amministrazione penitenziaria che introduce un regime “aperto” per i detenuti comuni e che propone una nuova strategia per prevenire il rischio suicidario all'interno delle carceri*, in rivista on-line *Diritto Penale Contemporaneo*, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 30 novembre 2011. Sulle finalità retrostanti all'istituzione del “regime aperto” si richiama R. DEL COCO, *Sovraffollamento carcerario e l'ultimatum di Strasburgo*, in R. DEL COCO-L. MARAFIOTI-N. PISANI, *Emergenza carceri. Radici remote e recenti soluzioni normative*, Casa

Le circolari successive<sup>(49)</sup> hanno delineato un sistema che, in applicazione dell'art. 6 ord. penit., sposta il perimetro di detenzione dalla cella alla sezione (e se possibile anche oltre), luogo in cui i detenuti godono di libertà di movimento, prerogativa funzionale allo svolgimento di attività trattamentali risocializzanti<sup>(50)</sup>; viene così effettuata una «*lettura dello spazio fisico che partecipa anch'esso al trattamento rieducativo*»<sup>(51)</sup> e viene superata, nelle intenzioni del D.A.P., la “tradizionale” contrapposizione tra sicurezza e trattamento. La sicurezza, infatti, assicurata dalla modalità gestionale della “sorveglianza dinamica”, non costituirebbe più antitesi del trattamento rieducativo, ma elemento prodromico ad esso, per il tramite della conoscenza del soggetto ristretto.

Un ruolo di fondamentale importanza sarebbe, in questi termini, rivestito dall'osservazione scientifica della personalità in quanto l'accesso al “regime aperto” è subordinato alla valutazione di idoneità del ristretto operata sulla base dei dati giudiziari-penitenziari, dei dati personali (sanitari, psicologici, comportamentali) e dei dati socio-familiari (si veda *infra* cap. 4 pt. 1 § 7, vertente sulla catalogazione e l'utilizzazione dei dati attinenti al detenuto). La decisione rientra nella competenza dell'*équipe* trattamentale, e viene operata su una lista di nominativi proposti dal Comandante di reparto della Polizia Penitenziaria.

Il giudizio di idoneità è oggetto di periodica revisione, i detenuti sono sottoposti, infatti, a precise regole di disciplina interna<sup>(52)</sup> la cui violazione può condurre alla retrocessione nelle c.d. sezioni chiuse.

Il sistema penitenziario, conformemente all'art. 13 ord. penit., si configura così come estremamente flessibile, e la centralità assegnata al momento di osservazione personologica del reo permette di risolvere la discrasia tra il titolo giuridico di

---

Editrice Giappichelli, Torino, 2014, p. 18. Secondo l'Autore, *in primis*, rileva la ragione di miglioramento delle condizioni detentive dei detenuti in M.S., pessime per via del fenomeno del sovraffollamento carcerario.

<sup>(49)</sup> Si richiamano in particolare Circolare D.A.P. 30 maggio 2012, n. 0206745; Circolare D.A.P. 29 gennaio 2013, n. 0036997; e Circolare min. 21 dicembre 2015, n. 0425948.

<sup>(50)</sup> Si rimanda a C. BRUNETTI, *il circuito penitenziario di secondo livello ossia di media sicurezza (S.M)*, cit., p. 5.

<sup>(51)</sup> Così F. DE AMICIS, *I presupposti giuridici del regime aperto*, in F. DE AMICIS-I. TRISI-A. RACITI, *Il carcere aperto. Un bilancio sociale delle nuove modalità di esecuzione della pena*, Giulianova, Galaad Edizioni, 2014, p. 76.

<sup>(52)</sup> Così L. LA SPINA, *Commento all'art. 61 ord. penit.*, in F. FIORENTIN-F. SIRACUSANO, *L'esecuzione penale*, Casa Editrice Giuffrè, Milano, 2019, p. 777.

detenzione e la concreta pericolosità del detenuto, non sempre coincidenti, sulla base di una conoscenza analitica e scientifica dello stesso.

Ben può accadere infatti il caso in cui, sebbene il reato per cui un soggetto sottoposto a restrizione sia di lieve gravità, il soggetto possieda un'inclinazione al crimine e alla violenza che lo rendono incompatibile con il regime a custodia aperta<sup>(53)</sup>.

Viceversa, potrebbe avvenire che un soggetto con trascorsi criminali molto rilevanti abbia aderito con successo al progetto di risocializzazione e risulti idoneo all'attribuzione di una maggior libertà di movimento, nonché alla possibilità di una maggiore socialità in carcere.

Se in un primo momento, con le circolari del novembre 2011, venne istituito un sistema classificatorio basato su dei codici (bianco, verde, giallo, rosso)<sup>(54)</sup> rappresentativi della pericolosità concreta del detenuto, con circolare D.A.P. 30 maggio 2012, n. 206745, questi vennero aboliti, senza esplicita motivazione, forse per l'infelice corrispondenza con i codici utilizzati dal Pronto Soccorso ospedaliero. Particolarmente indicativa dell'elasticità del sistema era la possibilità in astratto, seppur con necessaria votazione unanime dei membri dell'*équipe* trattamentale, di accedere al "carcere aperto" per un detenuto a cui era stato attribuito il "codice rosso", ossia il più gravoso tra i criteri di classificazione, nel caso in cui fosse stato ritenuto ugualmente meritevole.

Oggi, a prescindere dall'attribuzione formale di codici ai detenuti, nella prassi penitenziaria, i parametri su cui erano fondati continuano a sopravvivere, costituendo

---

<sup>(53)</sup> Si veda F. DE SIMONE, *Alcune considerazioni intorno alle nuove modalità operative delle sanzioni detentive*, cit., pp. 8-9.

<sup>(54)</sup> Per una trattazione esaustiva vertente sul "sistema dei codici" introdotto nel 2011 si rimanda a C. BRUNETTI, *il circuito penitenziario di secondo livello ossia di media sicurezza (S.M.)*, cit., pp. 6-12. Con il codice bianco venivano identificati i detenuti meno pericolosi, cioè quelli non condannati o imputati per reati che avessero comportato violenza o minaccia su persone, non appartenenti a contesti di criminalità organizzata, con una buona condotta intramuraria, con una partecipazione aperta e proattiva al trattamento rieducativo. Con il codice verde venivano identificati - invece - i soggetti aventi tutti le caratteristiche dei detenuti contrassegnati con il codice bianco, ad esclusione del fatto che fossero ristretti per reati implicanti violenza o minaccia. Con il codice giallo - inoltre - venivano identificati soggetti detenuti per reati di violenza, che, pur non avendo tenuto comportamenti intramurari pericolosi per l'ordine e la sicurezza, erano incorsi in sanzioni disciplinari e manifestavano un atteggiamento di rifiuto verso l'offerta trattamentale. Con il codice rosso - infine - venivano qualificati i soggetti maggiormente pericolosi, che dimostravano connessioni con le organizzazioni criminali (pur non essendo destinati al circuito A.S.), che erano stati sottoposti al regime di sorveglianza particolare ai sensi dell'art. 14-*bis* ord. penit. e che avevano posto in essere condotte di violenza o evasione.

un'attenta selezione degli individui beneficiari, in base ai suddetti elementi, il presupposto essenziale per l'efficacia del "regime a custodia attenuata".

Attraverso le sopracitate circolari si è realizzato, inoltre, un «*meccanismo virtuoso di decarcerazione - seppur parziale - di soggetti di non elevata pericolosità*»<sup>(55)</sup>; vista l'illegittima differenziazione, che avrebbe potuto essere censurata *ex art. 3 Cost.* (si veda *supra* cap. 1 § 6 per la struttura del giudizio di ragionevolezza) tra il trattamento di soggetti di non rilevante pericolosità e tossicodipendenti, che potevano beneficiare del regime a custodia attenuata (si veda *infra* cap. 2 § 5), e soggetti di ugualmente scarsa pericolosità ma non tossicodipendenti, che rimanevano, prima dell'istituzione del "carcere aperto", arginati nelle celle di detenzione.

Discussa è la natura giuridica del livello carcerario di Media Sicurezza<sup>(56)</sup>: parte della dottrina sostiene a riguardo che l'introduzione del "regime a celle aperte" abbia causato la coincidenza sostanziale tra Media Sicurezza e Custodia Attenuata, non essendoci più ragioni per il mantenimento della dicotomia sopra citata<sup>(57)</sup>. Sulla base però della considerazione che non tutti i ristretti sono idonei a prendere parte al programma di responsabilizzazione e di rieducazione di cui si disquisisce, sembra però legittima e rientrante nella potestà organizzativa dell'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 32 ord. penit., la creazione e il mantenimento di "sezioni chiuse" all'interno del circuito di Media Sicurezza, come già si registra nella prassi penitenziaria. Sembra assolutamente necessario, però, che l'assegnazione a tali spazi detentivi sia deliberata sulla base di un approfondito e individuale giudizio di pericolosità, che il provvedimento sia esaustivamente motivato e che comunque non venga elusa la finalità rieducativa della pena<sup>(58)</sup>.

---

<sup>(55)</sup> Così G. FABINI, *Sorveglianza dinamica, questa sconosciuta. Come è cambiata la quotidianità detentiva e la sicurezza nelle sezioni*, in Associazione Antigone (a cura di), *Un anno in carcere: XIV rapporto sulle condizioni di detenzione*, in [www.antigone.it](http://www.antigone.it), 2017.

<sup>(56)</sup> Si rimanda a F. DE SIMONE, *Alcune considerazioni intorno alle nuove modalità operative delle sanzioni detentive*, cit., p. 10.

<sup>(57)</sup> A riguardo si vedano le considerazioni esposte al Tavolo di lavoro n. 2 degli Stati Generali dell'Esecuzione penale, a cui era assegnato il tema "*Vita detentiva. responsabilizzazione del detenuto, circuiti e sicurezza*", dove è stata sostenuta l'irragionevolezza del mantenimento delle c.d. sezioni chiuse all'interno del circuito di M.S. Si rimanda, sul punto, a [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

<sup>(58)</sup> Si richiama V. SEMERARO, *Sorveglianza dinamica e trattamento rieducativo: ambiti di tutela giurisdizionale per il detenuto*, in *GiurisprudenzaPenaleWeb*, [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com), 2018, p. 6 e ss. Secondo l'Autore - che riprende la recentissima sentenza Cass. pen., sez. I, sent. 16 aprile 2018, n. 16911 - può configurarsi un diritto generico ad un trattamento non differenziato in capo alla persona soggetta a detenzione, ma, se sussistono ragioni di ordine o di sicurezza penitenziaria, ben può

Alcuni aspetti critici, tuttavia, concernenti l'applicazione della nuova modalità detentiva<sup>(59)</sup>, sono stati recentemente rilevati: sono state segnalate, in particolare, la scarsità di attività rieducative, la non uniforme applicazione del “carcere aperto” sul territorio nazionale, la carenza di personale di polizia penitenziaria e di personale appartenente all'area educativa. Le opinioni negative riguardano principalmente l'insufficienza di risorse, senza le quali il “carcere aperto” non può logicamente funzionare, ma lasciano intatta la virtuosa *ratio* del modello, che si pone nell'ottica di una sempre maggiore individualizzazione della pena finalizzata al reinserimento del detenuto nella società.

## 5. Il circuito a Custodia Attenuata (ICATT, ICAM).

Il terzo livello carcerario istituito con circolare D.A.P. del 21 aprile 1993, n. 3359/5809 è il circuito a Custodia Attenuata, classe a cui vengono ricondotti gli Istituti a Custodia Attenuata per il Trattamento di detenuti Tossicodipendenti (ICATT) e gli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM). Queste articolazioni penitenziarie nascono dalla particolare considerazione della specificità di alcune categorie di individui e della necessità di tenerli il più possibile lontani dall'ambiente carcerario, ponendosi, tendenzialmente, come “anticamera” per la concessione di quelle peculiari misure alternative che sono delineate dall'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 (t. u. stup.) e dall'art. 47-*quinquies* ord. penit (si veda infra cap. 4 pt. 2 § 2 e 3).

Sulla base della considerazione che la devianza e la capacità di recidiva di un detenuto tossicodipendente «*sono strettamente legate ad un fattore esterno di tipo patologico*»<sup>(60)</sup>, ai sensi dell'art. 115 comma 4 reg. esec. è stata prevista la fondazione

---

l'Amministrazione penitenziaria adottare, nell'esercizio del suo potere gestionale ed organizzativo, delle misure che incidano sulla posizione giuridica del singolo detenuto, degradandola ad interesse legittimo, purché esse siano giustificate, motivate, proporzionate e idonee rispetto alla fattispecie concreta.

<sup>(59)</sup> Viene segnalata l'assenza di spazi e di risorse per le attività trattamentali, a cui corrisponde la «*sterile permanenza*» dei detenuti in sezione, nonché la non uniforme distribuzione delle sezioni aperte sul territorio italiano. Così G. FABINI, *Sorveglianza dinamica, questa sconosciuta. Come è cambiata la quotidianità detentiva e la sicurezza nelle sezioni*, cit. Inoltre, si rimanda, per una denuncia della carenza di membri della polizia penitenziaria ed educatori a D. CAPECE (segretario generale del SAPPE), Prot. n. 989, 21 maggio 2018, consultabile in [www.sappe.it](http://www.sappe.it).

<sup>(60)</sup> Così A. PULVIRENTI, *il trattamento penitenziario del tossicodipendente*, in P. CORSO (a cura di), *Manuale dell'esecuzione penitenziaria*, Milano, Monduzzi Editoriale S.r.l., 2017, p. 412. Il crimine del reo tossicodipendente consisterebbe in un'«*actio non libera in causa*» essendo la sua libertà di autodeterminazione fortemente compromessa (si richiamano le considerazioni su delinquenza e libertà

di istituti autonomi (ICATT) o sezioni (SeATT) dove viene attuato un «*regime trattamentale intensificato*» e diversificato. Le strutture a Custodia Attenuata costituiscono infatti un «*circuito differenziato in senso positivo*»<sup>(61)</sup> nel senso che viene data prevalenza all'esigenze di recupero e reinserimento sociale su quelle di sicurezza. L'affermarsi di una cultura terapeutica ha infatti condotto all'«*emancipazione della figura del tossicodipendente da quella del criminale "comune"*»<sup>(62)</sup> e alla creazione di percorsi alternativi che preservino gli individui con problematiche di dipendenza, all'incirca un terzo della popolazione carceraria, dagli «*effetti controproducenti della reclusione*»<sup>(63)</sup>.

Gli utenti di questo circuito sono detenuti tossicodipendenti<sup>(64)</sup> o alcolodipendenti, considerati non pericolosi sulla base di una prognosi di pericolosità individuale, che hanno già positivamente affrontato «*un intervento di base volto ad una progressiva disintossicazione e all'orientamento motivazionale*»<sup>(65)</sup>.

La tossicodipendenza si configura come una condizione connotata da un'estrema complessità, caratterizzata dalla convergenza di problematiche di dipendenza fisica, deterioramento organico, possibili malattie infettive, aspetti di malessere socio-familiare e di patologia psichiatrica<sup>(66)</sup>. Il momento di osservazione della personalità riveste conseguentemente un ruolo fondamentale, poiché la riabilitazione del reo può essere raggiunta solo attraverso la conoscenza e la rimozione, attraverso un trattamento

---

morale enucleate nel cap. 1 § 5). Questa posizione è condivisa anche da B. SCARCELLA, *Trattamento e cura del tossicodipendente autore di reato: il volto di un altro carcere*, in *Giurisprudenza Penale Web*, [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com), 2017, p. 2.

<sup>(61)</sup> Così F. DELLA CASA, *Commento all'art. 59 ord. penit.*, cit., p. 762. Si vedano anche L. SCOMPARIN, in G. NEPPI MODONA-D. PETRINI-L. SCOMPARIN, *Giustizia penale e servizi sociali*, Bari, Casa Editrice Laterza 2009, p. 275; e R. BIANCHETTI-G. LEGGIERI in U. GATTI-B. GUALCO, *Carcere e territorio*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 2003, p. 205.

<sup>(62)</sup> In tal senso B. SCARCELLA, *Trattamento e cura del tossicodipendente autore di reato: il volto di un altro carcere*, cit., p. 4.

<sup>(63)</sup> Così R. TUCCI, *L'esecuzione della pena detentiva nei confronti dei soggetti tossicodipendenti*, in rivista on-line *L'altro diritto*, [www.altrodiritto.unifi.it](http://www.altrodiritto.unifi.it), 2011.

<sup>(64)</sup> Sulla definizione di "tossicodipendenza" si rimanda a E. FASSONE, *Commento all'art. 4-ter del d. l. 22.04.1985, n. 44*, in rivista *Legislazione Penale*, 1986, p. 46; secondo cui può essere definita come «*uno stato di soggezione da sostanza stupefacente, il quale si risolve in disagi fisico-psichici quando l'assunzione della medesima non possa essere ripetuta*». In correlazione invece con le esigenze terapeutiche è definita come quella condizione per cui è necessaria «*una terapia per elidere gli effetti derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti*», in G. PIGHI, *L'affidamento in prova al servizio sociale dopo la riforma*, in rivista *Il lavoro nella giurisprudenza*, 1988, p. 133.

<sup>(65)</sup> Così R. BIANCHETTI-G. LEGGIERI, *Gradualità dell'offerta penitenziaria: primo livello trattamentale per detenuti tossicodipendenti*, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, [www.rassegnapenitenziaria.it](http://www.rassegnapenitenziaria.it), 2004, 2, p. 107.

<sup>(66)</sup> Così B. SCARCELLA, *Trattamento e cura del tossicodipendente autore di reato: il volto di un altro carcere*, cit., pp. 1-2.

individualizzato, delle cause particolari che lo hanno condotto al fatto criminale, questo costituisce infatti il portato ultimo di una condizione di difficoltà generata dall'abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il percorso risocializzante del detenuto, negli ICATT, è impostato e seguito dal gruppo di osservazione e trattamento c.d. integrato, ovvero composto da operatori penitenziari e operatori sociosanitari del SerT. L'assegnazione avviene su base volontaria, essendo il detenuto chiamato a siglare un "contratto terapeutico" con cui aderisce formalmente a tale percorso riabilitativo; negli istituti vige la libertà di movimento ed un serrato programma di attività terapeutico-trattamentali; particolare importanza, inoltre, è data all'elemento del lavoro e al contatto con la comunità esterna al carcere.

Dietro all'istituzione degli ICATT non sussiste un'ispirazione indulgenziale, bensì una piena applicazione del principio rieducativo sancito dall'art. 27 comma 3 Cost., che impone - come già evidenziato - un'individualizzazione del trattamento, il quale viene, in questo senso, modellato sulla base degli specifici bisogni della personalità dell'individuo affetto da dipendenza patologica.

Per ragioni più marcatamente umanitarie, invece, con l. n. 62 del 2011 sono stati istituiti, sulla base dell'esperienza registrata dal 2006 presso il carcere di San Vittore, gli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM). La loro fondazione è coperta da una pluralità di principi costituzionali<sup>(67)</sup>; in particolare, rileva l'art. 31 comma 2 Cost., che prescrive la protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù e il favore della Repubblica per gli istituti che perseguano tale scopo.

Gli ICAM accolgono, ai sensi dell'art. 47-*quinquies* comma 1-*bis* ord. penit., detenute madri, o padri<sup>(68)</sup> se le prime sono decedute o impossibilitate, in custodia cautelare o in corso di espiazione di pena, con prole di età minore, rispettivamente di sei e di dieci anni.

---

<sup>(67)</sup> Si veda D. MONE, *Bambini e madri in carcere. Il rapporto detenute madri e figli fra esigenze di sicurezza sociale, dignità umana e diritti del bambino*, in *DPERonline*, [www.serenaunina.it](http://www.serenaunina.it), 2017, p. 2.

<sup>(68)</sup> Il problema della bigenitorialità e del valore dato alla genitorialità maschile in carcere è dibattuto in dottrina. Sul punto si richiama A. MENGHINI, *Commento all'art. 47-quinquies*, in F. FIORENTIN-F. SIRACUSANO, *L'esecuzione penale*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 2019, p. 641.

Il verbo “potere”, utilizzato dall’articolo sopracitato, esclude l’operatività di qualsiasi automatismo<sup>(69)</sup> nell’assegnazione a tali istituti, difatti questa è possibile solo se «*esigenze cautelari di straordinaria rilevanza lo consentano*», presupponendo una necessaria, favorevole, prognosi individuale di pericolosità operata sulla base degli esiti dell’osservazione scientifica della personalità e una valutazione discrezionale<sup>(70)</sup> che escluda la possibilità di fuga o di commissione di altri delitti. L’interesse del minore è infatti preminente ma non assoluto, dovendosi operare un bilanciamento con le finalità di difesa sociale e ordine pubblico.

La finalità degli ICAM, che trovano il loro fondamento normativo nell’art. 115 comma 3 reg. esec., è la tutela del rapporto genitore-figlio in una parte così delicata per lo sviluppo psico-fisico del minore qual è l’infanzia.

È stata rilevata la struttura triadica di tale rapporto<sup>(71)</sup>: non solo, infatti, bisogna valutare la relazione intercorrente tra genitore e figlio, ma occorre considerare necessariamente un altro elemento di enorme importanza, strettamente interconnesso: l’ambiente.

Un infante soggetto a detenzione in carcere cresce infatti in «*un ambiente ostile e caratterizzato da una forte deprivazione sensoriale*»<sup>(72)</sup> e ciò può avere delle ripercussioni catastrofiche sulla sua personalità, accrescendo la possibilità che in futuro entri egli stesso a far parte del mondo criminale<sup>(73)</sup>. La genitorialità vissuta in

---

<sup>(69)</sup> Con Corte Cost., sent. 12 aprile 2017, n. 76, Pres. Grossi, in periodico telematico *Consulta OnLine*, [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org), è stata esclusa l’operatività di qualsiasi meccanismo automatico per l’assegnazione agli ICAM (o la negazione della stessa) e ribadita la necessità di una prognosi individuale di pericolosità; la Consulta ha infatti dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 47-*quinquies* comma 1-*bis* ord. penit. nella parte in cui esclude in modo necessario coloro che sono ristretti per uno dei delitti contemplati dall’art. 4-*bis* ord. penit.

<sup>(70)</sup> È dibattuto se la suddetta decisione spetti al Tribunale di sorveglianza o all’Amministrazione penitenziaria. Se in alcune circolari interne del D.A.P. viene affermata la competenza della Magistratura di Sorveglianza sulla base di una assimilazione alla misura alternativa prevista dall’art 47-*quinquies* ord. penit., la maggioranza della dottrina si schiera invece nella posizione contraria, facendo rientrare l’assegnazione ad un ICAM nella potestà gestionale ordinaria dell’Amministrazione penitenziaria. Sull’argomento si veda A. MENGHINI, *Commento all’art. 47-quinquies*, cit., p. 646.

<sup>(71)</sup> A riguardo M. L. FADDA, *La detenzione femminile, questioni e prospettive*, in [www.ristrettiorizzonti.it](http://www.ristrettiorizzonti.it), aprile 2010, p. 6.

<sup>(72)</sup> Si rimanda a F. PETRANGELI, *Tutela delle relazioni familiari ed esigenze di protezione sociale nei recenti sviluppi della normativa sulle detenute madri*, in Rivista on-line AIC, [www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it), 2012, 4, p. 2 e p. 9; dove l’Autore afferma anche che «*maternità e carcere sono termini inconciliabili*».

<sup>(73)</sup> In tal senso F. PETRANGELI, *Tutela delle relazioni familiari ed esigenze di protezione sociale nei recenti sviluppi della normativa sulle detenute madri*, cit., p. 2; secondo cui l’allontanamento dei minori dal carcere serve ad «*impedire il triste destino che rende i figli dei detenuti i primi candidati ad entrare a loro volta, in età adulta, nel circuito penale*». Si richiama anche Corte Cost., sent. 22 ottobre 2014, n. 239, Pres. Tesaurò, in periodico telematico *Consulta OnLine*, [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org); in cui si segnala

questo modo porterebbe a una reciproca oppressione, e costituirebbe perciò un ostacolo per un percorso risocializzante, poiché la madre in questa condizione vivrebbe schiacciata dal senso di colpa e di inadeguatezza.

È stato così creato un modello di detenzione attenuata, basato su uno schema organizzativo di tipo comunitario, importato dall'esperienza degli ICATT, pur non essendo sorretto dalla medesima *ratio*, strettamente terapeutica.

Gli ICAM sono unità chiuse o semi chiuse, che riproducono l'ambiente familiare, caratterizzate dalla rimozione degli elementi propri dell'edilizia carceraria<sup>(74)</sup>, dall'assistenza di operatori specializzati, dalla presenza di spazi che consentano una crescita del minore il più possibile armoniosa e simile a ciò che avviene nella realtà extracarceraria.

La genitorialità diventa così parametro di individualizzazione dell'esecuzione penale ed elemento positivo del trattamento<sup>(75)</sup>; le madri in tal senso sviluppano, in un ambiente idoneo, il senso di responsabilità e la capacità di prendersi cura del soggetto minore, per cui diventano punto di riferimento.

## **6. I circuiti residuali e la circuitazione informale.**

La potestà organizzativa e gestionale dell'Amministrazione penitenziaria si è espressa, nel tempo, attraverso la creazione di una molteplicità di sezioni e circuiti, non rientranti nei tre livelli di differenziazione penitenziaria principali (A.S., M.S., ICA), informali e non (si veda *supra* cap. 2 § 2 per il significato di circuito informale), che consentano la separazione di determinate tipologie di ristretti dal resto della popolazione penitenziaria. Questo processo, rispondente primariamente all'esigenza di differenziare tra situazioni oggettivamente diverse (si richiama *supra* cap. 1 § 6),

---

l'esigenza di tutelare il minore in quanto «soggetto terzo, estraneo» e innocente, che subisce le scelte di tutela della collettività.

<sup>(74)</sup> A riguardo si veda G. BELLANTONI, *Il trattamento dei condannati*, in P. CORSO (a cura di), *Manuale dell'esecuzione penitenziaria*, Milano, Monduzzi Editoriale S.r.l., 2017, p. 79.

<sup>(75)</sup> Si richiama S. TALINI, *L'affettività ristretta*, in rivista on-line costituzionalismo.it, [www.costituzionalismo.it](http://www.costituzionalismo.it), 2015, 2; per una trattazione esaustiva sul tema del diritto all'affettività in carcere, in cui viene evidenziata in particolare l'importanza della famiglia per l'ordinamento penitenziario e per lo svolgimento del trattamento rieducativo. Sul punto, si veda anche Cass. pen., sez. I, sent. 30 giugno 2014, n. 52544, *Gagliardi*, in *Massimario Ufficiale* nella parte in cui qualifica il mantenimento delle relazioni affettive e familiari come «elemento essenziale del trattamento».

avviene per le più disparate ragioni, ossia per fini trattamentali, medici, umanitari e di incolumità personale.

Innanzitutto, sulla base della valorizzazione della differenza di genere e della «specificità della detenzione femminile»<sup>(76)</sup>, sono create sezioni ed istituti per le detenute donne, che tengano conto della loro condizione peculiare attraverso l'elaborazione di strategie di intervento mirate, volte al reinserimento sociale delle stesse. Ulteriormente, viene fornita assistenza specifica ai fini di mitigare quella condizione di «doppia emarginazione», che deriva dall'essere detenuta e donna, all'interno di quella che si caratterizza come un'«istituzione totale maschile»<sup>(77)</sup>. Particolare attenzione viene prestata, inoltre, alla maternità, anche in quanto presupposto di individualizzazione del trattamento; viene prevista, infatti, la possibilità di istituire sezioni di asilo nido all'interno delle carceri<sup>(78)</sup>.

Possono essere inoltre organizzate delle sezioni c.d. di grande sorveglianza<sup>(79)</sup>, dove vengono allocati quei soggetti che presentano un alto rischio suicidario e di comportamenti autolesionistici, in cui si attua un'intensificazione delle attività trattamentali, una vigilanza assidua e un'assistenza terapeutica di tipo psicologico e/o psichiatrico.

---

<sup>(76)</sup> Così M. L. FADDA, *La detenzione femminile, questioni e prospettive*, cit., p. 4. Le donne detenute costituiscono all'incirca il 5% dell'intera popolazione penitenziaria. In grande misura di nazionalità straniera, hanno vissuto una «vita di marginalità», caratterizzata spesso da nomadismo o tossicodipendenza; dimostrano inoltre un basso livello di scolarizzazione e sono soggette a restrizione, solitamente, per piccoli reati contro la proprietà o legati al traffico di stupefacenti. Frequente è inoltre la coincidenza tra il loro status criminale e una condizione di vittimizzazione, in quanto «molte autrici di reato sono state a loro volta vittime e oggetto di sfruttamento».

<sup>(77)</sup> Così M. L. FADDA, *La detenzione femminile, questioni e prospettive*, cit., p. 2. Si rimanda inoltre a L. LA SPINA, *Commento all'art. 59 ord. penit.*, in F. FIORENTIN-F. SIRACUSANO, *L'esecuzione penale*, cit., p. 767. Qui l'Autore evidenzia la «particolare condizione di vita» delle donne recluse in sezioni femminili inserite in Istituti maschili; richiama inoltre gli Stati generali dell'Esecuzione penale, *Documento Finale*, parte IV, § 6, consultabile in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it); in cui vengono evidenziate la carenza o drastica limitazione delle opportunità trattamentali, la limitazione di movimento, la scarsità di visite mediche specialistiche e le problematiche legate al reperimento di beni legati ad esigenze prettamente femminili.

<sup>(78)</sup> Si rimanda, a riguardo, ad art. 14 comma 6 ord. penit. Seppur sembra preferibile, considerato l'interesse del minore a crescere in un ambiente idoneo - nel caso in cui esigenze di sicurezza lo consentano - l'assegnazione di una detenuta madre ad un ICAM o ad una casa-famiglia protetta, frequentemente, per non allontanarsi dal centro sociale e familiare di riferimento, vista la scarsa distribuzione delle predette strutture sul territorio, le detenute optano per la permanenza in carcere in sezioni apposite.

<sup>(79)</sup> Si rimanda, tra tante a circ. min. 30 giugno 1988, n. 548017; circ. min. 9 maggio 1990, n. 518189; circ. D.A.P. 25 gennaio 2010, n. 0032296. L'assegnazione viene disposta sulla base di una segnalazione proveniente dall'area sanitaria, educativa o direttiva che concerne l'incolumità personale del soggetto a rischio suicida, inquadrabile all'interno del più ampio concetto di osservazione e trattamento. Appare estranea, quindi, a dirette esigenze di sicurezza intramuraria.

Alle sezioni c.d. di accoglienza<sup>(80)</sup>, invece, vengono destinati i c.d. “giovani adulti”, ossia quei soggetti che affrontano la loro prima esperienza carceraria in quanto derivanti dal circuito minorile, e gli individui che sono rientrati in carcere dopo un lungo periodo di permanenza in libertà. Per i soggetti con fine pena inferiore a diciotto mesi sono inoltre istituite le sezioni dei c.d. dimittendi<sup>(81)</sup>, in cui viene attuato un regime a custodia aperta, fondato sull’incremento delle attività trattamentali e dei momenti di incontro con i familiari, ai fini di rendere meno traumatica la riacquisizione della condizione di libertà.

Per quanto riguarda invece i detenuti stranieri sembra utile segnalare, innanzitutto, un dato quantitativo: essi costituiscono all’incirca un terzo dell’intera popolazione penitenziaria<sup>(82)</sup>. La difficile convivenza con i detenuti italiani, nonché tra individui stranieri appartenenti a diverse etnie, ha portato ad un «*processo di etnicizzazione delle sezioni penitenziarie*»<sup>(83)</sup>, definibile come una «*strategia istituzionale informale (e maggioritaria)*»<sup>(84)</sup> consistente nell’allocazione dei detenuti in sezioni differenti a seconda della loro caratterizzazione etnica, religiosa, linguistica e culturale.

I ristretti stranieri risultano inoltre, di fatto, penalizzati nell’accesso alle offerte trattamentali, le quali sono «*spesso pensate per un detenuto tipo che è italiano*»<sup>(85)</sup>, e nell’ammissione alle misure alternative alla detenzione, poiché titolari di minori (*rectius* diverse) risorse linguistiche, economiche, culturali e sociali; sono inoltre la

---

<sup>(80)</sup> Si richiamano circ. D.A.P. 30 dicembre 1987, n. 3233/5683; circ. D.A.P. 6 giugno 2007, n. 0181045; e circ. D.A.P. 24 aprile 2010, n. 01776644.

<sup>(81)</sup> Si veda circ. D.A.P. 8 luglio 2010, n. 0290895.

<sup>(82)</sup> Si rimanda, per le caratteristiche della popolazione detenuta in carcere e la tipologia di reati ascritti a F. TAGLIAFIERRO, *I detenuti per tipologia di reato. Periodo di riferimento: anni 2015, 2016*, in rivista on-line *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, [www.rassegnapenitenziaria.it](http://www.rassegnapenitenziaria.it), 2015, 3, p. 5 e ss. Per quanto riguarda, invece, dati qualitativi sui detenuti stranieri presenti in carcere, sulla loro nazionalità, sulla loro posizione giuridica e sul loro genere si rimanda alla documentazione presente nel sito ufficiale del Ministero della Giustizia *Detenuti stranieri presenti. Aggiornamento al 31 luglio 2019*, in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it). Si veda, inoltre, per una trattazione esaustiva del tema P. GONNELLA, *Detenuti stranieri in Italia. Norme, numeri e diritti*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, p. 1 e ss.

<sup>(83)</sup> Così D. PULINO-A. SBRACCIA-V. VERDOLINI, *Note etnografiche dai circuiti del penitenziario italiano*, cit., pp. 140-141. Qui l’Autore indica l’impiego, nel vocabolario quotidiano di tante carceri, locuzioni quali “sezione magrebina” “braccio africano” “piano dell’est” per indicare le sezioni destinate a diverse etnie.

<sup>(84)</sup> Così D. PULINO-A. SBRACCIA-V. VERDOLINI, *Note etnografiche dai circuiti del penitenziario italiano*, cit., p. 140.

<sup>(85)</sup> Si rimanda: Associazione Antigone (a cura di), *Carcere e stranieri: XV rapporto sulle condizioni di detenzione*, in [www.antigone.it](http://www.antigone.it), 2019, dove, in critica, viene evidenziato un «*modello italo-centricò di separazione anziché di integrazione*».

categoria più colpita dal fenomeno del sovraffollamento. Queste problematiche dovrebbero essere risolte alla luce dell'art. 1 ord. penit. che statuisce un fondamentale divieto di illegittima differenziazione penitenziaria (si veda *supra* cap. 1 § 6) e dell'art. 35 comma 1 reg. esec., che stabilisce il diritto ad un'esecuzione che «*tenga conto delle difficoltà linguistiche e delle differenze culturali*».

A riguardo, un fondamentale ruolo è rivestito dalla figura del mediatore culturale prevista dall'art. 35 reg. esec., che con la sua opera permette lo svolgersi di una proficua interazione tra Amministrazione penitenziaria e detenuto straniero, anche ai fini della sua risocializzazione. Si segnala inoltre, come un ulteriore passo avanti verso il livellamento di quel *deficit* di comprensione che affligge i detenuti provenienti da altri Paesi, la statuizione contenuta nell'art. 69 comma 2 reg. esec., il quale stabilisce che la “Carta dei diritti e doveri dei detenuti e degli internati” - ovvero un documento che informa il detenuto delle situazioni soggettive di cui è titolare e delle regole del contesto carcerario, consegnatogli durante il primo colloquio in carcere - debba essere predisposta nelle lingue più diffuse tra i soggetti detenuti o internati stranieri.

In base a fondamentali considerazioni legate allo stato di salute dei detenuti, inoltre, determinate patologie fisiche o neurologiche possono costituire, ai sensi dell'art. 65 ord. penit., il presupposto per la separazione di taluni individui dagli altri ristretti, ai fini di sottoposizione degli stessi ad un idoneo e specifico trattamento terapeutico. Negli istituti penitenziari deve essere infatti garantito, ai sensi degli artt. 17 comma 4 reg. esec. e 7 reg. esec. un servizio di assistenza sanitaria individualizzato<sup>(86)</sup>, anche psichiatrico, operato in compartimenti specializzati all'interno degli istituti, i c.d. reparti clinici<sup>(87)</sup>.

Per quanto riguarda, innanzitutto, i soggetti affetti da disturbi mentali, la cui condizione non soddisfa però i requisiti per l'applicazione delle misure di sicurezza<sup>(88)</sup>,

---

<sup>(86)</sup> Si segnala il passaggio della competenza in materia sanitaria, operato con d.lgs. 230 del 1999, da organismi di assistenza sanitaria interni, costituiti e gestiti da ogni istituto penitenziario, al Servizio Sanitario Nazionale. Per ulteriori informazioni sul servizio sanitario in carcere si veda A. BERNASCONI, *Commento all'art. 11 ord. penit.*, in F. DELLA CASA-G. GIOSTRA, *Ordinamento penitenziario commentato*, Vicenza, Casa Editrice, UTET Giuridica, 2015, pp.124-142.

<sup>(87)</sup> Si richiamano gli artt. 17 comma 4 reg. esec. e 7 reg. esec.

<sup>(88)</sup> Si rimanda a C. SANTINELLI, *Commento all'art. 65 ord. penit.*, in F. DELLA CASA-G. GIOSTRA, *Ordinamento penitenziario commentato*, Vicenza, Casa Editrice, UTET Giuridica, 2015, p. 784. I soggetti che possono essere allocati in questo tipo di strutture sono i condannati a pena ridotta in quanto seminfermi di mente, gli imputati che nel corso del giudizio siano affetti da una patologia psichiatrica ex art. 70 c.p.p. e i condannati che risultano affetti da un'infermità psichica non così grave da impedire l'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 148 c.p.

è riscontrabile, secondo autorevole dottrina, un diritto soggettivo all'assegnazione in sezioni speciali<sup>(89)</sup>, nelle quali sia impiegato personale professionalmente qualificato e tecnicamente specializzato. Tali detenuti sono infatti portatori di condizioni personali incompatibili con l'ordinario regime carcerario e, per questo motivo, si rende necessaria la loro allocazione in strutture o sezioni, con una «*specificata impronta sanitaria*»<sup>(90)</sup> capaci di fornire una risposta adeguata alle loro esigenze. La competenza per la valutazione della condizione di infermità spetta all'Autorità giudiziaria procedente, nel caso di soggetto indagato o imputato, ed al Magistrato di sorveglianza nel caso di infermità psichica sopravvenuta durante l'esecuzione<sup>(91)</sup>; fondamentale si rende l'apporto di operatori dotati di un sapere medico-scientifico.

L'assegnazione, secondo la previsione dell'art. 111 comma 7 reg. esec., si configura come tendenzialmente temporanea<sup>(92)</sup>; se, infatti, si riscontra un miglioramento delle condizioni psichiche del soggetto in esame, è prevista la ricollocazione all'interno del circuito ordinario, ove il detenuto viene sottoposto ad un periodo di prova, sotto osservazione del personale penitenziario.

---

<sup>(89)</sup> In tal senso L. LA SPINA, *Commento all'art. 59 ord. penit.*, in F. FIORENTIN-F. SIRACUSANO, *L'esecuzione penale*, Casa Editrice Giuffrè, Milano, 2019, p. 791. Si rimanda a G. DI GENNARO-R. BREDA-G. LA GRECA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, cit., p. 306; dove viene indicato che il riferimento ex art. 65 ord. penit. a istituti e sezioni "speciali" vuole indicare la «*particolare qualità del trattamento, richiamandosi all'espressione di uso medico di trattamento specialistico*».

<sup>(90)</sup> Così G. DI GENNARO-R. BREDA-G. LA GRECA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, cit., p. 307.

<sup>(91)</sup> Sul punto si richiama Corte Cost., 19 aprile 2019, n. 99, Pres. Lattanzi, in periodico telematico Consulta OnLine, [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org). Con questa pronuncia, di grandissima importanza, la Consulta ha esteso l'applicazione della detenzione domiciliare "umanitaria", o "in deroga", già prevista nel caso di infermità fisica sopravvenuta, alla fattispecie di infermità psichica sopravvenuta in carcere. Infatti «*la mancanza di qualsiasi alternativa al carcere per chi, durante la detenzione, è colpito da una grave malattia mentale, anziché fisica, crea anzitutto un vuoto di tutela effettiva del diritto fondamentale alla salute e si sostanzia in un trattamento inumano e degradante quando provoca una sofferenza così grave che, cumulata con l'ordinaria afflittività della privazione della libertà, determina un sovrappiù di pena contrario al senso di umanità e tale da pregiudicare ulteriormente la salute del detenuto*». La Suprema Corte ha evidenziato però anche la necessità di tenere in debita considerazione le esigenze di sicurezza e la pericolosità sociale del detenuto.

<sup>(92)</sup> Il procedimento di accertamento delle condizioni psichiche è regolato dall'art. 112 reg. esec. L'esame delle condizioni psichiche è disposto d'ufficio, dall'Autorità procedente o dal Magistrato di sorveglianza, oppure su richiesta del soggetto interessato. L'accertamento è espletato nello stesso Istituto in cui si trova l'individuo o, nel caso di insufficienza del servizio diagnostico, in un altro istituto della medesima categoria. Per particolari motivi l'esame psichico può avvenire anche in un ospedale psichiatrico giudiziario (categoria ora dismessa), in una casa di cura o custodia, in un istituto o sezione per infermi o minorati psichici, ovvero presso un ospedale psichiatrico civile. Il soggetto non può rimanere in osservazione per un periodo superiore a trenta giorni, alla fine dei quali bisogna disporre la misura più appropriata in relazione alla gravità della condizione di infermità del soggetto.

La difficoltà delle condizioni di vita negli istituti, già connaturata alla configurazione edilizia di questo tipo di strutture, può essere aggravata, per soggetti affetti da disabilità fisiche, dalla presenza di c.d. barriere architettoniche<sup>(93)</sup>. Non sussistono particolari problematiche riguardanti l'individuazione di tali individui, l'Amministrazione penitenziaria si serve infatti dei normali criteri fisiopatologici<sup>(94)</sup>. Sull'argomento, si richiama la circolare ministeriale del 14 marzo 2016, n. 0089149, che, oltre all'allocazione in sezioni separate, debitamente attrezzate, prescrive l'adozione di interventi personalizzati nei confronti di detenuti minorati fisicamente nonché il rispetto del principio di territorialità della pena, prevedendo inoltre la figura del "detenuto *care giver*", il quale - dopo un percorso di formazione - è in grado di prendersi cura dei compagni di cella disabili.

Ulteriormente, ex art. 11 ord. penit. e artt. 17 reg. esec., 19 reg. esec., 23 reg. esec., 73 reg. esec., è prevista la possibilità di creare sezioni differenziate ove realizzare l'isolamento di quei detenuti che risultino affetti da malattie contagiose.

L'art. 114 comma 4 reg. esec. stabilisce, inoltre, che strutture specifiche o partizioni di queste debbano essere destinate al trattamento e alla cura di soggetti affetti da patologie connesse alla sieropositività<sup>(95)</sup>, sulla base di un modello a custodia aperta assimilabile a quello ideato per i detenuti tossicodipendenti e alcolodipendenti (si veda *supra* cap. 2 § 5).

## **7. I circuiti di protezione.**

Per "circuitazione di protezione" si intende quell'insieme di strutture e sezioni che, ai sensi dell'art. 32 comma 3 reg. esec., sono destinate a quei detenuti che per le

---

<sup>(93)</sup> Attualmente, solo sette istituti sul territorio italiano sono attrezzati con strutture idonee per soggetti affetti da disabilità fisiche. Si rimanda sul punto a Corte EDU, Sez. II, 7 febbraio 2012, *Cara Damiani c. Italia*, ric. n. 2447/05, commentata in A. GILIBERTO, *La Corte di Strasburgo condanna ancora l'Italia per gli insufficienti standard di assistenza sanitaria in carcere*, in rivista on-line *Diritto Penale Contemporaneo*, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 27 novembre 2012. Lo Stato italiano, nella suddetta pronuncia, è stato condannato per violazione dell'art. 3 CEDU, considerate le condizioni fortemente degradanti e disumane in cui un detenuto affetto da disabilità fisiche era costretto a vivere.

<sup>(94)</sup> Si richiama R. ALESSANDRI-G. CATELANI, *Il codice penitenziario*, cit., p. 156; dove viene evidenziata, però, l'ampia discrezionalità insita nell'atto di assegnazione e classificazione operato dall'Amministrazione penitenziaria, connaturata alla vaghezza della qualifica di minorato fisico.

<sup>(95)</sup> Sulla complessa problematica di carcere e HIV si rimanda a S. RONCONI-S. FERAZZI, *Carcere e Aids: le ragioni di un rapporto difficile*, in rivista on-line [www.ristretti.it](http://www.ristretti.it).

loro peculiari «condizioni personali, ovvero per ragioni detentive o processuali»<sup>(96)</sup> hanno il divieto di contatto con la restante popolazione carceraria<sup>(97)</sup>.

Una compagine eterogenea di individui è - in tal senso - ascrivibile alla categoria dei “protetti”; vi possono rientrare, in particolare, detenuti *sex offenders*, omosessuali e transessuali dichiarati, *ex* appartenenti alle forze dell’ordine, collaboratori di giustizia ed autori di reati di rilevante impatto mediatico.

Le misure indicate dall’art. 32 comma 3 reg. esec. sono finalizzate alla protezione dell’incolumità personale di queste classi di ristretti, che, per le loro caratteristiche individuali o per la riprovevolezza del crimine commesso possono temere aggressioni, sopraffazioni o pesanti discriminazioni da parte dei compagni. La subcultura penitenziaria, infatti, intesa come quella mentalità deviante che trova origine e proliferazione nell’ambiente carcerario, si esprime in «*precetti volti all’autotutela dei gruppi, nonché [in] categorie morali ed intenti sanzionatori aggiuntivi a quelli attuati dagli organi pubblici*»<sup>(98)</sup>.

Per quanto riguarda i *sex offenders*, ossia gli autori di delitti di natura sessuale, la differenziazione penitenziaria non avviene solo per ragioni di protezione, ma anche per ragioni, ugualmente rilevanti, di natura trattamentale. La considerazione dell’insufficienza della sola sanzione penale per il contenimento del rischio di recidiva, assunto il fondamento tendenzialmente patologico di questo tipo di delitti, ha portato all’adozione di un modello di tipo clinico-criminologico, da realizzare in sezioni *ad hoc*, orientato verso la rimozione di quelle disfunzioni che hanno condotto il reo al compimento del comportamento deviante.

Nella maggior parte dei casi, infatti, tali reati trovano la loro origine in disturbi della personalità<sup>(99)</sup>, per la cui risoluzione si rende necessario un trattamento terapeutico specifico. In particolare, per quanto riguarda gli autori di reati di tipo

---

<sup>(96)</sup> Così C. SANTINELLI, *Commento all’art. 65 ord. penit.*, cit., p. 782. Si rimanda, inoltre, sul punto, *ex plurimis*, a circ. D.A.P. del 17 aprile 1999 n. 550868/14874 e a circ. D.A.P n. 2 maggio 2001 n. 500422.

<sup>(97)</sup> Spesso però l’allocazione in sezioni differenti si traduce in una «condizione di isolamento *intra moenia*». Così A. ESPOSITO, *Le sezioni protette: il trattamento penitenziario dei sex offenders*, in *Diritto & Civiltà*, [www.dirittopenitenziario.it](http://www.dirittopenitenziario.it), pubblicato il 24 settembre 2012.

<sup>(98)</sup> Così A. NAPOLITANO, *I sex offenders: gestione e rieducazione negli istituti penitenziari. Un lungo cammino verso il progetto Bollate*, in *Quaderni ISSP*, 2012, 10, p. 79.

<sup>(99)</sup> Sul punto si rimanda a M. CANEPA-S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario: le norme, gli organi, le modalità di esecuzione delle sanzioni penali*, cit., p. 492; dove viene evidenziata la «complessità della personalità e dei disturbi di autori di reati sessuali». Ogni fatto penalmente rilevante di natura sessuale, inoltre, può essere stato generato da motivi psicopatologici differenti.

sessuale nei confronti di minori<sup>(100)</sup>, l'art. 13-bis ord. penit. dispone che tali ristretti «possano sottoporsi ad un trattamento psicologico con finalità di recupero e sostegno»<sup>(101)</sup>, e che, ai fini della concessione dei benefici penitenziari, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione (esclusa la liberazione anticipata ex art. 54 ord. penit.), debbano essere sottoposti all'osservazione scientifica della personalità per almeno un anno, condotta da un gruppo necessariamente integrato, ai sensi dell'art. 28 comma 3 reg. esec., dai professionisti identificati dall'art. 80 comma 4 ord. penit. (si veda *infra* cap. 4 pt. 1 § 5).

L'art. 13-bis ord. penit. è stato tuttavia qualificato, da parte della dottrina, come una «*superfetazione normativa*», viene infatti escluso che, «*sul piano sostanziale, la norma in commento si atteggi a norma di species rispetto a quella dell'art. 13 ord. penit.*»<sup>(102)</sup>, dovendo essere infatti intrapreso un percorso di osservazione personologica approfondita nei confronti di tutti i detenuti.

Per quanto concerne invece i soggetti LGBT<sup>(103)</sup>, il novellato art. 14 ult. comma<sup>(104)</sup> prevede che, a tutela della loro incolumità, essi debbano essere distribuiti sul territorio nazionale in ossequio al principio di territorialità dell'esecuzione - in sezioni omogenee e separate, in seguito ad una loro manifestazione positiva di consenso. A tali detenuti, per evitare una «*duplice penalizzazione*»<sup>(105)</sup>, deve essere

---

<sup>(100)</sup> Per l'elencazione dei reati verso minori, di natura sessuale, che implicano una disciplina carceraria speciale e per il coordinamento tra art. 13-bis ed art. 4-bis ord. penit. in tema di accessibilità ai benefici si rimanda a A. BERNASCONI-A. SPINELLI, *Commento all'art 13-bis ord. penit.*, in F. DELLA CASA-G. GIOSTRA, *Ordinamento penitenziario commentato*, Vicenza, Casa Editrice, UTET Giuridica, 2015, pp. 153-154.

<sup>(101)</sup> Il valore del termine «*possono*» ex art. 13-bis ord. penit. viene esplicitato dalla dottrina, che evidenzia la natura facoltativa del trattamento, ma allo stesso tempo, segnala la necessità dello stesso ai fini della concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione. Si rimanda a L. SCOMPARIN in *Legislazione Penale*, 1986, p. 13. Viene poi individuato il «*valore determinante dell'osservazione scientifica della personalità per la concessione dei benefici penitenziari*» in A. MARANDOLA, *I profili processuali delle nuove norme in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e di stalking*, in periodico *Diritto penale e processo*, 2009, 8, p. 946.

<sup>(102)</sup> Così A. BERNASCONI-A. SPINELLI, *Commento all'art. 13-bis ord. penit.*, cit., p. 154.

<sup>(103)</sup> La sopraccitata espressione è un acronimo di origine anglosassone, utilizzato come termine collettivo con riferimento alle persone Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender. L'allocazione di queste categorie di individui all'interno del contesto penitenziario, dato il rischio di condotte discriminatorie nei loro confronti, costituisce tutt'ora un nodo problematico per l'Amministrazione penitenziaria.

<sup>(104)</sup> Si rimanda, per queste innovazioni legislative, al d.lgs. n. 123 del 2018 che ha perseguito il fondamentale obiettivo della «*tutela dei detenuti dalla discriminazione per identità di genere e orientamento sessuale*».

<sup>(105)</sup> Così F. FALZONE, *Commento all'art. 14 ord. penit.*, cit., p. 186. Sul tema si rinvia inoltre a Corte EDU, Sez. I, 9 ottobre 2012, *X c. Turchia*, ric. n. 24626/09. Si rimanda inoltre a E. DE CARO, *Tra sezioni-ghetto, abusi e sopraffazioni. Dove e come vive la comunità LGBT ristretta?* in Associazione

comunque garantito un accesso alle attività trattamentali, che possono essere svolte, eventualmente, anche con la restante popolazione detenuta, nel caso non si ravvisi un rischio di violenze o discriminazioni.

Per impedire «*ritorsioni e vendette da parte dei detenuti “comuni”*»<sup>(106)</sup> anche gli autori di reati che sono stati appartenenti alle forze dell'ordine sperimentano una condizione di separazione. Si richiama, a riguardo, l'art. 78 del d.lgs. del 15 marzo 2010, n. 66, che differenzia tra carceri militari e reclusori militari. I secondi, seppure pensati per l'allocazione dei militari condannati alla pena della reclusione militare, possono ospitare tale categoria di soggetti - sulla base di una loro richiesta - anche nel caso di pena detentiva irrogata per reato comune<sup>(107)</sup>.

Infine, anche i collaboratori di giustizia, «*per ovvie ragioni di tutela*»<sup>(108)</sup> e perché sia garantita la «*genuinità delle loro dichiarazioni*»<sup>(109)</sup> devono essere allocati in spazi detentivi differenziati. Sulla base dell'art. 13 comma 3 del d.lgs. n. 8 del 1991, modificato con l. n. 45 del 2001, sono stati, infatti, istituiti tre sottocircuiti dedicati a tale categoria. Nella c.d. prima fascia vengono collocati i soggetti “proposti o ammessi” a beneficiare delle particolari misure di protezione ideate per questa classe di individui; la c.d. seconda fascia è composta da quelle sezioni destinate a coloro che rivestono lo *status* di collaboratore di giustizia, ma senza essere stati proposti o ammessi a particolari programmi di protezione; nel circuito c.d. zeta, infine, sono ospitati i soggetti che sono legati da rapporti di parentela con i collaboratori di giustizia, e che, per questo motivo, sono costretti a temere per la loro incolumità.

---

Antigone (a cura di), *Torna il carcere: XIII rapporto sulle condizioni di detenzione*, in [www.antigone.it](http://www.antigone.it), 2017.

<sup>(106)</sup> Così L. CESARIS, *Commento all'art. 14 ord. penit.*, cit., p. 160.

<sup>(107)</sup> Attualmente è in funzione una sola struttura a Santa Maria Capua Venere. Sul punto si richiama, P. RIVELLO, in rivista *Diritto Penale e Processo*, 14, p. 482.

<sup>(108)</sup> Così F. FALZONE, *Commento all'art. 14 ord. penit.*, cit., p. 183.

<sup>(109)</sup> Così L. CESARIS, *Commento all'art. 14 ord. penit.*, cit., p. 161. Si rimanda per ulteriori approfondimenti a R. A. RUGGIERO, *L'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata in correità*, Torino, Editore Giappichelli, 2012, p. 1 e ss.

## CAPITOLO TERZO

### ELEMENTI DI STORIA PENITENZIARIA E CRIMINOLOGICA DEL TRATTAMENTO

**SOMMARIO:** 1. La nascita del modello trattamentale: breve *excursus* internazionale. - 2. La fase positivista (I): dal congresso di Cincinnati alla caduta del Fascismo. - 3. La fase positivista (II): dal dibattito costituzionale alla riforma del 1975. - 4. La fase riformatrice, il disincanto e la riscoperta: le nuove direttrici di evoluzione del paradigma trattamentale.

#### 1. La nascita del modello trattamentale: breve *excursus* internazionale.

L'idea di un trattamento penitenziario a cui sottoporre il detenuto in vista di un suo miglioramento attitudinale e di una sua, conseguenziale, riacquisizione dei valori sociali, nacque dall'etica protestante e fu inizialmente caratterizzata da un connubio di connotati religiosi e utilitaristici.

Nello specifico, correva l'anno 1790 quando nella prigione di Walnut-Street presso Filadelfia, nello stato della Pennsylvania, venne creato il c.d. "modello filadelfiano", sulla base di una interpretazione del pensiero di John Howard<sup>(1)</sup> operata secondo i canoni del calvinismo quacchero. Questo sistema di organizzazione penitenziaria era fondato sulla segregazione continua dei ristretti, notturna e diurna: era un modello ispirato alla "logica della penitenza", dove la religione costituiva l'unico elemento pedagogico, e l'isolamento totale del soggetto ristretto avrebbe dovuto condurre ad una riflessione esistenziale, al pentimento e al suo ricongiungimento spirituale con Dio<sup>(2)</sup>. In questo modello non veniva attuata nessuna individualizzazione trattamentale e nessuna considerazione veniva attribuita alla personalità del detenuto.

---

<sup>(1)</sup> Si rimanda a E. GERARDI, *Breve storia del penitenziario*, in periodico on-line *Polizia e Democrazia*, [www.poliziaedemocrazia.it](http://www.poliziaedemocrazia.it), maggio 2004. John Howard (1726-1790) fu il primo riformatore del sistema penitenziario inglese. Egli, nel 1777, dopo una lunga attività d'inchiesta sullo stato delle carceri inglesi, scrisse l'opera "*State of prisons*" in cui condannava le condizioni carcerarie disumane vissute dai detenuti, proponendo un sistema rivolto all'emenda del ristretto, fondato sugli elementi della religione e del lavoro, su una disciplina rigida ma non gratuitamente afflittiva e su un ferreo isolamento che inducesse il reo alla riflessione sul misfatto compiuto. Si veda J. HOWARD, *State of prisons*, Parigi, 1791.

<sup>(2)</sup> Si rinvia a G. RUSCHE-O. KIRCHHEIMER, *Pena e Struttura sociale*, traduzione a cura di D. MELOSSI e M. PAVARINI, Bologna, Casa Editrice il Mulino, Bologna, 1978, p. 215 e ss.

Negli stessi anni, inoltre, il giurista e filosofo Jeremy Bentham - che perseguì il paradigma di una pena utile, economica, vantaggiosa per la comunità, proporzionata, esemplare e tendente alla prevenzione generale e speciale<sup>(3)</sup> - progettava il *Panopticon*, un modello di carcere fondato anch'esso sulla separazione cellulare, dove l'ordine e la disciplina venivano assicurati da una edilizia penitenziaria organizzata in modo da permettere l'espletamento di una sorveglianza continua sul ristretto; il detenuto, infatti, ritenendosi costantemente sotto osservazione, avrebbe tenuto con più facilità un comportamento di obbedienza e conforme alle regole carcerarie<sup>(4)</sup>.

Successivamente, a causa della frequente, riscontrata, insorgenza di forme di malattia mentale negli istituti penitenziari organizzati secondo il modulo di isolamento cellulare, l'efficienza del sistema di segregazione totale venne messa in dubbio. Si approdò, quindi, al "modello auburniano", fondato presso la prigione di Auburn, a New York, nel 1816, dove l'isolamento era limitato alle ore notturne e veniva attuato un regime diurno di vita comunitaria connotato dall'elemento trattamentale del lavoro, caratterizzato però, sempre in un'ottica penitenziaria, dall'obbligo del silenzio<sup>(5)</sup>.

Quando si smise di credere che la correzione del reo riposava semplicemente su un'edilizia e su un'organizzazione penitenziaria improntata ad ordine e disciplina, si iniziarono a sperimentare dei sistemi trattamentali maggiormente individualizzati, che si evolvevano in base alla condotta tenuta dal ristretto: il carcere si trasformò, allora, da «luogo che rieduca» a «luogo dove si rieduca»<sup>(6)</sup>.

---

<sup>(3)</sup> Si rinvia a J. BENTHAM, *Teoria delle pene e delle ricompense*, cit., pp. 34-42. L'Autore sosteneva che la pena dovesse indurre il soggetto criminale alla «conversione morale» e che dovesse essere strutturata, in tal senso, per «indebolire i motivi di seduzione [e] rafforzare i freni inibitori». Egli qualificava l'emenda morale a cui la pena tendeva, inoltre, come un «cambiamento nel carattere e nella moralità».

<sup>(4)</sup> Si veda, per una trattazione approfondita riguardante il modello benthamiano e la sua attuazione, S. CURTI, *Criminologia e sociologia della devianza. Un'antologia critica*, cit., pp. 70-83.

<sup>(5)</sup> A riguardo, si segnala G. RUSCHE-O. KIRCHHEIMER, *Pena e Struttura sociale*, cit., p. 220. Si possono rinvenire come antecedenti storici del "modello auburniano" le Case di correzione di Londra, istituite a partire dal 1555, che riunivano in sé i principi della casa per poveri, della casa di lavoro e dell'istituzione penale. Si rimanda sull'argomento a T. PADOVANI, *L'utopia punitiva, Il problema delle alternative alla detenzione nella sua dimensione storica*, Milano, 1981, p. 5. La Casa di correzione di Porta Portese a Roma, costruita nel 1703 da Papa Clemente XI, costituisce un ulteriore premessa storica rispetto al sistema di organizzazione penitenziaria di cui si tratta.

<sup>(6)</sup> Così T. PADOVANI, *L'utopia punitiva, Il problema delle alternative alla detenzione nella sua dimensione storica*, cit., p. 33. Con questa espressione il Giurista ha voluto indicare il fatto che, mentre in un primo momento veniva riconosciuta una potenzialità rieducativa alla sola sperimentazione dell'esperienza carceraria, successivamente si iniziarono a strutturare degli apparati interni agli istituti penitenziari rivolti all'espletamento di un trattamento rieducativo sul reo.

Successivamente, sulla base di una sintesi di elementi del sistema filadelfiano e auburniano, nacque, nel 1889, presso la prigione di Luck, il “modello irlandese”, che proponeva un trattamento progressivo articolato in quattro stadi: segregazione totale, isolamento temperato con obbligo di lavoro e vita diurna in comune, *probation*<sup>(7)</sup> per i detenuti con condotta esemplare e, infine, liberazione condizionale anticipata.

La questione concernente quale dei tre sistemi penitenziari sopra delineati fosse il più efficiente fu oggetto, sul piano internazionale, di diversi studi, convegni e dissertazioni teoriche<sup>(8)</sup>.

Dal paradigma della penitenza religiosamente intesa si giunse, gradualmente, a un sistema trattamentale che perseguiva l’obiettivo del riadattamento sociale del condannato; fu solo con il recepimento delle teorie positiviste, però, che si passò da «*vaghi, indifferenziati, tentativi di rieducazione*»<sup>(9)</sup> a modalità scientifiche di studio e di trattamento di quegli elementi criminogeni della personalità che si ponevano alla base del comportamento antisociale.

## **2. La fase positivista (I): dal congresso di Cincinnati alla caduta del Fascismo.**

Il Positivismo metodologico dell’XIX secolo fornì, a livello internazionale, prendendo avvio dai Paesi anglosassoni, il suo contributo dirompente anche in ambito penale e penitenziario.

---

<sup>(7)</sup> Si segnala che già nel 1887 era stato emanato in Inghilterra il *Probation and Offenders Act*, che prevedeva la possibilità di sospensione giudiziale della pena detentiva a condizione dell’avvenuta accettazione di un trattamento esterno, con funzione emendativa.

<sup>(8)</sup> Si rimanda a E. GERARDI, *Breve storia del penitenziario*, in periodico on-line *Polizia e Democrazia*, [www.poliziaedemocrazia.it](http://www.poliziaedemocrazia.it), maggio 2004. Nell’arco del XIX secolo, tra gli Studiosi italiani impegnati nella *querelle* si ricordano L. Volpicella, P. S. Mancini, C. L. Morichini, E. A. Porro, C. I. Petitti di Roreto, nonché, tra quelli stranieri, E. C. Wines, C. J. A. Mittermaier, C. Lucas, A. Baer, A. Guillame, W. Sollohub. Convintamente a favore del sistema filadelfiano furono gli studiosi belgi, con a capo prima É. Ducpétiaux e poi A. Stevens, Direttori generali delle carceri. Martino Beltrani-Scalia ed Alessandro Doria, Direttori generali delle carceri italiane - rispettivamente dal 1879 al 1898 e dal 1902 al 1912 - propendevano invece in favore del sistema auburniano per le pene di breve durata, e di quello irlandese per le pene di lunga durata. La prima opera saggistica italiana che si occupò della materia carceraria e delle modalità organizzative dell’istituzione penitenziaria fu C. I. PETITTI DI RORETO, *Della condizione attuale delle carceri e dei mezzi di migliorarla*, Casa Editrice Pomba, Torino, 1840.

<sup>(9)</sup> Così L. M. SOLIVETTI, *Società e risocializzazione: il ruolo degli esperti nelle attività di trattamento rieducativo*, in rivista on-line *Rassegna Penitenziaria e criminologica*, [www.rassegnapenitenziaria.it](http://www.rassegnapenitenziaria.it), 1983, 1, p. 263.

Nel Congresso di Cincinnati del 1870, in cui venne fondata la corrente della c.d. *New Penology*, vennero enucleati una serie di “*Principi delle discipline carcerarie*” assolutamente all’avanguardia rispetto ai tempi: scopo rieducativo dell’esecuzione penale, prevenzione della recidiva, progressione delle forme repressive in funzione della condotta, considerazione delle caratteristiche della personalità del reo; in particolare, lo studio delle interconnessioni tra malattia mentale e delitto e le metodologie di cura degli alienati<sup>(10)</sup> furono tra i temi maggiormente esplorati.

In Italia, il medico Cesare Lombroso, considerato dai più il padre della scienza criminologica moderna, dopo anni di studi sulle anomalie craniche, scrisse nel 1876 “*L’uomo delinquente*”, pietra miliare dell’approccio positivista-biologico, dove la causa della condotta criminale veniva individuata in una differenza congenita, biologica e organica, esistente tra soggetti criminali o potenziali tali e soggetti “normali”<sup>(11)</sup>. Cesare Lombroso, inoltre, per quanto riguarda l’ambito esecutivo, fu promotore di quella che lui stesso definiva come «*nuova terapia criminale*»<sup>(12)</sup>, ovvero un intervento rivolto allo studio, al trattamento e alla cura dei soggetti criminali, realizzato in funzione di difesa sociale.

Le idee positiviste, da quel momento, costituirono le fondamenta di una vera e propria “rivoluzione copernicana” nell’ambito criminologico, penalistico e penitenziario. Il Positivismo criminologico propugnava, infatti, lo spostamento del *focus* penalistico dal fatto criminoso all’autore del delitto, in piena opposizione con il paradigma criminologico tradizionale: mentre «*la Scuola Classica esorta[va] gli*

---

<sup>(10)</sup> Si veda, a riguardo, V. BAVARO, *Proposte per una riforma carceraria in Italia*, Milano, Arti Grafiche Mario Vimercati, 1956, p. 1 e ss. Queste innovazioni erano caldegiate anche da parte dei dottrinari italiani; si rimanda - nello specifico - alla celebre esortazione a «*studiare il delinquente*» formulata da Martino Beltrani Scalia nella memoria inviata al Congresso di Cincinnati del 1870, per cui si rinvia a C. SERRA, *Lo psicologo nel processo di trattamento penitenziario nel settore adulti*, in A. QUADRIO-G. DE LEO, *Manuale di psicologia giuridica*, Milano, LED Edizioni Universitarie, 1995, pp. 297-309.

<sup>(11)</sup> Sul punto si rimanda a S. CURTI, *Criminologia e sociologia della devianza. Un’antologia critica*, cit., pp. 91-99. Cesare Lombroso, dopo anni di studi vertenti sulle anomalie craniche, formulò la c.d. teoria del delinquente-nato, secondo cui alcune disfunzioni ed anomalie bio-organiche presenti fin dalla nascita negli individui erano indicative di una predisposizione (*rectius* predeterminazione) al crimine. L’uomo delinquente sarebbe stato caratterizzato, nella teoria lombrosiana, dall’«*atavismo*», ovvero da un’«*esagerazione degli indici etnici*» che lo rendeva «*simile al primitivo o al selvaggio*», e dalla «*pazzia morale*», ossia da un’alterazione del senso morale che lo rendeva «*simile al pazzo morale o epilettico*».

<sup>(12)</sup> Così C. LOMBROSO, *L’uomo delinquente*, IV edizione, Torino, Editore Bocca, 1889, p. 403.

uomini a studiare la giustizia - si è detto - la Scuola Positiva esorta[va] la giustizia a studiare gli uomini»<sup>(13)</sup>.

La Scuola Classica, le cui teorie prendevano avvio dal postulato del libero arbitrio dell'uomo e della responsabilità morale per le azioni da lui compiute, concepiva una funzione di difesa sociale verso la criminalità concentrata sul solo momento dell'irrogazione della sanzione penale. Il problema della pena, inoltre, veniva ridotto a mera questione giuridico-filosofica<sup>(14)</sup>, e la propensione per una concezione etico-retributiva conduceva al disinteresse verso la fase esecutiva, nonché verso qualsiasi ipotesi trattamentale che perseguisse una finalità di recupero del reo.

La Scuola Positiva, invece, che promuoveva un paradigma causale deterministico, mise in evidenza l'importanza dello studio della personalità del soggetto delinquente e propose un approccio attento ai condizionamenti bio-psico-sociologici<sup>(15)</sup> che questi aveva subito, nonché l'espletamento di interventi correttivi per il reinserimento sociale del reo. Il reato, in questa costruzione teorica, non rilevava più come entità giuridica distinta dal soggetto agente, ma come elemento indicatore dell'intera personalità del delinquente<sup>(16)</sup>, espressione della sua pericolosità sociale.

Significativa della breccia aperta dalle teorizzazioni positiviste fu la fondazione, avvenuta durante il Congresso Internazionale Penitenziario di Roma del 1885, ad opera di Beltrani-Scalia, Direttore generale delle carceri del Regno d'Italia, della "*Rivista di discipline carcerarie*". Egli, particolarmente sensibile alle teorizzazioni positiviste,

---

<sup>(13)</sup> Così G. A. VAN HAMEL, *L'Antropologie Criminelle et les Dogmes du Droit Pénal*, in G. AMADEI, *L'opera di Cesare Lombroso nella scienza e nelle sue applicazioni*, Torino, Editore Bocca, 1906, p. 265, come ripreso da L. RADZINOWICZ, *Ideologia e criminalità*, cit., p. 50.

<sup>(14)</sup> In Italia una serie di impedimenti storici ritardò la considerazione, in ambito penitenziario, degli aspetti psico-sociali attinenti al compimento del fatto criminoso: tra queste resistenze, senz'alcun dubbio, può essere annoverata la forza del paradigma penalistico tradizionale proposto dalla Scuola Classica. Esemplicativamente, si veda il saggio critico L. LUCCHINI, *I semplicisti (antropologi, psicologi, sociologi) del diritto penale*, pubblicato nel 1886. Per la Scuola Classica il reato era visto come il prodotto di una colpa morale e l'unico trattamento possibile consisteva nella possibilità di espiare attraverso il dolore la propria malvagità. Si richiama, in tal senso, la celebre formula «*per la forza del dolore che purifica e consacra*», citata in F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale (Parte Generale)*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1963, p. 522. Si rinvia inoltre a F. MANTOVANI, *Diritto penale (Parte generale)*, cit., pp. 560-562. per l'individuazione dei tre principi fondamentali propugnati dalla Scuola Classica, ovvero «*della volontà colpevole, dell'imputabilità [e] della pena intesa come necessaria retribuzione per il male compiuto*»; sulla scorta di questi assunti veniva concepita una pena personale, afflittiva, certa, determinata, proporzionata e inderogabile.

<sup>(15)</sup> Con il Positivismo nacque l'idea di un collegamento tra il delitto e la personalità del soggetto delinquente, la quale si riteneva esser stata influenzata, in senso deterministico, da condizioni biologiche, psicologiche e sociali. Si veda, a riguardo, L. RADZINOWICZ, *Ideologia e Criminalità (1966)*, traduzione a cura di F. FERRACUTI, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1968, p. 27 e ss.

<sup>(16)</sup> Così G. RUSCHE-O. KIRCHHEIMER, *Pena e Struttura sociale*, cit., p. 236 e ss.

auspicava l'adozione di una «*filosofia della "riforma permanente"*», per un'opera di rinnovazione del penitenziario che perseguisse efficienza e scientificità, sulla base di un continuo miglioramento delle tecniche trattamentali, immaginate come graduali, flessibili e individualizzate<sup>(17)</sup>.

Una parziale apertura legislativa alla filosofia correzionale di stampo positivista si avvertì nelle disposizioni del R. d. n. 260 del 1891 (Regolamento carcerario per gli stabilimenti penitenziari), che istituiva i manicomi giudiziari, differenziando la sorte penitenziaria dei detenuti malati di mente da quella dei detenuti "sani"; parlava, inoltre, ex art. 46, di «*riforma morale*» come finalità aggiuntiva perseguita dalla pena<sup>(18)</sup>, e stabiliva, ex art. 67, l'obbligo per il Direttore penitenziario di conoscere il «*carattere morale*» dei detenuti. Le innovazioni positiviste, però, rimasero pure enunciazioni di principio, poiché «*filtrate da un quotidiano carcerario ricondotto a retribuzione, oppressione [e] rigore disciplinare*»<sup>(19)</sup>: anche nello spirito, la riforma del 1891 rimaneva puramente afflittivo-retributiva<sup>(20)</sup>.

Questa frattura tra il mondo accademico e le strutture di potere, manifestata nella forma di una discontinuità tra le teorizzazioni scientifico-dottrinali e la realtà penitenziaria concreta e tangibile, ha caratterizzato l'intera storia penitenziaria fino ai tempi più attuali.

La scienza criminologica positivista era, sul finire del XIX secolo, in pieno fermento creativo. Nel 1885 veniva infatti pubblicato "*Criminologia*", del magistrato

---

<sup>(17)</sup> Si rinvia a L. DAGA, *I sistemi penitenziari*, in F. FERRACUTI, *Trattato di criminologia, medicina e psichiatria forense, Carcere e trattamento (vol. XI)*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1989, p. 17.

<sup>(18)</sup> Si rimanda a G. DI GENNARO-M. BONOMO-R. BREDI, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1980, p. 21; per la *Relazione del Guardasigilli Zanardelli* al Codice penale del 1889, in cui venne sostenuto che la legge penale «*non ha soltanto ufficio di intimidire e reprimere, ma eziando di correggere e di educare*».

<sup>(19)</sup> Così P. PATRIZI, *Psicologia e contesto penitenziario: uno sguardo storico*, in rivista on-line *Rassegna Penitenziaria e criminologica*, [www.rassegnapenitenziaria.it](http://www.rassegnapenitenziaria.it), 1997, 1-2, p. 74. Si rimanda, inoltre, a L. M. SOLIVETTI, *Società e risocializzazione: il ruolo degli esperti nelle attività di trattamento rieducativo*, in F. S. FORTUNA (a cura di), *Operatori penitenziari e legge di riforma*, Milano, Editore FrancoAngeli, 1985, pp. 225-265; per cui, con l'emanazione del R. d. n. 260 del 1891, non si riscontrarono cambiamenti di rilievo, ma il «*clima repressivo venne esasperato e l'afflizione fatta regola*». In termini simili, anche G. NEPPI MODONA, *Carcere e società civile*, in A.A.V.V., *Storia d'Italia* (vol. V/II), Torino, Casa Editrice Einaudi, 1973, pp. 1921 e ss.

<sup>(20)</sup> Si rinvia, a riguardo, a G. NEPPI MODONA, *Carcere e società civile*, cit., p. 1935. Il Direttore Generale degli istituti penitenziari Alessandro Doria, nel 1989, iniziava a recepire lo spirito riformatore del suo predecessore Martino Beltrani Scalia; dichiarava però che «*l'intento della riforma - scontato un generico fine umanitario e pietistico - non [era] di mutare il fondamento del sistema disciplinare, ma semplicemente di razionalizzarlo, eliminando alcune infrazioni e punizioni che non avevano dato buona prova*».

e criminologo Raffaele Garofalo, e nel 1892 “*Sociologia criminale*” di Enrico Ferri, un altro insigne giurista e criminologo, allievo di Cesare Lombroso. I loro studi, in particolare, si indirizzarono verso l’eziologia criminale, verso la classificazione degli autori di reato e verso l’individuazione di una gamma variegata di misure alternative o complementari rispetto alla tradizionale pena detentiva.

Raffaele Garofalo, riscontrando la causa del crimine nella carenza dei sentimenti di pietà e probità, individuava i tre tipi criminologici degli assassini, dei violenti e dei ladri, proponendo la creazione di un «*sistema razionale di penalità*» variabile a seconda dei soggetti destinatari<sup>(21)</sup>.

Enrico Ferri, invece, che adottava una prospettiva criminologica multifattoriale, espose la configurazione di cinque tipologie di *homo criminalis* - delinquenti pazzi, delinquenti nati, delinquenti abituali o per abitudine acquisita, delinquenti d’occasione, delinquenti per passione - e concepì i «*sostitutivi penali*»<sup>(22)</sup>, ossia interventi preventivi volti a modificare alcune delle condizioni sociali criminogene, diretti al fine di ottenere una riduzione del tasso di criminalità.

Se le innovazioni positiviste tardarono ad affermarsi con riguardo ai soggetti adulti, esse iniziarono invece a imporsi nel settore minorile: con l’emanazione del R. d. n. 606 del 14 luglio 1907 (Regolamento per i riformatori governativi), infatti, l’indirizzo rieducativo iniziò a prevalere, in ambito penitenziario minorile, su quello

---

<sup>(21)</sup> Sul piano penitenziario venivano individuati, da Raffaele Garofalo, diversi mezzi repressivi, connotati da un particolare rigore. Per i grandi malfattori (assassini) egli caldeggiava la pena di morte, per i delinquenti impulsivi mossi da sentimenti altruistici proponeva l’esilio, o la relegazione con sottoposizione ad osservazione personologica. Per i soggetti affetti da epilessia, alcolismo o isterismo prevedeva, invece, la relegazione a tempo indeterminato; per i fanciulli sanguinari il manicomio o la deportazione con abbandono; per i ladri, i frodatori, o i falsari caldeggiava, nuovamente, la misura della deportazione e, infine, per i delinquenti novizi proponeva mezzi repressivi adattati a seconda del caso. Si richiama R. GAROFALO, *Criminologia. Studio sul delitto e sulla teoria della repressione*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1891, pp. 489-490.

<sup>(22)</sup> La teoria dei sostitutivi penali di Enrico Ferri era fondata su un principio di difesa sociale preventiva e indiretta. Bisogna anzitutto chiarire che l’Autore accoglieva un modello causale plurifattoriale, in cui il reato costituiva il portato di una combinazione di fattori individuali, fisici e sociali. Proponeva, in questo senso, dei «*rimedi di bonifica sociale*», ovverosia una serie di provvedimenti rivolti ad agire sulle origini sociali dei fenomeni delinquenziali, riguardanti l’ordine economico, politico, scientifico, civile e amministrativo, religioso, familiare e educativo; segnalava - infatti - quanto fosse assurdo colpire gli effetti del crimine se non ne venivano prese in considerazione le cause. Egli fu promotore di una posizione incredibilmente progressista: in particolare, per combattere il fenomeno del contrabbando caldeggiava la diminuzione delle tariffe doganali, per diminuire i reati contro la proprietà riteneva necessario impiegare gli indigenti in opere pubbliche, per diminuire i reati di stampa proponeva la concessione di una maggiore libertà di pensiero e di espressione, per diminuire l’incidenza dell’aborto volontario propugnava una maggiore diffusione dei mezzi del progresso scientifico. Si veda E. FERRI, *Sociologia criminale*, Torino, Editore Bocca, 1982, p. 1 e ss.; e F. GIANNITI, *Prospettive criminologiche e processo penale*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1981, p. 63.

repressivo-retributivo. I riformatori governativi avrebbero dovuto infatti, in base a questo atto legislativo, essere gestiti da educatori, che avrebbero sostituito le guardie carcerarie e avrebbero dovuto padroneggiare «nozioni di pedagogia applicata all'educazione e i principi elementari di antropologia»<sup>(23)</sup>. L'attenzione verso il trattamento rieducativo del minore, da quel momento, fu massima: la circolare del Guardasigilli Orlando del 1908 menzionava gli aspetti psicologici e sociali che si trovavano all'origine della delinquenza minorile e nel 1909 venne istituita una Commissione di studio sulla delinquenza minorile, presieduta dal Senatore Francesco Quarta, che cercò di risolvere i “contrastati di Scuola”, proponendo un impianto di leggi a base retributiva che, tuttavia, teneva in grande considerazione alcune delle proposte veicolate dal pensiero positivista<sup>(24)</sup>.

Le circolari emanate nel binomio 1921-1922 risentivano fortemente dell'influenza della nuova corrente criminologica<sup>(25)</sup>; delineavano infatti una pena caratterizzata (anche) da una finalità di cura e di riabilitazione, nonché un ambiente carcerario depurato da quegli elementi che erano portatori di un'eccessiva afflittività, in quanto considerati «*fattori di inasprimento dell'animo, ostacoli al fluire disciplinato della vita in carcere e alla rieducazione del condannato, quale mezzo privilegiato di difesa sociale*»<sup>(26)</sup>.

Nel 1921, inoltre, sulla base dell'opera di una Commissione parlamentare per la riforma delle leggi penali<sup>(27)</sup>, venne predisposto il c.d. Progetto Ferri, che prese il nome dall'allora Presidente della Commissione, il cui baricentro era costituito dallo «*studio positivo del delinquente nella sua costituzione organica e psichica, nonché nel suo ambiente fisico e sociale*»<sup>(28)</sup>. Se il Progetto non ottenne nessun immediato riscontro

---

<sup>(23)</sup> Si veda, a riguardo, V. BAVARO, *Proposte per una riforma carceraria in Italia*, Milano, cit., p. 215.

<sup>(24)</sup> Così P. PATRIZI, *Psicologia e contesto penitenziario: uno sguardo storico*, cit., p. 77. Dal filone criminologico positivista veniva mutuata l'idea di un trattamento con scopo rieducativo e funzione di difesa sociale, la tendenza classificatoria verso i soggetti autori di reato, la cura dell'alienato come mezzo di prevenzione sociale e l'evoluzione della misura esecutiva secondo indici di guarigione.

<sup>(25)</sup> Si rimanda a G. NEPPI MODONA, *Carcere e società civile*, cit., p. 1956 e ss.; e a E. FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Bologna, Casa Editrice il Mulino, 1980, p. 50.

<sup>(26)</sup> Così P. PATRIZI, *Psicologia e contesto penitenziario: uno sguardo storico*, cit., p. 78.

<sup>(27)</sup> Si rinvia alla *Relazione del Presidente di Commissione Lodovico Mortara* in F. GIANNITI, *Prospettive criminologiche e processo penale*, cit., p. 81; in cui viene indicato che, tra gli altri obiettivi, la Commissione aveva quello di combattere il fenomeno della delinquenza abituale, sulla base della considerazione delle «*condizioni personali dei delinquenti, oltre che della materialità dei fatti delittuosi*».

<sup>(28)</sup> Così F. GIANNITI, *Prospettive criminologiche e processo penale*, cit. p. 87; Si veda, ulteriormente, con riguardo al Progetto Ferri, R. BISI, *Enrico Ferri e gli studi sulla criminalità*, Milano, Editore

applicativo, l'influenza delle idee positiviste in esso contenute fu tale che alcune parti del futuro codice Rocco appaiono come il semplice risultato di un'opera di riscrittura del documento di cui si tratta.

Successivamente, venne emanato il R. d. n. 393 del 19 febbraio 1922 (Regolamento carcerario), dove furono trasposte importanti innovazioni: la considerazione del detenuto come oggetto di cura, il tentativo di eliminare dai mezzi di coercizione gli strumenti di rappresaglia o mortificazione del reo e la mitigazione della durissima disciplina delle case di rigore.

Durante gli anni Venti, inoltre, ad opera di Benigno di Tullio, psichiatra e antropologo allievo di Lombroso, furono creati i primi servizi di Antropologia penitenziaria, con funzioni di ricerca e classificazione, cura dei delinquenti abituali affetti da particolari sindromi psichiche, in stato di intossicazione o con turbamenti fisiopsichici di rilievo, valutazione della personalità e della sua evoluzione durante l'espletamento di interventi di tipo rieducativo<sup>(29)</sup>.

Quando venne instaurato il regime fascista, si registrò un aumento dell'interesse della classe politica e amministrativa verso la questione penitenziaria, forse anche perché Mussolini, prima di ottenere il potere, era stato più volte sottoposto a detenzione, esperienza che l'aveva reso particolarmente sensibile verso la tematica carceraria<sup>(30)</sup>. Gli obiettivi perseguiti dal regime fascista furono, primariamente, l'utilizzo di attività penitenziarie rieducative per la trasformazione dei detenuti in «*fascisti-modello*», secondo un modello di rieducazione che non lasciava alcun tipo di libertà al condannato, il quale avrebbe scontato la pena in un «*carcere-collegio*»<sup>(31)</sup>; in

---

FrancoAngeli, 2004, pp. 17-19, e il qui richiamato G. BUSINO, *Vilfredo Pareto, la scuola positiva ed il progetto Ferri al Codice penale*, in rivista *La scuola positiva*, 1963, p. 88 e ss.

<sup>(29)</sup> Si rinvia, sul punto, a B. DI TULLIO, *Sul metodo e sulle finalità della criminologia clinica*, Intervento in V Congresso Internazionale di Criminologia di Roma, 1935; Qui, venne infatti pronunciata la celebre esortazione: «*non si può continuare a disconoscere che il delitto, prima di essere un'infrazione ad una norma giuridica, è un'azione umana che non è possibile conoscere, nel suo contenuto psicologico e nel suo aspetto sociale, se non attraverso lo studio della personalità di colui che l'ha ideata, preparata ed attuata*».

<sup>(30)</sup> Per questa considerazione, si rimanda a G. TESSITORE, *Carcere e fascistizzazione: analisi di un modello totalizzante*, Milano, Editore FrancoAngeli, 2005, pp. 7-8.

<sup>(31)</sup> Così F. DE ANGELIS-S. TORGE, *La realtà invisibile. Breve storia del diritto penitenziario dagli Stati Preunitari ad oggi*, in L. PACE-S. SANTUCCI-G. SERGES, *Momenti di storia della giustizia*, Roma, Aracne Editore, 2011, p. 21. Si richiama, inoltre, B. PELLINGRA, *Relazione sul tema "Umanizzazione della pena"*, in *Atti del VI Convegno Nazionale di Diritto Penale*, pubblicate a cura della Sezione di Palermo dell'Ass. Naz. di Diritto Penale, Palermo, Arti grafiche A. Renna, 1959, 5-16; in cui l'Autore afferma che «*la riabilitazione [costituisce il] complemento scientifico del correzionalismo disciplinare*». Il "principio correzionale" veniva propugnato anche dalla c.d. Scuola Umanistica, che si

secondo luogo, la risoluzione, per fini anche propagandistici, della c.d. questione carceraria, settore in cui si era assistito al fallimento di tutti i governi precedenti. Dalla propaganda fascista veniva, in questo senso, descritto l'avvento di una «*nuova Italia*», dove il crimine sarebbe scomparso e «*i galantuomini [avrebbero potuto] dormire con le porte aperte*»<sup>(32)</sup>.

Per quanto riguarda, inoltre, i rapporti intercorrenti tra la scienza criminologica positivista e il potere fascista, se in un pensiero diffuso queste vengono considerate come due “entità storico-ideologiche” organiche e complementari - a causa della vicinanza di alcuni criminologi positivisti al regime fascista - la suddetta ricostruzione pare assai riduttiva e lontana dalla realtà. In epoca fascista si assistette, infatti, ad un'utilizzazione - strumentale - di alcune soltanto tra le idee positiviste; in particolare, vennero mutuati i concetti, funzionali al mantenimento del regime, di pericolosità sociale e di difesa sociale.

Allo stesso tempo, tuttavia, sebbene alcuni teorici positivisti già avessero individuato un modello di eziologia criminale multifattoriale, e in specie avessero evidenziato il ruolo giocato da possibili condizionamenti sociali<sup>(33)</sup> nei confronti del soggetto agente, si optò invece per uno «*sbilanciamento verso ipotesi bio-antropologiche e psichiatriche*»<sup>(34)</sup> che relegavano le origini del fenomeno delinquenziale nella sfera genetica o della malattia mentale, quindi dell'anormalità e dell'“alterità” rispetto ad una società pretesa normale. L'apporto delle scienze

---

sviluppò nei primi anni del Fascismo; questa, sosteneva il carattere prevalentemente etico del diritto penale, e, in questo senso, la necessità di operare una rieducazione morale del reo, intesa in senso forte: immediatamente evidente appare la confusione, connaturata a tale impostazione, tra l'ambito applicativo della morale e l'ambito applicativo del diritto.

<sup>(32)</sup> Così G. TESSITORE, *Carcere e fascistizzazione: analisi di un modello totalizzante*, cit., p. 99.

<sup>(33)</sup> Si vuole fare riferimento, nello specifico, alla c.d. teoria dei sostitutivi penali di Enrico Ferri. L'interesse per un paradigma di tipo sociologico aveva iniziato, inoltre, a diffondersi sul finire del XIX secolo, su impulso della corrente del Socialismo giuridico, propugnatrice di istanze egalarie e di giustizia sociale. Nacque, inoltre, sotto l'influenza di questo pensiero, la Nuova Scuola Criminale Sociologica, da cui, in particolare, veniva contestata la (apparenza di) neutralità del concetto di “difesa sociale”, nozione introdotta in precedenza dai Positivisti. Sul punto, si rinvia a C. BRUNETTI, *Considerazioni storico-criminologiche*, in C. BRUNETTI-C. SAPIA (a cura di), *Psicologia penitenziaria*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007, pp. 29-30.

<sup>(34)</sup> I minorenni e gli alienati furono i primi soggetti d'interesse per il modello trattamentale: la loro psiche veniva fatta rientrare, infatti, in quella «*zona delle diversità naturali*» dove si affievoliva l'utilità delle categorie dell'imputabilità e della certezza della pena; al loro posto si imponevano invece le categorie di pericolosità sociale e prevenzione speciale positiva (rieducativa) e negativa (incapacitante). Si veda, P. PATRIZI, *Psicologia e contesto penitenziario: uno sguardo storico*, cit., p. 77.

psicologiche e sociologiche venne, in questo senso, fortemente limitato<sup>(35)</sup>, e i sostitutivi penali di teorizzazione ferriana, ossia interventi sociali preventivi rivolti a una maggiore giustizia sociale e/o all'eliminazione di determinati fattori sociali criminogeni, vennero dimenticati.

L'accoglimento del modello bio-antropologico permise al corpo civile di puntare il dito verso qualcosa che, in quanto biologicamente diverso, costituiva "altro da sé"; la coscienza collettiva poteva allora riposare tranquilla: «*Le disfunzioni ormoniche - è stato infatti affermato - non creano sensi di colpa e soprattutto non impongono modifiche all'assetto sociale*»<sup>(36)</sup>.

Inoltre, sebbene la maggioranza dei teorici positivisti avesse caldeggiato la mitigazione della durezza delle pene, ai fini della realizzazione di un più efficace intervento riabilitativo, il Fascismo si scagliò contro qualsiasi forma di riformismo umanitario, bollata come "sentimentalismo penitenziario", in favore del ristabilimento di un sistema fondato su ordine, rigore e disciplina<sup>(37)</sup>. Il Codice penale del 1930 (c.d. Codice Rocco), infatti, dietro ad un dichiarato eclettismo, aveva però recepito dalla Scuola Classica l'intera concezione retributiva, che veniva rilanciata «*con uno spiccato senso di afflittività*»<sup>(38)</sup>.

Non si vuole però negare l'innovatività dell'architettura penale fascista; la questione sulla finalità di retribuzione o di rieducazione della pena venne risolta mediante l'adozione del c.d. sistema del doppio binario, che recepiva gli apporti della Scuola Positiva e della Scuola Classica attraverso la configurazione di un dualismo fra

---

<sup>(35)</sup> Così L. M. SOLIVETTI, *Società e risocializzazione: il ruolo degli esperti nelle attività di trattamento rieducativo*, cit., p. 267.

<sup>(36)</sup> Così E. FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Bologna, Casa Editrice il Mulino, 1980, pp. 51-52.

<sup>(37)</sup> Si veda, a riguardo, D. VALIA, *I diritti del recluso tra legge 354/1975, Costituzione e Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, [www.rasspegnapenitenziaria.it](http://www.rasspegnapenitenziaria.it), 1999, 2-3, p. 8. Con l'obiettivo di neutralizzare ogni forma di permissivismo e di accondiscendenza in favore dei detenuti, con R. d. n. 1718 del 31 dicembre 1922 la Direzione generale delle carceri venne trasferita dal Ministero dell'Interno a quello di Grazia e Giustizia, per ristabilire la consequenzialità del carattere punitivo della pena fra il momento della comminazione e la fase dell'esecuzione penitenziaria. Così G. NEPPI MODONA, *Carcere e società civile*, cit., p. 1961.

<sup>(38)</sup> Così L. M. SOLIVETTI, *Società e risocializzazione: il ruolo degli esperti nelle attività di trattamento rieducativo*, cit., p. 267-268. Il Guardasigilli Arturo Rocco, principale esponente del c.d. Indirizzo Tecnico-Giuridico, fu promotore di un inedito compromesso tra le concezioni classiche e positiviste: se, da un lato - infatti - veniva ribadito il principio di responsabilità individuale e la distinzione tra soggetti imputabili e non imputabili, dall'altro, veniva mutuata - dalla Scuola Positiva - l'idea della genesi naturale del delitto e il determinismo criminologico, soprattutto per quanto riguardava i soggetti alienati.

pene, determinate e proporzionali alla gravità del delitto compiuto, e misure di sicurezza, di durata determinata solo nel minimo, calibrate in base alla categoria positivista della pericolosità sociale, della quale si richiedeva un costante riesame<sup>(39)</sup>. Se le prime venivano destinate a soggetti capaci di intendere e volere, imputabili in quanto deliberatamente, nell'esercizio del loro libero arbitrio, avevano scelto di delinquere; le seconde venivano destinate a soggetti infermi mentalmente, che, condizionati dalle loro disfunzioni psichiche, erano stati determinati al reato. Un trattamento con fine rieducativo veniva concepito, di conseguenza, solamente per la seconda categoria di individui: la linea di separazione, tracciata nel senso sopra descritto dalla criminologia clinica<sup>(40)</sup>, tra soggetti "normali" ed "anormali", "sani" e "malati", venne mantenuta e rinforzata.

Il Giudice penale, nell'irrogazione della sanzione, doveva valutare i nuovi elementi della capacità a delinquere e della pericolosità sociale del soggetto criminale, desunti non solo dalla qualità e dalla gravità del reato, ma anche dalla personalità del reo, dal suo carattere, dalla sua condotta e dalle sue condizioni di vita<sup>(41)</sup>.

Il R. d. n. 773 del 18 giugno 1931 (Regolamento degli istituti di prevenzione e pena), inoltre, accoglieva i concetti positivisti di recupero e di rieducazione dei detenuti, configurando un sistema trattamentale i cui "pilastri" erano costituiti da lavoro, istruzione e religione, attività da quel momento rese obbligatorie negli istituti penitenziari.

Lo sposalizio con una concezione eziologica bio-organicistica, la pressoché assente considerazione dei condizionamenti sociali alla base del delitto, e, quindi, il mancato accoglimento di una prospettiva criminologica multifattoriale, costituivano però dei limiti per la realizzazione di un trattamento realmente rieducativo, traguardo che, infatti, si raggiunse solo successivamente. Si può però parlare, sulla scorta di queste considerazioni, dell'avvenuta attuazione di una forma embrionale di trattamento criminologico, il quale, più che fondarsi sulla comprensione e sulla

---

<sup>(39)</sup> Così C. BRUNETTI, *Considerazioni storico-criminologiche*, cit., p. 29.

<sup>(40)</sup> La criminologia clinica, nata grazie alle intuizioni degli studiosi della Scuola Positiva, costituisce quella branca della criminologia che, mediante lo studio e l'intervento su singoli specifici casi, aspira alla formulazione di una diagnosi, di una prognosi, e di una possibile terapia trattamentale a cui sottoporre gli autori di reati. Nella fase iniziale di sviluppo essa propendeva per un'equiparazione tra delinquenza e malattia, e da un tale assunto discendeva la convinzione che il soggetto criminale dovesse essere trattato sulla base di un metodo clinico.

<sup>(41)</sup> Sul punto, si rimanda a C. BRUNETTI, *Considerazioni storico-criminologiche*, cit., pp. 30-31.

rimozione dei condizionamenti criminogenetici individuali, si declinava principalmente nella forma della correzione morale, in quanto le origini della criminalità venivano individuate - principalmente - nell'ignoranza e nell'ozio<sup>(42)</sup>.

Se, come evidenziato, la repressione dei soggetti adulti rimaneva, nei fatti, legata a esigenze custodialistiche e ad un modello rigidamente correzionale, enormi passi avanti vennero compiuti nell'ambito della giustizia minorile.

Ai sensi dell'art. 2 del R. d. n. 404 del 1934, poi convertito con l. n. 854 del 1935 venne, infatti, creato il Tribunale per i minorenni, composto da due esperti di diritto, giudici di professione, a cui veniva affiancato «*un cittadino benemerito dell'assistenza sociale, scelto tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di biologia*». L'art. 8 comma 2 istituiva, inoltre, i centri di osservazione, per l'esame della personalità del minorenne e l'individuazione dei «*mezzi più idonei per il recupero della vita sociale*». Le indagini della personalità, infine, contemplate specificamente dall'art. 11, costituivano gli strumenti privilegiati per acquisire una conoscenza del detenuto minorenne «*sotto l'aspetto fisico, psichico, morale e ambientale*». Se l'influenza del modello criminologico di stampo bio-antropologico rimaneva comunque prevalente, la considerazione del contesto ambientale e il riferimento al «*recupero della vita sociale*» contenuti in questo atto legislativo, possono essere considerati, indubbiamente, come antesignani di una risocializzazione modernamente intesa.

Durante il Congresso internazionale di Criminologia, tenutosi a Roma nel 1938, venne ribadita l'importanza dello studio della personalità del reo, nonché auspicata l'istituzione di centri di osservazione anche per i detenuti adulti; venne, inoltre, messa in evidenza la necessità che il Giudice penale potesse vantare anche una preparazione criminologica e la necessità di affiancamento di tecnici esperti in materie psico-criminologiche al Giudice dell'esecuzione.

---

<sup>(42)</sup> Si rinvia, per tali considerazioni ad A. CONCAS, *Le origini del sistema penitenziario*, in rivista online *Diritto&Diritti*, [www.diritto.it](http://www.diritto.it), 2014, p. 3. Si rimanda inoltre a P. PATRIZI, *Psicologia e contesto penitenziario: uno sguardo storico*, cit., p. 80; dove viene indicato che le istanze rieducative del Positivismo vennero accolte «*in una veste puramente formale e, alla luce del "vigilando redimere", ridotte alle pratiche dell'istruzione, del lavoro e della religione*»: l'emenda, in tal senso veniva finalizzata all'assoggettamento del detenuto al regime. La logica correzionale ed emendatrice dei tempi può essere dedotta, inoltre, da B. DI TULLIO, *La costituzione delinquenziale nella eziologia e terapia del delitto*, Anonima Romana Editoriale, Roma, 1928, p. 157; dove si faceva riferimento alla "terapia criminale" come elemento antecedente «*di una più vasta opera di bonifica morale e sociale*».

In conclusione, durante il regime fascista, nonostante le contraddizioni propagandistiche e lo spirito fortemente retributivo, furono realizzate importantissime innovazioni sul piano penitenziario. In particolar modo, rilevano: l'istituzione delle misure di sicurezza per gli individui infermi di mente, l'apertura verso un trattamento penitenziario rieducativo, la fondazione di un sistema di repressione e di studio del fenomeno della delinquenza minorile assai innovativo<sup>(43)</sup>.

Il *focus* criminologico, all'inizio concentrato su minori d'età e malati psichici, era destinato ad estendersi all'intera popolazione penitenziaria, fino a fare dell'istituto detentivo un immenso laboratorio di ricerca e trattamento, dove «*chi [era, n.d.r.] osservato si [sarebbe trasformato, n.d.r.] ben presto in cavia, chi osserva[va] in scienziato, il carcere in osservatorio sociale*»<sup>(44)</sup>.

### **3. La fase positivista (II): dal dibattito costituzionale alla riforma del 1975.**

Nell'immediato dopoguerra vari elementi contingenti costituirono un ostacolo per l'affermazione delle innovazioni proposte dal pensiero positivista: in particolare, si ricordano una condizione di grave disordine e sovraffollamento da cui il sistema penitenziario italiano era afflitto, nonché la connessa esigenza di riorganizzazione, l'aumento vertiginoso dei tassi di criminalità, le rivolte carcerarie diffuse e la difficoltà di ricucire lo strappo ideologico e sociale causato dalla guerra e dal Fascismo<sup>(45)</sup>.

---

<sup>(43)</sup> Si rimanda a L. M. SOLIVETTI, *Società e risocializzazione: il ruolo degli esperti nelle attività di trattamento rieducativo*, cit., p. 268.

<sup>(44)</sup> Così M. PAVARINI, *Introduzione a ... La criminologia*, Firenze, Casa Editrice Le Monnier, 1980, p. 20.

<sup>(45)</sup> Per queste considerazioni si rimanda a C. G. DE VITO, *Camosci e girachiavi: storia del carcere in Italia*, cit., pp. 4-20. L'Autore mette in luce come diversi fattori - tra cui l'«*opera di ricostruzione materiale e morale*», la crescita dei tassi di criminalità, un'instabilità politica generale, la rottura della disciplina penitenziaria, le grandi rivolte ed evasioni, lo stato di semidistruzione in cui versavano gli istituti penitenziari - impedirono, dopo la fine del Secondo conflitto mondiale, la formulazione di qualsiasi programma di riforma, imponendo invece l'adozione di un approccio tendenzialmente custodiale, securitario e repressivo. Si richiama, ulteriormente, P. PATRIZI, *Psicologia e contesto penitenziario: uno sguardo storico*, cit., p. 81; in cui viene segnalato come in quegli anni prevalsero le esigenze di ordine e disciplina, in base a cui governare una «*popolazione carceraria prodotto della guerra*»: piccoli delinquenti, sbandati, criminali fascisti, collaborazionisti e vittime dei processi sommari del regime. Si rimanda inoltre a E. FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, cit., p. 69; che qualifica il sistema penale e penitenziario dei tempi come una «*giustizia sbrigativa e repressiva, efficace e insofferente a tematiche di rieducazione, strumentale alle velleità di epurazione e di profondi rimescolamenti dei rapporti*».

Se, infatti, dopo la Liberazione vennero smussate le propaggini maggiormente autoritarie e illiberali del Codice penale e del Codice di procedura penale, si registrò invece, nel settore carcerario, una condizione di quasi immobilismo<sup>(46)</sup>, con una pena che rimase informata principalmente ad esigenze custodialistiche.

Un ulteriore elemento di resistenza ad un processo realmente riformista fu l'egemonia nel settore penalistico degli esponenti della tradizione culturale cattolica, i quali, seppure rivestirono un ruolo di fondamentale importanza nel processo di pacificazione sociale, assunsero sul piano penitenziario un'impostazione conservatrice, favorevole al riconoscimento di una finalità prevalentemente retributiva della pena, addolcita dall'impegno per una maggiore umanizzazione della stessa. La rieducazione paventata dai positivisti veniva, da parte dei giuristi cattolici, declinata tutt'al più come emenda-pentimento: in questo senso, allora, il carcere veniva inteso come «*sanatorio delle anime*»<sup>(47)</sup>, rivolto in senso religioso alla «*rigenerazione morale del colpevole*»<sup>(48)</sup>; nessuna attenzione era però rivolta all'eziologia del crimine e allo studio della personalità del reo.

Nei primi anni Cinquanta, pertanto, si assistette ad una prevalenza delle teorie general-preventive, ad una mortificazione delle teorie special-preventive ed al rilancio delle teorie retributive in chiave confessionale<sup>(49)</sup>.

In questa cornice si inserì il dibattito dell'Assemblea Costituente sulla funzione della pena, il quale si rivelò molto acceso e sentito<sup>(50)</sup>: se, infatti, approvazione generale si registrò sull'inserimento all'interno della Costituzione italiana di un passaggio sull'umanità del trattamento, grande dissenso verteva invece sull'eventuale riferimento alla finalità rieducativa della pena.

La presa di posizione costituzionale, nell'uno o nell'altro senso, sulla funzione della sanzione criminale, avrebbe significato infatti, per la maggior parte dei Costituenti, il riconoscimento da parte dello Stato del primato della Scuola Positiva o

---

<sup>(46)</sup> In questo senso, C. BRUNETTI, *Considerazioni storico-criminologiche*, cit., p. 32.

<sup>(47)</sup> Così F. CARNELUTTI, *La lotta del diritto contro il male*, in rivista *Foro Italiano*, 1944, 6, p. 46.

<sup>(48)</sup> Si rinvia a W. CESARINI SFORZA, *Risarcimento e sanzione*, in A.A.V.V. *Scritti giuridici in onore di Santi Romano (vol. I)*, Padova, 1940, p. 156.

<sup>(49)</sup> In questi termini, C. BRUNETTI, *Considerazioni storico-criminologiche*, cit., p. 32.

<sup>(50)</sup> Si veda, a riguardo, G. NEPPI MODONA, *Appunti per una storia parlamentare della riforma penitenziaria*, in *La questione criminale (II)*, 1976, 2-3, pp. 319-372.

della Scuola Classica<sup>(51)</sup>. Per questo motivo, l'art. 21 della Costituzione, come licenziato inizialmente dalla Commissione dei Settantacinque, nella misura in cui anteponeva il principio rieducativo al principio umanitario<sup>(52)</sup> venne interpretato, da alcuni autorevoli giuristi che componevano il consesso Costituzionale, come un'«*inammissibile concessione alla scuola Positiva*»<sup>(53)</sup>.

Un blocco compatto di insigni giuristi, di impostazione cattolica e moderata, tra cui si ricordano in particolare Giovanni Leone, Giuseppe Bettiol ed un giovane Aldo Moro, fece infatti opposizione. Essi difendevano i principi tradizionali del Diritto Penale e la mediazione tra Scuola Classica e Scuola Positiva raggiunta con il Codice penale del 1930: lo spazio per la rieducazione era già stato individuato ed era nell'ambito delle misure di sicurezza; la pena, invece, doveva essere strutturata intorno ai tradizionali canoni retributivi, sebbene «*mitigata da un processo di umanizzazione*»<sup>(54)</sup>.

Il blocco eterogeneo dei riformisti, invece, non riuscì ad essere così incisivo<sup>(55)</sup>; in sede di redazione finale l'art. 27 Cost. venne infatti approvato nella formulazione attuale: rispetto all'originario art. 21, la tendenziale finalità rieducativa della pena era stata retrocessa, in quanto posposta al principio di umanizzazione del trattamento

---

<sup>(51)</sup> Si rimanda, per il dibattito degli anni Cinquanta sulle idee della Scuola Classica e della Scuola Positiva a F. CAVALLA, *La pena come problema: il superamento della concezione razionalistica della difesa sociale*, Padova, Casa Editrice Cedam, 1979, p. 48 e ss.

<sup>(52)</sup> Nella sua formulazione iniziale, infatti, l'art. 21 sanciva: «*Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità*».

<sup>(53)</sup> Così G. FIANDACA, *Commento all'art. 27 comma 3°*, cit., p. 226. L'idea di rieducazione veniva infatti interpretata, da una parte dei Costituenti - in particolare da Giuseppe Bettiol, Giovanni Leone, Aldo Moro, Girolamo Bellavista - come «*figlia*» del positivismo criminologico». Si rinvia, inoltre, *ex plurimis*, per una trattazione esaustiva sui lavori preparatori dell'Assemblea Costituente a G. NEPPI MODONA, *Appunti per una storia parlamentare della riforma penitenziaria*, cit., p. 325.

<sup>(54)</sup> Così C. G. DE VITO, *Camosci e girachiavi: storia del carcere in Italia*, cit., p. 21.

<sup>(55)</sup> Si segnala, in particolare, l'emendamento proposto dall'on. Giovanni Persico, a pura ispirazione positivistica, rivolto al riconoscimento di un puro scopo rieducativo e curativo alla sanzione penale, la quale avrebbe dovuto essere configurata, secondo l'autore dell'emendamento, con durata indeterminata e variabile a seconda del grado di pericolosità sociale; nonché l'emendamento degli onn. Terracini e Nobili, in cui lo strumento rieducativo veniva disegnato come un mezzo per «*fare del reo un elemento utile alla società*». Si rimanda, per alcune considerazioni, a E. FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, dove viene rilevata, in critica, la genericità e la mancanza di finezza tecnico-giuridica degli emendamenti *pro* rieducazione, i quali «*oscilla[vano] tra una rieducazione velatamente confessionale ed un polo utilitaristico di stampo quasi dittatoriale*». Si veda, inoltre, per una trattazione esaustiva riguardante l'interlocuzione vertente sull'art. 27 Cost., realizzatasi in seno all'Assemblea Costituente, a Camera dei deputati, *Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente (VI)*, p. 180 e ss.

penitenziario, in nome della «neutralità dello Stato di fronte alle dispute scolastiche»<sup>(56)</sup>.

Sebbene con il riconoscimento costituzionale del fine rieducativo furono poste le basi per lo sviluppo successivo di una pena realmente plasmata sulla personalità di del condannato, il riconoscimento della finalità pedagogica della pena rappresentò, più che un reale cambiamento del paradigma penalistico, una “concessione”. Si dovette infatti aspettare più di trent’anni per una riforma legislativa che perseguisse l’attuazione del dettato costituzionale: i conservatori, ancora molto forti, erano semplicemente rimasti nell’ombra<sup>(57)</sup>.

Aumentò però, in quegli anni, l’attenzione per le condizioni di vita dei detenuti e venne istituita nel 1948 una Commissione parlamentare d’inchiesta sullo stato delle carceri, su iniziativa di Pietro Calamandrei e presieduta da Giovanni Persico<sup>(58)</sup>.

Negli anni Cinquanta, inoltre, le scienze sociali, annichilitesi sotto il Fascismo, tornarono a rifiorire: criminologia, psichiatria e psicanalisi «reclamavano [infatti, n.d.r.] il loro posto accanto alle scienze giuridiche»<sup>(59)</sup>. Una pluralità di fattori contribuì a questo processo: l’espansione industriale italiana portatrice di un’«*enfasi neo-scientista*»<sup>(60)</sup>, la crescente influenza delle forze politiche progressiste, l’impulso

---

<sup>(56)</sup> Così E. FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall’800 alla riforma penitenziaria*, cit., p. 74.

<sup>(57)</sup> In questi termini C. G. DE VITO, *Camosci e girachiavi: storia del carcere in Italia*, cit., p. 22. Per un’opinione contraria si rimanda a E. FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall’800 alla riforma penitenziaria*, cit., p. 71; in cui viene evidenziato come il riconoscimento costituzionale del finalismo pedagogico non costituisse un portato di Scuola ma «il frutto di una nuova sensibilità politica»: la pena da «veicolo di bonifica umana» si trasformava - infatti - in «strumento di promozione».

<sup>(58)</sup> La Commissione assumeva una posizione tendenzialmente conservatrice, ma favorevole ad una maggiore umanizzazione della sanzione penale. Delle proposte innovative vennero però formulate in relazione al ruolo di alcune professionalità del penitenziario: per quanto riguardava il Direttore venne proposto l’aggiornamento mediante corsi di materie giuridiche, ma anche di antropologia criminale, psicotecnica del lavoro, tecnica penitenziaria e psicologia emendativa; per quanto riguardava i medici fu caldeggiato l’aumento del personale sia ai fini di cura delle malattie sia ai fini di espletamento dell’esame personologico; per quanto concerneva, invece, gli Agenti di custodia, fu auspicata la loro partecipazione al percorso trattamentale mediante la comunicazione degli atti e delle parole del detenuto ai fini di conoscenza dello stesso. Venne inoltre proposta l’implementazione dei servizi di assistenza post-carceraria, ai fini del superamento delle difficoltà finanziarie e dei pregiudizi morali e sociali che si configuravano come ostacoli al reinserimento sociale.

<sup>(59)</sup> Così C. BRUNETTI, *L’osservazione penitenziaria dopo la riforma del 1975*, in C. BRUNETTI-C. SAPIA (a cura di), *Psicologia penitenziaria*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007, p. 34.

<sup>(60)</sup> In questi termini, E. FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall’800 alla riforma penitenziaria*, cit., p. 81. Si richiama, inoltre, E. CALAMAI, *I soggetti nel trattamento. Aspetti normativi e sociologici*, in rivista on-line Altro Diritto, [www.adir.it](http://www.adir.it), 2003; dove viene segnalato, con riguardo agli anni di cui si tratta, lo sviluppo di una «*mentalità tecnologico-efficientista di importazione americana*», interessata a obiettivi contingenti di difesa sociale e indifferente a qualsiasi dissertazione di tipo filosofico-concettuale sulla pena.

di una serie di congressi internazionali che diedero nuova linfa ai concetti di derivazione positivista, e, in particolare, all'ideale rieducativo.

Tra i fattori poc'anzi menzionati pare doveroso ricordare il Congresso internazionale di Diritto Penale dell'Aja del 1950, dove venne messa in evidenza l'importanza dell'esame della personalità del detenuto ai fini dell'individualizzazione del trattamento e della scelta della sanzione più idonea al reinserimento sociale dello stesso. Nel Congresso di Roma del 1953, invece, la maggior parte dei congressisti auspicò il superamento del sistema del doppio binario per l'adozione di una misura unica con finalità rieducativa<sup>(61)</sup>; mentre in quello di Anversa del 1954 venne ribadita l'esigenza dello sviluppo di un metodo scientifico per il procedimento di osservazione personologica.

L'importanza della partecipazione, in ambito penitenziario, di esperti specializzati, venne inoltre decretata nella Risoluzione ONU del 3 agosto 1955, sulle "Regole minime per il trattamento dei detenuti" che mise in evidenza la necessità di potenziare il trattamento individuale del soggetto ristretto mediante l'«*assistenza sociale individuale, l'educazione del carattere morale, l'analisi del passato sociale e criminale del condannato, delle capacità mentali, delle disposizioni personali [e] delle prospettive di risocializzazione*»<sup>(62)</sup>.

In quegli anni, inoltre, si diffusero le tesi della *Nouvelle Défense Sociale* di Marc Ancel; egli fu portatore di una prospettiva di stampo utilitaristico, secondo cui il fatto costituente reato, in precedenza considerato solamente come fatto contrario alle istituzioni veniva individuato invece ora come fatto contrario alla società, la quale

---

<sup>(61)</sup> Autorevole dottrina iniziò ad auspicare l'adozione di un'unica misura di esecuzione penale caratterizzata da indeterminatezza e possibilità di revisione in base agli esiti del trattamento. In questo senso, si veda F. GRISPIGNI, *Indici del futuro svolgimento del diritto penale*, in A.A.V.V., *Studi in onore di Arturo Rocco (II)*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1952, p. 11; A. JANNITTI PIROMALLO, *Il problema delle pene e delle misure di sicurezza*, in rivista *La scuola positiva*, 1951, p. 127; e P. NUVOLONE, *Natura e storia della scienza del diritto penale*, in *Studi in onore di Arturo Rocco (II)*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1952, p. 251.

<sup>(62)</sup> Non si vede come queste incombenze potrebbero essere gestite, se non attraverso l'opera di specialisti. In questi termini, L. M. SOLIVETTI, *Società e risocializzazione: il ruolo degli esperti nelle attività di trattamento rieducativo*, cit., pp. 259-261. Si rileva che li artt. 49 e 66 dell'Assemblea dell'ONU del 1955 sono poi confluiti negli artt. 49, 66 e 67 dell'Assemblea delle regole minime del Consiglio d'Europa del 1973. Sull'argomento si rimanda a V. GREVI, *Esecuzione penitenziaria e rieducazione del condannato nelle regole minime per il trattamento dei detenuti*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 1974, p. 54.

avrebbe dovuto dotarsi di un apparato «per la difesa dell'ordine sociale»<sup>(63)</sup>. Egli, in questo senso, riprese e sviluppò le idee di prevenzione che già erano state affermate dalla Scuola Positiva: trattamento individualizzato tendente alla risocializzazione del delinquente<sup>(64)</sup>, esecuzione flessibile strutturata su di un sistema differenziato di misure e valutazione scientifica della personalità del reo.

Sebbene Ancel respinse le tesi retributive più drastiche, egli, al contrario dei positivisti, non negava la libertà dell'uomo e la sua responsabilità; concepiva anzi, in un inedito compromesso tra le due concezioni che fino ad allora si erano contrapposte, la necessità - sì - di un trattamento, ma rivolto a «*restituire al delinquente il senso della propria responsabilità*»<sup>(65)</sup>.

In questo fiorento contesto socioculturale venne emanata la legge n. 888 del 25 luglio 1956, il cui obiettivo era il riordino dei Centri di rieducazione, fondati nel 1934, e che, in questo senso, stabiliva che avrebbero dovuto essere fondati istituti di osservazione, gabinetti medico-psico-pedagogici e focolari di semilibertà, ai fini dell'applicazione delle misure alternative alla detenzione<sup>(66)</sup>. Il suddetto atto

---

<sup>(63)</sup> Ciò portava alla teorizzazione di un sistema di misure preventive, con parziale erosione del principio di legalità, il quale risultava - e risulta - invece fondato sull'irrogazione di una sanzione in un tempo successivo rispetto alla commissione di un fatto criminoso. In questi termini, E. FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, cit., p. 90. Si rinvia inoltre, sull'argomento, a P. NUVOLONE, *Le sanzioni criminali nel pensiero di E. Ferri nel momento storico attuale*, in *Rivista Italiana di Diritto Penale*, 1957, p. 3. Un provvedimento di questo tipo venne emanato in Italia con l. n. 1423 del 1956, la quale era indirizzata nei confronti delle «*persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità*», configurando delle precise misure di polizia e di contenimento strutturate in funzione della generica pericolosità di alcune categorie di individui.

<sup>(64)</sup> L'esecuzione penitenziaria, nella costruzione concettuale di Marc Ancel, avrebbe dovuto caratterizzarsi di trattamenti medici, psicologici, criminologici e sociali. Sul punto, si veda C. BRUNETTI, *L'osservazione penitenziaria dopo la riforma del 1975*, cit., p. 34.

<sup>(65)</sup> Il trattamento veniva, in tal senso, a configurarsi, come presa di coscienza da parte dell'individuo della dannosità del fatto criminoso commesso, e delle caratteristiche della propria personalità, ai fini di un nuovo, migliore, esercizio della propria libertà morale. Marc Ancel, a differenza dei positivisti, dimostrava nelle sue opere un'idea piuttosto statica del concetto di pericolosità sociale, in contrasto con il dinamismo socio-individuale insito alla nozione di personalità e al procedimento di osservazione, così come erano stati configurati dalla Scuola Positiva. In questi termini, E. CALAMAI, *I soggetti nel trattamento. Aspetti normativi e sociologici*, cit.

<sup>(66)</sup> L'attività di assistenti sociali, psichiatri, psicologi, criminologi e educatori costituiva un elemento fondamentale, nella costruzione legislativa, per la realizzazione del programma di riabilitazione sociale. A riguardo, si veda I. BAVIERA, *I soggetti, le istituzioni*, in I. BAVIERA *Diritto minorile*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1976, p. 1 e ss. Nel contesto delineato, il minore avrebbe dovuto seguire le prescrizioni in ordine alla sua istruzione, alla formazione professionale, al lavoro, all'utilizzazione del tempo libero e ad eventuali terapie. Una posizione chiave era rivestita dall'ufficio di servizio sociale minorile, incaricato di controllare la condotta del minore e di aiutarlo a superare le difficoltà di adattamento e di rientro in società, il quale doveva riferire periodicamente al Tribunale designato, proponendo, nel caso, la modifica delle prescrizioni a cui era sottoposto. Sul punto, si veda, ulteriormente, E. CALAMAI, *I soggetti nel trattamento. Aspetti normativi e sociologici*, cit.

legislativo conteneva una serie di disposizioni che ritagliavano un trattamento adattato alla singola personalità del minore e maggiormente attento ai condizionamenti che questi aveva subito nella fase di crescita. In particolare, significativa di questo mutamento nell'approccio verso il soggetto deviante fu la transizione dalla terminologia «*minore traviato*» alla terminologia «*minore irregolare nella condotta e nel carattere*»: da una valutazione prettamente morale, sminuente verso la personalità del minore, si passò ad una concezione del soggetto «*in termini di disadattamento*»<sup>(67)</sup>, un disadattamento le cui matrici dovevano essere indagate ai fini di reinserimento sociale.

Sebbene in tutto il paese vigesse ancora il modello del «*carcere-morale*»<sup>(68)</sup>, nel 1958 venne fondato presso il carcere di Roma-Rebibbia, su impulso di un gruppo di riformatori provenienti dal settore penitenziario minorile (criminologi, magistrati, assistenti sociali), l'Istituto Nazionale di Osservazione (INO), il quale era rivolto all'espletamento delle tecniche di osservazione della personalità su detenuti adulti.

Questo istituto, per più di un decennio, venne indicato come il modello penitenziario «del futuro», costituiva infatti l'esempio di una «*prigione razionale, sana [e] organizzata*», un carcere «*sperimentale, che assomma[va] molte delle caratteristiche di una clinica medica*»<sup>(69)</sup>, concepito per attività di diagnosi, prognosi trattamentale e smistamento degli individui esaminati.

L'assunzione di un'impostazione criminologica multifattoriale di tipo biologico, psicologico e sociologico<sup>(70)</sup> portò, inoltre, al moltiplicarsi delle professionalità

---

<sup>(67)</sup> In questi termini, T. PITCH, *Responsabilità limitate*, Milano, Casa Editrice Feltrinelli, 1989, pp. 122-123.

<sup>(68)</sup> Si mutua l'espressione «*carcere morale*» da C. G. DE VITO, *Camosci e girachivi: storia del carcere in Italia*, cit., p. 34. Con questo termine si vuole indicare il modello dei «*carceri a "conduzione familiare"*» dove ogni funzione era rappresentata da una persona: un direttore, un maresciallo, un cappellano, un maestro di scuola e un capo d'arte dell'azienda appaltatrice; in questi istituti penitenziari veniva attuata una gestione d'ispirazione paternalistica, e il concetto di rieducazione veniva declinato in senso cattolico-emendativo.

<sup>(69)</sup> Così S. BENELLI-F. FEDELI, *A Rebibbia non esistono incorreggibili*, in rivista *Tempo (XXI)*, 1959, 49, pp. 52-58. Il carcere di Roma-Rebibbia era ritenuto, dai più, il «*fiore all'occhiello dell'amministrazione penitenziaria*». Si rimanda, a riguardo a C. G. DE VITO, *Camosci e girachivi: storia del carcere in Italia*, cit., p. 42.

<sup>(70)</sup> Si veda, per le acquisizioni della scienza criminologica dell'epoca, G. DI GENNARO, *L'osservazione della personalità del detenuto*, in *Secondo corso di perfezionamento per uditori giudiziari*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1959, pp. 968-993. E ancora, si richiamano le esortazioni di Benigno di Tullio, per una maggiore attenzione, ai fini esecutivi, verso la criminogenesi e la criminodinamica, nonché verso i fattori psico-patologici predisponenti all'atto deviante, in B. DI TULLIO, *Premesse e finalità della criminologia clinica*, in rivista *Rassegna di studi penitenziari*, 1958, 1, pp. 361-370. Egli, sosteneva che la personalità del delinquente costituisse una sintesi di elementi individuali e sociali, di ereditarietà e

coinvolte: nell'istituto agivano in maniera integrata un magistrato, che coordinava il lavoro dell'*équipe* scientifica con la Direzione generale degli istituti penitenziari, un Direttore con specializzazione in psichiatria, un gruppo di consulenti permanenti tra cui medici, psicologi, un assistente sociale e un educatore; a tali soggetti si assommava poi il personale penitenziario "tradizionale" costituito dal cappellano, dagli agenti di custodia, dai capi d'arte e da un insegnante.

In questo «*carcere-laboratorio*»<sup>(71)</sup> il momento diagnostico veniva espletato con una metodologia essenzialmente medica, fondata prevalentemente su di una «*classificazione "scientifica" delle [...] anomalie biopsichiche*»<sup>(72)</sup> dei soggetti detenuti e sulla suddivisione di essi in gruppi omogenei o reparti in cui eseguire un idoneo trattamento penitenziario.

Una prognosi trattamentale veniva infatti emanata sulla base delle risultanze di un'attività diagnostica particolarmente complessa, composta da un'indagine anamnestico-biografica; un esame morfologico-endocriminologico<sup>(73)</sup>; un esame

---

ambiente; per questo motivo, metteva in evidenza la necessità di superare la contrapposizione tra concezioni biologiche e sociologiche dell'atto criminale. I fattori causali esterni, inoltre, nel suo pensiero, erano destinati ad assumere un'influenza criminogena nella misura in cui, essi, agendo su un determinato individuo, si fossero trasformati in fattori causali interni. Per queste considerazioni, si rimanda a G. CANEPA, *Personalità e delinquenza: problemi di antropologia criminale e di criminologia critica*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1974, p. 112.

<sup>(71)</sup> Per questa espressione si rimanda a C. G. DE VITO, *Camosci e girachiavi: storia del carcere in Italia*, cit., p. 41. Il modello del «*carcere-laboratorio*» venne organizzato ai fini dell'esame della personalità del detenuto, ovverosia lo studio globale delle sue caratteristiche identificanti, effettuato con metodo clinico.

<sup>(72)</sup> Così R. ALESSANDRI-G. CATELANI, *Il codice penitenziario*, Roma, Casa Editrice Laurus, 1992, p. 155.

<sup>(73)</sup> Nell'INO Rebibbia veniva applicato, innanzitutto, il c.d. metodo Sheldon, il quale, in base a misurazioni antropometriche, permetteva la distinzione tra le tipologie individuali di endomorfo, mesomorfo ed ectomorfo: ad ognuna delle suddette classi corrispondeva una determinata connotazione caratteriale. Mentre il soggetto endomorfo si caratterizzava per socievolezza e rilassamento, e il mesomorfo per lealtà e sicurezza, l'ectomorfo era connotato invece da tensione, ritegno ed inibizione sociale. Il c.d. metodo Viola, inoltre, permetteva di inferire da determinate qualità somatico-psichiche alcune rilevanti caratteristiche della personalità. Su queste metodologie, si veda C. BRUNETTI, *Considerazioni storico-criminologiche*, cit., pp. 42-43.

medico-clinico; un esame psicologico; un esame psichiatrico e neurologico; un esame comportamentale<sup>(74)</sup> e dei colloqui diagnostici di riscontro<sup>(75)</sup>.

Poiché era stata riconosciuta l'importanza dell'osservazione del rapporto tra la persona e l'ambiente, venivano inoltre condotte delle inchieste sociali, che si servivano dell'apporto dei sindaci e dei membri delle forze dell'ordine per l'acquisizione di informazioni concernenti la sfera scolastica, professionale e affettiva del detenuto.

L'individuo sotto osservazione veniva inoltre sottoposto a dei test (o reattivi mentali), come i test d'intelligenza, indirizzati a misurare quantitativamente alcuni aspetti cognitivi della psiche, e i test della personalità, rivolti prevalentemente all'esame degli aspetti caratteriologici<sup>(76)</sup>. Seguiva un colloquio diagnostico conclusivo volto, secondo i dettami della criminologia clinica, a cogliere la personalità nella sua interezza, nonché a corroborare i risultati degli altri esami specialistici.

Parte di queste innovazioni vennero recepite dal disegno di legge di riforma penitenziaria del 1960, presentato dal guardasigilli Guido Gonnella<sup>(77)</sup>, il quale atto, nonostante non vide il suo *iter* perfezionato, costituì la base di tutti i progetti di riforma successivi.

---

<sup>(74)</sup> L'esame comportamentale veniva condotto considerando tutti gli aspetti di vita del detenuto: egli veniva osservato «[durante i, n.d.r.] pasti, durante il riposo e il sonno, durante le applicazioni lavorative, nell'impiego del tempo libero, nelle eventuali attività culturali, nella condotta in situazioni di gruppo, nel comportamento religioso, nel suo atteggiamento verso i compagni e le figure di autorità, nella cura delle cose proprie o altrui, nella cura della sua persona, negli atteggiamenti a significato sessuale, nell'uso del denaro, nei rapporti con i familiari e con il mondo esterno in genere, in situazioni di esame, nelle manifestazioni emotive di particolare intensità, nelle situazioni di stress». Così E. CALAMAI, *I soggetti nel trattamento. Aspetti normativi e sociologici*, cit.

<sup>(75)</sup> Si rimanda a L. DAGA, *Trattamento penitenziario*, cit., p. 1318; e a G. DI GENNARO-F. FERRACUTI-M. FONTANESI, *L'esame della personalità del condannato nell'Istituto di osservazione di Rebibbia*, in rivista *Rassegna di studi penitenziari*, 1958, 1, p. 373. Sulle teorie scientifiche applicate nel centro di Roma-Rebibbia si veda diffusamente C. BRUNETTI-M. ZICCONI, *Diritto penitenziario*, cit., p. 140 e ss.

<sup>(76)</sup> I test sperimentati dall'INO Rebibbia si basavano sulla creazione di una situazione *standard*, in cui veniva inserito un fattore di stimolo per il soggetto in esame, la cui reazione comportamentale veniva osservata, registrata e confrontata su base statistica con quella di altri individui, inseriti nella medesima situazione-stimolo. La standardizzazione garantiva l'obiettività dell'esame in modo che la valutazione non risultasse influenzata dal giudizio del singolo esaminatore. Così E. CALAMAI, *I soggetti nel trattamento. Aspetti normativi e sociologici*, cit.

<sup>(77)</sup> Gianluigi Ponti, Direttore del centro di osservazione criminologica di San Vittore, mise in evidenza come il disegno di legge Gonnella avesse «*assimilato e fatto proprie alcune delle fondamentali nozioni e dei presupposti essenziali della [...] criminologia clinica, che è criminologia prevalentemente medica e psicologica*»: si faceva riferimento, infatti, per la prima volta, alle nozioni-cardine di osservazione scientifica della personalità e di trattamento individualizzato. Si rimanda a G. PONTI, *Commento criminologico al progetto di Ordinamento penitenziario e programma per la differenziazione dell'esecuzione penale ai fini del trattamento*, in rivista *Quaderni di criminologia clinica (VI)*, 1964, 2, p. 273.

La circolare ministeriale del 18 maggio 1961, n. 1205/3666 (c.d. circolare Garofalo) formalizzò, inoltre, gli aspetti di funzionamento dell'INO, stabilendo un limite massimo di sessanta giorni di permanenza nell'istituto, a cui sarebbe seguito il collocamento in altri centri penitenziari ai fini dello svolgimento di un trattamento rieducativo, calibrato in base alle risultanze dell'osservazione personologica. Sulla base del modello penitenziario di Rebibbia furono fondati, inoltre, un istituto di osservazione presso San Vittore-Milano nel 1964 e un ulteriore struttura presso Poggioreale-Napoli nel 1969.

La spinta propulsiva del «*periodo criminologico e scientifico*»<sup>(78)</sup> iniziò però a ridimensionarsi quando emersero le prime difficoltà applicative. Nel 1974 gli specialisti dell'INO iniziarono a segnalare, infatti, l'esistenza di una discrasia tra il momento diagnostico - su cui la struttura essenzialmente si focalizzava - e il momento trattamentale, che non seguiva alla fase diagnostica e non era adattato, quindi, in base a risultanze della suddetta fase<sup>(79)</sup>; veniva auspicata, pertanto, la fusione dei luoghi di osservazione con i luoghi di trattamento, in modo tale che ogni istituto penitenziario risultasse organizzato secondo il principio della comunità terapeutica.

La contestazione del 1968 aveva, intanto, generato una frattura culturale, politica e sociale che riguardò anche l'ambito carcerario: dopo un lungo periodo di rivolte, repressioni, rivendicazioni e un *iter* parlamentare particolarmente sofferto, fu emanata la l. n. 354 del 1975, che cambiò radicalmente il volto dell'intero sistema penitenziario.

---

<sup>(78)</sup> Questa espressione, particolarmente significativa, fu coniata da Mario Fontanesi, Direttore dell'INO di Roma-Rebibbia, citato in C. G. DE VITO, *Camosci e girachiavi: storia del carcere in Italia*, cit., p. 43.

<sup>(79)</sup> Si richiama, ulteriormente, sull'argomento C. BRUNETTI, *L'osservazione penitenziaria dopo la riforma del 1975*, cit., p. 45. L'Autore mette in evidenza il problema delle «*diagnosi fini a sé stesse*», ovverossia che non sfociavano in nessuna attività trattamentale.

#### 4. La fase riformatrice, il disincanto e la riscoperta: le nuove direttrici di evoluzione del paradigma trattamentale.

La riforma del Settantacinque costituì, senza alcun dubbio, un «atto di rottura con il passato»<sup>(80)</sup>, in quanto rappresentò la prima legge organica di riforma del sistema penale ispirata pienamente alla finalità rieducativa della pena.

Le prassi attuate nell'INO di Roma-Rebibbia e le concezioni criminologiche ad esse sottese, che erano state formalizzate nella circolare ministeriale del 18 maggio 1961, n. 1205/3666, vennero assunte come cardine per la costruzione del nuovo ordinamento penitenziario: esso infatti configurava, per il soggetto delinquente, un «trattamento positivo all'interno di un sistema moderno e progressivo»<sup>(81)</sup>.

In particolare, l'art. 63 ord. penit. prevedeva l'istituzione di centri di osservazione<sup>(82)</sup> (si veda *supra* cap. 2 § 1), ovverosia centri diagnostici e trattamentali specializzati, ma, al contempo, veniva delineato un sistema di osservazione personologica “diffuso”<sup>(83)</sup>, in base a cui ogni istituto penitenziario avrebbe dovuto essere dotato di un “apparato di osservazione”; questa modalità di organizzazione venne scelta ai fini del superamento dei problemi di coordinamento intercorrenti tra la fase diagnostica e la fase trattamentale (si veda *supra* cap. 3 § 3) che erano stati segnalati dagli esperti dell'INO Roma-Rebibbia negli anni precedenti.

L'ordinamento penitenziario riformato ruotava intorno al procedimento di osservazione scientifica della personalità, strumento principale per l'individualizzazione del trattamento (art. 13 ord. penit.), all'apporto di esperti specializzati nelle scienze sociali (art. 80 ord. penit.) i quali ricoprivano una funzione ausiliaria nel trattamento, delineava inoltre dei criteri di differenziazione tra la popolazione detenuta rispondenti a esigenze custodiali e di trattamento (art. 14 ord. penit., art. 59 ord. penit. e ss.)<sup>(84)</sup>.

---

<sup>(80)</sup> Si rinvia a G. DI GENNARO, *La gestazione della riforma penitenziaria*, in rivista *Rassegna penitenziaria e criminologica*, [www.rassegnapenitenziaria.it](http://www.rassegnapenitenziaria.it), 2005, 2-3, p. 5; che segnala come la riforma del 1975 abbia costituito uno «spartiacque fra due culture, [tra] due modi diversi di intendere l'esecuzione penitenziaria e la stessa funzione della giustizia penale». Si veda anche, in tal senso, V. GREVI, *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario a cinque anni dalla riforma*, p. 1 ss.

<sup>(81)</sup> Così P. CORSO, *Principi costituzionali e normativa penitenziaria*, cit., p. 20.

<sup>(82)</sup> I centri di osservazione, data la concentrazione delle attività di osservazione in istituto, non vennero mai istituiti. Si veda *supra* cap. 2 § 1.

<sup>(83)</sup> Si rimanda, in questo senso, a L. DAGA, *Trattamento penitenziario*, cit., p. 1320.

<sup>(84)</sup> Si veda, sul punto, *supra* cap. 2 § 1.

Seppure si mantenne la distinzione tra pene detentive e misure di sicurezza, la linea di separazione concettuale tra queste due categorie risultava attenuata. La configurazione di un apparato di osservazione per i detenuti adulti non sottoposti a misure di sicurezza, infatti, indicava l'attenuazione della vecchia e rigida dicotomia tra malati e sani, tra coartati e liberi morali: anche i soggetti delinquenti che risultavano capaci di intendere e volere non erano stati del tutto liberi nel loro atto; essi avevano - in tal senso - subito dei condizionamenti, come indicato dall'art. 13 ord. penit.<sup>(85)</sup>, che si ponevano alla base della loro condotta criminosa e sui quali l'intervento rieducativo avrebbe dovuto agire.

Questa concezione si rifletteva, inoltre, sulla configurazione della sanzione criminale; veniva infatti delineata una pena determinata nel massimo, ma con durata flessibile in relazione alle risultanze dell'osservazione scientifica della personalità e ai progressi trattamentali compiuti dal reo: con la l. n. 345 del 1975 vide la luce un primo nucleo di misure alternative alla detenzione, composto dall'affidamento in prova al servizio sociale *ex art. 47 ord. penit.* (si veda *infra* cap. 4 pt. 2 § 2) e dalla semilibertà *ex art. 48 ord. penit.* (si veda *infra* cap. 4 pt. 2 § 4). Il "nuovo" carcere non si configurava più come «*istituzione terminale*»<sup>(86)</sup>, con vocazione puramente segregante e custodialistica, bensì come struttura dotata di un avanzato e "scientifico" apparato rivolto al il reinserimento sociale del condannato<sup>(87)</sup>.

La spinta riformista ebbe però vita breve; l'esaurimento della sua forza propulsiva avvenne per una molteplicità di cause, la cui analisi risulta di fondamentale importanza per la comprensione delle direttrici che attualmente animano l'evoluzione del sistema penitenziario.

---

<sup>(85)</sup> L'art. 13 ord. penit. faceva riferimento, in tal senso, a delle «*carenze fisiopsichiche*» e ad «*altre cause del disadattamento sociale*» alla base della condotta criminosa. Se il riferimento ad un'alterazione della personalità di psicopatologico si mostrava fedele alle acquisizioni della criminologia clinica, il «*rinnovato interesse verso l'autore del reato*» si espresse in una maggiore attenzione verso il percorso trattamentale, che ne avrebbe dovuto risolvere i problemi di adattamento sociale. Sul punto, si veda G. DI GENNARO, *La gestazione della riforma penitenziaria*, cit., p. 29.

<sup>(86)</sup> Così C. BRUNETTI, *Il tramonto della scientificità dell'osservazione. Realtà e prospettive future*, in C. BRUNETTI-C. SAPIA (a cura di), *Psicologia penitenziaria*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007, p. 75.

<sup>(87)</sup> Per queste considerazioni, si rinvia a L. M. SOLIVETTI, *Società e risocializzazione: il ruolo degli esperti nelle attività di trattamento rieducativo*, in rivista on-line *Rassegna Penitenziaria e criminologica*, [www.rassegnapenitenziaria.it](http://www.rassegnapenitenziaria.it), 1983, 1, p. 263.

A partire dalla seconda metà degli anni Settanta si cominciò a parlare, in senso critico, di «*mito della rieducazione*»<sup>(88)</sup>; iniziò infatti a venire a meno quella fiducia incondizionata che fino ad allora era stata riposta nella criminologia clinica - e nella pretesa di scientificità di cui questa era portatrice - a cui era stato dato il gravoso mandato di “guarire” la società dalla criminalità: ebbe così inizio la “fase del disincanto”.

Le critiche non si arrestarono però alla strutturazione in senso strettamente medico del processo trattamentale, bensì investirono l'intero ideale preventivo-rieducativo, con un conseguente rafforzamento delle esigenze di prevenzione generale e difesa sociale<sup>(89)</sup>.

Questa forma di «*neoclassicismo penale*»<sup>(90)</sup> venne mutuata dai Paesi che per primi avevano sperimentato i modelli trattamentali-rieducativi, ora - invece - impegnati a disconoscerli: in particolare, nei Paesi Scandinavi venne rilevata l'inefficienza del trattamento rieducativo in termini di riduzione della recidiva<sup>(91)</sup>, e negli Stati Uniti d'America si affermarono, anche negli ambienti accademici, delle visioni neoretribuzioniste<sup>(92)</sup>, insieme ad una domanda generalizzata di ordine e sicurezza.

Particolarmente interessante risulta, invero, la virata conservatrice Americana, le cui cause molteplici<sup>(93)</sup> portarono alla degradazione della rieducazione ad «*obiettivo*

---

<sup>(88)</sup> Tale espressione riscontrò così successo, in quegli anni, da diventare titolo del celebre saggio E. DOLCINI, *La rieducazione del condannato tra mito e realtà*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1979, p. 489 e ss.

<sup>(89)</sup> In questi termini, G. FIANDACA, *Commento all'art. 27 comma 3°*, cit., p. 242. Si rinvia, ulteriormente, a C. BRUNETTI, *L'osservazione penitenziaria dopo la riforma del 1975*, cit., p. 52; in cui viene evidenziato come dall'opposizione al modello medico-criminologico, di fine anni Settanta, sia poi nato un sentimento generale di avversione verso l'intero paradigma trattamentale e riabilitativo.

<sup>(90)</sup> Si rimanda a E. FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, cit., p. 104. Questa rinnovata forma di classicismo non sempre faceva perno sulla retribuzione, concetto che pur rimaneva sempre, in qualche modo, latente, bensì si concentrava maggiormente sulle nozioni di incapacitazione e neutralizzazione del soggetto delinquente, poiché, nella maggior parte dei casi - secondo la suddetta impostazione - questo si sarebbe mostrato insensibile ad ogni tipo di trattamento.

<sup>(91)</sup> Si veda, a riguardo, E. DOLCINI, *La rieducazione del condannato tra mito e realtà*, cit., p. 495 e ss.

<sup>(92)</sup> Negli Stati Uniti d'America si diffuse la Corrente del *Justice Model*, indirizzata verso una maggiore certezza e oggettività della pena, nonché verso l'eliminazione di qualsiasi discrezionalità dell'organo giurisdizionale nella valutazione delle risultanze del trattamento rieducativo. Si rinvia, sull'argomento, a M. PAVARINI, *La pena utile, la sua crisi e il disincanto: verso una pena senza scopo*, in rivista *Rassegna penitenziaria e criminologica*, [www.rassegnapenitenziaria.it](http://www.rassegnapenitenziaria.it), 1983, p. 27 e ss.

<sup>(93)</sup> Tra le cause che portarono all'involuzione americana è possibile segnalare l'ascesa di Reagan a Presidente: egli fu, infatti, portatore di una politica di stampo liberale e conservatore, nonché promotore di diversi interventi di riduzione del *Welfare State*. Si segnalano, inoltre, alcune trasformazioni sociali - come la minor presenza nelle abitazioni dei membri della classe media, nonché la loro maggiore flessibilità lavorativa - portatrici di un generale senso di insicurezza e instabilità. Si vuole indicare,

*politico immeritevole di interesse, pericoloso, controproducente e fuorviante nelle sue finalità*<sup>(94)</sup> e conseguentemente, negli anni intercorrenti tra il 1973 e 1998, all'accrescimento della popolazione carceraria del 500%, all'innalzamento generale dei livelli sanzionatori e ad un consistente aumento delle condanne alla pena di morte.

Vennero però denunciati, in seguito all'affermarsi di questa prima "risacca retributiva", alcuni vizi metodologici che avevano afflitto gli studi provanti l'inefficacia del modello trattamentale<sup>(95)</sup>, nonché la natura marcatamente politica dell'«*isterica revoca*»<sup>(96)</sup>, americana, di ogni sostegno penitenziario. Per essere compresa essa, infatti, deve essere collocata, al di là dei singoli proclami dell'epoca, nel contesto generale di una crisi diffusa del *Welfare State*, e nella consequenziale affermazione di un modello di c.d. Stato minimo in chiave neoliberistica: dallo Stato sociale si passò infatti - come è stato affermato da autorevole dottrina - allo «*Stato penale*»<sup>(97)</sup>, caratterizzato quest'ultimo da una flessione negativa sulle politiche sociali e da una maggiore attenzione verso il tema della sicurezza.

Un ulteriore attacco al modello trattamentale carcerario proveniva dai promotori della c.d. teoria dell'etichettamento, i quali sostenevano la mancanza di consistenza ontologica del reato, in quanto politicamente "costruito", e denunciavano il processo selettivo operato dalle c.d. agenzie formali di controllo, tra cui il carcere; essi adottavano, in ambito esecutivo, delle soluzioni variegate che andavano dall'abolizionismo carcerario degli autori nordeuropei alla proposizione di un sistema

---

ulteriormente, l'influenza dei *mass media* che denunciarono una forte ascesa dei tassi di criminalità, creando un forte sentimento di allarme sociale. Così E. DOLCINI, *Rieducazione del condannato e rischi di involuzioni neoretributive: ovvero, della lungimiranza del costituente*, in rivista *Rassegna penitenziaria e criminologica*, [www.rassegnapenitenziaria.it](http://www.rassegnapenitenziaria.it), 2005, 2-3, pp. 71-72.

<sup>(94)</sup> Così D. GARLAND, (2001), *La cultura del controllo: crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, traduzione a cura di A. CERETTI, Milano, Edizioni il saggiatore, 2004, p. 67.

<sup>(95)</sup> Si rinvia, a riguardo, a L. SECREST-S. O. WHITE-E. D. BROWN, *The rehabilitation of Criminal Offenders: Problems and Prospects*, Washington D.C., 1979. I presunti insuccessi pratici del trattamento non erano, infatti, supportati da prove scientificamente confutabili ma, più che altro, da slogan. In questi termini, G. FIANDACA, *Commento all'art. 27 comma 3°*, cit., p. 98.

<sup>(96)</sup> Così D. GARLAND, (2001), *La cultura del controllo: crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, traduzione a cura di A. CERETTI, Milano, Edizioni il saggiatore, 2004, p. 13.

<sup>(97)</sup> Si rimanda a C. G. DE VITO, *Camosci e girachiavi: storia del carcere in Italia*, cit., p. 128 e ss.; dove viene messo in evidenza come questa transizione abbia condotto ad un «*processo di ricarcerizzazione a livello mondiale*», dove le insicurezze lavorative, economiche e sociali connesse al fenomeno della globalizzazione hanno portato all'attribuzione della funzione di "contenitore di marginalità" al sistema penitenziario.

penitenziario fondato sempre su tecniche risocializzative, produttive però di effetti meno stigmatizzanti<sup>(98)</sup>.

In Italia, nel frattempo, si era aperta la c.d. stagione dell'emergenza (1974-1992), caratterizzata dallo scontro frontale tra lo Stato e la criminalità organizzata, prima di stampo terroristico, poi di stampo mafioso; un periodo connotato da un forte allarme sociale in cui vennero emanati numerosi provvedimenti di diritto penale speciale per la repressione dei fenomeni criminosi testé indicati.

Nel «*carcere controriformato*»<sup>(99)</sup> l'ideale securitario sembrava prevalere sull'ideale rieducativo: in particolare, indicativi di questa tendenza furono l'uso massiccio dell'art. 90 ord. penit. (successivamente abrogato) - che prevedeva in chiave repressiva la possibilità di sospensione, in uno o più istituti, delle regole trattamentali e penitenziarie per un determinato periodo di tempo<sup>(100)</sup> - l'istituzione con d. m. n. 450 del 1977 del c.d. "circuito dei camosci", composto da strutture di massima sicurezza<sup>(101)</sup>, i provvedimenti restrittivi dell'accessibilità ai permessi-premio<sup>(102)</sup>, i trasferimenti arbitrari, l'aumento - nel solo periodo 1971-1978 - della popolazione penitenziaria da 25.000 unità a 35.000 unità.

Iniziò a prendere forma, dunque, un «*doppio binario penitenziario*»<sup>(103)</sup>, che trovò approdo nell'emanazione successiva degli articoli 4-*bis* ord. penit. e 58-*quater* ord. penit. (si veda *infra cap.* 4 pt. 2 § 1), rivolti all'esclusione o alla limitazione

---

<sup>(98)</sup> In Italia, il *labelling approach* venne introdotto dal giurista e sociologo Alessandro Baratta, il quale, seppur auspicando l'avvento di un «*diritto penale delle classi subalterne*», non adottava una prospettiva penitenziaria *in toto* abolizionista: proponeva, tuttavia, profonde modifiche in tema di esecuzione penale. Si veda A. BARATTA, *Criminologia critica del diritto penale: Introduzione alla sociologia giuridico penale*, Bologna, Casa Editrice il Mulino, 1982, p. 83 e ss.

<sup>(99)</sup> Per questa espressione si rimanda a I. CAPPELLI, *Il carcere controriformato*, Intervento nell'ambito del convegno: «*Il carcere dopo le riforme*», a cura di Magistratura democratica, 1977.

<sup>(100)</sup> L'art. 90 ord. penit., abrogato dalla l. n. 663 del 1986, recitava: «*Quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e di sicurezza, il Ministro per la Grazia e Giustizia ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione in uno o più stabilimenti penitenziari, per un periodo determinato, strettamente necessario, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza*».

<sup>(101)</sup> Il c.d. "circuito dei camosci", la cui istituzione fu curata personalmente dal Generale Alberto Dalla Chiesa, era composto dagli istituti di Palmi, Trani e dalla sezione "Fornelli" del carcere sull'isola dell'Asinara, a cui si aggiunsero presto le strutture di Novara, Termini Imerese, Nuoro, Messina, nonché quelle create sulle isole di Pianosa, Fossombrone e Favignana.

<sup>(102)</sup> Si rimanda a l. n. 450 del 1977.

<sup>(103)</sup> Si veda, *ex plurimis*, sull'argomento C. FIORIO, *Il "doppio binario" penitenziario*, in rivista on-line *Archivio Penale*, [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), 2018, 1, p. 1 e ss. Questa configurazione del sistema penale e penitenziario sembra rientrare in quello che è stato definito "diritto penale del nemico", ovvero sia, un «*binario parallelo rispetto al diritto penale del cittadino*», con un diverso livello di garanzia, e, in ambito esecutivo, di diritti penitenziari, diretto verso colui che emerge, in virtù della sua peculiare caratterizzazione criminale, come "nemico della società".

dell'accessibilità agli “strumenti di rieducazione”, quali benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione, nei confronti di quei soggetti che avevano compiuto determinati reati - a meno che questi non avessero assunto la veste di collaboratori di giustizia - ovvero che avevano posto in essere delle condotte di evasione.

La «*perdurante fecondità*»<sup>(104)</sup> del principio rieducativo, però, nonostante gli ostacoli storici - sopraindicati - che ne hanno messo alla prova la tenuta, non si è esaurita: esso ha continuato invece a svilupparsi, ma aggiustandosi su direttrici diverse.

Stessa sorte è toccata all'osservazione scientifica della personalità, la quale, una volta affievolitasi “l'ossessione diagnostica” tipica del periodo clinico, è stata indirizzata maggiormente sull'evoluzione attitudinale del detenuto nella fase trattamentale e sulla c.d. prognosi di reinseribilità (si veda *infra* cap. 4 pt. 2 § 1), vale a dire sull'accertamento delle condizioni per un rientro ordinato del detenuto nel tessuto sociale, per il tramite delle neonate misure alternative. La pubblicazione nel 1985 di un “*Manuale dell'osservazione scientifica della personalità*”, da parte dell'“Ufficio, studi, ricerche, documentazione” dell'allora Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena, risulta particolarmente indicativa del mai sopito interesse - anche in quegli anni turbolenti - per la tematica trattamentale.

Con la l. n. 663 del 1986 (c.d. Legge Gozzini), che accoglieva e sviluppava i principi-guida della l. n. 354 del 1975, venne dunque ampliata la gamma delle misure alternative alla detenzione nonché la possibilità di accesso ad esse<sup>(105)</sup>, si conservò il sistema binario di detenzione ordinaria e “detenzione speciale”, si mantenne ed implementò, in senso sia trattamentale che securitario, il sistema di differenziazione della popolazione detenuta<sup>(106)</sup>.

---

<sup>(104)</sup> Così E. DOLCINI, *Rieducazione del condannato e rischi di involuzioni neoretributive: ovvero, della lungimiranza del costituente*, cit., p. 81.

<sup>(105)</sup> Si rinvia a P. CORSO, *Principi costituzionali e normativa penitenziaria*, cit., p. 21. La gamma dei benefici penitenziari e delle misure alternative previste dalla legge Gozzini comprendeva: permessi premio, affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà, libertà condizionale e liberazione anticipata. La riforma dell'86, criticata da alcuni in quanto portatrice di un'«*eccesso di liberalizzazione*», riprendeva in modo deciso il discorso evolutivo iniziato con la l. n. 354 del 1975, che «*era rimasto in sospenso per più di un decennio*».

<sup>(106)</sup> Così P. CORSO, *Principi costituzionali e normativa penitenziaria*, cit., p. 23. Emerse, così, che il regime differenziato non costituiva un'eccezione alla regola, bensì un'altra regola, in cui l'assenza di collaborazione precludeva sia l'accesso ai benefici penitenziari, sia la sottoposizione al regime normale riservato ai detenuti. «*Il carcere più punitivo - afferma, infatti, l'Autore - è, al contempo, sanzione aggiuntiva e motivo di riflessione sull'opportunità di offrire contributi processualmente valutabili*».

L'evoluzione dell'ordinamento penitenziario italiano iniziò dunque a edificarsi, da quel momento, su due nuovi fondamenti. In primo luogo, si cominciò a perseguire una logica di decarcerizzazione<sup>(107)</sup>, nata dalla consapevolezza della difficoltà di raggiungere dei risultati trattamentali positivi in un'istituzione così pesantemente afflittiva e "criminogenetica" quale era il carcere: si decise allora che, in determinate condizioni, l'accesso alle misure alternative alla detenzione avrebbe potuto avvenire dallo stato di libertà, senza transitare dall'istituzione carceraria (si veda *infra* cap. 4 pt. 2 § 1).

In secondo luogo, l'ordinamento si configurò, sempre più marcatamente, secondo una logica premiale: una condotta penitenziaria conforme e la partecipazione positiva alle attività trattamentali potevano essere, infatti, valutate dal giudice *ex art.* 69 ord. penit. ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione.

Vennero così poste le basi per un «*sistema di reinserimento sociale differenziato*»<sup>(108)</sup> calibrato sulla base dell'evoluzione attitudinale del condannato, in cui i "meritevoli" venivano premiati con la possibilità di espiare la porzione finale della pena al di fuori dalle mura carcerarie: era un elemento positivo di responsabilizzazione del detenuto, al quale venne, da quel momento, riconosciuta - con parziale *vulnus* al principio di immutabilità del giudicato penale<sup>(109)</sup>, giustificato da esigenze di prevenzione speciale - la possibilità di influire positivamente sulla sua "sorte esecutiva".

Viste anche le difficoltà di fornire elementi di prova, spendibili nel procedimento di sorveglianza *ex art.* 678 c.p.p., riguardanti le inclinazioni della personalità di un

---

<sup>(107)</sup> Si rimanda, sul punto, a B. GALGANI, *Commento all'art. 13 ord. penit.*, in F. FIORENTIN-F. SIRACUSANO, *L'esecuzione penale*, Casa Editrice Giuffrè, Milano, 2019, p. 156; dove viene affermato che la l. n. 663 del 1986 costituì lo sforzo per l'emancipazione da una «*legislazione carcerocentrica, e in quanto tale, carcerogena*». Si rinvia, ulteriormente a P. CORSO, *Principi costituzionali e normativa penitenziaria*, cit., p. 21. Se prima dell'emanazione della l. n. 354 del 75, il paradigma criminologico-trattamentale prevalente era quello del c.d. *sharp-shock system*, in base a cui un "assaggio" di carcere per i condannati a pene detentive brevi avrebbe assolto un'efficace funzione rieducativa, il paradigma ora prevalente indica il carcere come *extrema ratio*, auspicando invece l'implementazione dell'operatività delle misure *extra moenia*.

<sup>(108)</sup> Così C. BRUNETTI, *Il tramonto della scientificità dell'osservazione. Realtà e prospettive future*, cit., p. 77.

<sup>(109)</sup> Il principio di immutabilità del giudicato penale poteva considerarsi parzialmente scalfito, poiché - in corso di esecuzione - la pena detentiva poteva mutare sia per quanto riguarda la durata, riducibile per l'accesso al beneficio della liberazione anticipata *ex art.* 54 ord. penit., sia per quanto riguarda la tipologia, in quanto alla misura carceraria poteva subentrare, al ricorrere di determinati requisiti, una misura alternativa alla detenzione *ex art.* 47 e ss. (si veda *infra* cap. 4 pt. 2).

individuo, il procedimento di osservazione iniziò - inoltre - a focalizzarsi maggiormente sul dato comportamentale. Questo, tuttavia, non deve essere inteso come l'abbandono dell'interesse per l'esame della personalità del detenuto, bensì come il riconoscimento della necessità di prendere avvio da un dato oggettivo, quello della condotta, sulla base di cui inferire le tendenze personologiche del detenuto: è già stato rilevato, in questo senso, il rapporto di intima connessione che lega le caratteristiche della personalità di un individuo e il comportamento da lui adottato<sup>(110)</sup>.

Con circolare 21 aprile 1993, n. 3359/5809, inoltre, vennero istituiti i circuiti penitenziari di Alta Sicurezza, Media Sicurezza e Custodia Attenuata; l'attribuzione dei detenuti al circuito idoneo in base al loro grado di pericolosità penitenziaria e alla possibilità di riuscita di iniziative trattamentali (si veda *supra* cap. 2 § 2, 3, 4, 5) divenne, così, una nuova frontiera di sviluppo per il sistema di osservazione della personalità, rivolto da quel momento al conseguimento della migliore e più efficiente allocazione della popolazione penitenziaria. In verità, l'interesse classificatorio aveva animato da sempre, fin dai primordi della "fase positivista", l'attività di osservazione del reo (si veda *supra* cap. 2 § 2).

La l. n. 165 del 1998 (c.d. Legge Simeone Saraceni) perseguì - in seguito - in modo ancora più marcato, la politica del non ingresso<sup>(111)</sup>, stabilendo, al ricorrere di determinate condizioni, la sospensione automatica del procedimento di esecuzione da parte del Pubblico Ministero e l'obbligo di avviso del condannato, riguardante la possibilità di presentare istanza al Tribunale di Sorveglianza per la concessione di una misura alternativa alla detenzione. Il vaglio esclusivamente formale esercitato dal Pubblico Ministero, basato fondamentalmente sulla quantità della pena irrogata; prescindeva - in modo assolutamente criticabile - dalla valutazione della personalità del condannato.

---

<sup>(110)</sup> Si rimanda a C. BRUNETTI, *Il tramonto della scientificità dell'osservazione. Realtà e prospettive future*, cit., pp. 76-77; dove l'Autore fa riferimento a dei «*significativi aspetti psico-comportamentali*» che devono essere valutati «*come indici predittivi del comportamento*». Il giudizio del Tribunale di Sorveglianza, ai fini della concessione delle misure alternative, deve concentrarsi allora su riscontri fattuali ed elementi di oggettiva apprezzabilità.

<sup>(111)</sup> Per questa espressione, si rimanda a C. BRUNETTI, *Il tramonto della scientificità dell'osservazione. Realtà e prospettive future*, cit., p. 77. La politica penitenziaria più recente è rivolta a «*evitare il carcere per quei soggetti per i quali l'esperienza carceraria possa essere più criminogena e depersonalizzante che rieducativa*».

In conclusione, il bilancio di fine secolo poteva attestarsi sul riconoscimento della “natura oscillatoria” dell’evoluzione ordinamentale, ora incentrata su esigenze custodialistiche e di prevenzione generale, ora su esigenze trattamentali e di prevenzione speciale: il sistema penitenziario si trovava - perennemente - in bilico tra un rinnegato ma mai sopito spirito retributivo e un claudicante, ma mai abbandonato, ideale rieducativo.

Il rinvigorimento dell’opzione in favore del paradigma trattamentale, fondato sull’osservazione del reo, si registrò, tuttavia, con l’emanazione del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (reg. esec.), che dedicava gli artt. 26, 27, 28, 29 e 30 rispettivamente alla cartella personale, all’osservazione scientifica della personalità, alle sue modalità di espletamento, al programma individualizzato di trattamento e alla procedura di assegnazione in base alle risultanze della valutazione personologica, effettuata in carcere<sup>(112)</sup> (si veda *infra* cap. 4 pt. 1 § 6). Venivano chiarite, dal nuovo regolamento esecutivo, delle non secondarie caratteristiche del procedimento di osservazione scientifica della personalità, che avrebbero dovuto - in ottemperanza al principio di legalità, vista la possibile incidenza dell’intervento trattamentale su diritti fondamentali del detenuto (si veda *supra* cap. 1 § 1 e 2) - essere già esplicitate dalla legge di riforma penitenziaria del 1975<sup>(113)</sup>.

Una seconda “risacca retributiva”, però, si registrò con l. n. 251 del 2005 (c.d. Legge *ex Cirielli*), rivolta, nuovamente, a restringere le maglie per la concessione delle misure alternative e dei benefici penitenziari; questo atto normativo era indirizzato, in particolare, verso la tipologia delinquenziale dei recidivi<sup>(114)</sup>.

Gli anni più recenti sono stati caratterizzati, inoltre, dalla gravosa problematica del sovraffollamento carcerario<sup>(115)</sup>, e dai consequenziali interventi “schizofrenici”, del

---

<sup>(112)</sup> Queste disposizioni vennero emanate anche in ottemperanza della Risoluzione del Parlamento Europeo sulle condizioni carcerarie nell’Unione Europea, emanata il 17 dicembre del 1998, che ribadiva la necessità di «realizzare un regime interno agli istituti di pena con chiaro contenuto trattamentale e risocializzativo [...] e dare spazio, dunque, all’esterno, alle misure alternative». Si rinvia, a riguardo, ad A. MARGARA, *I venticinque anni dalla riforma penitenziaria in Italia*, in rivista *Rassegna penitenziaria e criminologica*, [www.rassegnapenitenziaria.it](http://www.rassegnapenitenziaria.it), 2000, 1-3, p. 177.

<sup>(113)</sup> Per queste considerazioni, si rinvia a E. FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall’800 alla riforma penitenziaria*, cit., p. 212.

<sup>(114)</sup> Per una trattazione esaustiva delle innovazioni introdotte da tale legge si rinvia a C. BRUNETTI, *Le principali novità introdotte dalla legge 251/05 (c.d. ex Cirielli) in materia di diritto penale e penitenziario. Questioni interpretative*, in rivista *Rassegna penitenziaria e criminologica*, [www.rassegnapenitenziaria.it](http://www.rassegnapenitenziaria.it), 2006, 3, p. 1 e ss.

<sup>(115)</sup> In questo senso si veda, *ex plurimis*, E. DOLCINI, *Quale futuro per la pena carceraria?* in rivista *Sistema penale*, [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 2019, p. 22.

Legislatore, indirizzati verso l'obiettivo della deflazione carceraria. Non è stata infatti realizzata una «politica di ordinata riduzione d[ella] popolazione deteniva»<sup>(116)</sup>, bensì un insieme di provvedimenti, come l'indulto deliberato con l. n. 241 del 2006, mal coordinati e in parte antitetici rispetto alla finalità rieducativa della pena sancita dall'art. 27 Cost., rivolti a “condonare” più che a “reinserire” il ristretto *in modo graduale e ponderato* - sulla base di una individuale valutazione di idoneità al reinserimento - nel tessuto sociale.

Numerosi elementi permettono, tuttavia, di “ben sperare” riguardo al futuro del paradigma trattamentale<sup>(117)</sup>: in particolare, si segnalano le recenti pronunce della Corte Costituzionale in favore della finalità rieducativa della pena (si veda *supra* cap. 1 § 3), l'applicazione del regime di sorveglianza dinamica all'interno del circuito di Media Sicurezza (si veda *supra* cap. 2 § 3), la rivalutazione della figura dell'esperto ex art. 80 ord. penit. (si veda *infra* cap. 4 pt. 1 § 5), un rinnovato interesse verso “i pilastri trattamentali” (si veda *infra* cap. 4 pt. 1 § 2), l'attenzione verso una sempre maggiore individualizzazione della fase esecutiva e verso una più efficiente differenziazione penitenziaria (si veda *supra*, diffusamente, cap. 2), la previsione contenuta nella l. delega n. 103 del 2017 - parzialmente recepita dal d.lgs. n. 123 del 2018 - della necessità di configurare una procedura di osservazione indirizzata al condannato che richieda di accedere ad una misura alternativa alla detenzione *ab externo*, ai sensi dell'art. 656 c.p.p. (si veda *infra* cap. 4 pt. 2).

Queste innovazioni testimoniano, infatti, l'inizio - almeno per quanto concerne gli intenti legislativi, giurisdizionali, e dottrinali - di una “fase di riscoperta” del paradigma trattamentale-riabilitativo, processo in cui lo strumento dell'esame della personalità del detenuto sembra rivestire un ruolo centrale, imprescindibile ed innegabile<sup>(118)</sup>.

---

<sup>(116)</sup> Così P. CORSO, *Principi costituzionali e normativa penitenziaria*, cit., p. 27.

<sup>(117)</sup> L'istituzione degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale con d. m. n. 157 del 8 maggio 2015 e le indicazioni formulate in quella sede, nonché l'intitolazione della legge delega n. 103 del 23 giugno 2017, denominata «*modifiche [...] all'ordinamento penitenziario per un'efficacia rieducativa della pena*», possono essere annoverati come elementi indicativi della recente tendenza alla rivalutazione, in senso positivo, del modello trattamentale.

<sup>(118)</sup> Si rimanda, fra tanti, a R. PORCHETTI, *Il carcere: rischio di prisonizzazione e prospettive di recupero sociale*, in rivista *Sul Filo del Diritto*, 2016, 3; dove viene segnalato come «*conoscenza, centralità della persona, etica professionale, consapevolezza, sorveglianza dinamica, spazio e tempo della detenzione, carcere aperto*» costituiscano i nuovi temi di interesse per l'Amministrazione penitenziaria.

L'entusiasmo si scontra tuttavia con una attualità penitenziaria connotata, sul piano materiale - quello che conta per davvero, in quanto realmente esistente - da carenza di risorse, da un numero troppo esiguo di attività trattamentali e dall'insufficienza del personale educativo e specializzato<sup>(119)</sup>: il cammino verso l'*attuazione* del dettato costituzionale è ancora lungo, e irto di ostacoli.

---

<sup>(119)</sup> Si rinvia, in particolare, per la denuncia della carenza di risorse e personale che affligge gli Istituti penitenziari, a F. BRIOSCHI, *Le risorse destinate al reinserimento nella società del condannato*, in Associazione Antigone (a cura di), *XIII Rapporto sulle condizioni di detenzione*, [www.antigone.it](http://www.antigone.it), 2017.

## CAPITOLO QUARTO

### IL SISTEMA DI OSSERVAZIONE E TRATTAMENTO

#### PARTE I

##### INQUADRAMENTO GENERALE E FASE PRE-TRATTAMENTALE

**SOMMARIO: 1. La nozione di osservazione scientifica della personalità. - 2. Il concetto di trattamento. - 3. Gli organi: équipe trattamentale e gruppo di osservazione e trattamento. - 4. Il ruolo del funzionario della professionalità giuridico-pedagogica. - 5. Il ruolo degli esperti. - 6. Il procedimento di osservazione scientifica della personalità: la fase pre-trattamentale. - 7. La cartella personale.**

#### 1. La nozione di osservazione scientifica della personalità.

Lo strumento dell'osservazione scientifica della personalità del soggetto detenuto, introdotto con l. n. 354 del 1975, costituisce il perno intorno a cui gravita il moderno sistema penitenziario. La conoscenza della personalità del ristretto, raggiunta sulla base di un procedimento complesso e partecipato da una pluralità di soggetti, permette la formulazione di un trattamento individualizzato che è rivolto a raggiungere quell'obiettivo di risocializzazione<sup>(1)</sup> che è stato scolpito nell'art. 27 comma 3 Cost. Il concetto di rieducazione, si fonda, infatti, sul presupposto della «centralità della "persona" o meglio della "personalità" del detenuto»<sup>(2)</sup>.

È possibile, così, mettere in evidenza la natura peculiare del Diritto Penitenziario, una branca dell'ordinamento giuridico che presenta come fulcro un concetto extra-giuridico, ossia quello di osservazione personologica, configurandosi in questo senso come "naturalmente ibrida"<sup>(3)</sup>, aperta - di conseguenza - ai contributi di discipline extra-giuridiche quali criminologia, psichiatria e psicologia.

---

<sup>(1)</sup> Così M. CANEPA-S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario: le norme, gli organi, le modalità di esecuzione delle sanzioni penali*, cit., p. 112.

<sup>(2)</sup> In tal senso F. FIORENTIN, *Il trattamento penitenziario*, in F. FIORENTIN-A. MARCHESELLI, *L'ordinamento penitenziario*, cit., p. 6.

<sup>(3)</sup> Sempre con riferimento al carattere estremamente eclettico del Diritto Penitenziario è stato affermato che i principi del trattamento penitenziario nel nostro paese traggono la loro origine da «una vasta elaborazione dottrinale e scientifica tendente a saldare le acquisizioni della scienza criminologica, l'evoluzione del pensiero filosofico e le statuizioni della nostra Carta costituzionale». Si rimanda per questa considerazione a V. M. TANTALO, *Il trattamento penitenziario: ipotesi e limiti di applicabilità*, in rivista *Criminologia e Psicologia Forense*, 1990, p. 37.

Questa considerazione rende possibile e doveroso - visto l'oggetto di questo scritto - prendere le mosse da una definizione extra-giuridica, nello specifico psicologica, del termine "personalità". Pur in presenza di diverse teorie della personalità, la nozione maggiormente condivisa tra gli autori sembra essere quella per cui essa consista nelle «*qualità psicologiche che contribuiscono a creare le strutture persistenti e caratterizzanti del singolo, come il sentire, il pensare e il comportarsi*»<sup>(4)</sup>.

Sembra utile, ai fini della presente trattazione giuridica, prendere le mosse da una nozione minimale di c.d. personalità criminale, individuabile, semplicemente, come la personalità del soggetto che compie un atto contrario alle disposizioni penalistiche<sup>(5)</sup>. Si segnala l'immediata rilevanza, sul tema, del principio di colpevolezza *ex art. 27 Cost.* (si veda *supra* cap. 1 § 5), il quale impone - per fondamentali esigenze di garanzia - che la "personalità criminale" possa essere esaminata, studiata e sottoposta a trattamento solo in seguito all'accertamento della responsabilità per il compimento di un atto criminale (si veda *infra* cap. 4 pt. 1 § 2, per la differenziazione trattamentale tra imputati e condannati definitivi).

Nell'indeterminatezza della nozione richiamata dall'art. 13 ord. penit.<sup>(6)</sup>, in passato, l'osservazione scientifica della personalità è stata individuata come quel procedimento di analisi della personalità del soggetto delinquente, operato con un complesso di misure e tecniche specifiche, che viene realizzato con l'obiettivo di «*eliminare [...] tutto ciò che direttamente o indirettamente ha contribuito a causare il*

---

<sup>(4)</sup> Per strutture persistenti, si intendono quelle caratteristiche della personalità che sono «*almeno in parte coerenti nel tempo e nelle situazioni di vita di una persona*», mentre, come strutture caratterizzanti, è possibile indicare quelle caratteristiche psicologiche che «*distinguono le persone le une dalle altre*», determinandone l'identità. La nozione di personalità è globale e comprende tutti gli aspetti delle persone: vita mentale, esperienze emotive e comportamento sociale. Le c.d. teorie psicologiche della personalità aspirano, di conseguenza, a comprendere la persona nella sua interezza. Per una trattazione esaustiva del tema si rimanda a D. CERVONE-L. A. PERVIN, *La scienza della personalità. Teorie, ricerche, applicazioni*, traduzione a cura di C. SICA, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2017, p. 31 e ss.

<sup>(5)</sup> Questa definizione minimale, utile per un primo inquadramento, lascia però aperte molte questioni criminologiche a cui diverse dottrine e teorie hanno cercato di fornire risposta, prime tra tutte il problema della diversità tra le personalità criminali, i fattori che le hanno determinate, la possibilità di cambiare o di controllare una caratterizzazione deviante di questo tipo. Si segnala, per una trattazione approfondita vertente sulla "personalità criminale", nonché sulle motivazioni e sui condizionamenti che la agitano, F. MANTOVANI, *Il problema della criminalità: compendio di scienze criminali*, Padova, Casa Editrice Cedam, 1984, p. 1 e ss.

<sup>(6)</sup> Si richiamano, in questo senso, G. DI GENNARO in V. GREVI, *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Bologna, Casa editrice Zanichelli, 1981, p. 116; E. FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Bologna, Casa Editrice il Mulino, 1982, p. 212; e T. PADOVANI, *La pena carceraria*, Pisa, Pisa University Press, 2014, p. 259.

*comportamento antisociale*»<sup>(7)</sup>. Questa definizione tradizionale sembra essere ancora funzionale, ma si rendono necessarie alcune precisazioni che tengano conto dell'evoluzione che il concetto in esame ha subito nel tempo.

Innanzitutto, da un punto di vista metodologico, è possibile parlare di “procedura dell'osservazione scientifica della personalità” solo a condizione di rinunciare ad una visione rigidamente formalizzata e tecnicistica della stessa. Se in passato, infatti, una mentalità di stampo positivistico (si veda *supra* cap. 3 § 2 e 3) aveva portato all'idealizzazione della capacità scientifica di comprendere e rimuovere le “componenti criminogene” della personalità dell'uomo delinquente, attualmente quella fiducia incondizionata pare essersi parzialmente incrinata<sup>(8)</sup> (si veda *supra* cap. 3 § 4).

Questo tuttavia, in un'ottica moderna, non dovrebbe portare alla negazione della validità degli apporti delle c.d. scienze sociali, quanto piuttosto ad uno sforzo, nel riconoscimento del «*problema dell'incognita umana*»<sup>(9)</sup>, orientato verso lo sviluppo di

---

<sup>(7)</sup> Così M. CANEPA-S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario: le norme, gli organi, le modalità di esecuzione delle sanzioni penali*, cit., p. 116. Si rimanda inoltre, per un'altra definizione storica del suddetto procedimento a S. BELLOMIA, *Ordinamento penitenziario*, in *Enciclopedia del Diritto* (vol. XXX), Milano, Casa editrice Giuffrè, 1980, p. 921; dove viene indicato come l'«insieme delle tecniche modificative della personalità del condannato poste in essere al fine di favorirne la rieducazione e il reinserimento».

<sup>(8)</sup> Si rimanda a L. DAGA, *Trattamento penitenziario*, cit., p. 1321; ove viene criticata l'«*ingenua fiducia nelle capacità della scienza [...] e della criminologia in particolare*». Questo atteggiamento di disillusione circa le possibilità diagnostiche dell'osservazione scientifica della personalità e circa la probabilità di successo degli interventi risocializzanti ha portato, nel periodo successivo all'approvazione della riforma del 1975, all'adozione di un approccio “minimalista”, indirizzato maggiormente all'umanizzazione della pena piuttosto che alla rieducazione. A riguardo si veda E. DOLCINI, in V. GREVI, *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Bologna, Casa editrice Zanichelli, 1981, pp. 59-63. Da altri viene invece messo in luce, il «*precario equilibrio delle scienze umane*», in particolare di quelle che si occupano del comportamento dell'uomo. Si rimanda ad A. BERNASCONI, *Commento all'art. 13 ord. penit.*, in F. DELLA CASA-G. GIOSTRA, *Ordinamento penitenziario commentato*, Vicenza, Casa Editrice, UTET Giuridica, 2015, p. 148. Dalla prospettiva contrapposta, si sostiene invece che, pur considerate le difficoltà che l'operatore incontra nel pervenire all'esame “oggettivo” del fenomeno da analizzare (la persona detenuta), gli strumenti psicodiagnostici e psicoterapeutici oggi a disposizione possono comunque permettere la comprensione dell'uomo in quasi tutte le sue caratteristiche di pensiero e di comportamento. In tal senso G. F. RICCI-D. RESICO, *Pedagogia della devianza. Fondamenti, ambiti, interventi*, Milano, Casa Editrice FrancoAngeli, 2010, p. 21.

<sup>(9)</sup> Così C. CARDINALI-R. CRAIA, *Il paradigma ri-educativo nel trattamento penitenziario. Azioni e valutazione possibile*, in rivista *Formazione & Insegnamento* (XII), 2014, 4, p. 156. La complessità dell'uomo e di tutto ciò che lo riguarda, la difficile verificabilità delle ipotesi formulate e la soggezione di queste ad una maggiore possibilità di interpretazione soggettiva, risultano alla base della distinzione tra scienze esatte (c.d. *hard sciences*) e scienze umane (c.d. *soft sciences*). Le seconde, seppur non applichino *in toto* il metodo scientifico proprio delle scienze esatte, sono a tutti gli effetti definibili come scienze, in quanto corpo di conoscenze logicamente organizzate e strutturate, fondate su un loro proprio metodo.

un approccio specifico, che si adatti ad ogni fattispecie concreta, nonché verso la ricerca di una metodologia che sfrutti tutte le conoscenze a disposizione, in un processo costante di aggiornamento e di “presa in carico” della molteplicità del reale.

In tal senso, la questione epistemologica viene oggi risolta mediante l’individuazione di un metodo che non rinuncia a strumenti “scientifici” di esame della personalità, ma appare configurato sulla base di schemi più liberi<sup>(10)</sup>, dove massimo rilievo è dato all’integrazione sintetica degli apporti delle diverse discipline coinvolte in questa difficile operazione conoscitiva (si veda *infra* cap. 4 p. 1 § 3). In questi termini, il moderno approccio metodologico sembra meno interessato ad un’attività di pura analisi eziologica, e più - invece - «*al modo in cui il soggetto ha vissuto e vive le sue esperienze*»<sup>(11)</sup>.

Il «*valore scientifico*»<sup>(12)</sup> dell’azione osservativa deriva, allora, dalla catalogazione e dalla valutazione delle informazioni in virtù della preparazione professionale dei vari operatori penitenziari coinvolti, e dalla predeterminazione di una successione logico-consequenziale di azioni operative che permettono di fronteggiare le varie casistiche che, in concreto, possono presentarsi.

Una seconda considerazione consiste, come già evidenziato (si veda *supra* cap. 1 § 5), nell’abbandono di un’impostazione eziologica strettamente deterministica<sup>(13)</sup>, in favore dell’accoglimento di un modello di libertà solo parzialmente condizionata, ove gli elementi che hanno influito sul compimento del fatto criminoso assurgano al ruolo di “correlazioni”.

---

<sup>(10)</sup> Mentre in passato veniva identificata con il termine trattamento qualunque attività o procedura di applicazione di una sanzione penale ad una persona condannata che avesse comportato l’adozione di particolari metodologie operative (Così F. FIORENTIN, *Il trattamento penitenziario*, cit., p. 1), ora, vista anche l’assenza, all’interno dell’art. 13 ord. penit., del riferimento a specifici strumenti medico-clinici, l’ordinamento sembra delineare lo sviluppo di una metodologia che sia il più possibile flessibile ed aperta ad innovazioni, anche al di fuori dell’utilizzo di strumenti tecnici specifici. Così A. BERNASCONI, *Commento all’art. 13 ord. penit.*, cit., p. 148. In questi termini, inoltre F. FIORENTIN, *Il trattamento penitenziario e diritti dei detenuti*, in portale giuridico *Persona e Danno*, [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it), 2006, p. 13.

<sup>(11)</sup> Così G. DI GENNARO-R. BREDA-G. LA GRECA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, cit., p. 92.

<sup>(12)</sup> Così M. COCO in F. FERRACUTI (a cura di), *Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense, Carcere e trattamento (XI)*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1989, p. 350. Si richiama ulteriormente C. SERRA in A. QUADRIO-G. DE LEO, *Manuale di psicologia giuridica*, Milano, LED Edizioni Universitarie, 1995, p. 302.

<sup>(13)</sup> Sul punto, si veda A. BERNASCONI, *Commento all’art. 13 ord. penit.*, cit., p. 148.

È in quest'ottica, suggerita da un'interpretazione di tipo sistematico ed evolutivo, che devono essere interpretati l'art. 13 ord. penit., che sancisce al primo comma l'attenzione dell'ordinamento per «*i bisogni della personalità del soggetto*», e l'art. 27 comma 1 reg. esec., che stabilisce l'analisi delle «*carenze fisiopsichiche, affettive, educative e sociali che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione*». L'ordinamento pertanto, in virtù della statuizione contenuta nell'art. 13 ord. penit., dimostra un'apertura verso quella che è la «*storia specifica del soggetto*»<sup>(14)</sup>.

In particolare, in conformità con il portato della scienza criminologica, si ritiene oggi fondamentale lo studio del «*rapporto tra personalità e adattamento all'ambiente*»<sup>(15)</sup>, compiuto mediante l'osservazione del periodo antecedente al reato, del periodo successivo al reato e - nello specifico - della reazione individuale adottata nei confronti della sopravvenuta condizione di detenzione (si veda *infra* cap. 4 pt. 1 § 6).

Una terza precisazione riguarda il paradigma criminologico che viene assunto come base dell'osservazione scientifica della personalità, ossia sembra opportuno chiedersi quale “tipo di delinquente” possa essere individuato come potenziale fruitore del sistema di esame personologico e trattamento risocializzante.

---

<sup>(14)</sup> In questi termini G. DI GENNARO-R. BREDÀ-G. LA GRECA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, cit., p. 91.

<sup>(15)</sup> Autorevole e risalente posizione dottrinale individuava, per quanto concerne il rapporto tra personalità ed ambiente, tre stati: disadattamento, ovverosia difficoltà del soggetto ad avere rapporti soddisfacenti con l'ambiente (personale, familiare, sociale); antisocialità, come opposizione attiva del soggetto all'ambiente ed alle sue norme morali e sociali (aggressività contro l'autorità familiare, irregolarità della condotta sessuale, prostituzione, fughe, vagabondaggio); delinquenza, intesa come un'opposizione all'ambiente e alle sue norme di entità tale da violare la normativa penale. Si rimanda, a riguardo, a G. CANEPA, *Personalità e delinquenza: problemi di antropologia criminale e di criminologia critica*, cit., p. 149. Si richiama, inoltre, T. BANDINI-U. GATTI, *Delinquenza giovanile: analisi di un processo di stigmatizzazione e di esclusione*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1979, p. 44 e ss. Qui, l'Autore individua come fattori eventualmente condizionanti il reato: possibili elementi di predisposizione individuale alla delinquenza (di carattere somatico, costituzionale o neuropsicologico), l'influenza dell'ambiente sulla formazione della futura personalità criminale, un'eventuale condizione di segregazione familiare, la carenza di cure materne, la privazione paterna, atteggiamenti negativi dei genitori nei reciproci rapporti, la mancanza o l'eccessiva disciplina familiare, nonché un contegno di autopunizione dell'identità negativa. Tra le teorie criminologiche c.d. sociologiche, ovverosia quelle che mettono in evidenza l'influenza che l'ambiente ha esercitato sulla condotta criminale pare doveroso segnalare le teorie c.d. ecologiche della criminalità, la teoria delle associazioni differenziali, la teoria delle identificazioni differenziali, la teoria del conflitto culturale, le teorie fondate sul concetto di anomia (assenza di norme in una società ed un gruppo), la teoria dell'etichettamento (effetti della stigmatizzazione sociale per la creazione dell'identità criminale). Si rimanda per una trattazione approfondita a G. FORTI, *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e del controllo penale*, cit., p. 297 e ss.

A riguardo, la formulazione originale dell'art. 13 ord. penit. faceva riferimento a «*carenze fisiopsichiche*» e ad «*altre cause di disadattamento sociale*», che si sarebbero poste all'origine del contegno delittuoso: venivano accolti così, in passato, sia un modello criminologico di tipo medico-clinico, sia un modello criminologico di tipo sociologico. Critiche tuttavia, sono state mosse, in quanto è parso riduttivo, alla luce degli apporti criminologici più recenti, ricondurre l'intera realtà delinquenziale allo «*stereotipo del detenuto clinico, incapace di instaurare una normale vita di relazione*»<sup>(16)</sup>. Non tutte le personalità criminali, infatti, trovano le loro radici in una condizione di marginalizzazione: si richiami, ad esempio, la figura del “delinquente da iper-adattamento”, il quale «*si è distinto per le sue attitudini relazionali e gestionali e, dunque, per la sua capacità di integrazione*»<sup>(17)</sup>, o la figura del *sex offender*, il cui atto trova radice nel mancato controllo di una pulsione morbosa.

La Corte di Cassazione, in risposta all'insorgenza di queste considerazioni, non ha voluto rinunciare alla categoria del “disadattamento sociale”; ne ha accolto, invece, una nozione assai lata: ha stabilito, infatti, che «*ogni reato, in quanto violazione della legge penale, dimostra un'insofferenza del colpevole alle regole poste dallo Stato a tutela dell'ordinata e civile convivenza e quindi l'esistenza di un “disadattamento sociale” del suo autore*»<sup>(18)</sup>. Inizialmente, quindi, si è cercato di svincolare il concetto in esame dall'idea di una condizione di isolamento e segregazione del soggetto criminale, potendosi, l'antisocialità, considerarsi insita a qualsiasi condotta illegale, in quanto espressiva di una violazione di quel vincolo di ordinata e rispettosa convivenza che costituisce, appunto, il fondamento del vivere sociale.

La questione, infine, è stata risolta dalla nuova formulazione dell'art. 13 ord. penit., avvenuta con art. 11 comma 1 del d.lgs. n. 123 del 2018, la quale fa riferimento, semplicemente, a «*carenze psicofisiche*» e ad «*altre cause che hanno condotto al reato*», aprendo il sistema ad una prospettiva eziologica «*finalmente moderna e*

---

<sup>(16)</sup> Così T. PADOVANI, *La pena carceraria*, cit., p. 262.

<sup>(17)</sup> Si rimanda a L. DAGA, *Trattamento penitenziario*, cit., p. 1304.

<sup>(18)</sup> Si richiama Cass. pen., sez. I, sent. 9 dicembre 1997, n. 6910 *Armanini*, in rivista *Giustizia penale*, 1998, 2, p. 575; in cui è stata censurata la decisione del Tribunale di Sorveglianza che negava, sul presupposto del non disadattamento dell'autore del reato, la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. penit. ad un condannato per concussione e violazione della legge sul finanziamento pubblico ai partiti politici.

*multifattoriale*»<sup>(19)</sup>, che permetta l'adozione di un approccio realmente individualizzato e scevro da preconcetti, ove il tipo di delinquente ed il trattamento da adottare vengano ricavati con un processo induttivo, e non deduttivo mediante l'applicazione pedissequa di una categorizzazione precostituita.

Pare necessario soffermarsi, ulteriormente, sulle le finalità che si prefigge l'azione di osservazione personologica. Essa costituisce la condizione necessaria per la comprensione dei tratti della psiche del soggetto criminale, e, di conseguenza, per la modulazione di un trattamento individualizzato (si veda *infra* cap. 4 pt. 1 § 2 per le diverse accezioni del termine "trattamento") che sia forgiato, come già è stato indicato, sulla base dei suoi «bisogni della personalità» ex art. 13 comma 1 ord. penit.

In questo senso, l'osservazione scientifica della personalità viene attuata con lo scopo di: 1) modificare la personalità del reo in senso eticamente valido e socialmente congruo; 2) rimuovere tutto ciò che ha contribuito a causare il comportamento criminoso per evitare la recidiva; 3) dotare il soggetto della capacità di adeguarsi al minimo etico-giuridico sociale; 4) rendere, in conclusione, favorevole la prognosi di reinserimento nella società<sup>(20)</sup>.

Essa fornisce quindi la base conoscitiva per stimolare un processo di c.d. revisione critica<sup>(21)</sup>, inteso come «una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione», ai sensi dell'art 13 comma 3 ord. penit.

---

<sup>(19)</sup> Così M. BORTOLATO, *Luci ed ombre di una riforma a metà: i decreti legislativi 123 e 124 del 2 ottobre 2018*, in rivista on-line *Questione Giustizia*, [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), 2018, 3, p. 11; si rimanda inoltre a E. DOLCINI in V. GREVI, *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Bologna, Casa editrice Zanichelli, 1981, p. 70; ove l'Autore evidenzia la necessità di considerare una «*realtà dalle molteplici forme criminali*», caratterizzata quindi da più "tipi di delinquente" e più "condizionamenti" alla base del comportamento criminale.

<sup>(20)</sup> In tal senso P. MANGONI, *Il trattamento penitenziario*, in *Incontro del C.S.M con i Magistrati di Sorveglianza*, in *Quaderni del C.S.M*, 1985, 2, p. 216 e ss.

<sup>(21)</sup> Questo concetto viene specificato in Cass. pen., sez. I, sent. 16 settembre 1988, n. 1733, *Michi*, in *C.E.D. Cassazione*; dove il contenuto sostanziale della nozione di rieducazione viene individuato in «*quell'insieme di comportamenti sintomatici dell'evoluzione della personalità del detenuto verso modelli socialmente validi, nel ravvedimento improntato alla revisione delle motivazioni che lo avevano indotto alla scelta criminale ed infine, nel progressivo abbandono dei disvalori su cui tali scelte si fondavano*». Si rinvia inoltre a C. SAPIA, *L'intervento dello psicologo nel settore penitenziario*, in C. BRUNETTI-C. SAPIA (a cura di), *Psicologia penitenziaria*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007, p. 115; dove viene indicata e definita la finalità di "revisione critica" perseguita dal trattamento penitenziario risocializzante. Si afferma, infatti, che questo debba «*incidere significativamente sulla organizzazione esistenziale del soggetto promuovendo il senso di colpa, di responsabilità e l'autocritica e motivandolo al reinserimento sociale*».

L'attenzione dimostrata nella nuova formulazione dell'art. 13 comma 3 ord. penit. per la figura della vittima sembra, inoltre, dimostrativa di «una maturata sensibilità [...] in materia dei diritti delle vittime» nonché «[dell'] acquisizione dei principi della giustizia riparativa e della moderna vittimologia»<sup>(22)</sup>.

Se, dunque, come primo obiettivo connesso al sistema di osservazione sembra possibile segnalare il raggiungimento, dopo un percorso trattamentale auspicabilmente efficace, di una prognosi positiva di “reinscrivibilità sociale” (si veda *infra* cap. 4 pt. 1 § 1), è possibile - ulteriormente - indicare una seconda funzione dell'osservazione scientifica della personalità, la quale viene attuata non solo in corrispondenza con una finalità di risocializzazione, ma anche di tipo cautelare-contenitivo<sup>(23)</sup> (si veda *supra* cap. 2, diffusamente).

L'osservazione scientifica della personalità, e, in particolare, l'osservazione situazionale del comportamento intramurario, costituisce - infatti - lo strumento che permette la valutazione della pericolosità penitenziaria e sociale del soggetto ristretto: l'esito dell'esaminazione personologica può condurre, in tal senso, all'adozione degli opportuni rimedi cautelativi (ad es. il procedimento di sorveglianza particolare *ex* 14-bis) o, semplicemente, all'assegnazione ad una struttura o ad una sezione più idonea affinché l'ordine e la disciplina penitenziaria non siano messi in pericolo.

## 2. Il concetto di trattamento.

Nonostante il termine in esame venga utilizzato nelle disposizioni della legge penitenziaria e del regolamento esecutivo «*alla stregua di un vero proprio passepartout*»<sup>(24)</sup>, si segnala che, a livello legislativo, non viene fornita nessuna definizione espressa della locuzione “trattamento”. Gli sforzi interpretativi della dottrina hanno permesso allora, nel silenzio del Legislatore, di individuare tre diverse accezioni del termine in esame, con diretta rilevanza penitenziaria.

---

<sup>(22)</sup> In questi termini *Relazione allo schema del decreto legislativo recante la riforma dell'ordinamento penitenziario*, Roma, 2018, n. 16, p. 55. Fra molti, inoltre, sul tema della giustizia riparativa, si veda G. COLOMBO, *Il perdono responsabile*, Milano, Casa Editrice Ponte delle Grazie, 2013, p. 1 e ss.

<sup>(23)</sup> Si rimanda a F. FIORENTIN, *Il trattamento penitenziario*, in F. FIORENTIN-A. MARCHESELLI, *L'ordinamento penitenziario*, cit., p. 8.

<sup>(24)</sup> Così B. GALGANI, *Commento all'art. 13 ord. penit.*, cit., p. 157.

In primo luogo, si può fare riferimento alla nozione di “*trattamento-regime*”<sup>(25)</sup> per indicare quella serie di provvedimenti formali e misure sostanziali che vengono adottate nei confronti del singolo detenuto e ne contraddistinguono lo *status* penitenziario. Si può, in un momento successivo e ulteriore, distinguere, sulla base della diversità dei destinatari, tra il concetto di “*trattamento in senso lato*”, il quale risulta applicabile a tutti i soggetti allocati in strutture penitenziarie (imputati, condannati e internati), e il concetto di “*trattamento in senso criminologico-rieducativo*”<sup>(26)</sup>, applicabile solamente ai soggetti condannati e internati. Mentre il primo si qualifica come un’attività di sostegno verso il ristretto, indirizzata allo sviluppo dei suoi «*interessi umani, culturali e professionali*» ex art. 1 comma 1 reg. esec. e alla prevenzione della c.d. sindrome di prisonizzazione<sup>(27)</sup>, il secondo consiste - invece - in quel procedimento rivolto all’inibizione delle componenti criminogene della personalità dell’individuo interessato, per consentirgli «*il graduale riacquisto di spazi di libertà e autonomia*»<sup>(28)</sup> in rapporto con i risultati conseguiti nel percorso di risocializzazione.

---

<sup>(25)</sup> Il termine *trattamento*, nel senso di regime legislativo, regolamentare, o semplicemente sostanziale, applicato ad una determinata categoria di individui, non costituisce una prerogativa terminologica esclusiva del Diritto Penitenziario; viene utilizzato, infatti, anche in altre branche giuridiche. In particolare, ci si riferisce ad un trattamento illegittimamente differenziato per denunciare, in violazione del principio di ragionevolezza desunto dall’art. 3. Cost., la disparità di condizioni realizzata in presenza di fattispecie assimilabili (si veda *supra* cap. 1 § 6).

<sup>(26)</sup> Si rimanda a M. CANEPA-S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario: le norme, gli organi, le modalità di esecuzione delle sanzioni penali*, cit., p. 122; dove, la correlazione tra *trattamento in senso lato* e *trattamento rieducativo*, viene definita come un rapporto *genus-species*.

<sup>(27)</sup> Tale espressione fu coniata nel 1940 dallo scienziato sociale Donald Clemmer per indicare delle «*forme morbose caratterizzate dalla specificità del legame tra disturbo e stato di detenzione, talché si osservano solo in carcere e sono legate alla particolare esperienza esistenziale da esso costituita*». Per quest’ultima definizione si rinvia a G. PONTI-I. MERTZAGORA, *Compendio di criminologia*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2008, p. 404. Si rimanda, inoltre, a P. CORSO, *Il carcere senza rieducazione (l’imputato detenuto)*, in P. CORSO (a cura di), *Manuale dell’esecuzione penitenziaria*, Milano, Monduzzi Editoriale s.r.l., 2017, p. 402; in cui viene segnalato che l’offerta di attività trattamentali nei confronti degli imputati viene realizzata specialmente per contrastare gli effetti della “sindrome di prisonizzazione”. Nonostante gli imputati costituiscano all’incirca il 35% della popolazione penitenziaria, viene messo in evidenza come la considerazione della loro situazione sia un portato recente, in quanto il Legislatore del 1975 dimostrava scarso interesse per la posizione dei soggetti in attesa di sentenza definitiva. In tal senso, si rimanda a V. GREVI in V. GREVI, *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Bologna, Casa editrice Zanichelli, 1981, p. 19. Si rimanda inoltre per i dati relativi alla popolazione detenuta aggiornati al 2015-2016 a F. TAGLIAFIERRO, *I detenuti per tipologia di reato. Periodo di riferimento: anni 2015, 2016*, cit., p. 3.

<sup>(28)</sup> Ai sensi dell’art. 1 comma 2 reg. esec. il *trattamento rieducativo* è diretto «*a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale*».

Il trattamento in senso rieducativo-criminologico, ambito in cui l'esame personologico esprime il massimo delle sue potenzialità, si articola sulla base dei c.d. "pilastri del trattamento" indicati, nella formulazione recente dell'art. 15 ord. penit. come sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 123 del 2018, che richiama: istruzione, formazione professionale, lavoro, partecipazione a progetti di pubblica utilità, religione, attività culturali, ricreative e sportive, opportuni contatti con il mondo esterno e rapporti con la famiglia<sup>(29)</sup>.

Questi elementi, abbandonato l'antiquato modello correzionale fondato sulla triade religione-lavoro-istruzione, paiono attualmente orientati verso il miglioramento della qualità delle relazioni del ristretto, nonché verso una sua ri-abilitazione, nel senso di acquisizione di nuove abilità lavorative, scolastiche, culturali, sportive, relazionali ed emotive, che possano arricchirlo e stimolarlo nel percorso di reinserimento; il novellato art. 13 comma 1 ord. penit. presupporrebbe, in questo senso, un «*principio di responsabilizzazione*»<sup>(30)</sup>, da realizzarsi mediante l'incoraggiamento delle attitudini e la valorizzazione delle competenze del detenuto.

Risulta, di primaria importanza, inoltre, la specificazione della relazione che sussiste tra osservazione scientifica della personalità e trattamento rieducativo. Sulla base di un'impostazione strettamente criminologico-clinica - ritenuta ormai superata dalla dottrina maggioritaria<sup>(31)</sup> - tale rapporto venne inizialmente configurato nei termini «*dell'attività diagnostica rispetto all'intervento terapeutico*»<sup>(32)</sup>. Pur accogliendosi, in questo scritto, un'impostazione più moderna, affrancata da un modello strettamente clinico, non si può comunque negare all'osservazione scientifica

---

<sup>(29)</sup> Sul punto, si rinvia a B. GALGANI, *Commento all'art. 15 ord. penit.*, in F. FIORENTIN-F. SIRACUSANO, *L'esecuzione penale*, Milano, Casa Editrice Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, pp. 209-215.

<sup>(30)</sup> Così L. CARACENI-A. BERNASCONI, in *Commento all'art. 13 ord. penit.*, in F. DELLA CASA-G. GIOSTRA, *Ordinamento penitenziario commentato*, Vicenza, Casa Editrice, UTET Giuridica, 2019, p. 166.

<sup>(31)</sup> Prima dell'entrata in vigore di l. n. 354 del 1975 veniva messa in evidenza e sostenuta dalla maggior parte della dottrina la «*necessità di applicare il principio della comunità terapeutica non solo [negli] ospedali psichiatrici ma anche negli istituti penitenziari*». Così T. BANDINI-U. GATTI, *La comunità terapeutica nelle carceri*, in *Quaderni di criminologia clinica*, 1970, 12, p. 305. In seguito, tuttavia, la dottrina maggioritaria iniziò ad avversare l'attuazione di un approccio strettamente correzionale-terapeutico. Si vedano, *ex plurimis*, L. DAGA, *Trattamento penitenziario*, cit. p. 1306; G. FIANDACA, *Commento all'art. 27 comma 3*, cit., p. 263; e G. VASSALLI, *Il dibattito sulla rieducazione (in margine ad alcuni recenti convegni)*, in rivista on-line *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, [www.rassegnapenitenziaria.it](http://www.rassegnapenitenziaria.it), 1982, p. 437.

<sup>(32)</sup> Si richiama M. CANEPA-S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario: le norme, gli organi, le modalità di esecuzione delle sanzioni penali*, cit., p. 113.

della personalità la fondamentale funzione di “antecedente necessario” del trattamento, costituendo tale attività l’unico sistema idoneo ai fini del raggiungimento di una conoscenza approfondita del detenuto.

Il trattamento individualizzato che viene strutturato sulla base dell’osservazione, inoltre, non si configura «*alla stregua di un rapporto clinico medico-paziente*»<sup>(33)</sup>, bensì rimane aperto ad esperienze di gruppo ove ciascuno possa trovare il suo spazio personale in virtù del suo bagaglio di bisogni e aspettative. L’individualizzazione costituisce, allora, il tentativo di scongiurare la «*massificazione della popolazione detenuta*»<sup>(34)</sup>: sono stati, sulla scorta di queste ragioni, istituiti, ex art. 64 ord. penit. circuiti penitenziari differenziati in base ai «*livelli di progressione e [alle diverse] necessità di trattamento*»<sup>(35)</sup> (si veda *supra* cap. 2 § 2).

La dottrina concorda, in modo pressoché unanime, nell’individuare il consenso del soggetto detenuto come «*condicio sine qua non per l’espletamento del trattamento rieducativo*»<sup>(36)</sup>. In aggiunta a fondamentali considerazioni di natura costituzionale, rileva una valutazione di tipo puramente pratico, ossia la circostanza che nessuna azione rieducativa può dimostrarsi efficace, quindi produttiva di risultati, se attuata contro la volontà dell’individuo ristretto.

Malgrado questi convincimenti, è doveroso segnalare un certo grado di «*coattività intrinseca*»<sup>(37)</sup> dell’impianto ordinamentale, in quanto la sottoposizione al trattamento e all’osservazione scientifica della personalità costituiscono requisito indispensabile per l’accesso ad alcuni benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione (si veda *infra* cap. 4 pt. 2).

---

<sup>(33)</sup> Così A. BERNASCONI, *Commento all’art. 13 ord. penit.*, cit., p. 149.

<sup>(34)</sup> In tal senso DI GENNARO in V. GREVI, *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Bologna, Casa editrice Zanichelli, 1981, p. 116.

<sup>(35)</sup> Si rinvia a A. BERNASCONI, *Commento all’art. 13 ord. penit.*, cit., p. 149.

<sup>(36)</sup> Si rimanda, fra molti, a S. BELLOMIA, *Ordinamento penitenziario* cit., p. 922; a V. GREVI in V. GREVI, *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Bologna, Casa editrice Zanichelli, 1981, p. 17; a A. PRESUTTI, *Profili premiali dell’ordinamento penitenziario*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1986, p. 16; e a DI GENNARO in V. GREVI, *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Bologna, Casa editrice Zanichelli, 1981, p. 115.

<sup>(37)</sup> Si rimanda a L. DAGA, *Trattamento penitenziario*, cit. p. 1324; e a G. GIOSTRA, *Ragioni ed obiettivi per una scelta metodologicamente inedita*, Intervento alla cerimonia di conclusione degli Stati Generali sull’Esecuzione Penale (18-19 aprile 2016), in sito *Questione Giustizia*, [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), dove l’Autore afferma che «“rieducazione d’autorità” è un ossimoro, probabilmente anche da un punto di vista pedagogico, certamente da un punto di vista costituzionale». Egli propone - in senso opposto a qualsiasi prassi infantilizzante o coattivamente correzionale - la figura di un condannato che «*va considerato come responsabile artefice della sua riabilitazione sociale*» e che deve essere, per queste ragioni, coinvolto attivamente nel percorso trattamentale.

Il soggetto detenuto si ritrova, dunque, nella posizione particolare, almeno nella fase iniziale di osservazione e trattamento, di *unwilling client*, data la sostanziale non volontarietà della sua sottoposizione al percorso risocializzante, ragione per cui si pone come necessaria una costante verifica della sua spinta motivazionale e dell'autenticità dei suoi atteggiamenti. Potrebbero essere infatti presenti rilevanti meccanismi di difesa, la tendenza a simulare o dissimulare aspetti patologici e strategie di manipolazione, adottate per ottenere una valutazione positiva ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione o vantaggi di qualsiasi altra natura<sup>(38)</sup>.

Sembra però che, nonostante queste considerazioni, anche in un *setting* così difficile come quello penitenziario, sia possibile creare l'occasione per stimolare il ristretto ad una riflessione sulla propria condizione e la realizzazione, in questi termini, di un'“alleanza trattamentale”.

Una volta inquadrato il concetto di trattamento nei suoi tratti fondamentali e nelle sue principali declinazioni, pare necessario soffermarsi nuovamente sulla differenziazione trattamentale tra i soggetti imputati e condannati, in quanto questa costituisce uno “snodo fondamentale”, ma alquanto problematico, dell'ordinamento penitenziario.

Le ragioni su cui tale tipo di distinzione si fonda sono essenzialmente due. In primo luogo, rileva il principio di colpevolezza *ex art. 27 comma 3 Cost.* (si veda *supra* cap. 1 § 5), alla luce del quale, perché venga esperito un trattamento rieducativo, deve esistere qualcosa da rieducare; è necessario, quindi, che sia accertata con sentenza definitiva la responsabilità per il reato e che si riscontrino, per questo, «*note delinquenziali della personalità*»<sup>(39)</sup>. In secondo luogo, emergono le fondamentali esigenze garantistiche connesse con il diritto alla difesa, tutelato dall'art. 24 Cost., il quale potrebbe essere minato nel caso in cui, in costanza di processo, venissero realizzati sul soggetto interventi invasivi di tipo psico-criminologico, sostenuti da qualsiasi finalità.

La differenziazione trattamentale tra imputati e condannati poggia su precisi limiti procedurali e sostanziali; *in primis*, occorre considerare le misure e tecnologie

---

<sup>(38)</sup> Tale condizione motivazionale «aggiunge ulteriori resistenze a quelle già fisiologicamente presenti in ogni relazione». Così A. ROMEO, *Deontologia dello psicologo penitenziario*, in portale *Psicologia Giuridica*, [www.psicologiagiuridica.net](http://www.psicologiagiuridica.net), 2007.

<sup>(39)</sup> Così M. CANEPA-S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario: le norme, gli organi, le modalità di esecuzione delle sanzioni penali*, cit., p. 122.

utilizzabili nell'espletamento dell'intervento trattamentale: è da escludersi l'utilizzo, nei confronti di soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere, di strumenti «*predisposti per esplorazioni dirette a livelli più profondi di quelli comportamentali*»<sup>(40)</sup>.

In questo senso, una posizione di assoluta importanza è rivestita dall'art. 220 c.p.p., il quale stabilisce il «*divieto di procedere a perizia per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e, in genere, qualità psichiche indipendenti da cause patologiche*»<sup>(41)</sup>.

Una seconda considerazione deve essere sollevata riguardo alle finalità della conoscenza dell'individuo *in vinculis*, potendo, come già evidenziato, il trattamento in senso lato essere destinato puramente al sostegno del soggetto detenuto, e non ad un'azione modificativa o inibitoria di tratti della sua personalità.

Una terza, e conclusiva precisazione riguarda la catalogazione dei dati comportamentali, ottenuti durante il trattamento dell'imputato: in linea di principio, essi non dovrebbero rivestire un ruolo di documentazione formale<sup>(42)</sup>, e non dovrebbero trovare ingresso nella cartella personale (si veda *infra* cap. 4 pt. 1 § 7) del detenuto, ciò parrebbe assolutamente doveroso alla luce della presunzione di non colpevolezza *ex art. 27 comma 1 Cost.*

Questa previsione non viene però rispettata rigidamente nella prassi, in quanto, ai fini della concessione della liberazione anticipata *ex art. 54 ord. penit.* (si veda *infra* cap. 4 pt. 2 § 7) si verifica il c.d. computo del presofferto in custodia cautelare, dovendosi considerare, in tal senso, anche il contegno assunto dal soggetto quando, prima della condanna definitiva, rivestiva la veste di imputato<sup>(43)</sup>. A riguardo, l'art.

---

<sup>(40)</sup> Così G. DI GENNARO-R. BREDI-G. LA GRECA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, cit., p. 90.

<sup>(41)</sup> La perizia nei confronti del soggetto che non è stato condannato in via definitiva è ammissibile - diversamente da quanto invece è previsto in sede di esecuzione della pena, *ex art. 678 c.p.p.*, e di misura di sicurezza, *ex art. 678 c.p.p.* - solo nei casi in cui siano presenti dei disturbi psicologici della persona tali da incidere sulla sua capacità di intendere e volere, tali da poter giustificare una condanna a pena ridotta per via dell'accertata infermità o semi-infermità mentale.

<sup>(42)</sup> Si veda a riguardo A. BERNASCONI, *Commento all'art. 13 ord. penit.*, cit., p. 152. Qui, l'Autore afferma che, in teoria, l'atteggiamento dell'imputato nei confronti degli interventi dovrebbe essere valutato «*in termini di "indifferenza"*» da parte del sistema penitenziario.

<sup>(43)</sup> Si rimanda a Cass. pen., sez. I, sent. 23 settembre 1994, n. 3656, *Cannella*, in *C.E.D. Cassazione*; dove viene stabilito che pur dovendosi considerare l'atteggiamento dell'imputato ai fini della futura, eventuale, concessione della misura della liberazione anticipata *ex art. 54 ord. penit.*, deve però, allo stesso tempo, essere tenuta in considerazione e rispettata la differenziazione trattamentale tra questi e il detenuto condannato definitivamente, in costanza di sottoposizione alla misura della custodia cautelare.

103 comma 2 reg. esec., stabilisce la valutazione, e quindi implicitamente la formalizzazione documentale, dell'impegno profuso dall'imputato (e del condannato) nel «*trarre profitto dalle opportunità offertegli*» e «*nel mantenimento di rapporti corretti e costruttivi con gli operatori, i compagni, i familiari, i rappresentanti della società civile*». Si richiama, inoltre, l'art. 15 comma 3 ord. penit.<sup>(44)</sup>, il quale stabilisce il diritto degli imputati di beneficiare, sulla base di una loro richiesta, quindi in modo assolutamente volontario<sup>(45)</sup>, delle opportunità trattamentali disposte per condannati ed internati.

È possibile segnalare, allora, la parziale contraddittorietà del sistema ordinamentale che, da una parte, sancisce una condizione di rigida separazione tra imputati e condannati, e dall'altra, invece, disegna dei «*momenti di sutura*»<sup>(46)</sup> tra trattamento rieducativo propriamente inteso e trattamento degli imputati. Pare doveroso mettere in evidenza, inoltre, a riguardo, che nella prassi penitenziaria attuale, la differenziazione penitenziaria delineata dall'art. 14 comma 4 ord. penit. vive una condizione di «*cronica inosservanza*»<sup>(47)</sup>: ciò implica una palese violazione della presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva, desumibile dall'art. 27 comma 1 Cost.

### **3. Gli organi: Équipe trattamentale e gruppo di osservazione e trattamento.**

Prima della trattazione del procedimento di osservazione scientifica della personalità sembra necessario occuparsi dei soggetti che, a vario titolo, intervengono

---

Da una parte della dottrina, inoltre, la statuizione dell'art. 103 comma 2 reg. esec. viene criticata in quanto costituirebbe il «*retaggio di un superato paternalismo*». Si rimanda per questa considerazione a A. GIARDA in V. GREVI, *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Bologna, Casa editrice Zanichelli, 1981, p. 257. Per un'opinione contraria si richiama G. DI GENNARO-R. BREDI-G. LA GRECA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, cit., p. 118; dove il portato della sopracitata disposizione viene condiviso in quanto portatore di un «*beneficio di grande rilevanza*» per il soggetto imputato.

<sup>(44)</sup> Il sopracitato articolo stabilisce infatti che «*gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica*».

<sup>(45)</sup> Così G. DI GENNARO-R. BREDI-G. LA GRECA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, cit., p. 118; dove l'Autore afferma che la mancata partecipazione alle attività trattamentali non dovrebbe essere considerata come una condotta da valutare negativamente.

<sup>(46)</sup> In tal senso B. GALGANI, *Commento all'art. 13 ord. penit.*, cit., p. 167.

<sup>(47)</sup> Così B. GALGANI, *Commento all'art. 13 ord. penit.*, cit., p. 168.

in esso, contribuendo alla valutazione personologica e alla modulazione del trattamento risocializzante. È possibile distinguere, in questo senso, tra due fondamentali formazioni penitenziarie coinvolte: l'*équipe* trattamentale e il gruppo di osservazione e trattamento (g.o.t.), le quali vengono differenziate ai sensi della circolare D.A.P. 9 ottobre 2003, n. 3593/6043 e la cui composizione è parzialmente coincidente.

Con l'espressione "*équipe* trattamentale" viene indicato l'organo costituente la "chiave di volta" dell'intero percorso trattamentale<sup>(48)</sup>, consistente in un gruppo multiprofessionale, individuato dall'art. 29 comma 2 reg. esec., che agisce, nell'ambito penitenziario, in un'ottica operativa di cooperazione e integrazione<sup>(49)</sup>. Esso è composto dal Direttore dell'istituto penitenziario *ex art.* 29 comma 2 reg. esec., dal funzionario della professionalità giuridico-pedagogica (in passato denominato educatore) *ex art.* 82 comma 1 ord. penit. (si veda *infra cap.* 4 pt. 1 § 4), dal funzionario della professionalità di servizio sociale (in passato, semplicemente, assistente sociale) *ex art.* 72 ord. penit.; può essere inoltre integrato da altri soggetti quali lo psichiatra<sup>(50)</sup>, il rappresentante della polizia penitenziaria<sup>(51)</sup> e gli esperti individuati dall'art. 80 ord. penit.<sup>(52)</sup> (si veda *infra cap.* 4 pt. 1 § 5).

Ogni membro della suddetta formazione possiede una competenza specifica in una determinata area di indagine; l'integrazione dei loro apporti permette di

---

<sup>(48)</sup> Si rinvia a M. CANEPA-S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario: le norme, gli organi, le modalità di esecuzione delle sanzioni penali*, cit., p. 127; si veda anche M. COCO in F. FERRACUTI (a cura di), *Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense, Carcere e trattamento (XI)*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1989, p. 454.

<sup>(49)</sup> Si veda A. BRUNI, *Il gruppo di lavoro nell'istituzione penitenziaria: spazio delle convergenze parallele*, in C. BRUNETTI-C. SAPIA, *Psicologia penitenziaria*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2007, p. 154 e ss.; Si rimanda inoltre a G. DI GENNARO-R. BREDÀ-G. LA GRECA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, cit., p. 95; dove viene affermato che l'elemento di organizzazione del lavoro proprio dell'ambito penitenziario, di cui si tratta, viene sperimentato anche in ogni altro programma di intervento di tipo assistenziale complesso.

<sup>(50)</sup> Si rinvia a circ. min. del 3 giugno 1999, n. 577373.

<sup>(51)</sup> Questa innovazione è stata introdotta, a livello legislativo, con l'art. 5 comma 2 della l. 15 dicembre 1990 n. 395.

<sup>(52)</sup> Per un bilancio complessivo circa ruolo, compiti, presenza, anche in termini quantitativi, degli educatori, degli assistenti sociali, degli psicologi e dei criminologi nell'ambito del trattamento rieducativo si veda R. BREDÀ, *La riforma penitenziaria a venti anni dal 26 luglio 1975. Le nuove figure professionali del trattamento penitenziario*, in rivista *Difesa Penale e Processo*, 1995, p. 886.

raggiungere una conoscenza approfondita del detenuto e di fronteggiare le sue esigenze sotto il profilo medico, psicologico, affettivo, educativo e sociale<sup>(53)</sup>.

Il gruppo di osservazione e trattamento (g.o.t), inoltre, è composto dagli stessi soggetti che formano l'*équipe* trattamentale a cui però si aggiungono, sempre ai sensi della circolare D.A.P. 9 ottobre 2003, n. 3593/6043, «*tutti coloro che interagiscono con il detenuto e che collaborano al trattamento dello stesso*», quali ad esempio l'insegnante, il preposto alle lavorazioni, il personale volontario ex art. 78 ord. penit., il cappellano o i ministri di culto di altre confessioni, il mediatore culturale (recentemente inserito nel g.o.t con art. 11 del d.lgs. 123/2018), il mediatore penale, gli operatori sociosanitari del SERT, gli operatori esterni coinvolti nelle attività lavorative, educative e culturali svolte dai detenuti.

La differenza tra questi due organismi carcerari consiste nel fatto che, mentre l'*équipe* costituisce un gruppo specialistico ristretto, le cui documentazioni rivestono efficacia formale - carceraria ed extra-carceraria - in quanto consultabili e valutabili dagli organi amministrativi e dalla Magistratura di sorveglianza, il g.o.t costituisce invece un gruppo allargato, a composizione fortemente variabile, le cui azioni rivestono valore interno e meramente ausiliare ai fini delle valutazioni dell'*équipe*<sup>(54)</sup>. Appare importante specificare, per chiarezza esplicativa, che la formazione individuata come “gruppo”, dall'art. 29 reg. esec. è, in realtà, l'*équipe* trattamentale.

Per quanto concerne, inoltre, il ruolo rivestito dalle singole professionalità che compongono quest'ultima, particolare importanza è rivestita dalla figura del Direttore penitenziario, sotto la cui direzione e coordinamento vengono svolte tutte le attività di osservazione e trattamento. Egli si pone come l'«*essenziale centro di guida e di governo dell'esecuzione delle sanzioni penali*»<sup>(55)</sup>, costituisce il garante dell'ordine

---

<sup>(53)</sup> Così G. DI GENNARO-R. BREDI-G. LA GRECA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, cit., p. 95; Si richiama, inoltre, G. DE LEO-P. PATRIZI, *Psicologia giuridica*, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 193-194.

<sup>(54)</sup> In questi termini A. BRUNI, *Il gruppo di lavoro nell'istituzione penitenziaria: spazio delle convergenze parallele*, cit., p. 45. L'Autore afferma che il lavoro in *équipe* identifica il «*momento formale*» in cui, posto il lavoro preliminare del g.o.t, viene cristallizzato un documento avente rilevanza esterna, una sintesi o aggiornamento, un'ipotesi di trattamento, intra o extramurario, da inviare per la ratifica alla Magistratura di Sorveglianza, o ancora la relazione contenente notizie per la medesima Magistratura in ordine alla richiesta di benefici (si veda *infra* cap. 4 pt. 2 § 2). Il g.o.t., di conseguenza, pone le basi che permettono all'*équipe* di decidere nelle migliori condizioni.

<sup>(55)</sup> Il Direttore è titolare di funzioni di grande rilievo nel percorso trattamentale. Egli deve infatti «*promuovere e realizzare una positiva atmosfera di relazioni umane in una prospettiva di integrazione e collaborazione, nella quale si inquadrino gli interventi di ciascun operatore professionale o volontario*». Così C. BRUNETTI-M. ZICCONI, *Manuale di diritto penitenziario*, Casa Editrice La

interno dell'istituto e del percorso di risocializzazione e, per questi motivi, esercita la *leadership* nell'*équipe* trattamentale.

Il Direttore si assume il compito di tradurre le risultanze del processo di osservazione in provvedimenti amministrativi di gestione penitenziaria, e, in ragione di questa funzione, deve possedere le competenze e le qualità umane necessarie per comprendere e utilizzare efficacemente il contributo specialistico di ogni componente dell'*équipe*.

Il funzionario della professionalità giuridico-pedagogica (*ex* educatore), invece, esercita il ruolo fondamentale di responsabile della c.d. area educativa<sup>(56)</sup>, di segretario tecnico dell'*équipe* trattamentale ai sensi dell'art. 29 comma 4 reg. esec. e funge da organo di raccordo rispetto al più ampio g.o.t (si veda *infra* cap. 4 pt. 1 § 4, per una trattazione più dettagliata della sua posizione e delle funzioni che esercita).

Per quanto concerne il funzionario della professionalità di servizio sociale (*ex* assistente sociale), egli si occupa delle problematiche legate alle relazioni familiari e affettive del soggetto detenuto, nonché del rapporto che questo sviluppa con l'ambiente, tenendo conto anche della crisi che può essere originata dallo stato di carcerazione<sup>(57)</sup>.

L'assistente sociale può svolgere una c.d. indagine socio-ambientale, avente ad oggetto il contesto sociale, economico e culturale di provenienza del soggetto ristretto (si veda *infra* cap. 4 pt. 1 § 6), per una valutazione più obiettiva delle «*dinamiche singole e di gruppo che hanno portato il soggetto alla commissione del reato*»<sup>(58)</sup>. Inoltre, data l'importanza rivestita dal binomio famiglia-ambiente ai fini trattamentali,

---

Tribuna, Piacenza, 2005, pp. 100-101. Si rimanda, inoltre, a I. STURNIOLO, *Ruolo, compiti, profilo del direttore penitenziario*, in rivista *Rassegna penitenziaria e criminologica*, [www.rassegnapenitenziaria.it](http://www.rassegnapenitenziaria.it), 1983, 2-3, pp. 594-594.

<sup>(56)</sup> Gli Istituti penitenziari, ai sensi della circolare D.A.P. n. 3593/6043 del 9 ottobre 2003, sono organizzati secondo il principio delle aree, ovverosia strutture logistiche e funzionali che ordinano e raggruppano, per omogeneità di competenze, le varie attività istituzionali. In questo senso è possibile distinguere tra area della segreteria, area educativa o del trattamento, area sanitaria, area della sicurezza o dell'ordine e area amministrativo-contabile. Inoltre, è possibile differenziare, per quanto riguarda il processo trattamentale, tra tre livelli operativi: il livello di pianificazione (Direzione dell'istituto), il livello dell'organizzazione, della gestione e del coordinamento operativo (area educativa), e il livello del trattamento individualizzato (funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, g.o.t, *équipe*).

<sup>(57)</sup> Così G. DI GENNARO-R. BREDA-G. LA GRECA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, cit., p. 96. Si veda inoltre, sulle attribuzioni degli assistenti sociali in carcere, C. RENOLDI, *Commento all'art. 81 ord. penit.*, in F. DELLA CASA-G. GIOSTRA *Ordinamento penitenziario commentato*, Vicenza, Casa Editrice, UTET Giuridica, 2015, pp. 1052-1054.

<sup>(58)</sup> Così C. BRUNETTI-M. ZICCONI, *Manuale di diritto penitenziario*, cit., 2005, p. 110.

egli si occupa di mantenere e migliorare i legami con la famiglia del detenuto e di stimolare la possibilità che questa collabori al suo reinserimento.

Ed ancora, è possibile che si renda necessario l'intervento di un medico specialista, in particolare di uno psichiatra<sup>(59)</sup>, il quale proceda all'inquadramento nosografico del detenuto e all'individuazione del protocollo farmacologico più idoneo, nel caso di accertata sussistenza di carenze bio-chimiche o di condizioni patologiche particolari, come quelle connesse con lo stato di tossicodipendenza o alcolodipendenza.

Anche il rappresentante della polizia penitenziaria aderisce all'*équipe* trattamentale, in quanto, nel moderno sistema penitenziario, la componente custodialistica, oltre al tradizionale compito di garantire la sicurezza dell'istituto partecipa al processo rieducativo, anche all'interno di gruppi di lavoro, e, vista la vicinanza ai soggetti ristretti, fornisce tutti i dati che si pongono come utili per l'opera di osservazione e trattamento<sup>(60)</sup>.

Infine, possono partecipare ai sensi dell'art. 29. reg. esec. gli esperti individuati dall'art. 80 comma 2 e 4 ord. penit., che forniscono un apporto specialistico e scientifico al processo di cui si tratta (si veda *infra* cap. 4 pt. 1 § 5, per una trattazione più dettagliata della loro posizione e sulle funzioni esercitate).

Il sistema fino a qui delineato poggia sulla capacità di sintesi dei diversi operatori, sull'integrazione multidisciplinare e sulla trasversalità degli apporti assunti, è fondato, in questo senso, su «*decisioni a più livelli e diverse implicazioni etico-deontologiche*»<sup>(61)</sup>. Sebbene, in alcuni casi, possa verificarsi una parziale

---

<sup>(59)</sup> Si rimanda per una trattazione approfondita sul ruolo dello psichiatra in carcere, e sulle problematiche connesse al suo lavoro a M. BARTOLINI, *La questione psichiatrica all'interno degli istituti di pena*, in rivista on-line [www.ristretti.it](http://www.ristretti.it). Quando le problematiche del soggetto ristretto si configurano come sia psicologiche sia organiche, o siano riscontrati degli scompensi derivanti dall'assunzione cronica pregressa di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'intervento del referente medico (psichiatra o neuropsichiatra) consente l'impostazione di un idoneo protocollo farmacologico che funga da supporto al trattamento psicologico. In questi termini Così C. BRUNETTI-M. ZICCONI, *Manuale di diritto penitenziario*, cit., 2005, p. 112.

<sup>(60)</sup> La presenza di membri della Polizia Penitenziaria nel g.o.t era già stata decretata dalla circ. min. 6 ottobre 1988 n. 3252/5702, successivamente, anche l'art. 5 comma 2 della l. 15 dicembre 1990 n. 395 aveva stabilito la loro necessaria partecipazione al percorso rieducativo, previsione che venne riconfermata dall'art. 24 comma 2, del d.P.R., 15 febbraio 1999, n. 82 (Regolamento di servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria). Si richiama inoltre l'art. 72 comma 3 reg. penit. eur. il quale stabilisce che i doveri del personale penitenziario (intero) devono andare oltre la semplice custodia dei detenuti, indirizzandosi anche verso l'obiettivo del reinserimento sociale degli stessi.

<sup>(61)</sup> Così A. BRUNI, *Il gruppo di lavoro nell'istituzione penitenziaria: spazio delle convergenze parallele*, cit., p. 144 e pp. 156-161. L'Autore individua, inoltre, due possibili modalità di funzionamento del gruppo di lavoro ovvero sia la multidisciplinarietà in «*modalità frammentata*» o la multidisciplinarietà in «*modalità integrata ed unitaria*». Sul punto, egli sostiene l'inefficacia dello svolgimento di interventi

sovrapposizione tra gli ambiti di analisi e di intervento dei vari sistemi professionali, questo non dovrebbe costituire una debolezza bensì un plusvalore: l'ipotesi trattamentale (si veda infra cap. 4 pt. 1 § 6) deve infatti risultare da una prospettiva nuova, nata dall'incontro di tutte le altre. L'utilizzo di metodologie differenti permette, inoltre, il controllo incrociato e la verifica sulla fondatezza delle risultanze dell'intervento di ciascun operatore<sup>(62)</sup>.

#### 4. Il ruolo del funzionario della professionalità giuridico-pedagogica.

Il funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, le cui competenze sono delineate dall'art. 82 ord. penit., riveste una posizione essenziale nel processo di cui si tratta, in quanto costituisce il «perno dell'organizzazione dell'attività di osservazione e trattamento dei detenuti e degli internati»<sup>(63)</sup>.

A riguardo, si rileva il carattere multiforme e ibrido del suo ruolo<sup>(64)</sup>; egli non può infatti limitarsi allo svolgimento della funzione di “operatore amministrativo”<sup>(65)</sup>, dovendo farsi anche “psicologo” ed in un'accezione più ampia “antropologo esistenziale”, ponendosi come una «figura significativa per il detenuto, in alternativa a quelle originarie»<sup>(66)</sup>, con l'obiettivo di stimolare un processo di c.d. revisione critica e di riorganizzazione esistenziale nel soggetto ristretto.

---

isolati degli operatori - ossia il funzionamento “a modalità frammentata” - in favore di un modello ove si registri una reale interconnessione e integrazione tra gli interventi di operatori specializzati in diverse discipline.

<sup>(62)</sup> Il funzionamento dell'*équipe* trattamentale e del g.o.t. riveste «un'importanza strategica nella gestione degli istituti». Parte della dottrina però, in senso critico, rileva la macchinosità del sistema che in alcuni frangenti causa la “con-fusione” di ruoli e la sovrapposizione di competenze dei vari operatori. In questi termini G. SALTARELLI, *Riflessioni sulla formazione e sul ruolo dell'educatore penitenziario*, in rivista on-line *Rassegna penitenziaria e criminologica*, [www.rassegnapenitenziaria.it](http://www.rassegnapenitenziaria.it), 1998, 1-3, p. 215.

<sup>(63)</sup> Si richiama M. CANEPA-S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario: le norme, gli organi, le modalità dell'esecuzione delle sanzioni penali*, Milano, Giuffrè Editore, 1996, p. 77.

<sup>(64)</sup> Si segnala, inoltre, che con d. m. n. 520 dell'8 ottobre 1998 è stata delineata la figura dell'“educatore professionale” ed istituito il relativo diploma universitario abilitante all'esercizio della suddetta professione. Per ulteriori informazioni relative all'inquadramento professionale del funzionario giuridico-pedagogico si rinvia a C. RENOLDI, *Commento all'art. 81 ord. penit.*, cit., p. 1056.

<sup>(65)</sup> Si richiama a riguardo la posizione critica di chi individua il funzionario giuridico-pedagogico come un soggetto «ingabbiato in una pletera di adempimenti non propri», rilevando un eccesso di burocratizzazione che ne svilisce l'attività e il ruolo. Così A. DELLISSANTI, *La figura dell'educatore nell'Amministrazione penitenziaria. Compiti e ruolo. Bilancio dell'esperienza e prospettive in vista dell'attuazione dell'area educativa*, in rivista on-line *Rassegna penitenziaria e criminologica*, [www.rassegnapenitenziaria.it](http://www.rassegnapenitenziaria.it), 1997, 1-2, p. 161 e ss.

<sup>(66)</sup> Si rimanda a G. SALTARELLI, *Riflessioni sulla formazione e sul ruolo dell'educatore penitenziario*, cit., p. 222; e C. BRUNETTI-M. ZICCONI, *Manuale di diritto penitenziario*, cit., 2005, p. 102. Il

In vista di questo scopo, il ruolo del funzionario giuridico-pedagogico sembra affrancato, anche se parzialmente<sup>(67)</sup>, da tutte quelle attività che risultano collegate con l'esercizio della coercizione penitenziaria e dell'autorità. Egli, ai sensi della circolare D.A.P. n. 2675/5078 del 1° agosto 1979 può essere inquadrato come «*un operatore penitenziario interamente dedicato alla cura dei problemi individuali o di gruppo*», in grado di stringere con i soggetti in difficoltà «*rapporti pedagogicamente validi*», capaci di umanizzare l'intervento rieducativo e di facilitare il processo di reinserimento sociale.

Per quanto concerne le competenze che gli sono attribuite, egli si occupa, nell'ambito del processo di osservazione personologica, del mantenimento dei collegamenti operativi e dello scambio di informazioni tra i vari membri dell'*équipe*, della preparazione, in quanto segretario tecnico *ex art.* 29 comma 4 reg. esec., della documentazione e degli atti relativi all'osservazione, dell'aggiornamento dei casi attraverso la periodica revisione dei programmi di trattamento e delle cartelle personali *ex art.* 13 comma 4 e 5 ord. penit.; si assicura, inoltre, che venga compilato nei tempi dovuti il rapporto di sintesi (si veda *infra* cap. 4 pt. 1 § 6).

Egli partecipa al consiglio di disciplina *ex art.* 40 ord. penit., alla commissione per la predisposizione e la modificazione del regolamento interno *ex art.* 16 ord. penit, alla commissione per le attività culturali, ricreative e sportive *ex art.* 17 reg. esec., e cura l'organizzazione del servizio biblioteca. Esercita, inoltre, diverse altre funzioni su delega del Direttore penitenziario: può infatti occuparsi dei colloqui di primo ingresso *ex art.* 23 reg. esec. e del c.d. Servizio Nuovi Giunti<sup>(68)</sup>, della cura dei rapporti

---

funzionario giuridico-pedagogico deve possedere inoltre «*una notevole capacità di sdrammatizzazione, di chiarificazione e sostegno, in stretta relazione con il detenuto, specie, quando lo stesso vive uno stato di solitudine, depressione, opposizione*». Così C. BRUNETTI, *Pedagogia penitenziaria*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2005, p. 320.

<sup>(67)</sup> Si segnala infatti che il ruolo del funzionario-giuridico pedagogico, come anche quello degli esperti *ex art.* 80 ord. penit. non è completamente emancipato dall'esercizio della coercizione e del potere penitenziario. Egli - in questo senso - esercita un'influenza sull'emissione delle sanzioni disciplinari, in quanto partecipa al consiglio di disciplina *ex art.* 40 ord. penit., compila la documentazione formale che entra nella c.d. cartella personale, la quale può essere consultata dal Giudice di sorveglianza, e può essere chiamato come consulente tecnico dallo stesso, ai sensi dell'art. 678 comma 2 c.p.p., per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza, in particolare per la concessione di benefici penitenziari e per l'accesso alle misure alternative alla detenzione.

<sup>(68)</sup> Il Servizio Nuovi Giunti venne istituito con circolare D.A.P n. 3233/5683 del 1987, con finalità di prevenzione delle condotte autolesionistiche e suicidarie in carcere. Questa attività viene espletata da membri del S.S.N. e, eventualmente, da esperti di criminologia e psicologia, dai quali viene effettuata una "prognosi della predisposizione suicidaria" del soggetto appena ammesso nell'istituto o trasferito da altri istituti penitenziari, utilizzando strumenti quali il colloquio e la somministrazione di test o

con il servizio sociale *ex art. 83 reg. esec.*, anche ai fini del reinserimento dei c.d. dimittendi, del coordinamento degli assistenti volontari *ex art. 78 ord. penit.* e degli interventi della comunità esterna (*art. 17 ord. penit.*), del controllo, in alternativa a quello dell'U.E.P.E., sui detenuti che accedono al beneficio del lavoro all'esterno *ex art. 21 ord. penit.*, nonché della supervisione dell'esecuzione in semilibertà, *ex art. 48 ord. penit*<sup>(69)</sup>.

Il funzionario giuridico-pedagogico si pone, inoltre, come «*regista delle attività trattamentali*»<sup>(70)</sup>; assume infatti il compito di pianificare e coordinare gli interventi di sostegno, di formazione professionale, di istruzione, di svago e di promozione culturale, definiti sulla base delle risultanze dell'osservazione personologica e organizzati in concertazione con tutti gli altri soggetti che partecipano al processo di risocializzazione.

Si segnala inoltre che, una previsione di massima importanza, è contenuta nell'art. 678 comma 2 c.p.p., il quale stabilisce la possibilità per il funzionario giuridico-pedagogico di essere chiamato, in quanto rientrante nella categoria dei «*tecnici del trattamento*», come consulente del Magistrato di Sorveglianza nell'ambito del procedimento di sorveglianza, per riferire sulle risultanze dell'attività di osservazione.

Nella sua attività di assistenza verso il detenuto, il funzionario giuridico-pedagogico deve mantenere un atteggiamento comprensivo ed empatico, ma anche improntato a fermezza, per evitare di essere strumentalizzato dai soggetti detenuti.

Alla luce di quanto messo in evidenza, e, nonostante la difficoltà a trovare spazio e riconoscimento nell'ambito penitenziario<sup>(71)</sup>, il funzionario giuridico-pedagogico

---

questionari. È importante specificare che la suddetta attività conoscitiva rientra nel concetto di osservazione scientifica della personalità solo in senso lato, costituendo un intervento penitenziario non indirizzato alla rieducazione bensì rivolto alla tutela della salute e della incolumità fisica dei ristretti. Si segnala, a riguardo, la circolare D.A.P. n. 177644 del 26 aprile 2010 sulla problematica dei fenomeni auto-aggressivi e del disagio psichico carcerario, da cui è stata prescritta una maggiore presenza del personale dell'area educativa, degli assistenti volontari, del personale sanitario nel caso di riscontro di patologie cliniche, nonché la programmazione di moduli procedurali funzionali ad azioni condotte in modo sinergico.

<sup>(69)</sup> Per una trattazione approfondita delle competenze del funzionario della professionalità giuridico-pedagogica si rinvia a C. RENOLDI, *Commento all'art. 81 ord. penit.*, cit., pp. 1059-1062.

<sup>(70)</sup> Così R. DEL COCO, *La Magistratura di sorveglianza e i soggetti dell'amministrazione penitenziaria*, in P. CORSO (a cura di), *Manuale dell'esecuzione penitenziaria*, Milano, Monduzzi Editoriale S.r.l., 2017, p. 48. Si richiama, ulteriormente, M. R. MANCANELLO, *La professionalità educativa in ambito penitenziario. L'Educatore e il suo ruolo pedagogico*, in *Studi sulla Formazione*, Firenze, Firenze University Press, 2017, 2, pp. 365-366.

<sup>(71)</sup> Si rinvia a R. BREDA in R. BREDA-C. COPPOLA-A. SABATTINI, *Il servizio sociale nel sistema penitenziario*, Torino, Casa Editrice Giappichelli, 1999, p. 84 e ss. Si richiama, inoltre, T. BORTOLOTTI,

spicca come la figura chiave, di raccordo, che assicura il conferimento di significato ad una sanzione penale moderna, più umana e tendente alla risocializzazione *ex art. 27* comma 3 Cost.

## 5. Il ruolo degli esperti.

L'art. 80 comma 4 ord. penit. prescrive la possibilità che al processo di osservazione e trattamento partecipino anche «*professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica*».

La previsione dell'art. 80 ord. penit. sembra conferire «*piena legittimazione*»<sup>(72)</sup> alle scienze psico-criminologiche nella fase esecutiva, ma, allo stesso tempo, il loro apporto viene previsto in termini di eventualità, scelta legislativa che pare assai criticabile<sup>(73)</sup> data l'essenzialità del contributo derivante da conoscenze specialistiche, per la realizzazione di un trattamento che sia veramente indirizzato al recupero sociale del reo.

Se già la Corte costituzionale si era pronunciata sulla necessità del carattere scientifico dell'osservazione personologica e, di conseguenza, dell'apporto degli

---

*L'educatore penitenziario: compiti, competenze e iter formativo*, Milano, FrancoAngeli Editore, 2002, p. 44; dove viene messa in evidenza la «*solitudine degli educatori*» i quali, nel momento della loro immissione nell'ambiente carcerario, si sono trovati ad agire in un contesto improntato, fino a quel momento, ad esigenze di custodia e di sicurezza. Sul punto si rinvia anche a B. BERTELLI, *Organizzazione del servizio educativo: metodologia*, Intervento al convegno: *L'educatore penitenziario verso i 2000*, Senigallia, 20-22 giugno 1997. L'Autore auspica un inserimento sempre maggiore della politica penitenziaria nell'ambito delle politiche sociali impegnate nel territorio, e segnala in questo senso la necessità di creare una "rete sociale" affinché gli operatori terapeutici, che «*attirano su di loro tutti i nodi delle difficoltà sociali*», non vengano lasciati da soli. Si segnala, inoltre, per quanto concerne la proporzione tra funzionari giuridico-pedagogici effettivamente in servizio e operatori assumibili in un organico teorico, un parziale miglioramento, anche se insufficiente. Se nell'anno 1996 infatti si contavano 620 educatori in servizio, a fronte di un organico teorico di 1061 unità, nel 2002 gli educatori presenti erano 563 su un organico teorico di 1376 unità, nel 2013 erano invece in servizio 1002 dipendenti a fronte di un organico di 1376 unità, dovendosi registrare, comunque, una carenza percentuale del 27% (fonte: D.A.P., direzione generale del personale e della formazione).

<sup>(72)</sup> Così R. BELFIORE, *Commento all'art. 80 ord. penit.*, in F. FIORENTIN-F. SIRACUSANO, *L'esecuzione penale*, Milano, Casa Editrice Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, p. 865.

<sup>(73)</sup> Si veda per posizioni antagoniste a tale previsione legislativa L. M. SOLIVETTI in F. S. FORTUNA (a cura di), *Operatori penitenziari e legge di riforma: i protagonisti dell'ideologia penitenziaria*, Milano, Franco Angeli Editore, 1985, p. 236; e I. MERTZAGORA BETSOS in U. GATTI-B. GUALCO, *Carcere e territorio*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 2003, p. 337; ove viene sostenuto che l'indicazione in termini di eventualità della partecipazione degli esperti *ex art. 80 ord. penit.*, «*ne ridimensiona pesantemente il ruolo e rende "rinunciabile" il loro contributo*».

esperti<sup>(74)</sup>, attualmente, anche alla luce di quanto dispone la Circolare D.A.P. n. 3645/6095 dell'11 giugno 2013, la loro presenza appare assolutamente insostituibile e indispensabile.

Gli esperti offrono il loro contributo in tutte le attività concernenti l'osservazione scientifica della personalità<sup>(75)</sup>, durante la fase pre-trattamentale e di trattamento; in particolare, la loro collaborazione può essere richiesta per la valutazione dell'ammissibilità alle misure alternative alla detenzione e a tutti i benefici penitenziari. Possono partecipare, inoltre, alla commissione per il regolamento interno e all'organizzazione del servizio biblioteca.

In virtù del d. lgs. n. 123 del 2018 si rende necessario il loro coinvolgimento nel consiglio di disciplina, per la deliberazione di sanzioni diverse dal richiamo e dall'ammonizione; viene inoltre richiesto il loro parere ai fini dell'applicazione del regime di sorveglianza particolare *ex 14-bis* ord. penit., nonché la loro partecipazione per le attività trattamentali specifiche concernenti i detenuti individuati dall'art. 4-*bis* comma 1-*quater*.

Anche gli esperti *ex art. 80* ord. penit. rientrano nella categoria dei «*tecnici del trattamento*», consultabili dal Magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 678 comma 2 c.p.p.

Per quanto riguarda, inoltre, il loro inquadramento professionale, essi si configurano come operatori esterni, assunti con incarico annuale<sup>(76)</sup>; si specifica inoltre

---

<sup>(74)</sup> Si rinvia, per queste considerazioni, a Cass. pen., sez. I, sent. 25 gennaio 1978, *Callegaro*; Cass. pen., sez. I, sent. 1° dicembre 1978, *Cellamare*; Cass. pen., sez. I, sent. 15 febbraio 1979, *Cicolani*; citate in rivista *Il Foro Italiano*, 1981, n. 11, p. 526.

<sup>(75)</sup> Per una trattazione approfondita delle attribuzioni degli esperti si richiama R. DEL COCO, *La Magistratura di sorveglianza e i soggetti dell'amministrazione penitenziaria*, cit., pp. 54-56. Si rinvia inoltre a A. MANNO, *Esperto ex art. 80: una specie in via di estinzione*, in portale informatico *Scena criminis*, [www.scenacriminis](http://www.scenacriminis), 2015; dove viene criticata la genericità delle attribuzioni degli esperti la parziale sovrapposizione di competenze con i membri del Servizio Sanitario Nazionale.

<sup>(76)</sup> Si vedano gli artt. 131 e 132 reg. esec. per la procedura di conferimento dell'incarico e di nomina degli esperti *ex art. 80* ord. penit. In primo luogo, il provveditore regionale compila un elenco per ogni distretto di Corte d'appello di soggetti specializzati idonei allo svolgimento della professione in ambito penitenziario, di età superiore ai 25 anni e di condotta incensurata; su autorizzazione del provveditore regionale - successivamente - le Direzioni degli istituti penitenziari conferiscono agli esperti individuati i singoli incarichi. Il provveditore regionale può, inoltre, conferire direttamente gli incarichi previsti dall'art. 80 comma 2 ord. penit., in seguito all'accertamento dell'idoneità del richiedente; per tale valutazione l'aspirante esperto può essere sottoposto a colloquio di fronte ad una commissione composta dal provveditore, da due dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria e da un esperto nella materia relativa all'incarico da conferire. Si rinvia, inoltre, a circ. D.A.P. del 26 giugno 2013, n. 0227750; che ha conferito durata annuale al rapporto contrattuale intercorrente tra tale tipologia di professionisti e l'Amministrazione penitenziaria, conferendogli maggiore stabilità; precedentemente - infatti - l'incarico era giornaliero.

che, ad eccezione delle figure professionali del criminologo clinico e dello psicologo, tutte le altre figure sono già presenti tra le fila dell'Amministrazione penitenziaria o del Servizio Sanitario Nazionale. Di conseguenza, quando ci si riferisce al ruolo dell'esperto *ex art. 80 ord. penit.*, si intende fare riferimento alle due professioni poc'anzi menzionate.

Parte della dottrina, inoltre, auspica che al novero delle discipline previste dall'art. 80 ord. penit. vengano aggiunte le neuroscienze, poiché viene riconosciuto il valore, ai fini esecutivi e trattamentali, degli studi realizzati da queste sulla neuroplasticità celebrale<sup>(77)</sup> (si veda *supra* cap. 1 § 5).

Il criminologo clinico, con il suo bagaglio di conoscenze, permette l'inquadramento del fatto criminoso in un determinato contesto socioculturale, la comprensione del significato che questo assume nella storia personale del soggetto, l'individuazione dei problemi di socializzazione del ristretto, la valutazione della sua capacità di reintegrazione sociale, della sua pericolosità sociale e della probabilità che delinqua di nuovo, la comprensione e la rimozione/inibizione dei condizionamenti sottoculturali che agiscono come contropinta rispetto al trattamento rieducativo<sup>(78)</sup> (si veda *infra* cap. 4 pt. 1 § 6).

Senz'alcun dubbio, non sembra che si possa realizzare un trattamento risocializzante davvero efficace se non siano padroneggiati alcuni fondamentali concetti criminologici, come ad esempio le nozioni di subcultura, quella di tecniche di neutralizzazione, di associazione differenziale, di meccanismo di istituzionalizzazione ed ancora, di contagio criminale e di etichettamento negativo.

---

<sup>(77)</sup> Si veda C. CARDINALI-R. CRAIA, *Il paradigma ri-educativo nel trattamento penitenziario. Azioni e valutazione possibile*, cit., pp. 158-160.

<sup>(78)</sup> Sulle problematiche concernenti la figura del criminologo clinico si richiama T. BANDINI-U. GATTI, *Limiti e contraddizioni dell'opera del criminologo clinico nell'attuale sistema penitenziario italiano*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, [www.rassegnapenitenziaria.it](http://www.rassegnapenitenziaria.it), 1980, 1-2, p. 1 e ss. Qualche perplessità verso la criminologia cinica, che per motivi storici «riporta alla vecchia figura del medico-criminologo studioso di anomalie organiche» viene messa in evidenza da L. M. SOLIVETTI, *Società e risocializzazione: il ruolo degli esperti nelle attività di trattamento rieducativo*, cit., p. 270-271. Si segnala, a riguardo, la modernizzazione dell'approccio criminologico, che si è da tempo emancipato da una visione puramente organicistico-biologica, quindi medica, accogliendo alcune indicazioni sociologiche proprie della criminologia *tout court*. Sul punto, per un contributo più recente, rivalutativo della figura del criminologo in carcere, si rinvia a P. GIULINI, *Il contributo della criminologia nell'ambito del trattamento carcerario: realtà o utopia?* in Atti dell'incontro di studio: R. BIANCHETTI (a cura di) *Il contributo della criminologia al sistema penale: alla ricerca di un nuovo "volto" della pena*, tenutosi il 4 dicembre 2014, pubblicato in rivista on-line *Diritto Penale Contemporaneo*, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2015.

Per quanto riguarda lo psicologo penitenziario, invece, egli, ai sensi della circolare D.A.P. n. 2598/5051 del 13 aprile 1979<sup>(79)</sup>, si adopera per l'accertamento dei caratteri salienti attinenti alla struttura e al funzionamento psichico del detenuto, mediante lo studio della sua personalità «*sotto il profilo intellettuale, affettivo, caratteriologico e attitudinale*». Egli si pone inoltre, come principale obiettivo, il contenimento del c.d. danno da detenzione mediante l'attenuazione del disagio psichico che da questa deriva, occupandosi dei reclusi ad alto rischio di sviluppo di sindromi di disadattamento carcerario (disturbi dissociativi della personalità, difettosa strutturazione dell'Io, ansia, depressione, decadimento e perdita degli interessi e di prospettiva temporale, autolesionismo, ecc.)<sup>(80)</sup>.

Se, in un primo momento storico, il criminologo clinico veniva considerato la figura ideale per l'apporto di un contributo altamente professionale nella fase trattamentale, dato «*il tipo e la completezza della preparazione posseduta*»<sup>(81)</sup>, negli anni più recenti la scelta preferenziale è ricaduta invece sulla figura dello psicologo clinico<sup>(82)</sup>, dato un generale atteggiamento scettico verso la capacità scientifica della criminologia e la transizione verso un modello che, nei fatti, tende più all'umanizzazione della pena - di per sé già difficile da raggiungere viste le attuali condizioni carcerarie - che alla risocializzazione del soggetto condannato.

Molto delicata è la questione concernente il vincolo al segreto dello specialista in discipline psico-criminologiche, nel caso in cui vengano a lui rivelati dei fatti o delle circostanze che non giovino alla posizione del soggetto ristretto sottoposto a trattamento. In questa fattispecie si rivela, in modo pieno, quell'anomalia penitenziaria conosciuta come "doppio mandato" del professionista: in particolar modo, si ritiene coinvolta la figura professionale dello psicologo.

---

<sup>(79)</sup> Tale circolare indicata con il titolo «*Attività di osservazione e trattamento dei condannati e degli internati*» conferì una maggiore definizione alla procedura di osservazione, al ruolo delle professionalità che vi partecipavano, alle modalità di integrazione dei loro contributi, nonché alle caratteristiche del documento di sintesi.

<sup>(80)</sup> Si rimanda, sulle attribuzioni e le funzioni dello psicologo penitenziario, *ex plurimis*, a P. GIANNELLI, *Lo psicologo penitenziario*, in portale del Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi (C.N.O.P), [www.psy.it](http://www.psy.it).

<sup>(81)</sup> Così G. VASSALLI, *Criminologia e giustizia penale*, in *Quaderni di criminologia clinica*, 1959, 1, p. 79-80.

<sup>(82)</sup> In tal senso C. RENOLDI, *Commento all'art. 81 ord. penit*, cit., p. 1049. In senso critico si veda I. MERTZAGORA BETSOS in U. GATTI-B. GUALCO, *Carcere e territorio*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 2003, p. 337.

Nel caso sopraindicato l'esperto deve, senza alcun dubbio, rendere noti i fatti o le circostanze compromettenti all'Amministrazione penitenziaria: egli, infatti, mentre nella realtà extracarceraria risponderebbe ad un mandato individuale di un soggetto problematico, che, in modo totalmente spontaneo, chiede il suo aiuto, all'interno dell'istituto penitenziario si qualifica invece come un "incaricato di pubblico servizio", in virtù di un mandato dell'Amministrazione penitenziaria per l'espletamento di un'attività sussidiaria rispetto a quelle istituzionali, che porti alla classificazione, osservazione e individualizzazione del trattamento, nonché alla neutralizzazione della pericolosità e alla risocializzazione di una persona che ha compiuto un fatto criminoso<sup>(83)</sup>. Le informazioni che acquisisce, dunque, se rilevanti ai fini penitenziari, o in generale, penali<sup>(84)</sup>, non si ritengono coperte dal segreto professionale nei confronti degli organismi istituzionali.

Il "doppio mandato" si configura - quindi - come una non corrispondenza tra "committente" ed "utente finale" della prestazione professionale, e viene espletato nell'ambito di un ulteriore elemento di complessità, ovverosia la "doppia richiesta" dell'istituzione penitenziaria che richiede il perseguimento dei due obiettivi, a volte confliggenti, della sicurezza e del trattamento<sup>(85)</sup>.

## **6. Il procedimento di osservazione scientifica della personalità: la fase pre-trattamentale.**

Il metodo che viene delineato dall'art. 13 ord. penit. può essere configurato sulla base di tre passaggi fondamentali: il punto di partenza è rappresentato dai caratteri

---

<sup>(83)</sup> Si rimanda a I. GALLIANI-S. PIETRALUNGA, *L'operatore penitenziario. Aspetti deontologici*, Milano, Centro Scientifico Editore, 2009, p. 161; e a A. BRUNI, *Il gruppo di lavoro nell'istituzione penitenziaria: spazio delle convergenze parallele*, cit., p. 161.

<sup>(84)</sup> Si considerino, ad esempio, come informazioni rilevanti per l'Amministrazione penitenziaria, la tendenza all'autolesionismo e/o al suicidio, i rischi di violenza e/o di omicidio, i rischi di evasione, le notizie di reato. In generale, non si ritengono coperte dal segreto professionale situazioni che concernono la salute psico-fisica del detenuto, oppure notizie su fatti passati o futuri gravi di conseguenze dal punto di vista penalistico ed esecutivo.

<sup>(85)</sup> Sul punto, si rinvia ad A. ROMEO, *Deontologia dello psicologo penitenziario*, in portale *Psicologia Giuridica*, [www.psicologiagiuridica.net](http://www.psicologiagiuridica.net), 2007. Secondo l'Autore, l'obiettivo dello psicologo penitenziario è costituito dallo sviluppo di una «*situazione virtuosa in cui l'interesse del detenuto non dovrebbe essere in antagonismo con quello della collettività*». Ad esempio, l'emissione di una valutazione positiva sulla concessione di misura alternativa alla detenzione in assenza di oggettivi fattori che la giustifichino, potrebbe portare al rilascio di una persona che «*non è "pronta"*», ma questo «*non sembra un modo per proteggere né la società né la persona stessa*».

delinquenziali del soggetto individuati nei termini di «carenze» ex art. 27 reg. esec., il punto di arrivo è costituito dal suo reinserimento sociale, la funzione di collegamento tra i due è rivestita dal procedimento di osservazione scientifica della personalità e dal trattamento personalizzato che ne scaturisce<sup>(86)</sup>.

L'osservazione scientifica della personalità non costituisce un momento statico, bensì un *continuum*, un processo che «segue l'individuo e i suoi mutamenti nel corso del tempo»<sup>(87)</sup>. Nonostante l'idea ordinamentale di un trattamento modellato sul singolo individuo, avente quindi natura variabile, è possibile tracciare uno schema teorico generale, che espliciti i passaggi trattamentali generalmente applicati, ritenuti imprescindibili per raggiungere l'obiettivo di risocializzazione sancito dall'art. 27 Cost.

Sul punto, l'art. 27 reg. esec. disegna quella che può definirsi la “struttura bipartita” del sistema di osservazione personologica, componendosi questo di una prima fase, quella pre-trattamentale - che deve esperirsi nel termine (ordinatorio)<sup>(88)</sup> di sei mesi ex art. 13 comma 4 ord. penit. - rivolta alla raccolta di quegli elementi che permettono di formulare il programma individualizzato di trattamento, e di una seconda fase, quella trattamentale, dove assume massima rilevanza il comportamento intramurario e il mutamento dell'attitudine relazionale del soggetto, rivolta all'attuazione, e alla eventuale variazione dell'ipotesi di percorso trattamentale precedentemente formulata.

Osservazione e trattamento - si è affermato a riguardo - «*procedono di pari passo*»<sup>(89)</sup>; la formulazione trattamentale iniziale deve essere infatti continuamente verificata, integrata, modificata; devono essere infatti realizzati degli interventi di variazione che tengano conto, ai sensi dell'art. 27 comma 3 reg. esec., dei mutamenti realizzati dall'azione rieducativa, nonché di eventuali esigenze sopravvenute, anche

---

<sup>(86)</sup> Così E. FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, cit., p. 214. Si rimanda inoltre a B. GALGANI, *Commento all'art. 13 ord. penit.*, cit., p. 162; dove l'osservazione scientifica della personalità, il programma di trattamento e la cartella personale sono definiti «*arnesi del mestiere*» per il compimento del trattamento rieducativo. Si richiama infine, *ex plurimis*, B. CAPRASECCA, *Lo psicologo penitenziario: dalla normativa alla psicologia del trattamento*, in portale telematico *Psychomedia. Psichiatria e Psicologia Penitenziaria*, [www.psychomedia.it](http://www.psychomedia.it), 2005.

<sup>(87)</sup> Così G. DI GENNARO-R. BREDA-G. LA GRECA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, cit., p. 91.

<sup>(88)</sup> Così F. FIORENTIN, *Il trattamento penitenziario e diritti dei detenuti*, in portale giuridico *Persona e Danno*, [ww.personaedanno.it](http://ww.personaedanno.it), p. 14.

<sup>(89)</sup> Si richiama J. PINATEL, *La Synthèse criminologique*, in Atti del XVII congresso internazionale di criminologia, Montreal, 1967, riportato in G. CANEPA, *Personalità e delinquenza*, cit., p. 249.

qualora indipendenti da essa. Come base del sistema, di conseguenza, emerge il processo di valutazione della personalità del detenuto, la quale viene esaminata dagli operatori penitenziari nelle sue varie e auspicabilmente positive evoluzioni.

Nella prima fase dell'esecuzione l'osservazione scientifica della personalità viene esperita ai fini di inserire il detenuto nell'istituto penitenziario più idoneo (si veda *supra* cap. 2 § 2): a questo proposito, si distingue tra la c.d. assegnazione provvisoria *ex art. 30 comma 2 reg. exec.*, ovvero sia l'allocazione nella prima struttura disponibile dove viene operata l'osservazione pre-trattamentale, e la c.d. assegnazione definitiva *ex art. 30 comma 3 reg. exec.*, che viene disposta sulla base del suddetto esame<sup>(90)</sup>.

In questo primo momento l'osservazione personologica si caratterizza come momento diagnostico, e in questo senso sembra utile - per esigenze sistematiche ed esplicative - non abbandonare il parallelismo verso l'ambito medico: si delinea infatti un sub-processo di "comprensione" e di approfondimento della psiche del soggetto, delle sue caratteristiche e delle eventuali note patologiche, che permette di giungere ad una «*prognosi delinquenziale*»<sup>(91)</sup>. A riguardo, rileva l'art. 27 *reg. exec.*, che specifica la metodologia di raccolta dei dati necessari per procedere all'osservazione scientifica della personalità: gli operatori penitenziari svolgono acquisizioni documentali di vario tipo (acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali), cui segue una fase di colloquio con il detenuto rivolta a raggiungere una conoscenza più approfondita dei suoi tratti caratterizzanti<sup>(92)</sup>.

---

<sup>(90)</sup> Si rimanda a G. BELLANTONI, *Il trattamento de i condannati*, in P. CORSO (a cura di), *Manuale dell'esecuzione penitenziaria*, Milano, Monduzzi Editoriale S.r.l., 2017, pp. 87-88. L'individualizzazione del trattamento, *rectius* la raccolta dei dati necessari per la configurazione di un trattamento individualizzato, prende inizio già dal primo atto che segna l'ingresso del condannato in istituto. Il Legislatore ha configurato questo momento in modo particolarmente complesso, data l'importanza di conseguire velocemente la documentazione e gli elementi necessari per l'emissione del provvedimento di classificazione, atto amministrativo che deve essere emesso sulla base delle concrete esigenze trattamentali e di sicurezza che emergono nel corso della fase pre-trattamentale dell'osservazione scientifica della personalità. Dati conoscitivi riguardanti il detenuto vengono anche presi nell'ambito del c.d. Servizio Nuovi Giunti, seppur non direttamente riconnessi a finalità trattamentali, bensì alla prevenzione del rischio suicidario e autolesivo.

<sup>(91)</sup> Così C. BRUNETTI, *Le indicazioni ministeriali*, in C. BRUNETTI-C. SAPIA (a cura di), *Psicologia penitenziaria*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007, p. 73.

<sup>(92)</sup> Così F. FIORENTIN, *Trattamento penitenziario e diritti dei detenuti*, in portale giuridico *Persona e Danno*, [ww.personaedanno.it](http://ww.personaedanno.it), p. 14.

Tutti i dati che vengono raccolti in questo stadio, i quali rivestono un'importanza fondamentale per l'avvio e l'individualizzazione della fase esecutiva, confluiscono nella c.d. cartella personale *ex art. 26 reg. esec.* (si veda *infra* cap. 4 pt. 1 § 7).

In base alla modalità operativa che viene adottata sembra possibile distinguere tra tre tipi di attività osservativa<sup>(93)</sup>: un'«osservazione formale», la quale viene realizzata mediante il controllo dei dati contenuti nel fascicolo del detenuto; un'«osservazione dialogica», condotta mediante lo strumento del colloquio, e un'«osservazione partecipante», ovvero sia un'attività di osservazione situazionale diretta.

Il mezzo del colloquio si delinea come quello maggiormente utilizzato per ottenere dei dati rilevanti attinenti alla personalità del detenuto; si segnala, in particolare, che tale elemento può declinarsi nelle forme del colloquio criminologico o del colloquio psicologico clinico, in base all'ambito su cui esso si focalizza maggiormente e in base alla figura professionale da cui viene effettuato.

Il colloquio criminologico - in tal senso - si orienta verso problemi diagnostici, ovvero sia questioni di criminogenesi o di criminodinamica; prognostici, come la probabilità di recidiva o la pericolosità penitenziaria e/o sociale del detenuto; trattamentali, ossia concernenti la formulazione di indicazioni di trattamento criminologico<sup>(94)</sup>.

La funzione del colloquio psicologico, seppure variabile<sup>(95)</sup>, può essere invece individuata, in senso generico, nella comprensione e nel sostegno della personalità del

---

<sup>(93)</sup> Si richiama, per questa suddivisione, R. BEZZI, *Il trattamento penitenziario*, Intervento presso il Seminario di Esecuzione penale presso la Camera Penale di Milano, 12 giugno 2019, reperibile in [www.camerapenale.it](http://www.camerapenale.it).

<sup>(94)</sup> Sull'argomento si rinvia a I. MERTZAGORA BETSOS, *Il colloquio criminologico: il momento diagnostico e valutativo in criminologia clinica*, Milano, Casa Editrice UNICOPLI, 1987, p. 1 e ss.; I. MERTZAGORA BETSOS-G. TRAVAINI, *Il mestiere del criminologo. Il colloquio e la perizia criminologica*, Milano, FrancoAngeli Editore, 2015, p. 1 e ss.

<sup>(95)</sup> Lo scopo del colloquio psicologico può essere di tipo anamnestic, oppure l'indicazione della presa in carico terapeutica, ovvero la valutazione della capacità di intendere del soggetto, ecc. Si rinvia, sul tema, a G. PROIETTI, *Il colloquio clinico in psicologia*, in portale *Psicolinea*, [www.psicolinea.it](http://www.psicolinea.it); ove vengono indicati gli elementi che vengono presi in considerazione nella stesura di una relazione relativa al colloquio clinico psicologico. Si prende avvio, generalmente, dalla descrizione dell'aspetto generale della persona (tratti fisici, abbigliamento, postura, igiene, ecc.), per poi passare al suo stile relazionale e affettivo (atteggiamenti e comportamenti verso gli altri), all'eloquio (fluidità, proprietà di linguaggio, ritmo del discorso, tono della voce, rallentamenti, esitazioni, ecc.), alle principali funzioni fisiologiche (alimentazione, igiene del sonno, funzioni sessuali, ecc.), alle funzioni senso-percettive (come il soggetto interpreta le sensazioni che prova), alle funzioni affettive (emozioni e sentimenti), alle funzioni cognitive (attenzione, apprendimento, memoria, ecc.), allo stile del pensiero (forma e contenuto) ed infine alla psicomotricità (interazione dell'attività motoria con quella psicologica).

ristretto, nonché nella strutturazione di strategie psichiche che permettano “l’autogoverno” di eventuali disfunzioni personologiche e tratti nevrotici che sono stati in lui riscontrati.

Per quanto riguarda l’oggetto del processo di osservazione nella fase pre-trattamentale, l’opera di ricognizione viene rivolta, innanzitutto, verso il passato, per delineare una “storia personale del soggetto detenuto”, con particolare riferimento alle problematiche familiari e sociali che costituiscono lo sfondo affettivo e socioculturale in cui si può collocare la vicenda criminosa. In particolare, l’indagine si sofferma sull’eventuale coinvolgimento dei membri del nucleo familiare del ristretto in dinamiche criminali, nonché sulla difficoltà del soggetto a adattarsi al mondo scolastico, lavorativo e familiare<sup>(96)</sup>. Inoltre, in questa fase di ricostruzione storica, grande rilievo è conferito al momento delinquenziale del soggetto, alla percezione che l’individuo conserva di questo e alle c.d. tecniche di neutralizzazione<sup>(97)</sup> che, solitamente, lo portano ad una giustificazione psicologica delle proprie azioni criminose passate.

In secondo luogo, viene analizzata la percezione di sé che il soggetto dimostra nel momento presente, insieme al suo contegno attuale nei confronti degli altri e delle istituzioni<sup>(98)</sup>.

---

<sup>(96)</sup> I dati relativi alla famiglia e all’ambiente del ristretto rivestono un ruolo di particolare importanza, in quanto permettono di dedurre dei “significati” connessi alle vicende comportamentali del soggetto; permettono - in questo senso - di calibrare un intervento immediato per il mantenimento dei legami affettivi attuali e per la configurazione di un trattamento risocializzante ove il fattore famiglia-ambiente giochi un ruolo preminente. La c.d. indagine socio-ambientale, svolta dal centro di servizio sociale, permette di giungere ad una «*valutazione complessiva che includa aspetti “esterni” alla vita di istituto*». Massima importanza viene data al processo di interazione tra il soggetto, il suo ambiente prossimo e la comunità di appartenenza, con particolare riguardo ai problemi di ruolo e di status che sono emersi a seguito della carcerazione. Così C. BRUNETTI-M. ZICCONI, *Manuale di diritto penitenziario*, cit., p. 228.

<sup>(97)</sup> Le c.d. tecniche di neutralizzazione sono delle strategie cognitive, di tipo passivo, messe in atto dagli attori criminali o, più in generale, devianti, allo scopo di fronteggiare le conseguenze psicologiche derivanti dall’aver posto in essere una condotta trasgressiva di norme sociali o legali. Si rimanda a G. SERAFIN, *L’interpretazione del crimine: criminologia, devianza e controllo sociale*, Trento, Tangram Edizioni Scientifiche, 2012, p. 143. In particolare, la categoria delle tecniche di neutralizzazione è stata concepita da risalente letteratura criminologica, da cui sono stati individuati i meccanismi giustificativi della «*negazione della responsabilità*», della «*negazione delle lesioni*», della «*negazione della vittima*», della «*condanna di chi condanna*», e del «*richiamo a lealtà più alte*». Si richiama, sul punto G. M. SYKES-D. MATZA, *Techniques of neutralization: A theory of delinquency*, in *American Sociological Review*, 1957, 22, pp. 666-667.

<sup>(98)</sup> Si rinvia, a riguardo, per un’importante considerazione, a G. BELLANTONI, *Il trattamento dei condannati*, cit., p. 90. Secondo l’Autore un elemento di fondamentale importanza per il compimento di una valutazione della personalità il più possibile oggettiva e scientifica, in quanto «*effettivamente aderente al reale e attuale “stato” del soggetto*», è costituito dalla considerazione del lungo periodo di tempo che, nella maggior parte dei casi, è trascorso tra il compimento del fatto penalmente rilevante e

In terzo luogo, viene valutata la disponibilità dell'individuo ristretto nei confronti del futuro, quindi il suo atteggiamento nei confronti dell'attività di osservazione personologica e la possibilità che collabori sottoponendosi ad un trattamento penitenziario volto al suo reinserimento sociale<sup>(99)</sup>.

Se, in passato, l'attenzione veniva maggiormente orientata verso la criminogenesi, oggi prevale invece un approccio tendente alla «*comprensione del presente in funzione della programmazione dell'immediato futuro*»<sup>(100)</sup>. Tra le modalità di osservazione, inoltre, l'osservazione situazionale e comportamentale permette spesso di superare l'*impasse* di un detenuto che, durante il colloquio, si mostri non collaborativo, ostile o non sincero.

Per fornire ulteriormente sull'argomento un'altra, utile, impostazione sistematica, si segnala che è possibile distinguere tra:

- 1) Diagnosi comportamentale: nasce dall'osservazione del comportamento (parole, voce, gesti, espressioni, atteggiamento);
- 2) Diagnosi sociale: si occupa delle modalità di interazione della persona e permette di rilevare la sua posizione esistenziale (“one up” o “one down”, ovvero ruolo di comando o ruolo di soggezione);
- 3) Diagnosi funzionale: classifica ogni tipologia di comportamento (es. normativo, logico, freddo, caldo, accogliente, rivendicativo, persecutorio, vittimistico, etc.);
- 4) Diagnosi storica: pone l'attenzione sullo sviluppo fisico, psichico, affettivo ed educativo del soggetto;
- 5) Diagnosi fenomenologica: analizza la partecipazione emotiva del soggetto relativamente ai suoi ricordi ed esperienze, nonché individua eventuali fattori traumatici.
- 6) Diagnosi strutturale: la combinazione delle due operazioni diagnostiche precedenti permette di individuare quale carattere della personalità detenga il potere c.d. esecutivo

---

l'inizio della procedura di osservazione personologica, ovvero dei cambiamenti che il soggetto interessato ha vissuto in questo lasso temporale.

<sup>(99)</sup> Si richiama G. DI GENNARO-R. BREDI-G. LA GRECA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, cit., p. 97.

<sup>(100)</sup> Per quest'ultima considerazione, si veda C. BRUNETTI-M. ZICONE, *Manuale di diritto penitenziario*, cit., p. 228.

o decisionale (stato emotivo o del sentire, stato razionale o del pensare, aspetto protettivo o del prendersi cura di sé)<sup>(101)</sup>.

Alla luce dei dati raccolti viene in seguito formulato un parere complessivo sulla personalità del soggetto, e, ai sensi dell'art. 13 comma 4 ord. penit., il corrispondente programma di trattamento-reinserimento, volto al potenziamento degli aspetti positivi della personalità del ristretto e al superamento delle lacune e carenze eventualmente riscontrate<sup>(102)</sup>. La formulazione di quest' "ipotesi trattamentale", la quale necessita di essere applicata e corroborata in concreto, avviene nella c.d. riunione di sintesi<sup>(103)</sup>, ove l' *équipe* trattamentale si riunisce per formulare la c.d. relazione di sintesi, e per decidere, come già evidenziato, gli sviluppi dell'attività di osservazione e trattamento.

Nell'articolazione più recente<sup>(104)</sup> il documento di sintesi si compone di cinque parti: dati anamnestici e socio-familiari, dati inerenti all'osservazione e al trattamento, descrizione del percorso di riflessione descritto dell'art. 27 comma 1 reg. esec., ipotesi trattamentale, verifiche e aggiornamenti.

L'ipotesi trattamentale viene poi sottoposta al vaglio della Magistratura di sorveglianza, ai sensi dell'art. 69 comma 5 ord. penit., e viene approvata con decreto<sup>(105)</sup>, nel caso in cui non presenti dei tratti che contrastino con i diritti fondamentali, e penitenziari, del detenuto. Nel caso di adeguamenti successivi del

---

<sup>(101)</sup> Così B. CAPRASECCA, *Lo psicologo penitenziario: dalla normativa alla psicologia del trattamento*, cit. La fase diagnostica serve a strutturare una «mappa della persona» comprendente i suoi processi di pensiero, la gestione degli stati emozionali e i suoi comportamenti. Si veda inoltre, sul punto, la circolare D.A.P. n. 3554/6004 del 28 maggio 2001.

<sup>(102)</sup> Si rimanda a C. BRUNETTI, *Le indicazioni ministeriali*, cit., p. 72. Nella relazione di sintesi viene elaborato un «programma di trattamento che confronti esigenze individuali del soggetto e diverse opportunità disponibili nel sistema». Così G. DI GENNARO-R. BREDA-G. LA GRECA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, cit., p. 97. Per un'altra prospettiva, sul punto, si richiama F. FIORENTIN, *Trattamento penitenziario e diritti dei detenuti*, cit.; dove viene affermato che «l'importanza del programma di trattamento rileva sotto i seguenti profili: registra l'evoluzione della personalità del detenuto e la sua adesione alle offerte trattamentali; traccia la linea del percorso rieducativo e risocializzante del condannato, anche e soprattutto attraverso la motivata proposta di concessione di benefici penitenziari; determina l'assegnazione definitiva del detenuto ad istituti e sezioni maggiormente corrispondenti agli specifici bisogni trattamentali di ciascuno».

<sup>(103)</sup> Si veda G. BELLANTONI, *Il trattamento dei condannati*, cit., p. 89.

<sup>(104)</sup> Si rimanda alla circolare D.A.P. n. 0217584, del 14 giugno 2005, che ha mantenuto fermo il contenuto della relazione di sintesi delineata dalla circolare D.A.P. n. 2598/5051, del 13 aprile 1979, ridisegnandolo però in termini maggiormente dinamici e progettuali.

<sup>(105)</sup> Si rimanda a F. DELLA CASA, *Commento all'art. 69 ord. penit.*, in F. DELLA CASA-G. GIOSTRA, *Ordinamento penitenziario commentato*, Vicenza, Casa Editrice, UTET Giuridica, 2015, p. 808. Nel caso di rigetto del programma di trattamento predisposto dall'*équipe*, il decreto del Magistrato deve essere necessariamente corredato da una motivazione esaustiva, in modo che venga predisposto un nuovo programma di trattamento scevro degli elementi che contrastino con i diritti del detenuto, indicati specificamente nel decreto.

programma di trattamento, inoltre, senza alcun dubbio, vista la *ratio* della disposizione in esame, si richiedono ulteriori interventi di ratifica dell’Autorità giudiziaria. Per quanto concerne la natura del controllo giurisdizionale operato sul programma di trattamento, la dottrina maggioritaria sostiene che esso non possa vertere sugli aspetti tecnico-trattamentali, di competenza esclusiva dell’Amministrazione penitenziaria, ma solo sull’eventuale violazione dei diritti del soggetto ristretto<sup>(106)</sup>.

L’adesione esplicita del detenuto e la sua disponibilità a collaborare vengono, in seguito all’approvazione del programma di trattamento, recepiti nel c.d. patto trattamentale, che il detenuto sigla in presenza del Direttore del carcere; questo non deve configurarsi come una generica lettera d’intenti, bensì come un documento che indichi obiettivi e strategie trattamentali specifiche.

Per tutta la fase esecutiva vengono, in seguito, monitorati i mutamenti personologici del soggetto, adattandosi, come già segnalato, il sistema di repressione penale al grado di “reinscribibilità” del soggetto (si veda *infra* cap. 4 pt. 2).

### 3. La cartella personale

La cartella personale, la cui compilazione inizia nel momento di ingresso in istituto penitenziario, costituisce il “documento di identità penitenziaria del soggetto detenuto”, contenente tutti i dati attinenti al ristretto e alla detenzione in atto; si configura, in tal senso, come uno «*strumento di verifica della condizione del detenuto e di costante aggiornamento della stessa*»<sup>(107)</sup>.

---

<sup>(106)</sup> In questo senso si veda G. ZAPPA, *Dati statistici ed attività delle Sezioni di sorveglianza dell’anno 1981*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, www.rassegnapenitenziaria.it, 1982, 1-2, p. 629; e G. DI GENNARO-R. BREDI-G. LA GRECA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione* (1997), cit., p. 320; in senso contrario - invece - si veda A. MARGARA in V. GREVI, *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*, Bologna, Casa Editrice Zanichelli, 1982, p. 221.

<sup>(107)</sup> Così M. CANEPA-S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario: le norme, gli organi, le modalità di esecuzione delle sanzioni penali*, cit., p. 126. La cartella personale costituisce uno strumento che non è stato istituzionalizzato dalla legge penitenziaria del 1975, ma che è stato opportunamente introdotto dal regolamento di esecuzione. È necessario distinguere la cartella personale dal “fascicolo dell’osservazione e del trattamento” individuato dalla circ. D.A.P. del 13 aprile 2006, n. 0130240, pur nella parziale sovrapposibilità dei loro contenuti. La prima viene formata e gestita dalla segreteria dei detenuti presso l’ufficio matricola, mentre il secondo viene compilato e aggiornato dalla segreteria dell’area educativa. Si segnala inoltre l’istituzione della cartella informatica SIAP/AFIS con l’obiettivo di ricondurre ad un unico documento informatico, consultabile dalla Magistratura di sorveglianza e disponibile a livello nazionale, tutti i dati relativi al soggetto ristretto. Si rimanda, a riguardo, alla circolare D.A.P. 30 settembre 2004, n. 3598/6048.

Tale documentazione, ai sensi dell'art. 26 reg. esec., accompagna il ristretto durante l'intero *iter* penitenziario<sup>(108)</sup>, lo segue infatti ovunque, anche nel caso di trasferimento in altra struttura; venendo custodita in archivio nel caso di dismissione del soggetto dall'istituto.

La conservazione della cartella personale viene disposta poiché questa costituisce uno strumento di fondamentale importanza per fronteggiare il fenomeno della recidiva: essa fornisce infatti, nel caso in cui un soggetto che abbia già espiato una pena detentiva delinqua di nuovo, la base documentale per coordinare gli interventi già attuati, in costanza del precedente periodo di detenzione, evidentemente insufficienti, con quelli ancora da esperire. Sembra di assoluta rilevanza, assunto ciò, che questa possa essere agilmente recuperata; a riguardo, si segnala l'attuale utilizzazione di sistemi informatici per la catalogazione e l'individuazione dei suddetti dati.

Nelle more del precedente regolamento penitenziario la funzione di registrazione degli elementi identificativi del detenuto era adempiuta dalla "cartella biografica"; si segnala però la funzione più ampia che è stata ambiziosamente riconosciuta alla cartella personale: questa, infatti, non costituisce un semplice mezzo di schedatura, bensì rappresenta lo «*strumento tecnico indispensabile per fornire il necessario supporto documentale alle complesse operazioni di trattamento*»<sup>(109)</sup> che l'ordinamento penitenziario delinea.

A riguardo, per comprendere la specificità e la funzionalità del sistema di catalogazione concepito dal regolamento esecutivo, sembra necessario indagare la struttura della cartella personale, la quale si compone, innanzitutto, di un'intestazione, ovvero la parte dove confluiscono i dati necessari all'identificazione della persona consistenti, *ex art. 26 comma 2 reg. esec.*, in dati anagrafici, impronte digitali,

---

<sup>(108)</sup> Si rinvia a A. BERNASCONI, *Commento all'art. 13 ord. penit.*, cit., p. 150; dove la cartella personale viene definita, nel senso sopra esplicitato, come un «*documento itinerante*»; e a B. GALGANI, *Commento all'art. 13 ord. penit.*, cit., p. 167; dove la cartella personale viene individuata come quel documento che accompagna il soggetto in «*tutta la sua "carriera penitenziaria"*».

<sup>(109)</sup> Così G. DI GENNARO-R. BREDA-G. LA GRECA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, cit., p. 97. La cartella biografica costituiva un «*documento basilare*» riferito a tutti i detenuti e internati. Essa veniva aggiornata anche durante il periodo di semilibertà, nel caso di affidamento in prova rimaneva custodita nell'istituto. Rispetto alla cartella personale *ex art. 26 reg. esec.*, la cartella biografica costituisce espressione di un diverso e minore grado di complessità.

fotografia e ogni altro elemento che può ritenersi necessario per il raggiungimento dello scopo predetto.

Nella seconda parte della cartella personale, inoltre, viene annotata «*copia del provvedimento che costituisce titolo di custodia*»<sup>(110)</sup>, nonché i dati giudiziari, biografici, sanitari<sup>(111)</sup>, psichiatrici, psicologici e criminologici<sup>(112)</sup> attinenti all'individuo.

E ancora, ai sensi dell'art. 13 comma 5 ord. penit. devono essere riportate, nella cartella personale, le indicazioni generali e particolari del trattamento, nonché gli sviluppi ed i risultati dello stesso; la documentazione in esame assolve, in questo senso, ad un'importante funzione garantistica<sup>(113)</sup>, in quanto consente un controllo tecnico sulla legalità degli interventi trattamentali degli operatori.

Devono essere ulteriormente menzionate nella cartella personale, *ex art 26 reg. esec.* le ricompense, le sanzioni disciplinari e le infrazioni che le hanno determinate, l'eventuale sospensione, condono ed estinzione delle sanzioni stesse, le istanze e i provvedimenti di cui al capo VI del titolo I ord. penit., nonché l'eventuale sottoposizione al regime di sorveglianza particolare *ex art. 14-bis ord. penit.*, l'eventuale reclamo proposto contro di esso, nonché ogni altro dato richiesto dalle disposizioni ministeriali.

L'evoluzione trattamentale del detenuto viene, quindi, registrata nella documentazione in esame; deve essere inoltre riportato il giudizio della Direzione sugli elementi indicati dall'art. 103 comma 2 reg. esec. allo scadere di ogni semestre di custodia cautelare (si veda *supra* cap. 4 pt. 1 § 2 per le conseguenze che questo comporta) e di pena detentiva.

---

<sup>(110)</sup> Il Direttore penitenziario, o l'operatore penitenziario da lui designato, all'atto del colloquio di ingresso deve accertarsi, ai sensi dell'art 23 reg. esec. - anche con l'ausilio di un interprete - che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e deve illustrare, ove occorra, i contenuti dello stesso. Si rimanda, per le formalità espletate all'atto di ingresso in carcere, a G. BELLANTONI, *Il trattamento dei condannati*, cit., p. 95.

<sup>(111)</sup> La cartella personale può considerarsi, in questo senso, come un «*passaporto medico*». Così T. PADOVANI, *La pena carceraria*, cit., p. 261.

<sup>(112)</sup> Sull'importanza dei dati criminologici per l'individualizzazione del trattamento penitenziario si veda Cass. pen., sez. I, sent. 15 febbraio 1985, n. 454, *Castagnetti*, in *C.E.D. Cassazione*; per la valutazione di quelli sociali si rimanda invece a Cass. pen., sez. I, sent. 24 giugno 1982, n. 1430, *Cagliari*, in *C.E.D. Cassazione*.

<sup>(113)</sup> In tal senso G. DI GENNARO-R. BREDI-G. LA GRECA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, cit., p. 93.

All'atto del trasferimento del soggetto ristretto in un altro istituto viene annotato, nella cartella personale, un giudizio complessivo sugli sviluppi trattamento e sulla condotta tenuta, volto a fornire una «*percezione globale*»<sup>(114)</sup> della sua condizione e della sua evoluzione attitudinale.

Si segnala inoltre, *ex art.* 94 del d.lgs. n. 271 del 1989, il diritto del detenuto di consultare, in qualsiasi momento, la propria cartella personale e di ottenere copia dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria nei suoi confronti.

Pare assolutamente evidente la convenienza del sistema delineato<sup>(115)</sup> ai fini di una maggiore individualizzazione del trattamento penitenziario, di un uso razionale ed efficiente dei dati attinenti al ristretto e del rispetto del principio di continuità trattamentale.

In passato sono state numerose le denunce della mancata utilizzazione della cartella personale, o della mancata completezza dei dati ivi inseriti<sup>(116)</sup>; attualmente - anche alla luce dell'importanza rivestita da approfonditi dati conoscitivi ai fini del funzionamento del nuovo sistema di sorveglianza dinamica (si veda *supra* cap. 2 § 4) - si ribadisce il dovere per l'Amministrazione penitenziaria di servirsi, in modo assolutamente imprescindibile, del suddetto mezzo di catalogazione documentale.

---

<sup>(114)</sup> L'art. 26 comma 6 reg. esec. prescrive la formulazione di un "giudizio complessivo" sugli sviluppi del trattamento e della condotta tenuta nell'istituto. La ragione di questa previsione è il timore che, in caso di trasferimento, il «*tipo analitico delle annotazioni faccia perdere la percezione globale del soggetto formata nell'istituto di provenienza*». Si rimanda per questa considerazione a G. DI GENNARO-R. BREDI-G. LA GRECA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, cit., pp. 93-94.

<sup>(115)</sup> Così M. CANEPA-S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario: le norme, gli organi, le modalità di esecuzione delle sanzioni penali*, cit., p. 126.

<sup>(116)</sup> Negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore del d.P.R. n. 230 del 2000 lo strumento penitenziario della cartella personale non sembra essere stato metodicamente e costantemente utilizzato negli istituti penitenziari. Per questa considerazione, si richiama M. CANEPA-S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario: le norme, gli organi, le modalità di esecuzione delle sanzioni penali*, cit., p. 126; e C. BRUNETTI-M. ZICCONI, *Manuale di diritto penitenziario*, cit., p. 230.

## CAPITOLO QUARTO

### IL SISTEMA DI OSSERVAZIONE E TRATTAMENTO

#### PARTE II

#### GLI SVILUPPI DEL TRATTAMENTO: IL REQUISITO SOGGETTIVO NELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

**SOMMARIO: 1. Premessa: la prognosi di reinseribilità sociale. - 2. La misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. - 3. La misura della detenzione domiciliare. - 4. La misura della semilibertà. 5. La misura della liberazione condizionale. - 6. Il beneficio penitenziario della liberazione anticipata.**

#### **1. Premessa: la prognosi di reinseribilità sociale.**

Le misure alternative alla detenzione costituiscono i principali strumenti del trattamento rieducativo progressivo<sup>(117)</sup>: il regime esecutivo si evolve, infatti, per il loro tramite - nel rispetto del principio di continuità trattamentale (si veda *supra* cap. 4 pt. 1 § 6) - da forme detentive più chiuse a forme detentive più aperte<sup>(118)</sup>: tale processo richiede il raggiungimento - consequenziale allo svolgimento del trattamento individualizzato - di un determinato livello di evoluzione positiva della personalità del detenuto che appaia compatibile con un suo ordinato rientro nella società.

La fase esecutiva può dunque svilupparsi, in virtù del fondamentale principio di progressività trattamentale<sup>(119)</sup> - una volta che si ritengono sussistenti i requisiti necessari per l'accesso a ciascun istituto - attraverso le misure alternative della semilibertà ai sensi degli artt. 48 e ss. ord. penit. (si veda *infra* cap. 4 pt. 2 § 4), della

---

<sup>(117)</sup> Si rimanda a A. PENNISI, *Le misure alternative alla detenzione*, in P. CORSO (a cura di), *Manuale dell'esecuzione penitenziaria*, Milano, Monduzzi Editoriale S.r.l., 2017, p. 235; dove viene messo in evidenza come le misure alternative alla detenzione fungano da «“perno centrale” del sistema esecutivo».

<sup>(118)</sup> Per queste considerazioni, si rinvia a A. PRESUTTI, *Commento all'art. 13 legge 10.10.1986, n. 663*, in rivista *Legislazione Penale*, 1987, 1, p. 174; in cui viene segnalato come il graduale reinserimento del condannato in ambiente libero sia stato configurato sulla base di una «progressione da forme meno aperte a forme più aperte di trattamento alternativo».

<sup>(119)</sup> Si segnala come il principio di finalità rieducativa delle pene previsto dall'art. 27 comma 3 Cost. costituisca il “principio-fondamento” da cui possono essere desunti - a loro volta - il principio di continuità del trattamento, il principio di progressività trattamentale e il principio flessibilità delle forme esecutive. Si vedano a riguardo, *ex plurimis*, le recentissime Corte Cost., sent. 4 dicembre 2019, n. 479, Pres. Lattanzi; Corte Cost., sent. 8 novembre 2019, n. 229, Pres. Lattanzi; Corte Cost., sent. 11 luglio 2018, n. 149, Pres. Lattanzi; consultabili integralmente sul sito ufficiale della Corte Costituzionale [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter ord. penit. (si veda *infra* cap. 4 pt. 2 § 3) dell'affidamento in prova al servizio sociale previsto dall'art. 47 ord. penit. (si veda *infra* cap. 4 pt. 2 § 2) e della liberazione condizionale prevista dall'art. 176 c.p. (si veda *infra* cap. 4 pt. 2 § 5).

Un'assoluta posizione di centralità viene riconosciuta, in un sistema così configurato, allo strumento dell'osservazione scientifica della personalità (si veda *supra* cap. 4 pt. 1 § 1 e 6). Tale metodologia consente infatti al Giudice di apprezzare, nella loro globalità, gli indici concreti e sintomatici dell'evoluzione attitudinale del detenuto<sup>(120)</sup>: l'esame della personalità, in tal senso, non solo fornisce la base documentale per la formulazione della prognosi c.d. di reinseribilità sociale<sup>(121)</sup> richiesta ai fini di concessione delle misure alternative alla detenzione, bensì assume la funzione più pregnante di metro di giudizio e paradigma valutativo<sup>(122)</sup>, in quanto capace di conferire un significato agli elementi concreti, apprezzabili oggettivamente, che il Giudice è chiamato a considerare.

---

<sup>(120)</sup> Il Magistrato di sorveglianza - in tal senso - «*lascia gli abiti di un'astratta terziera per indossare quelli della prossimità*», cercando di raggiungere una conoscenza del detenuto che sia il più possibile completa: la finalità rieducativa delle pene può essere assicurata, infatti, solamente da un «*giudice in grado di valutare [...] i percorsi umani che si snodano nell'espiazione*». Mentre - come sostenuto da autorevole dottrina - «*il giudice di cognizione è disegnato per ricostruire "il fatto", il magistrato di sorveglianza ha il compito di valutare quanto si viene facendo*». Per lo sviluppo di queste considerazioni, si rimanda a R. DE VITO, *L'orologio della società e la clessidra del carcere. Riflessioni sul tempo della pena*, in rivista on-line *Questione Giustizia*, 2017, 1, p. 39 e ss. Al Magistrato di sorveglianza viene riconosciuto dall'ordinamento il relevantissimo potere di modificare il giudicato penale in corso di esecuzione, sostituendo, al ricorrere di determinati requisiti oggettivi e di merito, la pena detentiva inflitta dal giudice di cognizione con misure di natura diversa, «*ma tutte implicanti un distacco, totale o parziale, dall'istituto penitenziario*». Così A. PENNISI, *Le misure alternative alla detenzione*, cit., p. 236.

<sup>(121)</sup> L'osservazione scientifica della personalità assume un ruolo preponderante, poiché permette l'espletamento sia di una diagnosi sia di una «*prognosi criminologica della personalità*» consentendo un giudizio predittivo del futuro comportamento del reo nell'ambiente libero. Così C. BRUNETTI, *Il tramonto della scientificità dell'osservazione. Realtà e prospettive future*, cit., p. 75. L'esame della personalità consente - in tal senso - all'organo giurisdizionale la formulazione di una «*prognosi favorevole di "trattabilità"*» del condannato attraverso la misura alternativa alla detenzione. Con riferimento all'espressione citata, concepita per l'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale, ma riferibile in generale a tutte le misure alternative si rimanda a A. PRESUTTI, *Commento all'art. 47 ord. penit.*, in F. DELLA CASA-G. GIOSTRA, *Ordinamento penitenziario commentato*, Vicenza, Casa Editrice, UTET Giuridica, 2015, p. 513.

<sup>(122)</sup> L'osservazione scientifica della personalità non costituisce, allora, un "indice", ossia un elemento da valutare, bensì il paradigma in base a cui valutare. In tal senso si veda E. FASSONE, *Affidamento in prova al servizio sociale e riforma penitenziaria: un bilancio tra luci e ombre*, in V. GREVI, *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*, Bologna, Casa Editrice Zanichelli, 1982, p. 42; dove l'esame della personalità viene indicato come il «*presupposto di natura procedurale, e, in un certo senso, metodologica*» necessario per la valutazione sull'integrazione del c.d. presupposto di merito delle misure alternative alla detenzione.

Nello specifico, la Magistratura di sorveglianza - nel giudizio di ammissione ad una determinata misura alternativa alla detenzione eseguito in virtù dell'art. 666 c.p.p. e 678 c.p.p. - deve accertare, oltre alla sussistenza di un *requisito temporale*, coincidente con un *quantum* di pena residua da espiare o già espiata, e di un *requisito oggettivo*, costituito dall'esistenza di condizioni sociali oggettive che si palesino idonee rispetto al reinserimento, la sussistenza di un *requisito c.d. soggettivo o di merito*, costituito da un determinato grado di evoluzione positiva della personalità del detenuto che appaia compatibile con l'accesso alla misura.

È possibile dunque riconoscere a quest'ultimo requisito una "natura bicefala": esso presenta infatti i due volti del *requisito soggettivo "positivo"* - consistente in un grado di evoluzione personologica tendente o coincidente con l'obiettivo finale della c.d. revisione critica (si veda *supra* cap. 4 pt. 1 § 1) - e del *requisito soggettivo "cautelare"* - consistente in un livello di pericolosità c.d. esecutiva<sup>(123)</sup> che non risulti esorbitante rispetto alle capacità contenitive della misura la cui concessione è richiesta.

L'organo giurisdizionale deve utilizzare per questa valutazione, a meno che la richiesta appaia manifestamente infondata, la documentazione concernente l'osservazione scientifica della personalità - vale a dire la cartella personale individuata dall'art. 26 reg. exec. (si veda *supra* cap. 4 pt. 1 § 7); può inoltre servirsi, ai sensi dell'art. 678 comma 2 c.p.p., della consulenza dei «*tecnici del trattamento*» (si veda *supra* cap. 4 pt. 1 § 3, 4 e 5).

Alla luce di queste considerazioni, il giudizio di ammissione agli istituti di esecuzione alternativa si configura - in modo necessario - come esercizio di un potere avente natura discrezionale<sup>(124)</sup>. La mera integrazione del requisito temporale non può infatti considerarsi sufficiente per il consolidamento di un diritto all'accesso allo strumento di esecuzione differenziata, bensì, respinto ogni automatismo - sulla base delle indicazioni contenute nella sentenza 204 del 1974 dalla Corte Costituzionale<sup>(125)</sup>

---

<sup>(123)</sup> Per pericolosità esecutiva si intende quella pericolosità che caratterizza il condannato nella fase di esecuzione della pena. Sul punto, si rinvia a G. LA GRECA, *La riforma penitenziaria a vent'anni dal 16 luglio 1975*, in rivista *Diritto penale e processo*, 1995, 7, pp. 885-886.

<sup>(124)</sup> Si rinvia, nello specifico, a I. DI VALVASONE, *Il difficile rapporto tra discrezionalità e legalità (cap. III)*, in I. DI VALVASONE, *Misure semidetentive e detentive non carcerarie. Disciplina vigente e prospettive di riforma*, in rivista on-line *Altro Diritto*, [www.adir.it](http://www.adir.it), 2013.

<sup>(125)</sup> Si rimanda a Corte Cost., sent. 4 luglio 1974, n. 204, Pres. Bonifacio, in periodico telematico *Consulta OnLine*, [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org); dove viene affermato che «*sorge il diritto per il condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata*

- deve essere accertato il “grado di reinseribilità” del detenuto, vale a dire l’eventuale integrazione, nel caso concreto, del *requisito soggettivo* necessario per accedere all’istituto premiale.

Un tale schema di giudizio può ritenersi protetto dal fondamentale principio del finalismo rieducativo delle pene sancito dall’art. 27 comma 3 Cost. (si veda *supra* cap. 1 § 3), da cui discendono - a loro volta - i principi di individualizzazione, progressività e premialità dell’esecuzione.

La consistente «*eterogenesi dei fini*»<sup>(126)</sup> che ha colpito nel tempo il sistema delle misure alternative alla detenzione ha tuttavia distorto, seppur parzialmente, la logica trattamentale retrostante alla legge sull’ordinamento penitenziario del 1975: alla moltiplicazione delle forme delle misure alternative alla detenzione - non sempre logicamente coordinate - si è accompagnato il perseguimento, per il tramite di esse, di finalità ulteriori e a volte opposte rispetto a quella rieducativa, prima tra tutte quella di deflazione carceraria (si veda *supra* cap. 3 § 4). La possibilità, in virtù dell’art. 656 c.p.p., di accedere ai suddetti strumenti esecutivi direttamente dallo *status libertatis*, senza quindi previa osservazione e trattamento in carcere ha, in tal senso, indebolito la loro imprescindibile funzione rieducativa, diminuendo il valore del corrispondente requisito soggettivo nonché la rilevanza dello strumento dell’esame personologico per la loro concessione.

La l. delega n. 103 del 2017, solo parzialmente recepita dal d.lgs. n. 123 del 2018 (si veda *infra* cap. 4 pt. 2 § 3), ha tuttavia - mostrando un’inversione della tendenza sopraindicata - prescritto al Legislatore delegato di strutturare «*una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi,*

---

*abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo*». Si rimanda inoltre a P. CORSO, *Principi costituzionali e normativa penitenziaria*, cit., p. 10; dove viene sostenuta l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 27 comma 3 Cost., dell’esecuzione di una pena che abbia già raggiunto il suo fine rieducativo. Il Magistrato di sorveglianza deve, in questo senso, «*accertare [se] il tempo personale combaci con il tempo costituzionale della risocializzazione*», consentendo l’accesso alla misura alternativa quando i presupposti necessari risultino integrati, in virtù di un fondamentale principio che impone la proporzionalità e l’adeguatezza della forma restrittiva adottata rispetto al “grado di reinseribilità” del detenuto. Così R. DE VITO, *L’orologio della società e la clessidra del carcere. Riflessioni sul tempo della pena*, cit., p. 41.

<sup>(126)</sup> L’espressione «*eterogenesi dei fini*» venne coniata dal filosofo e psicologo empirico Wilhelm Wundt - e successivamente approfondita dal filosofo Giambattista Vico - per indicare, tecnicamente, «*conseguenze non intenzionali di azioni intenzionali*». In ambito giuridico ci si riferisce a questa locuzione per indicare l’effetto di un intervento legislativo che, agendo su un istituto giuridico ideato inizialmente con una determinata *ratio*, arricchisce tale istituto di nuove e differenti finalità.

*modalità e soggetti chiamati a intervenire»*<sup>(127)</sup>. Questa previsione sembra indicativa del riconoscimento della necessità di ricostituire l'imprescindibile finalità rieducativa e trattamentale delle misure alternative alla detenzione; una funzione questa che può essere adempiuta solo ristabilendone, su tutti i fronti, il collegamento con il procedimento dell'osservazione scientifica della personalità. Respinto ogni automatismo, pertanto, anche nel caso di richiesta di accesso alla misura alternativa proposta dal reo direttamente dalla condizione di libertà, sembra che il Giudice debba effettuare un'approfondita valutazione prognostica vertente sulla sussistenza di condizioni soggettive idonee - non più alla reinseribilità - bensì alla permanenza ordinata del condannato nel consesso sociale.

Qui di seguito si cercherà allora di condurre un'analisi che, prendendo brevemente avvio dalla natura di ogni istituto, dalle forme in cui esso si articola e dalla funzione penitenziaria espletata, si concentri poi sulla rilevanza dello strumento dell'osservazione scientifica della personalità ai fini di ammissione, nonché sull'elemento del requisito soggettivo da cui ogni misura appare - esplicitamente o implicitamente - corredata. In particolare, sembra ragionevole soffermarsi sulle posizioni interpretative di dottrina e giurisprudenza che - in un complesso legislativo caratterizzato da svariate lacune normative e incongruenze sistematiche - hanno cercato di ricondurre il sistema a razionalità, assegnando - conformemente al principio di legalità - un contenuto ai requisiti per l'accesso agli istituti in esame<sup>(128)</sup>.

Non verrà invece analizzata l'influenza esercitata sul giudizio di ammissione alle misure alternative alla detenzione dagli artt. 4-*bis* ord. penit.<sup>(129)</sup> e 58-*quater* ord.

---

<sup>(127)</sup> Così, l'art. 1 comma 85 lett. d) della l. delega n. 103 del 2017. Tale previsione appare indicativa del nuovo interesse verso la configurazione di un trattamento rieducativo da realizzare in condizione esterna. Ciò impone però una «ridefinizione dei confini entro i quali deve muoversi l'osservazione scientifica della personalità, nonché dell'oggetto della relazione di sintesi». In questi termini, C. BRUNETTI, *Il tramonto della scientificità dell'osservazione. Realtà e prospettive future*, cit., p. 77.

<sup>(128)</sup> Sebbene si ritenga assolutamente necessaria l'individuazione preventiva di requisiti e parametri che indirizzino la discrezionalità giurisdizionale nella valutazione in esame, è indubbia la difficoltà riconnessa ad una tale operazione, considerato che l'esame della personalità - proprio a causa dell'oggetto verso cui è rivolta - sfugge alla «predeterminazione di criteri rigidi e specifici, che vadano al di là della regola, ovvia, della accurata ponderazione di tutti gli elementi rilevanti». Così M. CANEPA-S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario: le norme, gli organi, le modalità dell'esecuzione delle sanzioni penali*, cit., p. 257.

<sup>(129)</sup> Si rimanda, per una trattazione esaustiva a D. P. MAUGERI, *Il doppio binario del 4 bis: fallimento di una scommessa o insidioso pragmatismo?* in rivista on-line *Diritto&Diritti*, [www.diritto.it](http://www.diritto.it), pubblicato il 20 febbraio 2019. L'art. 4-*bis* preclude o rende più difficoltosa l'ammissione ai permessi premio previsti dall'art. 30-*ter* ord. penit., al beneficio del lavoro esterno previsto dall'art. 21 ord. penit., e alle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI (eccezion fatta per la misura della

penit.<sup>(130)</sup> - i quali cristallizzano delle «*presunzioni assolute di pericolosità*»<sup>(131)</sup> ostative o limitative rispetto all'accesso alle misure alternative alla detenzione e ad altri benefici penitenziari: proprio l'assolutezza di tali presunzioni, infatti, costituisce elemento di rigidità, precludendo la valutazione discrezionale sull'integrazione requisito soggettivo e sull'apporto dell'esame della personalità<sup>(132)</sup>.

## 2. La misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.

L'affidamento in prova al servizio sociale, previsto dall'art. 47 ord. penit. costituisce la «*forma più ampia e completa di misura alternativa alla detenzione*»<sup>(133)</sup>: permette - infatti - di esperire un trattamento risocializzante in libertà integralmente sostitutivo dell'esecuzione carceraria.

Se nella configurazione della l. n. 354 del 1975 per la concessione della misura veniva prescritto un giudizio positivo c.d. di reinseribilità formulato dopo un periodo

---

liberazione anticipata ex art. 54 ord. penit), a coloro che hanno commesso determinate tipologie di reati, connotati da particolare gravità e dannosità sociale. Per coloro che hanno compiuto i reati c.d. di prima fascia - i più gravi - individuati dal comma 1 del suddetto articolo, l'unica possibilità di accedere agli istituti premiali è costituita dal porre in essere condotte di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter ord. penit., ipotesi la cui rigidità viene "stemperata" da un particolare «*meccanismo ammortizzatore dell'ostatività preclusiva*» individuato dal comma 1-bis. Per coloro che hanno commesso i reati c.d. di seconda fascia, previsti dall'comma 1-ter, deve essere invece provata la attuale mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata. Infine, per coloro che hanno commesso i reati c.d. di terza fascia - di natura sessuale - previsti dal comma 1-quater, i benefici premiali possono essere concessi solamente «*sulla base dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente almeno per un anno, anche con la partecipazione degli esperti previsti ex art 80 comma 4 [ord. penit., n.d.r.]*».

<sup>(130)</sup> Si rimanda a M. G. GASPARI, *Commento all'art. 58-quater*, in F. FIORENTIN-F. SIRACUSANO, *L' esecuzione penale*, Milano, Casa Editrice Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, p. 745 e ss. L'art. 58-quater ord. penit. stabilisce dei divieti di concessione dei benefici penitenziari - ulteriori e complementari rispetto a quelli previsti dall'art 4-bis ord. penit - che colpiscono i soggetti condannati che si rendano colpevoli del reato di evasione ai sensi dell'art. 385 c.p.; ovvero verso cui venga disposta la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà, ovvero i soggetti condannati per sequestro di persona a scopo di terrorismo ai sensi dell'art. 289-bis c.p., o a scopo di estorsione ai sensi dell'art. 630 c.p., che abbiano causato la morte del sequestrato; ovvero i soggetti che abbiano commesso un reato previsto dall'art. 4-bis che abbiano compiuto ulteriore delitto doloso, punito con pena della reclusione non inferiore a tre anni, in costanza di evasione, lavoro all'esterno, permesso premio o misura alternativa alla detenzione; ovvero i soggetti a cui sia contestata la c.d. recidiva reiterata ai sensi dell'art. 99 comma 4 c.p.

<sup>(131)</sup> Così A. PENNISI, *Le misure alternative*, cit., p. 197.

<sup>(132)</sup> Si segnala però la relevantissima eccezione costituita dall'art. 4-bis comma 1-quater ord. penit., il quale, vertendo su alcuni reati di natura sessuale e predatoria, valorizza il contributo derivante dell'esame della personalità imponendo a coloro che li hanno compiuti il requisito trattamentale più gravoso di un anno di sottoposizione minima all'osservazione personologica ai fini di accesso alle misure premiali.

<sup>(133)</sup> Così A. PENNISI, *Le misure alternative alla detenzione*, cit., p. 239.

di almeno tre mesi di osservazione in carcere<sup>(134)</sup>, con l. n. 298 del 1985 il periodo di osservazione minimo venne ricondotto ad un mese e, successivamente, con l. n. 165 del 1998, venne realizzata la totale decarcerizzazione dell'istituto in esame<sup>(135)</sup>. Alla forma dell'affidamento in prova c.d. con osservazione in istituto prevista dall'art. 47 comma 2 ord. penit., infatti, si affiancò la seconda forma dell'affidamento in prova senza osservazione in istituto prevista dall'art. 47 comma 3 ord. penit., la quale poteva essere concessa direttamente *ab externo*, senza l'espletamento di un previo esame personologico in carcere<sup>(136)</sup>.

Lo svilimento del requisito di osservazione venne criticato in primo luogo - in modo condivisibile - da autorevole dottrina, poiché la previsione della possibilità di accesso alla misura *ab externo* non era stata accompagnata dalla predisposizione di un adeguato apparato extracarcerario di indagine della personalità, potendosi in questo senso rilevare «deficienze della disciplina in ordine ai [corrispondenti, n.d.r.] mezzi cognitivi»<sup>(137)</sup>. In secondo luogo, venne segnalato che la riduzione del tempo di osservazione si poneva come causa di una «descientificazione»<sup>(138)</sup> dell'intero processo trattamentale, in quanto comprometteva «la possibilità di acquisire dati della

---

<sup>(134)</sup> Il lasso temporale previsto nell'art. 47 ord. penit. indica solamente il periodo di osservazione minimale che si richiede ai fini di valutabilità della richiesta di accesso alla misura. Nei casi di particolare complessità, tuttavia, l'osservazione scientifica può protrarsi per un tempo maggiore. Sul punto, si veda M. G. COPPETTA, *Commento all'art. 47 ord. penit.*, in F. FIORENTIN-F. SIRACUSANO, *L'esecuzione penale*, Milano, Casa Editrice Giuffrè Francis & Taylor, 2019, p. 573.

<sup>(135)</sup> Con il sopracitato atto normativo è stato modificato l'art. 656 c.p.p. creando un meccanismo automatico di sospensione dell'esecuzione della pena per facilitare l'applicazione diretta delle misure alternative alla detenzione prima dell'ingresso in carcere. Si rinvia, sul punto a A. PENNISI, *Le misure alternative alla detenzione*, cit., p. 240.

<sup>(136)</sup> A riguardo, si vedano A. PRESUTTI, *Affidamento in prova al servizio sociale e affidamento con finalità terapeutiche*, in V. GREVI, *L'ordinamento penitenziario dopo la riforma: l. 1° ottobre 1986 n. 663*, Padova, Casa Editrice Cedam, 1988, p. 166; e E. FASSONE-T. BASILE-G. TUCCILLO, *La riforma penitenziaria: commento teorico pratico alla l. 663 - 1986*, Napoli, Casa Editrice Jovene, 1987, p. 130.

<sup>(137)</sup> Sul punto, si veda E. FASSONE-T. BASILE-G. TUCCILLO, *La riforma penitenziaria: commento teorico pratico alla l. 663 - 1986*, cit., p. 130. Si rinvia ulteriormente a A. PRESUTTI, *Commento all'art. 47 ord. penit.*, cit., p. 503; dove viene criticata la mancanza di «interventi riformatori sul fronte degli strumenti di rilevazione delle caratteristiche personologiche del condannato».

<sup>(138)</sup> La suddetta “descientificazione” è stata operata in favore della considerazione del mero dato comportamentale, elemento questo però che, di per sé, può rivelarsi ingannevole. Per queste considerazioni, si veda L. DAGA, *Prime osservazioni sull'applicazione della legge 663/1986*, in rivista *Questione Giustizia*, 1987, 3, p. 63. La riduzione del termine di osservazione non può ritenersi, inoltre, “compensata” dalla previsione di una sua conduzione «collegiale» (da parte di tutti i membri dell'*équipe*), introdotta con l. n. 663 del 1986. Così P. COMUCCI, *La riforma penitenziaria: la risposta ad alcuni problemi irrisolti*, in rivista *Indice Penale*, 1987, p. 481.

*personalità genuini e veritieri*»<sup>(139)</sup> in base a cui modellare il trattamento penitenziario individualizzato.

Un'interpretazione giurisprudenziale estensiva del requisito temporale necessario per l'accesso alla misura<sup>(140)</sup> ha dato origine - inoltre - ad un radicale cambio di paradigma. Da misura alternativa caratterizzata da una marcata finalità risocializzante, in quanto attivabile esclusivamente in corrispondenza di pene detentive brevi inflitte dal giudice di cognizione a soggetti caratterizzati da una (presunta) pericolosità originaria ridotta - il cui atto criminoso poteva essere ricondotto a una condizione di emarginazione sociale<sup>(141)</sup> - essa si è trasformata in strumento applicabile in modo generalizzato, alla semplice integrazione del presupposto di tre anni rimanenti di pena detentiva da espiare, anche se costituenti frazione residuale di una pena detentiva inflitta avente maggiore durata. La finalità trattamentale della misura, inoltre, già indebolita dalla possibilità, sopraindicata, di accedervi dallo *status libertatis* o dallo stato di custodia cautelare senza alcun previo trattamento, è stata ulteriormente minata da una «*prassi applicativa indulgenziale*»<sup>(142)</sup>.

Tale - deprecabile - tendenza, pare essersi invertita negli anni più recenti.

Con d.l. n. 146 del 2013, convertito con l. n. 10 del 2014, è stata infatti introdotta una terza *species* della misura in esame, l'affidamento in prova c.d.

---

<sup>(139)</sup> Così E. FASSONE, *Commento all'art. 4-bis, legge 21 giugno 1985*, in rivista *Legislazione Penale*, 1986, p. 45.

<sup>(140)</sup> Si rinvia a Corte Cost., sent. 11 luglio 1989, n. 386, Pres. Saja; e a Corte Cost., sent. 24 gennaio 1992, n. 17, Pres. Corasaniti; entrambe consultabili in periodico telematico *Consulta OnLine*, [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org); nonché a Cass. pen., sez. Un., sent. 18 giugno 1993, *Manisco*, citata in *Rivista penale*, 1994, p. 24. Se nel disegno della riforma del Settantacinque, il requisito temporale per la concessione della misura era costituito da una pena detentiva *inflitta* - ovvero quella irrogata con sentenza di condanna - non superiore a tre anni, i sopraindicati interventi giurisdizionali hanno eroso il suddetto requisito, potendosi attualmente riferire i tre anni alla «*pena residua da espiare in concreto*» risultante dalla detrazione non solo della pena eventualmente estinta ma anche di quella già espiata dal condannato.

<sup>(141)</sup> In questo senso, si veda G. FLORA, *I destinatari dell'affidamento in prova*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1977, 2, p. 689. Per i soggetti che, in base alle risultanze della diagnosi criminologica, avevano compiuto un fatto criminoso spinti da una condizione di disadattamento sociale era infatti preferibile la sperimentazione di un trattamento rieducativo al di fuori dell'istituto. In questi termini E. FASSONE, *Affidamento in prova al servizio sociale e riforma penitenziaria: un bilancio tra luci e ombre*, cit., p. 53.

<sup>(142)</sup> L'obiettivo di «*contenere o di evitare la detenzione in carcere*» ha portato infatti ad un'applicazione generalizzata della misura, configurando la sua concessione quasi alla stregua di un automatismo. La fattispecie originaria dell'affidamento con osservazione in istituto ha così assunto un ruolo marginale mentre quella sfornita di osservazione in istituto ha assunto - in chiave deflattiva - un ruolo preponderante. Così A. PRESUTTI, *Commento all'art. 47 ord. penit.*, cit., p. 503.

allargato<sup>(143)</sup>: tale istituto richiede, in corrispondenza di un requisito temporale più favorevole - consistente in quattro anni di pena detentiva da espiare - l'espletamento di un esame della personalità del detenuto, condotto in carcere o in libertà, per un periodo di durata minima pari ad un anno<sup>(144)</sup>. Recependo, inoltre, le direttive previste nella l. delega n. 103 del 2017 (si veda *supra* cap. 4 pt. 2 § 1), il d.lgs. n. 123 del 2018 ha modificato l'art. 656 comma 6 c.p.p.: per l'ipotesi di affidamento in prova concesso direttamente dalla condizione di libertà, prevista dall'art. 47 comma 3 ord. penit., è ora previsto un termine minimo di *osservazione c.d. extramuraria* di un mese, incombenza questa che è stata assegnata, modificando l'art. 72 ord. penit., all'Ufficio Penale di Esecuzione Esterna<sup>(145)</sup>.

Questi interventi legislativi - ristabilendo il primato dell'osservazione scientifica della personalità per l'ammissione ad ogni forma in cui l'istituto in esame si articola - hanno permesso di ridurre la «*divaricazione funzionale*»<sup>(146)</sup> sussistente tra l'ipotesi di concessione della misura dalla condizione di libertà e l'ipotesi di concessione della misura dalla condizione carceraria, restaurando in modo generale - almeno nel dettato normativo - la funzione trattamentale e rieducativa che era stata attribuita allo strumento *de quo* dal Legislatore del 1975.

---

<sup>(143)</sup> Si rinvia per tale espressione a A. DELLA BELLA, *Emergenza carceri e sistema penale*, Torino, Casa Editrice Zanichelli, 2014, p. 114.

<sup>(144)</sup> Tale presupposto è stato tuttavia criticato in quanto «*più stringente solo formalmente data la genericità*» che lo caratterizza. Così F. FIORENTIN, *Decreto svuotacarceri (d.l. 23 dicembre 2013, n. 146)*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 2014, p. 55. Per parte della dottrina, addirittura, sulla base di un'interpretazione sistematica, deve essere esperita - comunque - un'osservazione di durata minima pari a un mese. In questo senso, si veda A. PRESUTTI, *Commento all'art. 47 ord. penit.*, cit., p. 527. Si aderisce tuttavia alla tesi che - rimanendo fedele al dato letterale - richiede l'espletamento dell'osservazione scientifica della personalità per un periodo minimo di un anno, compensando tale presupposto maggiormente rigoroso il corrispondente requisito temporale più blando. In questo senso, si veda A. DELLA BELLA, *Emergenza carceri e sistema penale*, cit., p. 105. Si auspica tuttavia una maggiore specificazione delle procedure, dei criteri e delle modalità con cui tale osservazione extramuraria deve essere eseguita.

<sup>(145)</sup> Si rinvia, sul punto a M. RUARO, *Riforma dell'ordinamento penitenziario, le principali novità dei decreti attuativi in materia di semplificazione dei procedimenti e di competenze degli uffici locali di esecuzione penale esterna e della polizia penitenziaria*, in rivista on-line *Diritto Penale Contemporaneo*, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), pubblicato il 9 novembre 2018. L'Autore pur riconoscendo la innovatività dell'intervento legislativo rileva, in critica, come non siano stati implementati i capitoli di spesa in favore dell'U.E.P.E. per svolgere in modo efficiente la nuova, sopraindicata, competenza attribuitagli.

<sup>(146)</sup> Con l'espressione «*divaricazione funzionale*» si vuole far riferimento al processo che ha caratterizzato storicamente l'evoluzione della misura dell'affidamento in prova. Tale strumento si è infatti sdoppiato nella figura dell'affidamento in prova con osservazione in istituto, che è rimasta caratterizzata dall'originaria funzione trattamentale, e in quella dell'affidamento in prova senza osservazione in istituto, caratterizzata - invece - da una mera funzione di deflazione carceraria. Per queste considerazioni si rinvia a A. PRESUTTI, *Commento all'art. 47 ord. penit.*, cit., p. 504.

La previsione legislativa pare ancor di più conforme a razionalità se si considera che, in base al rinvio degli art. 47 comma 3 ord. penit. e 47 comma 3-*bis* ord. penit. all'art. 47 comma 2 ord. penit., il medesimo giudizio prognostico - di rieducabilità e di prevenzione del rischio-ricidiva (si veda più avanti in questo stesso paragrafo) - venga richiesto per tutte le *species* dell'affidamento in prova<sup>(147)</sup>: appare di palmare evidenza allora come anche gli strumenti utilizzati per formulare un tale giudizio prognostico debbano essere - necessariamente - i medesimi, seppur necessitanti di un adattamento alla peculiarità della condizione dell'osservato.

Per quanto poi concerne, nello specifico, il giudizio di ammissione all'istituto in esame, sebbene parte della dottrina abbia configurato la concessione della misura dell'affidamento in prova come un puro «atto di fiducia» in vista dell'impegno futuro del detenuto verso la risocializzazione<sup>(148)</sup>, si respinge l'ipotesi di un accesso generalizzato - «*pietatis causa*»<sup>(149)</sup> - all'istituto: non esiste, infatti, alcuna «presunzione di affidabilità»<sup>(150)</sup> di ciascun condannato al servizio sociale, bensì deve essere positivamente superato un vaglio approfondito e individualizzato vertente su alcuni indici concreti rilevanti (si veda più avanti in questo stesso paragrafo).

In base al disposto dell'art. 47 comma 2 ord. penit., è possibile allora configurare un giudizio prognostico bifasico: in primo luogo, è necessaria la formulazione di una *prognosi di rieducabilità*, ovvero di idoneità della misura alla rieducazione del condannato; in secondo luogo, deve essere effettuata una *prognosi di prevenzione del rischio recidiva*, ovvero di idoneità della misura a scongiurare il compimento di ulteriori reati.

L'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale - come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità - non presuppone una totale cessazione della pericolosità

---

<sup>(147)</sup> Per un ragionamento analogico e sistematico sembra che un tale giudizio prognostico debba essere formulato anche per l'affidamento in prova c.d. terapeutico previsto dall'art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990 nonché per l'affidamento in prova per i soggetti affetti da AIDS conclamata, o affetti da grave deficienza immunitaria, o da altra malattia particolarmente grave ai sensi dell'art. 47-*quater* ord. penit.

<sup>(148)</sup> In tal senso A. PRESUTTI, *Profili premiali dell'ordinamento penitenziario*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1986, p. 52 e ss.

<sup>(149)</sup> La misura dell'affidamento in prova al servizio sociale deve essere concessa nell'ottica del vantaggio della società e non del singolo: la sottrazione del soggetto al regime di detenzione deve rappresentare, infatti, «*solo un mezzo e non uno scopo*». Così Cass. pen., sez. Un., sent. 19 ottobre 1992, n. 4137, *Gullino*, in *C.E.D. Cassazione*, n. 192368.

<sup>(150)</sup> Viene in tal senso segnalato, da autorevole dottrina, l'emergere di un «*atteggiamento interpretativo rigoroso*» rivolto a «*smentire la preferibilità in assoluto per l'applicazione della misura*», valorizzando invece gli indici concreti dimostrativi di un livello ridotto di pericolosità residua del soggetto in esame. In tal senso A. PRESUTTI, *Commento all'art. 47 ord. penit.*, cit., p. 504.

dell'individuo, bensì una sua, univocamente apprezzabile, attenuazione<sup>(151)</sup>; appare allora che - per l'accesso all'istituto - debba richiedersi l'integrazione di un *requisito soggettivo cautelare* (si veda *supra* cap. 4 pt. 2 § 1), consistente in livello di pericolosità esecutiva residua del condannato fronteggiabile attraverso le capacità contenitive della misura<sup>(152)</sup>.

Per quanto concerne invece il contenuto del *requisito soggettivo positivo* (si veda *supra* cap. 4 pt. 2 § 1) è possibile - nel silenzio del Legislatore - individuare due differenti orientamenti giurisprudenziali. Un primo orientamento, minoritario e più restrittivo, promosso dalla giurisprudenza di merito, richiede un «*chiaro atteggiamento di resipiscenza rispetto ai fatti delittuosi commessi*»<sup>(153)</sup>, nonché «*un'autentica e profonda revisione critica del comportamento, fondata sul distacco dalle precedenti scelte devianti e sulla coscienza del danno sociale causato*»<sup>(154)</sup>.

Un secondo orientamento, invece, maggioritario e suffragato dalla giurisprudenza di legittimità, richiede condizioni meno rigorose rispetto al «*sicuro ravvedimento*» - il quale è previsto invece per la liberazione condizionale ai sensi dell'art. 176 c.p. (si veda *supra* cap. 4 pt. 2 § 5) - consistenti nel semplice inizio del processo di revisione critica: non sembra necessario, pertanto, che il processo rieducativo sia compiuto e la revisione critica completa, ma solo che questo risulti, in base a indici concreti, avviato positivamente<sup>(155)</sup>.

Accogliendo questa seconda impostazione ed escludendo quindi la necessità di un ravvedimento completo, sembra tuttavia necessario, in base a un'interpretazione

---

<sup>(151)</sup> Si veda, sul punto, Cass. pen., sez. I, sent. 27 aprile 1998, n. 688, *Cusani*, consultabile in portale giuridico *Wolters Kluwer Italia*; dove è stato decretato che «*la concessione della misura non presuppone una totale assenza di pericolosità sociale del condannato che si realizza solo attraverso il completamento del processo di rieducazione, ma postula soltanto l'esistenza di elementi dai quali possa desumersi l'avvenuto inizio di tale processo*». In senso più restrittivo si segnala però Cass. pen., sez. I, sent. 14 ottobre 1991, *Siciliano*, citata in rivista *Cassazione penale*, 1993, p. 175; dove viene negata la concedibilità del beneficio *de quo* ad un condannato ancora socialmente pericoloso, dovendo la pericolosità dell'individuo richiedente risultare «*cessata o notevolmente attenuata*».

<sup>(152)</sup> Il livello di pericolosità esecutiva del condannato deve permettere - come affermato dalla giurisprudenza di legittimità - una «*prognosi [...] di fronteggiabilità della pericolosità residua del condannato*», mediante l'apparato di sorveglianza riconnesso alla misura e considerata la vincolatività delle prescrizioni a cui si sottopone l'individuo. Sul punto, si rinvia a Cass. pen., sez. I, sent. 29 novembre 2000, n. 4404, *Pilo*, consultabile in portale giuridico *Wolters Kluwer Italia*.

<sup>(153)</sup> Così Trib. Sorv. Milano, ordinanza del 29 maggio 1997, *Tassan Din*, citata in rivista *Foro Italiano*, 1998, 2, p. 33.

<sup>(154)</sup> Così Trib. Sorv. Milano, ordinanza del 23 luglio 1997, *Cusani*, citata in rivista *Foro Italiano*, 1998, 2, p. 32.

<sup>(155)</sup> In questo senso, si rinvia a Cass. pen., sez. I, sent. 27 dicembre 1995, n. 6153, *Fiorentino*, citato in rivista *Cassazione penale*, 1996, p. 3764.

sistematica, differenziare tra il caso in cui l'affidamento in prova venga richiesto per una pena *inflitta* non superiore a tre anni dal caso in cui esso venga richiesto in corrispondenza con una pena *residua* di tre anni, la quale derivi da una condanna ad una pena di entità maggiore.

Nel primo caso - l'unico contemplato originariamente per la concessione dell'istituto - la richiesta del semplice inizio del processo di revisione critica è giustificata da una pericolosità originaria dell'individuo lieve, presunta dalla durata ridotta della pena irrogata *ab initio*<sup>(156)</sup>.

Nel secondo caso, invece, sembra che il *requisito soggettivo positivo* debba essere interpretato in modo più rigoroso: solamente la richiesta di un consolidato, seppur non definitivo, processo di revisione critica può rivelarsi ragionevole, in quanto conforme al principio di progressività trattamentale. Si prenda avvio, in tal senso, dall'analisi dell'istituto della semilibertà c.d. per pene di lunga durata (si veda *supra* cap. 4 pt. 2 § 4), misura indirizzata verso la medesima tipologia di detenuto - ossia l'individuo condannato a pene di entità consistente - ma concedibile in un momento antecedente del trattamento progressivo. L'art. 50 comma 4 richiede, ai fini di ammissione a tale forma di semilibertà, il raggiungimento di «*progressi compiuti nel corso del trattamento*», formula che indica, secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità, (almeno) l'inizio del processo di revisione critica<sup>(157)</sup>.

Appare allora evidente come la misura dell'affidamento in prova, che si colloca in un momento successivo del trattamento progressivo ed è caratterizzata da minori capacità contenitive debba richiedere - per soggetti caratterizzati da una pericolosità originaria (presunta) non ridotta, in quanto condannati a pene di lunga durata - un requisito soggettivo di consistenza maggiore - ossia una consolidata, anche se non definitiva, revisione critica - che non può quindi coincidere con il semplice inizio del processo rieducativo interiore.

---

<sup>(156)</sup> La finalità che inizialmente venne attribuita all'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale era infatti (come indicato *supra* in questo stesso paragrafo) quella di sottrarre i soggetti caratterizzati da una ridotta pericolosità di base - la quale veniva presunta dall'entità ridotta della condanna - dagli effetti desocializzanti e criminogeni della condizione carceraria - sottoponendoli ad un percorso risocializzativo in condizione esterna. Si rinvia, sul punto, a C. BRUNETTI, *Il tramonto della scientificità dell'osservazione. Realtà e prospettive future*, cit., p. 79.

<sup>(157)</sup> Si veda, in tal senso, Cass. pen., sez. I, sent. 31 luglio 1991, n. 2834, in *C.E.D. Cassazione*, n. 188058/9; dove, ai fini di accesso alla semilibertà c.d. per pene di lunga durata si richiede un'«*evoluzione della personalità che faccia ritenere positivamente avviato il processo di revisione critica del passato e di abbandono dei disvalori che sono stati all'origine dei crimini commessi*».

Per quanto riguarda inoltre l'ipotesi dell'affidamento in prova c.d. allargato, il presupposto di un anno di sottoposizione all'osservazione della personalità indica la necessità di appurare con assoluta certezza, in base ad un esame personologico durevole, l'inizio e il consolidamento del processo di revisione critica, data la pericolosità originaria maggiore dell'individuo presunta da una pena inflitta *ab initio* di maggiore entità.

Sembra poi necessario soffermarsi sugli "indici" o "referenti sintomatici", ovvero su quegli elementi di apprezzabilità oggettiva, individuati dalla giurisprudenza, che appaiono come rilevanti nel giudizio sull'integrazione del *requisito soggettivo*, poiché dimostrativi (o confutativi) rispetto al grado di evoluzione della personalità sopra descritto.

Ci si concentri inizialmente sull'ipotesi di richiesta di ammissione formulata da condannato *in vinculis*, il quale sia stato quindi sottoposto ad una previa osservazione e ad un previo trattamento penitenziario. In primo luogo, la Suprema Corte ha stabilito che non è sufficiente, ai fini di accesso alla misura, l'assenza di segnalazioni negative, richiedendosi - invece - «*la presenza di elementi positivi ricavabili dall'osservazione scientifica della personalità*»<sup>(158)</sup>: non si ritiene pertanto bastevole una condotta carceraria conforme<sup>(159)</sup>, dovendosi invece dimostrare il conseguimento di «*progressi*»<sup>(160)</sup> e «*risultati*»<sup>(161)</sup> nel trattamento.

Per quanto poi riguarda la rilevanza della gravità e della natura del reato commesso, nonché dei precedenti penali anteriori alla condanna - pur riconoscendosi una loro doverosa valutazione nel giudizio *de quo* per ragioni di carattere securitario - sembra condivisibile quell'orientamento giurisprudenziale che nega loro un'assoluta o esclusiva decisività<sup>(162)</sup>. I suddetti indici, difatti, non possono essere valutati in

---

<sup>(158)</sup> Così Cass. pen., sez. I, sent. 4 febbraio 1997, n. 1088, *Cordelli*, consultabile in portale giuridico *Wolters Kluwer Italia*.

<sup>(159)</sup> Sul punto si rinvia a Cass. pen., sez. I, sent. 27 maggio 1987, *Santi*, citata in rivista *Cassazione Penale*, 1988, p. 1521; dove viene affermato che «*non è sufficiente, ai fini della concessione, la buona condotta carceraria, che costituisce un preciso dovere di tutti i detenuti, né il richiamo a generici giudizi positivi espressi dagli organi penitenziari*».

<sup>(160)</sup> Così Cass. pen., sez. I, sent. 9 maggio 1994, n. 2115, *Belli*, consultabile in portale giuridico *Wolters Kluwer Italia*.

<sup>(161)</sup> Così Cass. pen., sez. I, sent. 4 dicembre 1990, *Trani*, citata in rivista *Cassazione Penale*, 1992, p. 1602.

<sup>(162)</sup> È stato infatti evidenziato, dalla giurisprudenza di legittimità, come gli elementi sopraindicati «*non assum[a]no [...] alcuna rilevanza determinante, e tanto meno esclusiva*». In questi termini Cass. pen., sez. I, sent. 28 aprile 1994, *Marucco*, citata in *Rivista Penale*, 1995, p. 1043. Sono riscontrabili due orientamenti della Corte di Cassazione concernenti la rilevanza del reato commesso e, in generale, dei

autonomia, bensì concorrono all'individuazione di quella che costituisce la «*pericolosità di base*»<sup>(163)</sup> o *originaria* del detenuto, ossia quella accertabile nel momento iniziale del trattamento e in considerazione di cui lo stesso viene individualizzato (si veda *supra* cap. 4 pt. 1 § 6). La pericolosità di base poi, in un secondo momento, viene raffrontata con i risultati trattamentali raggiunti dal detenuto, ai fini di individuazione della *pericolosità attuale* dello stesso: solo quest'ultima costituisce oggetto di valutazione nel giudizio di reinseribilità sociale.

La Suprema Corte, conformemente a questa impostazione, ha evidenziato la necessità di una «*valutazione globale che tenga anche conto della progressività e gradualità del trattamento*»<sup>(164)</sup>. Questo non elimina, nel caso di reati di elevata gravità dimostrativi di una spiccata tendenza criminale, la necessità di assumere un approccio particolarmente prudentiale nella formulazione del giudizio di reinseribilità.

Identiche considerazioni possono essere formulate per quanto riguarda le pendenze processuali sopravvenute dopo la condanna, costituendo anch'esse degli elementi rilevanti - in quanto caratterizzanti la pericolosità di base - ma non decisivi.

Un ulteriore elemento che contribuisce alla valutazione di reinseribilità può essere individuato - inoltre - nella previa positiva sperimentazione delle misure dei

---

precedenti penali. Un primo orientamento giurisprudenziale ritiene che la valutazione concernente la gravità del reato e la personalità del suo autore venga assorbita «*in quella, più ampia, concernente le risultanze dell'osservazione scientifica che, a sua volta, si fonda sull'acquisizione di dati biologici, psicologici e sociali*». In questi termini, tra le tante, Cass. pen., sez. I, sent. 17 giugno 1993, *Pitzalis*, citata in rivista *Cassazione penale*, 1994, p. 2215. Un secondo orientamento, in senso parzialmente differente, pur non ritenendo gli elementi in esame ostativi in assoluto, ritiene che questi possano essere direttamente valutati nella prognosi di reinseribilità, e non in via indiretta attraverso il filtro dell'osservazione scientifica della personalità. Così, *ex plurimis*, Cass. pen., sez. I, sent. 15 gennaio 1993, *Cromaz*, citata in rivista *Cassazione Penale*, 1994, p. 1064; e Cass. pen., sez. I, sent. 7 luglio 1995, n. 4145, *Gallina*, citata in rivista *Cassazione Penale*, 1996, p. 3765.

<sup>(163)</sup> In tal senso, si vedano Cass. pen., sez. I, sent. 24 giugno 1994, n. 3112, *Polifroni*, in *Rivista penale* 1995, p. 826; e Cass. pen., sez. I, sent. 27 gennaio 1999, *D'Andrea*, citata in rivista *Cassazione penale*, 2000, p. 1423. Si rinvia anche a Cass. pen., sez. I, sent. 22 gennaio 1994, *Delli Carri*, citata in rivista *Cassazione Penale*, 1995, p. 168; dove, con riferimento ai precedenti penali, viene affermato che essi costituiscono «*la base per l'osservazione scientifica della personalità e per l'individualizzazione del trattamento*», rilevando quindi al momento iniziale di esso e solo indirettamente nel momento successivo della valutazione di reinseribilità.

<sup>(164)</sup> Così Cass. pen., sez. I, sent. 6 marzo 2003, n. 15064, *Chiara*, consultabile in portale giuridico *Wolters Kluwer Italia*. La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato - in tal senso - la necessità di «*tenere conto essenzialmente della successiva evoluzione della personalità desunta dalla condotta post delictum, da confrontare con la condotta carceraria e con gli eventuali progressi trattamentali*». In questi termini, Cass. pen., sez. I, sent. 22 novembre 2000, n. 6680, *Saias*, consultabile in portale giuridico *Wolters Kluwer Italia*. Come è stato inoltre sostenuto da autorevole dottrina il giudizio prognostico «*pur potendo legittimamente poggiare anche su elementi come la pregressa condotta del condannato non può mai prescindere dalla valutazione della condotta attuale*». In questi termini, M. G. COPPETTA, *Commento all'art. 47 ord. penit.*, cit., p. 575.

permessi premio ai sensi dell'art. 30-ter ord. penit. e del beneficio del lavoro all'esterno in virtù dell'art. 21 ord. penit.

Contrasti giurisprudenziali sussistono poi riguardo all'elemento dell'atteggiamento critico del condannato rispetto alle condanne subite; la giurisprudenza maggioritaria, infatti, nega a questa circostanza la qualità di elemento ostativo, poiché ciò risulterebbe «*contrario alla logica della misura*»<sup>(165)</sup>, potendo il suddetto contegno essere dettato da molteplici cause, non necessariamente comportanti il pericolo di commissione di ulteriori fatti criminosi. Giurisprudenza minoritaria, tuttavia, ha ritenuto rilevante - in negativo - la permanenza di un atteggiamento mentale giustificativo del fatto criminoso, considerandolo «*sintomatico d[ella] mancata risposta positiva al procedimento rieducativo*»<sup>(166)</sup>.

Se è vero che *in medio virtus stat*, la posizione più ragionevole sembra quella che pur non ritenendo necessaria una confessione, o un'ammissione totale di responsabilità, richieda la maturazione, almeno parziale, di valori positivi opposti a quelli che furono alla base della condotta criminosa, indicativi dell'inizio del processo di revisione critica che è richiesto, come sopra evidenziato, per l'accesso alla misura.

Anche alla luce delle recenti aperture legislative (si veda *supra* cap. 4 pt. 1 § 1) appare evidente, inoltre, come sempre maggior risalto assuma il comportamento del condannato nei confronti della vittima del reato<sup>(167)</sup>, rilevando, in particolare, l'espletamento di percorsi di giustizia riparativa e l'attuazione di condotte riparatorie<sup>(168)</sup> - non necessariamente o esclusivamente risarcitorie - rivolte a ricucire

---

<sup>(165)</sup> Così Cass. pen., sez. I, sent. 29 novembre 2000, *Di Enzo*, consultabile in portale giuridico *Wolters Kluwer Italia*.

<sup>(166)</sup> Si richiama Cass. pen., sez. I, sent. 28 marzo 2000, n. 2295, *Romano*, consultabile in portale giuridico *Wolters Kluwer Italia*.

<sup>(167)</sup> La giurisprudenza di legittimità ha - in questo senso - rilevato come l'«*omesso risarcimento del danno, insieme con la natura e la gravità oggettiva del reato commesso può assumere valore significativo del mancato ravvedimento del condannato*». Così Cass. pen., sez. I, sent. 15 dicembre 2000, n. 6725, *Veneziano*, consultabile in portale giuridico *Wolters Kluwer Italia*. Nello specifico, sembra che l'elemento del risarcimento del danno debba valutarsi in rapporto con l'effettiva disponibilità economica del condannato, costituendo un indice negativo solo nel caso di «*indisponibilità ingiustificata*» verso l'espletamento della condotta risarcitoria. In questo senso Cass. pen., sez. I, sent. 9 luglio 2001, n. 30785, *Iegiani*; e Cass. pen., sez. I, sent. 25 settembre 2007, n. 39474, *Arnesano*; consultabili in portale giuridico *Wolters Kluwer Italia*. La resistenza alla pretesa risarcitoria in giudizio non costituisce però indice rilevante, in quanto la somma richiesta potrebbe essere iniqua o sproporzionata, rendendo giustificabile e legittima l'opposizione in giudizio. In tal senso, si veda Cass. pen., sez. I, sent. 23 febbraio 2012, n. 7109, *Puddu*, consultabile in portale giuridico *Wolters Kluwer Italia*.

<sup>(168)</sup> Rilevano, come indici positivi, i comportamenti di solidarietà civile e morale posti in essere dal condannato nei confronti della vittima specifica o di una vittima c.d. aspecifica, ossia che ha subito un

lo “strappo” sociale causato dall’atto criminoso. Ulteriori elementi individuati dalla giurisprudenza sono costituiti dalle risultanze dell’inchiesta sociale<sup>(169)</sup>, dalle informazioni della polizia<sup>(170)</sup> e dalla prospettiva di una futura attività lavorativa<sup>(171)</sup>; si sottolinea tuttavia come questi indici non riguardino il grado di evoluzione positiva della personalità del condannato, bensì le condizioni sociali oggettive che si reputano necessarie per il suo reinserimento.

In conclusione, appare evidente come nessun elemento - nonostante indubbiamente alcuni risultino più influenti di altri - rivesta una capacità risolutiva o un’efficacia determinante nel giudizio di reinseribilità; è invece lo strumento dell’osservazione scientifica della personalità (si veda *supra* cap. 4 pt. 2 § 1) che permette una valutazione onnicomprensiva dei vari indici concreti, ai fini di individuazione del grado di evoluzione attitudinale e di pericolosità residua del condannato<sup>(172)</sup>.

Per quanto concerne poi l’accesso alla misura richiesto direttamente dallo *status libertatis*, possono essere considerati ai fini di ammissione alla misura la condotta del detenuto dopo il fatto criminoso, le risultanze dell’inchiesta socio-familiare, le informazioni degli organi della polizia e le caratteristiche personologiche desunte

---

reato della stessa indole ma non danneggiata direttamente dall’azione criminosa condannato. Si segnala, in particolare, come le condotte riparatorie risultino importanti nella sperimentazione di percorsi risocializzativi da parte dei *white collar criminals* (si veda *supra* cap. 4 pt. 2 § 1), i quali, pur non essendo «*disadattati sociali formalmente*» risultano «*bisognosi ugualmente di essere rieducati*». Sul punto si veda, diffusamente, F. R. TRABUCCO, *L’implementazione del principio costituzionale di rieducazione del condannato nel caso dei cd. “colletti bianchi” ammessi all’affidamento in prova al servizio sociale*, in rivista *Archivio Penale*, [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), 2018, 2, pp. 449-470.

<sup>(169)</sup> Così Cass. pen., sez. I, sent. 22 aprile 1991, *Calarese*, citata in rivista *Cassazione Penale*, 1992, p. 1894.

<sup>(170)</sup> Così Cass. pen., sez. I, sent. 11 marzo 1997, n. 1970, *Caputi*, consultabile in portale giuridico *Wolters Kluwer Italia*.

<sup>(171)</sup> Non si ritiene - tuttavia - che il requisito dell’attività lavorativa stabile rivesta di per sé un’efficacia dirimente, potendo invece rivelarsi sufficiente che il condannato si impegni per l’espletamento di attività in generale utili alla sua risocializzazione. L’idoneità dell’attività lavorativa o risocializzante extramuraria costituisce però - indubbiamente - un fattore di notevole importanza ai fini di ammissione alla misura de *quo*. In questi termini, M. G. COPPETTA, *Commento all’art. 47 ord. penit.*, cit., p. 575.

<sup>(172)</sup> In tal senso Cass. pen., sez. I, sent. 9 gennaio 1990, *Manganiello*, citata in rivista *Cassazione Penale*, 1991, p. 819. Si richiama anche la più risalente Cass. pen., sez. I, sent. 29 aprile 1986, *Marchiori*, citata in rivista *Cassazione Penale*, 1987, p. 1457; dove viene sostenuto che «*solo dai risultati dell’osservazione scientifica della personalità si può desumere se la pericolosità sociale sia fronteggiabile con gli strumenti della [suddetta, n.d.r.] misura alternativa*». Appare sufficiente anche «*l’esclusivo riferimento alla propensione a delinquere per delitti della medesima indole, emerso dall’esame della personalità*» ai fini di diniego di accesso alla misura, risultando un tale dato bastevole ad indicare la «*scarsa probabilità di successo dell’esperimento in relazione a specifiche finalità dell’istituto*». Così Cass. pen., sez. I, sent. 27 ottobre 1993, *Annunziata*, citata in rivista *Cassazione Penale*, 1995, p. 397.

dall'*osservazione extramuraria* espletata per almeno un mese (un anno nel caso di affidamento in prova allargato) in base ai novellati artt. 656 comma 6 c.p.p. e 72 comma 2 lett. b) ord. penit.

### 3. La misura della detenzione domiciliare.

L'art. 47-ter inserì la misura della detenzione domiciliare nel sistema di esecuzione extracarceraria creato dalla legge sull'ordinamento penitenziario; un intervento, questo, che venne effettuato con l. n. 663 del 1986. Emerge a riguardo, immediatamente, il dato costituito dalla assenza di tale istituto nell'originario impianto di misure alternative previste con l. n. 354 del 1975. Si segnala inoltre come la struttura di tale misura - soprattutto in questa iniziale formulazione - appariva animata da una finalità marcatamente umanitaria ed assistenziale<sup>(173)</sup>, divergente rispetto a quella - rieducativa e trattamentale - che ispirava il resto degli strumenti di esecuzione alternativa.

I requisiti soggettivi di accesso corrispondevano, infatti, a delle particolari condizioni fisio-patologiche e relazionali - che si ponevano come causative di un'incompatibilità totale o parziale con il modello detentivo carcerario<sup>(174)</sup> - le quali venivano tutelate, in ottemperanza con il principio di umanità della pena (si veda *supra* cap. 1 § 1 e 2), mediante la predisposizione di un regime esecutivo differenziato ed

---

<sup>(173)</sup> In tal senso, A. MENGHINI, *Commento all'art. 47-ter ord. penit.*, in F. FIORENTIN-F. SIRACUSANO, *L'esecuzione penale*, Milano, Casa Editrice Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, p. 607.

<sup>(174)</sup> Si veda, sul punto, A. PENNISI, *Le misure alternative alla detenzione*, cit., p. 261. Nella formulazione attuale dell'articolo in esame i soggetti che possono accedere a tale misura - al ricorrere del *requisito oggettivo* di quattro anni di pena detentiva c.d. *espianda* - sono, in virtù dell'art. 47-ter comma 1 ord. penit.: *lett. a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente; lett. b) padre, esercente la responsabilità genitoriale, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; lett. c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; lett. d) persona di età superiore a 60 anni, se inabile, anche parzialmente; lett. e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.* Con Corte Cost., sent. 24 novembre 2003, n. 350, Pres. Chieppa, consultabile in periodico telematico *Consulta Online*, [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org); è stata inoltre riconosciuta la possibilità di ammissione all'istituto *de quo* per «*madri e padri conviventi con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante*». Gli interventi legislativi che hanno modificato - dalla sua iniziale formulazione - l'art. 47-ter comma 1 ord. penit., senza mutarne l'originaria finalità umanitaria hanno semplicemente reso più favorevoli le condizioni richieste per l'accesso, ampliando il requisito temporale per l'ammissione fino a 4 anni (si rimanda a l. n. 296 del 1993 e l. n. 165 del 1998), innalzando l'età della prole fino a dieci anni (si rinvia a l. n. 296 del 1993 e a l.165/1998), estendendo la misura al padre esercente la responsabilità genitoriale (si rinvia a l. n. 165 del 1998) e riducendo da sessantacinque a sessant'anni il limite di età per le persone inabili, anche se parzialmente.

extracarcerario<sup>(175)</sup>. Emergeva, in parallelo, l'assenza - nella previsione legislativa - di un *requisito soggettivo di merito o "trattamentale"* - apprezzabile mediante l'esame personologico - per l'accesso alla misura: le peculiari condizioni individuali di "vulnerabilità" a cui era subordinata l'ammissione all'istituto *de quo* permettevano, tuttavia, di presumere la sussistenza di un livello ridotto di pericolosità esecutiva residua<sup>(176)</sup>, la quale appariva fronteggiabile mediante lo strumento in esame.

Si poneva, dunque, la questione riguardante la possibilità di annoverare effettivamente la detenzione domiciliare - indipendentemente dalla sua collocazione formale nel Capo VI del Titolo I - tra le misure alternative alla detenzione, nonché riguardante il rapporto intercorrente tra tale misura e quella dell'affidamento in prova al servizio sociale. Per la maggioranza della dottrina - secondo un'interpretazione tuttora prevalente - il quesito andava risolto nel senso di negare alla detenzione domiciliare la natura di misura alternativa alla detenzione, costituendo tale istituto solamente una «*modalità alternativa di esecuzione della pena*»<sup>(177)</sup>: affidamento in prova e detenzione domiciliare sarebbero state - secondo questa impostazione - misure non omogenee, animate da finalità differenti<sup>(178)</sup>, non esistenti in rapporto di gerarchia, gradualità, o sussidiarietà.

Un'interpretazione evolutiva però, a cui si aderisce, permette di rilevare come - pur non negandosi il prevalente scopo umanitario dell'istituto in esame, questo abbia

---

<sup>(175)</sup> Le pene potevano essere espiate, infatti, in condizione extracarceraria, «*nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero in un luogo pubblico di cura, assistenza, o accoglienza*». Attualmente, per la categoria di individui previsti dall'art. 47-ter comma 1 lett. a) ord. penit. è inoltre prevista la possibilità di espiazione presso «*case famiglia protette*».

<sup>(176)</sup> Si rinvia, in questo senso, a A. PENNISI, *Le misure alternative alla detenzione*, cit., p. 261; dove viene segnalato che la misura veniva destinata a tipologie di condannati «*non particolarmente pericolosi [...] per le loro peculiari condizioni personali*».

<sup>(177)</sup> Le argomentazioni che venivano addotte vertevano, innanzitutto, sull'assenza di una finalità risocializzativa della misura; in secondo luogo, sulla mancanza di un presupposto di merito ovvero di un requisito soggettivo coincidente con un determinato grado di evoluzione positiva della personalità; in terzo luogo, sull'eliminazione - operata con l. n. 165 del 1998 - della menzione esplicita della sussidiarietà della detenzione domiciliare rispetto all'affidamento in prova. In questo senso, tra tanti, si rinvia a L. CAESARIS, *Sull'illegittimità costituzionale della sospensione "obbligatoria" della detenzione domiciliare*, in rivista *Cassazione Penale*, 1998, p. 1295 e ss.

<sup>(178)</sup> Secondo la sopraindicata impostazione, mentre l'affidamento in prova appariva connotato da una finalità di risocializzazione, la detenzione domiciliare sarebbe stata invece caratterizzata da finalità puramente umanitarie e assistenziali. Per queste considerazioni, si rimanda a E. DELEHAYE, *La detenzione domiciliare da beneficio per pochi a nuova specie di pena*, in rivista *Diritto Penale e Processo*, 2000, 10, p. 1396; a C. E. PALIERO, *L. 27 maggio 1998, n. 165. Modifiche all'art. 656 c.p.p. e alla l. 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. Art. 4. Detenzione domiciliare*, in rivista *Legislazione Penale*, 1998, p. 811; a S. SARTARELLI, *Considerazioni sulla l. (di riforma?) del 27 maggio 1998 n. 165*, in rivista *Indice Penale*, 1999, p. 741; e a M. VAUDANO, *Con un intervento frettoloso ed approssimativo si amplia il ricorso alla detenzione domiciliare*, in *Guida al Diritto*, 1998, p. 25.

di fatto assunto - come segnalato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 350 del 2003 - «*aspetti più vicini e congrui all'ordinaria finalità rieducativa e di reinserimento sociale*»<sup>(179)</sup>.

Appare, allora, che i tempi siano maturi - considerato che la finalità risocializzativa debba permeare, imprescindibilmente, qualsiasi forma in cui si articola il sistema di esecuzione delle pene (si veda *supra* cap. 1 § 3) - per il riconoscimento della “natura ibrida” della detenzione domiciliare, costituendo questa un “*medium*” tra misura alternativa alla detenzione e modalità alternativa di detenzione<sup>(180)</sup>. L’adesione ad un tale indirizzo interpretativo è accompagnata dall’auspicio che il Legislatore arricchisca l’istituto, in conformità con l’art. 27 comma 3 Cost., di nuovi e positivi contenuti trattamentali.

Per quanto concerne poi le forme in cui l’istituto della detenzione domiciliare si articola, oltre a quella “tradizionale”, prevista dall’art. 47-*ter* comma 1 ord. penit. - connessa a differenti condizioni soggettive di stampo umanitario (si veda *supra* la nota (58) in questo stesso paragrafo) - si sono aggiunte la forma prevista dall’art. 47-*quater* comma 1 ord. penit. - indirizzata a soggetti affetti da AIDS conclamata o grave deficienza immunitaria<sup>(181)</sup> - la forma della detenzione domiciliare c.d. generica,

---

<sup>(179)</sup> Si rinvia a Con Corte Cost., sent. 24 novembre 2003, n. 350, Pres. Chieppa, consultabile in periodico telematico *Consulta Online*, [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org). Tra gli argomenti apportati dalla dottrina a favore di questa impostazione si richiama poi, in primo luogo, la considerazione della possibilità che la misura preveda prescrizioni positive, ovvero obblighi di *facere* aventi contenuto risocializzante. Viene riscontrato, in tal senso, che l’art. 72 comma 2 lett. c) prevede il dovere dell’U.E.P.E. di proporre all’Autorità giudiziaria un «*programma di trattamento*», indicazione che non viene limitata alla sola misura dell’affidamento in prova, bensì estesa anche a quella della detenzione domiciliare. In secondo luogo, viene segnalata la possibilità di considerare i comportamenti del condannato in detenzione domiciliare per valutare il requisito della «*partecipazione all’opera di rieducazione*», richiesto ai fini di ammissione alla libertà anticipata ai sensi dell’art. 54 ord. penit. In terzo luogo, viene messo in evidenza come le nuove figure della c.d. detenzione domiciliare in surroga e della c.d. detenzione domiciliare generica (si veda *infra* in questo stesso capitolo) siano caratterizzate da finalità differenti rispetto a quelle meramente umanitarie e assistenziali proprie della forma originaria di detenzione domiciliare. Si rinvia, per queste considerazioni a G. M. PAVARIN, *Le ipotesi di detenzione domiciliare*, in F. FIORENTIN, *Misure alternative alla detenzione*, Torino, Casa Editrice Giappichelli, 2012, p. 246; e a M. CANEPA-S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario: le norme, gli organi, le modalità di esecuzione delle sanzioni penali*, cit., p. 330.

<sup>(180)</sup> Si rimanda, in tal senso, a M. CANEPA-S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario: le norme, gli organi, le modalità di esecuzione delle sanzioni penali*, cit., p. 335; che attribuisce alla detenzione domiciliare la natura di «*caso limite tra condizione carceraria e la misura alternativa*».

<sup>(181)</sup> Tale forma “derogatoria” è stata introdotta mediante l. n. 231 del 2019 con articolo 47-*quater* ord. penit. Indirizzata a soggetti affetti da AIDS conclamata, grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, permette a tali individui - in conformità con il principio di umanità della pena ai sensi dell’art. 27 comma 3 Cost. e nel rispetto del diritto alla salute previsto dall’art. 32 Cost. - di accedere alla misura della detenzione domiciliare oltre i limiti di pena residua ordinari.

prevista dall'art. 47-ter comma 1-bis ord. penit. - la quale risulta svincolata da condizioni soggettive di stampo umanitario<sup>(182)</sup> - la forma della detenzione domiciliare c.d. surrogatoria prevista dall'art. 47-ter comma 1-ter ord. penit. - concedibile nei casi in cui potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi degli art. 146 c.p. e 147 c.p.<sup>(183)</sup> - e la forma della detenzione domiciliare c.d. speciale, prevista dall'art. 47-quinquies ord. penit. - indirizzata in senso favorevole alle detenute madri per le quali non risulti integrato il requisito temporale previsto dall'art. 47-ter comma 1 ord. penit., ispirata a ragioni di tutela dell'infanzia e del rapporto genitoriale<sup>(184)</sup>.

Ci si concentri allora, in una prospettiva generale, sulla prognosi che la Magistratura di sorveglianza deve effettuare ai fini di ammissione alla misura *de quo*: deve essere respinta, indubbiamente, quella posizione dottrinale che configura l'accesso alla detenzione domiciliare come una «*sorta di diritto umanitario non comprimibile*»<sup>(185)</sup>. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito - in modo condivisibile - come l'ammissione allo strumento in esame non «*possa mai costituire oggetto di un diritto, essendo essa sempre subordinata ad una valutazione discrezionale affidata al giudice di merito*»<sup>(186)</sup>, dovendo in particolare la Magistratura

---

<sup>(182)</sup> La detenzione domiciliare c.d. biennale o generica, prevista dall'art. 47-ter comma 1-bis è stata introdotta con l. n. 165 del 1998. Tale misura può essere applicata - in modo generalizzato - per l'espiazione di una pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, quando si reputi ugualmente idonea ad evitare il pericolo di commissione di altri reati, se non ricorrano i presupposti per l'applicazione della misura più favorevole dell'affidamento in prova.

<sup>(183)</sup> La detenzione domiciliare c.d. surrogatoria, prevista dall'art. 47-ter comma 1-ter ord. penit. è stata introdotta con l. n. 165 del 1998. Tale forma, concedibile oltre i limiti di pena ordinari, è rivolta verso quei soggetti a cui potrebbe essere concesso il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena, venendosi a costituire uno strumento «*a metà strada tra il carcere e il rinvio della pena*», in grado di «*prendere in considerazione l'eventuale pericolosità del condannato*». Così V. PORCEDDA, *Detenzione domiciliare (nota a ord. C. Cost. 20 luglio 2005 n. 255)*, in rivista *Legislazione Penale*, 2005, p. 635.

<sup>(184)</sup> La detenzione domiciliare c.d. speciale, prevista dall'art. 47-quinquies ord. penit., è stata introdotta con l. n. 40 del 2001. Tale *species* è concedibile, «*quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter*», alle condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se «*non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori reati*» e «*se vi è possibilità di ripristinare la convivenza coi figli*» dopo l'espiazione di almeno un terzo di pena o ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo.

<sup>(185)</sup> Si rinvia, per tale posizione, a E. FASSONE-T. BASILE-G. TUCCILLO, *La riforma penitenziaria: commento teorico pratico alla l. 883-1986*, Napoli, Casa Editrice Jovene, 1987, p. 154.

<sup>(186)</sup> Così Cass. pen., sez. I, sent. 14 novembre 1992, *Milenkovic*, in *C.E.D. Cassazione*, n. 192433. È stata inoltre messa in evidenza la necessità di valutare l'«*opportunità della concessione del beneficio in relazione alla personalità del richiedente e alla finalità dell'istituto*». In questi termini Cass. pen., sez. I, sent. 30 giugno 2004, *Dell'Arte*, in *C.E.D. Cassazione*, n. 229581. La Suprema Corte ha, ulteriormente, statuito che la detenzione domiciliare «*non è misura che debba essere automaticamente*

di sorveglianza, «bandito ogni automatismo», formulare sempre una «prognosi di prevenzione del rischio-ricidiva»<sup>(187)</sup>.

Pare, in tal senso, che una siffatta valutazione prognostica debba essere eseguita per tutte le *species* di detenzione domiciliare<sup>(188)</sup>, non esclusivamente in corrispondenza con la detenzione domiciliare c.d. generica per la quale è previsto esplicitamente - in virtù dell'art. 47-ter comma 1-bis ord. penit. - che l'ammissione debba risultare «idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati». Sembra, pertanto, che tutte le forme della misura in esame debbano considerarsi corredate da un *requisito soggettivo cautelare* (si veda *supra* cap. 4 pt. 2 § 1) coincidente con l'assenza di una pericolosità residua esorbitante rispetto alle capacità contenitive della misura. Tale requisito deve essere - indubbiamente - accertato in concreto, non potendo le peculiari condizioni soggettive di debolezza a cui è subordinato l'accesso alla misura - previste per ogni *species* ad eccezione della detenzione domiciliare generica - assurgere al ruolo di «presunzioni assolute di non pericolosità».

Lo strumento dell'osservazione scientifica della personalità permette, in tal senso, di accertare il grado di pericolosità residua del soggetto *in vinculis*<sup>(189)</sup>, consentendo una valutazione globale di alcuni rilevanti indici concreti quali la natura del reato e dei precedenti penali, la condotta carceraria e i progressi trattamentali nel caso in cui sia stato espletato un previo trattamento penitenziario. La pericolosità esecutiva desunta da tali indici deve poi essere esaminata alla luce dell'effetto inibitorio derivante dalla peculiare condizione soggettiva di «svantaggio» che riguarda

---

*concessa [...] dovendo in ogni caso la Magistratura di sorveglianza doverne valutare la meritevolezza e l'idoneità a facilitare il reinserimento sociale». Così Cass. pen., sez. I, sent. 8 febbraio 2012, n. 8712, Tanzi, consultabile in portale giuridico Wolters Kluwer Italia; con riferimento all'ipotesi di un detenuto ultrasettantenne richiedente, formulando un ragionamento che sembra potersi estendere ad ogni *species* di detenzione domiciliare.*

<sup>(187)</sup> Così Corte. Cost., sent. 10 giugno 2009, n. 177, Pres. Amirante, in periodico telematico *Consulta Online*, [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

<sup>(188)</sup> In tal senso A. MENGhini, *Commento all'art. 47-ter ord. penit.*, cit., p. 611.

<sup>(189)</sup> Si rinvia, sul punto, a A. MENGhini, *Commento all'art. 47-ter ord. penit.*, cit., p. 620 e ss.; dove viene indicata - con riguardo alla misura della detenzione domiciliare generica - l'importanza della valutazione della c.d. relazione di sintesi dell'*équipe* trattamentale ai fini di riscontro di un livello di pericolosità esecutiva del detenuto compatibile con la concessione della misura, permettendo un tale atto di saggiare le «caratteristiche della personalità del reo», nonché i «progressi registrati durante l'esecuzione». Pare che tale considerazione possa essere formulata con riguardo ad ogni forma di detenzione domiciliare, dovendo essere, come sopra indicato, effettuata sempre una prognosi di prevenzione del rischio-ricidiva e di fronteggiabilità della pericolosità residua.

l'individuo richiedente<sup>(190)</sup>, elemento a cui è riconnessa la concessione della misura in esame (si veda *supra* in questo stesso paragrafo).

Valorizzando inoltre l'introduzione con il d.lgs. n. 123 del 2018 della previsione di necessarie «*attività di osservazione del comportamento*» - devolute alla competenza dell'U.E.P.E. ai sensi dell'art. 72 comma 2 lett. b) - «*per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati*», sembra che, anche nel caso di richiesta proveniente da condannato in condizione di libertà, debba essere comunque svolta un'osservazione *extramuraria* di tipo diagnostico (si veda *supra* cap. 3 § 6) prodromica alla concessione della misura. Si auspica però - affinché una tale previsione non rimanga lettera morta - che il Legislatore modifichi contestualmente anche l'art. 656 c.p.p., come avvenuto per l'affidamento in prova al servizio sociale<sup>(191)</sup>, stabilendo le modalità di espletamento di una tale attività osservativa e i limiti a cui è sottoposta. Sembra al momento che, per l'ammissione alla misura in questa seconda ipotesi, si debbano considerare la natura del reato e i precedenti penali, il comportamento tenuto dall'individuo dopo la condanna, le risultanze dell'inchiesta socio-familiare dei servizi sociali nonché le informazioni provenienti dagli organi di polizia.

Ci si concentri poi - in generale - sull'elemento del *requisito soggettivo positivo*. Non sembra che le ipotesi previste dagli artt. 47-*ter* comma 1 ord. penit., 47-*ter* comma 1-*ter* ord. penit., 47-*quater* comma 1 ord. penit. e 47-*quinquies* ord. penit. (si veda *supra* in questo stesso paragrafo) richiedano la configurazione di un tale presupposto, in quanto la gravità e rilevanza delle condizioni di natura umanitaria riconnesse a tali *species* elidono la necessità della dimostrazione del raggiungimento di un determinato

---

<sup>(190)</sup> La particolarità delle situazioni a cui è riconnessa la concessione della misura, oltre a richiamare la necessità di una tutela dettata da esigenze di carattere umanitario, contribuisce anche ad «*allentare le esigenze general-preventive*». In sostanza, sebbene debba essere comunque accertato il livello concreto di pericolosità, si ritiene meno probabile la reiterazione di condotte criminose poiché tali situazioni problematiche fanno presumere la diminuzione della pericolosità del condannato. Così G. DI GENNARO -G. R. BREDI-G. LA GRECA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, cit., p. 249.

<sup>(191)</sup> In questo senso, M. RUARO, *Riforma dell'ordinamento penitenziario, le principali novità dei decreti attuativi in materia di semplificazione dei procedimenti e di competenze degli uffici locali di esecuzione penale esterna e della polizia penitenziaria*, cit.; dove viene contestata la scelta di limitare - recependo in senso restrittivo e parziale le indicazioni della legge delega (si veda *supra* cap. 4 pt. 2 § 1) - l'osservazione *extramuraria* alla sola concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, non essendo stato modificato l'art. 656 c.p.p. in corrispondenza con le altre, diverse, misure alternative alla detenzione.

livello di revisione critica, ritenendosi quindi bastevole, per tali ipotesi, il solo accertamento di un livello di pericolosità ridotta.

Questo non può invece affermarsi per la forma della detenzione domiciliare c.d. generica, ipotesi per cui l'assenza di un *requisito soggettivo positivo* sembra integrare - considerata la corrispondente mancanza di presupposti soggettivi di natura umanitaria - una vistosa lacuna normativa. Tale misura, nell'attuale configurazione, sembra infatti caratterizzata da una mera finalità di deflazione penitenziaria<sup>(192)</sup>; si segnala, a riguardo, la sussistenza di un eccessivo potere discrezionale devoluto all'organo giurisdizionale<sup>(193)</sup>, il cui giudizio verte solamente sull'integrazione del *requisito soggettivo cautelare*<sup>(194)</sup>. La valutazione del Giudice - infatti - non si concentra, in senso trattamentale, sull'evoluzione della personalità del condannato, bensì si indirizza solamente sull'idoneità segregativa della misura, ossia sulla capacità di neutralizzare la pericolosità esecutiva residua dell'individuo richiedente.

La previsione esplicitata nell'art. 47-ter comma 1-bis ord. penit. della sussidiarietà di tale misura rispetto all'affidamento in prova, può essere letta, in tal senso, solamente in chiave cautelativa, come l'indicazione della possibilità di accesso alla misura in esame in presenza di una pericolosità esecutiva che non appaia fronteggiabile mediante l'affidamento in prova ma che sembri invece neutralizzabile in virtù della capacità contenitiva - maggiore - della detenzione domiciliare.

Appare auspicabile, sulla scorta di queste considerazioni - nell'opinione di chi scrive - un intervento legislativo che illumini la finalità trattamentale e rieducativa della forma in esame, individuando chiaramente il contenuto del corrispondente *requisito soggettivo positivo* nonché il rapporto di gradualità - nell'ottica del trattamento progressivo - intercorrente con le altre misure alternative.

---

<sup>(192)</sup> In tal senso, P. COMUCCI, *Problemi applicativi della detenzione domiciliare*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2000, p. 203 e ss.

<sup>(193)</sup> Così P. COMUCCI, *Problemi applicativi della detenzione domiciliare*, cit., p. 209 e ss.

<sup>(194)</sup> Si rinvia a I. DI VALVASONE, *Le misure detentive non carcerarie (cap. II)*, in I. DI VALVASONE, *Misure semidetentive e detentive non carcerarie. Disciplina vigente e prospettive di riforma*, in rivista on-line *Altro Diritto*, [www.adir.it](http://www.adir.it), 2013; dove viene messo in evidenza come il contenuto della misura sia stato «*espresso interamente in negativo*». L'art. 47-ter comma 1-bis ord. penit. richiede infatti, ai fini di accesso, che «*non ricor[ra]no i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale*» e che tale misura «*sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati*».

#### 4. La misura della semilibertà.

La misura della semilibertà, prevista dagli artt. 48 e ss., consiste in una modalità alternativa di esecuzione alla detenzione<sup>(195)</sup> che permette al condannato - alla ricorrenza di specifiche condizioni e requisiti - di permanere al di fuori del carcere per parte della giornata al fine di partecipare, ai sensi dell'art. 48 ord. penit., ad «attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale».

Appare evidente la funzione premiale e incentivante del suddetto istituto, il quale consente un'attenuazione della detenzione "piena" in funzione dell'impegno del condannato per lo svolgimento di «attività specificamente finalizzate alla rieducazione»<sup>(196)</sup>; in questo senso, essa si configura come strumento di risocializzazione<sup>(197)</sup> e mezzo del trattamento progressivo. La disciplina dell'istituto ha subito, dalla sua originaria formulazione operata con l. n. 354 del 1975, diverse modifiche<sup>(198)</sup>; attualmente, la misura in esame può considerarsi articolata, secondo l'interpretazione dottrinale, in tre forme principali: la semilibertà c.d. per pene di breve durata prevista da art. 50 comma 1 ord. penit., la semilibertà c.d. per pene di media durata prevista da art. 50 comma 2 ord. penit. e la semilibertà c.d. per pene di lunga durata ai sensi dell'art. 50 comma 2 periodo 1 e comma 4 ord. penit.

Per quanto concerne la prima delle tre *species*, ossia la semilibertà irrogata per pene di breve durata, essa, più che essere animata da una finalità risocializzante e rieducativa, è stata creata con l'obiettivo di sottrarre - seppure per parte della giornata

---

<sup>(195)</sup> Si rinvia a A. PENNISI, *Le misure alternative alla detenzione*, cit., p. 273; a F. PALAZZO, *Semilibertà e semidetenzione: distinzioni attuali e tendenze evolutive*, in V. GREVI, *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*, Bologna, Casa Editrice Zanichelli, 1982, p. 67; e a L. DAGA, *Semilibertà*, voce in *Enciclopedia del Diritto (XLI)*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, p. 1121.

<sup>(196)</sup> Così M. G. COPPETTA, *Commento all'art. 48 ord. penit.*, in F. FIORENTIN-F. SIRACUSANO, *L'esecuzione penale*, Milano, Casa Editrice Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, p. 650.

<sup>(197)</sup> In tal senso A. PENNISI, *Le misure alternative alla detenzione*, cit., p. 274; e M. G. COPPETTA, *Commento all'art. 48 ord. penit.*, cit., p. 649; dove viene messo in evidenza come la semilibertà favorisca la risocializzazione attraverso il reinserimento «parziale e controllato» del detenuto in ambiente libero.

<sup>(198)</sup> Con l. n. 354 del 1975 erano state istituite le due forme della semilibertà obbligatoria - derivante dalla conversione della pena pecuniaria dell'insolvente - e facoltativa, irrogata in seguito ad una valutazione discrezionale del giudice, a sua volta specificata nelle due forme della semilibertà c.d. per pene brevi e della semilibertà c.d. per pene lunghe. Successivamente, con l. n. 689 del 1981, venne abrogata la forma della semilibertà obbligatoria, con corrispondente previsione della libertà controllata e del lavoro di utilità sociale come sanzioni sussidiarie e sostitutive nel caso di insolvenza del condannato a pena pecuniaria. Con l. n. 663 del 1986, inoltre, venne introdotta una terza ipotesi di semilibertà, la semilibertà c.d. per pene di media durata, nonché venne introdotta la possibilità per gli ergastolani di accedere a tale misura dopo l'espiazione di venti anni di pena detentiva.

- dagli effetti desocializzanti del carcere i condannati che devono espiare pene brevi<sup>(199)</sup>.

La concessione della misura è subordinata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 ord. penit. oltre che ad un requisito temporale - costituito da una pena detentiva c.d. espianda, anche se residua di maggior pena, non superiore a sei mesi - alla mancata sussistenza dei requisiti per l'accesso alla misura più favorevole dell'affidamento in prova al servizio sociale<sup>(200)</sup>. Appare evidente e censurabile l'assenza, nella previsione legislativa, di un definito *requisito soggettivo* in grado di indirizzare il giudizio di ammissibilità dell'organo giurisdizionale.

Ci si concentri allora, in primo luogo, sull'elemento del *requisito soggettivo cautelare* (si veda *supra* cap. 4 pt. 2 § 1): pare che esso debba coincidere con l'accertata sussistenza di una pericolosità esecutiva non fronteggiabile mediante la misura dell'affidamento in prova - caratterizzata da una minore capacità contenitiva - che appaia tuttavia controllabile mediante l'apparato di osservazione e sorveglianza - maggiormente restrittivo - proprio della misura della semilibertà.

Per quanto riguarda invece il *requisito soggettivo positivo* (si veda *supra* cap. 4 pt. 2 § 1), autorevole dottrina ha escluso l'utilizzabilità dell'elemento dei «*progressi nel corso del trattamento*» previsto dall'art. 50 comma 4 ord. penit.<sup>(201)</sup>, considerata l'improbabilità della realizzazione di un trattamento rieducativo nel ridotto periodo di pena detentiva previsto dalla legge<sup>(202)</sup>. È allora stato indicato il requisito della

---

<sup>(199)</sup> È stato addirittura sostenuto, da autorevole dottrina, che tale «*forma di libertà [...] differisce ontologicamente dalle altre ponendosi al di fuori di qualsiasi logica trattamentale*». Così A. PENNISI, *Le misure alternative alla detenzione*, cit., p. 276.

<sup>(200)</sup> L'art. 50 comma 1 ord. penit. prevede letteralmente che «*possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale*».

<sup>(201)</sup> Si rinvia, sul punto a F. PALAZZO, *La disciplina della semilibertà: evoluzione normativa e ampiezza funzionale di un "buon" istituto*, in V. GREVI, *L'ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenza*, Padova, Casa Editrice Cedam, 1994, p. 405.

<sup>(202)</sup> Si consideri inoltre l'ipotesi di accesso alla forma di semilibertà in esame *ab externo* introdotta dalla l. n. 165 del 1998. In tale caso l'ammissione all'istituto avviene direttamente dallo stato di libertà, senza l'esperimento di un previo trattamento di tipo rieducativo, il quale conseguirà - invece - all'accesso alla misura.

«*dimostrazione della volontà di reinserimento nella vita sociale*»<sup>(203)</sup>, ritenuto applicabile - come “requisito-base” - a tutte le forme di semilibertà<sup>(204)</sup>.

Appurata tuttavia la genericità di tale espressione - definita addirittura da autorevole dottrina «*formula sciamanica*»<sup>(205)</sup> - pare ragionevole, dando valore al lemma «*dimostrazione*» che antecede la locuzione «*volontà di reinserimento sociale*», definirne il contenuto richiedendo che un tale requisito soggettivo non si attesti al semplice piano dei buoni propositi, bensì richieda la presenza, «*sul piano dell'attualità, [...] di situazioni concrete ed obiettive che almeno prefigurino le "condizioni" per un reinserimento del soggetto in società*»<sup>(206)</sup>.

Appare evidente come, nonostante il silenzio della legge - considerata la natura del presupposto soggettivo - solamente attraverso la metodologia dell'osservazione scientifica della personalità - sviluppata perlomeno nella sua funzione diagnostica e prognostica (si veda *supra* cap. 3 § 6) - possa essere operata una valutazione globale degli indici concreti ai fini di concessione della misura al detenuto richiedente. Si aderisce dunque alla lettura di autorevole dottrina che, scongiurando una «*applicazione generalizzata*»<sup>(207)</sup> - quindi incontrollata - dell'istituto in esame, segnala la necessità della configurazione di una «*vera e propria osservazione scientifica del soggetto [operata anche, n.d.r.] in libertà*»<sup>(208)</sup>.

---

<sup>(203)</sup> Tale requisito venne introdotto, esplicitamente, dalla l. n. 165 del 1998, con riferimento alla sola ipotesi di richiesta di ammissione alla semilibertà per pene c.d. di breve durata dallo *status libertatis* ai sensi dell'art. 656 comma 6 c.p.p.

<sup>(204)</sup> In tal senso, si veda G. CASAROLI, *La semilibertà in teoria e pratica del diritto*, in G. FLORA, *Le nuove norme sull'ordinamento penitenziario*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1987, p. 278; e A. DELLA BELLA, *Emergenza carceri e sistema penale*, cit., p. 107. Si rinvia anche a A. BERNASCONI, *Affidamento in prova e semilibertà nell'epoca post-rieducativa*, in A. PRESUTTI, *Esecuzione penale ed alternative penitenziarie: L. maggio 1998 n. 165*, Padova, Casa Editrice Cedam, 1999, p. 57; dove viene attribuita alla «*dimostrazione della volontà di reinserimento sociale*» la portata di requisito generale.

<sup>(205)</sup> Così G. CASAROLI, *La semilibertà in teoria e pratica del diritto*, cit., p. 283.

<sup>(206)</sup> Così L. DAGA, *Semilibertà*, cit., p. 1127.

<sup>(207)</sup> In questi termini F. PALAZZO, *La disciplina della semilibertà: evoluzione normativa e ampiezza funzionale di un "buon" istituto*, cit., p. 409.

<sup>(208)</sup> Una siffatta osservazione scientifica della personalità avrebbe dovuto essere realizzata, secondo autorevole dottrina, considerando i dati provenienti dall'informativa della polizia e dall'inchiesta socio-familiare dei servizi sociali. In tal senso, si rinvia a L. DAGA, *Semilibertà*, cit., p. 1127. Sembra che all'esame di tali elementi debba accompagnarsi la valutazione - rilevante ma non esaustiva di per sé - dei precedenti penali e della natura del reato commesso. La posizione dottrinale che ha configurato in passato l'espletamento dell'esame della personalità - in funzione diagnostica e prognostica pre-trattamentale - per la concessione della misura in esame, è suffragata dall'attuale previsione ai sensi dell'art. 72 comma 2 lett. b) di «*attività di osservazione e comportamento*» che l'U.E.P.E. deve espletare «*per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati*» in condizione esterna. Si auspica però una corrispondente modifica dell'art. 656 c.p.p., che individui i criteri, le modalità e i limiti

Ci si soffermi allora sulla seconda delle tre *species*, ossia la semilibertà irrogata per pene di media durata in virtù dell'art 50 comma 2 ord. penit.: essa è stata introdotta, «nell'ottica del trattamento progressivo»<sup>(209)</sup> con l. n. 663 del 1986, venendo a costituire un'ipotesi derogatoria rispetto alla semilibertà per pene di lunga durata (si veda *infra* in questo stesso paragrafo), in quanto concedibile, al ricorrere di determinati requisiti, prima dell'espiazione di almeno metà della pena. Tale misura è stata anche definita semilibertà «surrogatoria»<sup>(210)</sup> dell'affidamento in prova al servizio sociale, in quanto concedibile in presenza del medesimo requisito temporale - ossia tre anni di pena detentiva c.d. espiana - seppur in costanza di un differente e più favorevole requisito soggettivo cautelare, coincidente con una pericolosità esecutiva di entità tale da non apparire fronteggiabile mediante l'affidamento in prova, seppur gestibile mediante la misura più restrittiva della semilibertà<sup>(211)</sup>.

Nella formulazione del 1986, sulla base della indicata funzione surrogatoria e sussidiaria rispetto all'affidamento in prova, l'art. 50 comma 2 ord. penit. prevedeva, «più propriamente»<sup>(212)</sup>, al fine di valutazione della sussistenza del sopraindicato requisito soggettivo, la necessaria delibazione dei risultati derivanti dall'osservazione scientifica della personalità del detenuto<sup>(213)</sup>. Con l. n. 165 del 1998, è stato tuttavia rimosso dal dettato normativo ogni riferimento alle risultanze dell'esame personologico, emancipando - in modo assolutamente non condivisibile - la misura in esame dall'unico strumento in grado di indirizzarne la concessione, nonché, data anche

---

riconnessi all'espletamento di tale attività, elementi questi che andrebbero adeguati rispetto alle peculiarità di ogni misura alternativa.

<sup>(209)</sup> Così M. G. COPPETTA, *Commento all'art. 50 ord. penit.*, in F. FIORENTIN-F. SIRACUSANO, *L'esecuzione penale*, Milano, Casa Editrice Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, p. 658.

<sup>(210)</sup> Si rinvia a F. PALAZZO, *La disciplina della semilibertà: evoluzione normativa e ampiezza funzionale di un "buon" istituto*, cit., p. 409; e a G. CASAROLI, *Misure alternative alla detenzione*, in *Digesto delle discipline penalistiche (vol. III)*, Torino, Casa Editrice UTET giuridica, 1989, p. 38; dove la *species* di semilibertà in esame viene definita come «vicaria».

<sup>(211)</sup> La misura presuppone un «basso indice di pericolosità del condannato tale da escludere il rischio di recidiva», nonché l'«idoneità [...] ad ottenere il recupero del condannato seppure con strumenti diversi» rispetto all'affidamento in prova. In questo senso F. PALAZZO, *La disciplina della semilibertà: evoluzione normativa e ampiezza funzionale di un "buon" istituto*, cit., p. 416.

<sup>(212)</sup> Così A. PRESUTTI, *Commento all'art. 50 ord. penit.*, in F. DELLA CASA-G. GIOSTRA, *Ordinamento penitenziario commentato*, Vicenza, Casa Editrice, UTET Giuridica, 2015, p. 631.

<sup>(213)</sup> L'art. 50 comma 2 terzo periodo ord. penit. faceva esplicito riferimento infatti alle «risultanze d[ella] osservazione scientifica della personalità in istituto», le quali, pur non legittimando la concessione della misura «maggiore e concorrente», avrebbero dovuto apparire idonee alla concessione della semilibertà c.d. surrogatoria. Così A. PRESUTTI, *Commento all'art. 50 ord. penit.*, cit., p. 631.

la corrispondente assenza di un *requisito soggettivo positivo*, generando una «*lacuna normativa inaccettabile alla luce del principio di legalità*»<sup>(214)</sup>.

Si osservi allora, in primo luogo, l'impatto dei recenti interventi legislativi, rivolti a ristabilire il primato dell'esame della personalità per la concessione dell'affidamento in prova (si veda *supra* cap. 4 pt. 2 § 2) e, in secondo luogo, l'esigenza di coordinamento<sup>(215)</sup> della forma di semilibertà in esame con la disciplina dell'affidamento alla prova al servizio sociale - discendente dalla sopraindicata «*omogeneità funzionale delle due misure*»<sup>(216)</sup>: tali premesse consentono di censurare - a maggior ragione - l'illogicità della scelta legislativa.

Si prenda, in tal senso, avvio dalla considerazione che l'istituto dell'affidamento in prova *ex art. 47 ord. penit.* prevede ad oggi, come necessaria e imprescindibile - in virtù delle modifiche ordinamentali apportate dal recentissimo d. lgs. n. 123 del 2018 - un'attività osservativa condotta sia nel caso di concessione dallo *status detentionis* sia nel caso di concessione dallo *status libertatis* (si veda *supra* cap. 4 pt. 2 § 2). Sembra consequenzialmente che, in modo corrispondente e parallelo, anche la misura della c.d. semilibertà surrogatoria debba venire necessariamente corredata da una fase prodromica di osservazione, intramuraria o extramuraria, considerata la natura omogenea - pur nella diversa consistenza - dei requisiti soggettivi richiesti per l'accesso alle due misure in esame.

Ci si concentri ulteriormente sui presupposti per l'accesso all'istituto: la dottrina, che in senso critico ha segnalato la corrispondente esistenza di un «*vuoto legislativo*»<sup>(217)</sup>, ha cercato di determinare il contenuto di un *requisito soggettivo positivo* idoneo a orientare la discrezionalità dell'organo giurisdizionale nel giudizio prognostico di ammissione.

È stata, in primo luogo, sostenuta l'inutilizzabilità, in un senso generale, del criterio dei «*progressi nel trattamento*» *ex art. 50 comma 4 ord. penit.* considerata - pur in assenza di una previsione esplicita ai sensi di art. 656 comma 5 c.p.p. - la

---

<sup>(214)</sup> In questi termini A. PRESUTTI, *Legge 27 maggio 1998 n. 165 e alternative penitenziarie: la pena rinnegata*, in A. PRESUTTI, *Esecuzione penale ed alternative penitenziarie: L. maggio 1998 n. 165*, Padova, Casa Editrice Cedam, 1999, p. 54.

<sup>(215)</sup> Si veda G. CASAROLI, *La semilibertà in teoria e pratica del diritto*, cit., p. 311.

<sup>(216)</sup> Così F. PALAZZO, *La disciplina della semilibertà: evoluzione normativa e ampiezza funzionale di un "buon" istituto*, cit., p. 409.

<sup>(217)</sup> Si rimanda a Così M. G. COPPETTA, *Commento all'art. 50 ord. penit.*, cit., p. 658; dove viene evidenziato come la disposizione *de quo* «soffr[*a*] di indeterminatezza».

possibilità di c.d. applicazione anticipata dell'istituto in esame<sup>(218)</sup>, prescindendo quindi dall'esperimento di un previo trattamento rieducativo.

Il criterio dei «*progressi nel trattamento*» potrebbe infatti essere utilizzato solamente nell'ipotesi in cui il richiedente - il quale si trovi in condizione carceraria - abbia espletato un precedente percorso trattamentale e richieda l'accesso alla misura dopo aver raggiunto una pena residua inferiore o uguale a tre anni, costituente frazione rimanente di pena di entità maggiore. Occorre tuttavia individuare un criterio di portata generale, impiegabile anche con riferimento all'ipotesi di applicazione anticipata, *ab externo*, della misura.

Si prenda pertanto avvio dalla prognosi che il Giudice deve effettuare: questa appare rivolta verso l'accertamento delle «*condizioni per un graduale reinserimento nella società*»<sup>(219)</sup>, ovvero delle condizioni per la permanenza ordinata in società del condannato nel caso di accesso *ab externo*. Tali condizioni si ritengono integrate se sussiste il *requisito oggettivo* delle «*condizioni ambientali esterne favorevoli*»<sup>(220)</sup>, il quale sembra doversi accompagnare di un *requisito soggettivo positivo* costituito dalla «*disponibilità del condannato a trarne profitto*»<sup>(221)</sup>, un'inclinazione quest'ultima che deve essere necessariamente suffragata dalla presenza di inequivocabili riscontri oggettivi.

Come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, inoltre, non si richiede «*una soglia di ripensamento così elevata da far ritenere definitivamente cessato il collegamento con i modelli culturali che avevano determinato le manifestazioni concrete di pericolosità*»<sup>(222)</sup>, bensì si ritiene sufficiente l'inizio del c.d. processo di

---

<sup>(218)</sup> Tale possibilità, anche se non prevista esplicitamente a livello legislativo, è stata riconosciuta a livello giurisprudenziale. Si rinvia a Cass. pen., sez. I, sent. 27 gennaio 1999, n. 682, *Panarisi*, consultabile in portale giuridico *Wolters Kluwer Italia*.

<sup>(219)</sup> In questo senso A. PENNISI, *Le Misure alternative alla detenzione*, cit., p. 277.

<sup>(220)</sup> Così E. FASSONE-T. BASILE-G. TUCCILLO, *La riforma penitenziaria: commento teorico pratico alla l. 663 - 1986*, cit., p. 71.

<sup>(221)</sup> Così E. FASSONE-T. BASILE-G. TUCCILLO, *La riforma penitenziaria: commento teorico pratico alla l. 663 - 1986*, cit., p. 71. La dottrina ha inoltre suggerito di inserire il riferimento alla idoneità della misura «*ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati*». Così F. DELLA CASA, *Commento all'art. 5, l. 165/1998*, in rivista *Legislazione Penale*, 1998, p. 827; È stata poi ipotizzata l'estensione alla forma di semilibertà in esame del criterio della «*dimostrazione della volontà del condannato di reinserimento nella vita sociale*» previsto dall'art. 50 comma 6 ord. penit. In tal senso, si rinvia a M. G. COPPETTA, *Commento all'art. 50 ord. penit.*, cit., p. 658.

<sup>(222)</sup> Così Cass. pen., sez. I, sent. 3 dicembre 1993, n. 4308, *Costanzo*, consultabile in portale giuridico *Wolters Kluwer Italia*.

revisione critica, accompagnato da un livello di pericolosità fronteggiabile - come sopra indicato - mediante la misura in esame.

Sembra inoltre che la disponibilità - univocamente e oggettivamente riscontrata - a trarre profitto delle opportunità di risocializzazione costituisca *requisito soggettivo positivo* anche per la forma di semilibertà che è stata configurata dalla dottrina<sup>(223)</sup> e dalla giurisprudenza<sup>(224)</sup> - sanando un “difetto di coordinamento” vista l’assenza di una corrispondente previsione legislativa<sup>(225)</sup> - in funzione surrogatoria rispetto alla misura dell’affidamento in prova c.d. allargato, concedibile quindi con pena detentiva residua non superiore a quattro anni. Pare tuttavia che l’integrazione di un siffatto presupposto soggettivo possa essere esaminata dall’organo giurisdizionale - proprio in virtù del coordinamento con quanto disposto per l’affidamento in prova allargato ai sensi dell’art. 47 comma 3-*bis* ord. penit. - solamente dopo l’esperimento necessario di un’osservazione della personalità condotta per almeno un anno, sia nel caso di detenuto richiedente in stato di libertà, sia nel caso di detenuto richiedente *in vinculis*<sup>(226)</sup>.

Per quanto infine riguarda la terza delle *species* di semilibertà, ovvero la semilibertà per pene di lunga durata, essa costituisce una «*forma tipica del trattamento progressivo*»<sup>(227)</sup>, nonché l’ipotesi «*più completa sotto il profilo penitenziario*»<sup>(228)</sup>, in quanto concedibile solo previo esperimento di un trattamento intramurario rieducativo, condotto per un periodo prolungato, durante il quale viene monitorata l’evoluzione attitudinale e personologica del detenuto.

---

<sup>(223)</sup> In senso positivo sulla configurabilità di una tale forma di semilibertà, si veda A. DELLA BELLA, *Emergenza carceri e sistema penale*, cit., p. 105 e ss. Si rimanda inoltre a A. PRESUTTI, *Commento all’art. 50 ord. penit.*, cit., p. 633; dove l’Autrice sostiene che il riconoscimento della possibilità di accedere alla semilibertà c.d. surrogatoria dalla condizione di libertà in presenza di una pena non superiore a quattro anni costituirebbe un «*obiettivo prospettabile*», rientrando nella «*logica del trattamento progressivo*».

<sup>(224)</sup> Si rinvia inoltre a Corte Cost., sent. 6 febbraio 2018, n. 41, Pres. Lattanzi, consultabile integralmente sul sito ufficiale della Corte Costituzionale [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it); dove è stata stabilita l’illegittimità costituzionale dell’art. 656 comma 5 c.p.p. nella misura in cui non preveda l’applicazione *ab initio* della semilibertà surrogatoria dell’affidamento c.d. allargato.

<sup>(225)</sup> Sul punto, si rinvia a M. G. COPPETTA, *Commento all’art. 50 ord. penit.*, cit., p. 660.

<sup>(226)</sup> Sull’esigenza di coordinare il rapporto tra la misura della semilibertà surrogatoria e la misura dell’affidamento in prova in corrispondenza con i requisiti più gravosi previsti dall’art. 47 comma 3-*bis* ord. penit. si rinvia a A. PRESUTTI, *Commento all’art. 50 ord. penit.*, cit. p. 634.

<sup>(227)</sup> In questi termini M. G. COPPETTA, *Commento all’art. 50 ord. penit.*, cit., p. 660.

<sup>(228)</sup> Così A. PENNISI, *Le Misure alternative alla detenzione*, cit., p. 278.

Per quanto concerne i presupposti per l'ammissione a tale forma di semilibertà, una volta appurata l'integrazione del requisito temporale - delineato dall'art. 50 comma 2 primo periodo ord. penit. e dall'art. 50 comma 5 ord. penit. - devono ritenersi sussistenti un *requisito soggettivo positivo* consistente nei «*progressi nel trattamento*»<sup>(229)</sup>, nonché un *requisito oggettivo* costituito dalle «*condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società*»<sup>(230)</sup>, entrambi esplicitati nell'art 50 comma 4 ord. penit. I suddetti requisiti costituiscono delle condizioni distinte che attengono ad indagini distinte, la prima vertente sui risultati del trattamento individualizzato, la seconda sulla presenza di condizioni sociali favorevoli al reinserimento del detenuto<sup>(231)</sup>; tali elementi devono sussistere cumulativamente<sup>(232)</sup> ai fini di concessione della figura di semilibertà in esame.

Concentrandosi poi sul contenuto *requisito soggettivo positivo*, questo viene fatto coincidere con un'evoluzione positiva della personalità del condannato che deve risultare in termini di «*assoluta certezza*»<sup>(233)</sup>; non è tuttavia richiesto il raggiungimento di quello stadio di «*sicuro ravvedimento*» che viene prescritto invece dall'art. 176 c.p. per l'ammissione alla liberazione condizionale. La giurisprudenza infatti, a riguardo, insiste sulla necessità di una «*revisione critica del proprio passato e sul concreto impegno per un diverso stile di vita*»<sup>(234)</sup>; non ritenendo però necessario,

---

<sup>(229)</sup> Da un siffatto requisito emerge la natura premiale e incentivante della misura: il condannato deve infatti «*sforzarsi di aderire al programma di trattamento individualizzato*», potendosi dimostrare solo in tal modo l'esistenza dei «*progressi*» richiesti dall'art. 50 comma 4 ord. penit. In questo senso V. GREVI, *Esigenze di sicurezza e prospettive premiali nel quadro della legge penitenziaria*, in V. GREVI, *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*, Bologna, Casa Editrice Zanichelli, 1982, p. 14.

<sup>(230)</sup> Si ritiene censurabile la tendenza, restrittiva, promossa dalla giurisprudenza maggioritaria, che riconnette il requisito *de quo* all'esistenza di un'opportunità lavorativa, circostanza questa che risulta essere - almeno in parte - indipendente dalla volontà dell'interessato. La valorizzazione del dettato dell'art. 48 comma 1 ord. penit. - che fa riferimento «*ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale*» impone invece la considerazione di qualsiasi attività caratterizzata da un fine *latu sensu* risocializzativo. Si rinvia, sul punto, a M. CANEPA-S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario: le norme, gli organi, le modalità dell'esecuzione delle sanzioni penali*, cit., p. 336.

<sup>(231)</sup> Si rimanda a Cass. pen., sez. I, sent. 9 aprile 2014, n. 20005, *Bertotti*, consultabile in portale giuridico *Wolters Kluwer Italia*.

<sup>(232)</sup> Si rinvia a Cass. pen., sez. I, sent. 26 febbraio 1991, *Murdaca*, in *C.E.D. Cassazione*, n. 187043, consultabile in portale giuridico *Wolters Kluwer Italia*. L'impostazione che richiede la cumulatività dei due requisiti è suffragata dalla «*rilevante modifica*» operata dalla legge n. 663 del 1986, che ha modificato l'art. 50 ord. penit. separando in modo evidente i due requisiti dei progressi trattamentali e delle condizioni per il graduale reinserimento nella società. In questo senso G. TORREBRUNO, *La riforma dell'ordinamento penitenziario*, Roma, Casa Editrice Il nuovo diritto, 1986, p. 88.

<sup>(233)</sup> Così Cass. pen., sez. Un., sent. 21 settembre 2012, n. 34474, *Ucciero*, consultabile in portale giuridico *Wolters Kluwer Italia*.

<sup>(234)</sup> Si rimanda a Cass. pen., sez. I, sent. 9 luglio 2008, n. 32932, *Talamè*, consultabile in portale giuridico *Wolters Kluwer Italia*.

in ossequio al principio di gradualità trattamentale, il completamento dell'intero processo di revisione critica.

A tale *requisito soggettivo positivo* deve accompagnarsi, come stabilito per le altre forme di semilibertà, un *requisito soggettivo cautelare* consistente in un livello di pericolosità esecutiva residua che sembri fronteggiabile mediante l'apparato di controllo riconnesso alla misura in esame.

Appare evidente, sulla base di quanto esposto, come un'«*analitica considerazione*»<sup>(235)</sup> delle risultanze dell'osservazione scientifica della personalità assuma una «*rilevanza decisiva*»<sup>(236)</sup> ai fini di ammissione alla semilibertà c.d. per pene di lunga durata, consentendo solamente tale metodologia l'apprezzamento complessivo (si veda supra cap. 4 pt. 2 § 1) dei risultati dell'intervento trattamentale ovvero dell'avvenuta modificazione delle componenti criminogene della personalità del detenuto.

Per quanto riguarda inoltre gli indici concreti valutabili dall'organo giurisdizionale per inferire l'integrazione del *requisito soggettivo positivo* la giurisprudenza maggioritaria, pur rilevando il «*valore sintomatico*»<sup>(237)</sup> del comportamento conforme non ritiene sufficiente la sola buona condotta del detenuto<sup>(238)</sup>, nonché l'espletamento positivo di un'attività lavorativa<sup>(239)</sup>: all'espressione «*progressi nel trattamento*» viene infatti riconosciuto un valore più pregnante. Le infrazioni disciplinari, tuttavia, vengono esaminate e considerate rigorosamente, in senso negativo<sup>(240)</sup>.

---

<sup>(235)</sup> Così Cass. pen., sez. I, sent. 15 gennaio 1979, *Sicuro*, citata in rivista *Cassazione Penale*, 1980, p. 555.

<sup>(236)</sup> Così Cass. pen., sez. I, sent. 19 aprile 1990, n. 1056, *Petrazzuolo*, consultabile in portale giuridico *Wolters Kluwer Italia*. Anche quando emergono degli elementi positivi connessi alla condotta del condannato, niente vieta che il Tribunale di sorveglianza ritenga necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri e differenti esperimenti premiali. Si rinvia a Cass. pen., sez. I, sent. 14 gennaio 2015, n. 27264, *Sicari*, consultabile in portale giuridico *Wolters Kluwer Italia*.

<sup>(237)</sup> Così Cass. pen., sez. I, sent. 12 marzo 1992, *Medkouridizidi*, citata in rivista *Cassazione penale*, 1993, p. 1547.

<sup>(238)</sup> In tal senso Cass. pen., sez. I, sent. 31 marzo 1978, *Zagarella*, citata in rivista *Cassazione penale*, 1980, p. 913. Si segnala inoltre la posizione della dottrina maggioritaria, concorde nel sostenere insufficiente un comportamento di passiva adesione alla disciplina carceraria. Sul punto, tra tanti, si veda C. CATANESE, *La semilibertà nella nuova legge penitenziaria*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1977 p. 677; F. PALAZZO, *Semilibertà e semidetenzione: distinzioni attuali e tendenze evolutive*, cit., p. 84; e A. PRESUTTI, *Profili premiali dell'ordinamento penitenziario*, cit., p. 82.

<sup>(239)</sup> In questo senso Cass. pen., sez. I, sent. 14 giugno 1989, *Gambino*, citata in *Rivista penale*, 1990, p. 1802.

<sup>(240)</sup> Così Cass. pen., sez. I, sent. 8 giugno 1994, *Solarino*, in *C.E.D. Cassazione*, n. 198402.

Non sembra necessario inoltre l'espletamento di condotte confessorie<sup>(241)</sup>, ritenendosi sufficiente la semplice dimostrazione dell'abbandono di quei valori subculturali che furono causa del reato; particolare rilevanza è attribuita, poi, allo svolgimento di percorsi di giustizia riparativa<sup>(242)</sup>.

Sebbene la loro valutazione non appaia *in toto* esaustiva - inoltre - viene tenuto in alta considerazione il positivo esperimento dei permessi premio ai sensi dell'art. 30-ter ord. penit. e del beneficio del lavoro all'esterno ai sensi dell'art 21 ord. penit<sup>(243)</sup>. Rilevano infine la gravità del reato, i precedenti penali<sup>(244)</sup> e le sentenze di condanna sopravvenute<sup>(245)</sup>: essi - secondo le considerazioni già formulate per l'affidamento in prova - concorrono ad individuare la pericolosità di base o originaria del detenuto<sup>(246)</sup>, qualità questa che dovrà essere raffrontata, nel giudizio prognostico successivo, con la pericolosità attuale del condannato.

---

<sup>(241)</sup> Sulla non necessità dell'elemento della confessione si veda Cass. pen., sez. I, sent. 3 aprile 2000, n. 2481, *Ferrante*, consultabile in portale giuridico *Wolters Kluwer Italia*.

<sup>(242)</sup> Si rimanda a Trib. Sorv. Venezia, ord. 7 gennaio 2012, n. 5, dove è stata valutata in senso positivo la sperimentazione di un percorso trattamentale di giustizia riparativa, costituente «*un iter trattamentale di particolarissimo valore idoneo a contribuire a una "rinascita morale ed umana"*» di un condannato alla pena dell'ergastolo.

<sup>(243)</sup> Tali elementi ricoprono - indubbiamente - un ruolo di elevata importanza. Si rinvia a Cass. pen., sez. I, sent. 29 settembre 2009, n. 41914, *Mavilla*; e a Cass. pen., sez. I, sent. 14 ottobre 2008, n. 40992, *Cantelli*; consultabili in portale giuridico *Wolters Kluwer Italia*; dove l'aver usufruito del beneficio del lavoro all'esterno e la positiva fruizione dei permessi premio sono addirittura considerati alla stregua di condizioni di ammissibilità, ai fini di applicazione della misura *de quo*.

<sup>(244)</sup> La gravità del reato e i precedenti penali non assumono «*rilevanza autonoma, decisiva e assorbente ma solo secondaria accessoria e indiretta*». Così M. G. COPPETTA, *Commento all'art. 50 ord. penit.*, cit., p. 663. Costituiscono infatti solo «*uno degli indici da utilizzare per valutare l'evoluzione della personalità del condannato*», di cui deve essere necessariamente apprezzata la strutturazione, in termini di attualità. Così Cass. pen., sez. I, sent. 4 febbraio 1992, *My*, citata in rivista *Cassazione Penale*, 1993, p. 938.

<sup>(245)</sup> La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto valutabile l'indice costituito da una sentenza di condanna sopravvenuta, anche se non ancora divenuta irrevocabile. Si rimanda in tal senso a Cass. pen., sez. I, sent. 18 novembre 2010, n. 44556, *Catalano*, consultabile in portale giuridico *Wolters Kluwer Italia*.

<sup>(246)</sup> Si rinvia a Cass. pen., sez. I, sent. 21 settembre 2012, n. 16641, *Ucciero*, consultabile in portale giuridico *Wolters Kluwer Italia*; dove è stato affermato che «*gravità e modalità di esecuzione dei reati commessi definiscono l'originaria pericolosità del condannato incidendo sul giudizio circa l'evoluzione positiva del trattamento da effettuarsi perciò con particolare prudenza e cautela*». Gli elementi della natura del reato, della gravità del reato, e dei precedenti penali non assumono decisiva rilevanza, bensì delineano la «*pericolosità di base del soggetto*». Essi costituiscono - in tal senso - il punto di partenza dell'indagine del Giudice, indagine che «*anche ed essenzialmente*» verte sulla condotta penitenziaria al fine di valutare se questa, valutata in collegamento con tali dati, sia tale «*da far ritenere quantomeno iniziato il processo di revisione critica*». Così Cass. pen., sez. I, sent. 27 aprile 1993, n. 1784, *Pastafiglia*, citata in rivista *Cassazione penale*, 1995, p. 1976.

## 5. La misura della liberazione condizionale.

L'accesso al beneficio della liberazione condizionale, strumento esecutivo previsto dagli art. 176 c.p. e 177 c.p., permette al condannato di espiare, al ricorrere di specifici requisiti, la parte residua della pena in condizione esterna di libertà vigilata, venendo a costituire l'«*unica possibilità per il condannato di ottenere la liberazione prima del termine naturale della pena*»<sup>(247)</sup>.

Sebbene la dottrina più risalente, considerando la collocazione della suddetta misura nel capo del Codice penale dedicato alle cause estintive della pena (Capo II in Titolo VI), abbia attribuito ad essa la natura di «*causa sospensiva della pena*»<sup>(248)</sup>, attualmente la posizione dottrinale più accreditata è quella che riconosce a tale strumento la natura di modalità attenuata di esecuzione della pena<sup>(249)</sup> ovvero di misura alternativa alla detenzione<sup>(250)</sup>. Da «*istituto grazioso*»<sup>(251)</sup> - infatti - utile per il mantenimento della disciplina negli stabilimenti penitenziari - la liberazione condizionale, a partire dalla celebre sentenza n. 204 del 1974 della Corte Costituzionale<sup>(252)</sup>, si è trasformata in strumento del trattamento risocializzante,

---

<sup>(247)</sup> Così A. PENNISI, *Le misure alternative*, cit., p. 290.

<sup>(248)</sup> Si rimanda a G. DELITALIA, *Raccolta degli scritti - Diritto penale*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1976, p. 387; M. MAZZANTI, *Liberazione condizionale*, in *Novissimo Digesto (IX)*, Torino, Casa Editrice UTET giuridica, 1963, p. 838; e C. PEYRON, *Liberazione condizionale*, in *Enciclopedia del Diritto (XIV)*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1974, p. 224.

<sup>(249)</sup> Si veda, tra molti, L. CAESARIS, *Sulla valutazione del "sicuro ravvedimento" ai fini della liberazione condizionale*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 1979, p. 297; e G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale, Parte Speciale*, Bologna, Casa Editrice Zanichelli, 1988, p. 784.

<sup>(250)</sup> Il riconoscimento della natura di misura alternativa alla detenzione può avvenire «*in ossequio al finalismo rieducativo che anima la liberazione condizionale*». Così G. FLORA, *La liberazione condizionale, quale futuro?* in rivista *Indice Penale*, 1989, p. 353.

<sup>(251)</sup> In questi termini M. G. COPPETTA, *Commento all'art. 54 ord. penit.*, in F. DELLA CASA-G. GIOSTRA, *Ordinamento penitenziario commentato*, Vicenza, Casa Editrice, UTET Giuridica, 2015, p. 687. L'istituto *de quo* infatti dipendeva da una decisione totalmente discrezionale del Ministro di Grazia e Giustizia, rivestendo - in questo senso - una funzione orientativa del comportamento dei detenuti verso modelli conformi alla disciplina penitenziaria.

<sup>(252)</sup> Si rimanda a Corte Cost., sent. 4 luglio 1974, n. 274, Pres. Bonifacio, in periodico telematico *Consulta OnLine*, [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org). Secondo la Consulta l'ammissione alla misura della liberazione condizionale costituisce un vero e proprio «*diritto soggettivo*» da riconoscere alla ricorrenza dei requisiti configurati dall'art. 176 c.p. Con la suddetta sentenza la Suprema Corte ha inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui assegnava al Ministro di Grazia e Giustizia il potere di concessione della misura in esame, devolvendo invece una tale competenza al Tribunale di sorveglianza. Si rimanda, inoltre, a Corte Cost., sent. 14 luglio 1986, n. 192, Pres. Paladin; e a Corte Cost., sent. 25 maggio 1989, n. 282, Pres. Saja; entrambi consultabili in periodico telematico *Consulta OnLine*, [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org); le quali hanno messo in evidenza e rafforzato - ulteriormente - la funzione rieducativa dell'istituto in esame.

rientrando a pieno titolo nella «*successione scalare delle misure alternative*»<sup>(253)</sup> quale beneficio “finale” e maggiormente favorevole al condannato.

Nello specifico, l’accesso alla liberazione condizionale è subordinato dall’art. 176 c.p. alla sussistenza di tre requisiti: deve essere infatti rispettato un presupposto formale, avente natura temporale<sup>(254)</sup>, un presupposto di natura soggettiva, coincidente con il c.d. “*sicuro ravvedimento*” del detenuto, e un presupposto di natura mista (si veda *infra* in questo stesso paragrafo), corrispondente all’«*adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato*».

Autorevole dottrina ha messo in evidenza come sia richiesto ai fini di ammissione alla misura un giudizio prognostico di non recidività<sup>(255)</sup>: una tale valutazione può essere formulata solo nel caso in cui il comportamento del detenuto appaia indicativo della sua «*avvenuta risocializzazione*»<sup>(256)</sup> ovvero dell’abbandono delle scelte criminali e della riscoperta positiva dei valori implicanti il rispetto dell’altrui persona e della società<sup>(257)</sup>.

Il *requisito soggettivo positivo* del «*sicuro ravvedimento*» consisterebbe, in tal senso, nel completamento del processo di revisione critica<sup>(258)</sup>; appare pertanto

---

<sup>(253)</sup> Così A. MARANDOLA, *Commento all’art. 176 c.p.*, in F. FIORENTIN-F. SIRACUSANO, *L’esecuzione penale*, Milano, Casa Editrice Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, p. 924.

<sup>(254)</sup> Il requisito temporale della liberazione condizionale richiede la maturazione - ai sensi dell’art. 176 c.p. - di un periodo minimo di detenzione sofferta, pari a 30 mesi per i delinquenti “primari” e a quattro anni per i recidivi reiterati o qualificati. Si richiede inoltre un determinato rapporto ricorrente tra pena inflitta e pena espiata, costituito da metà della pena per i delinquenti comuni e tre quarti della pena per i delinquenti recidivi. Si richiede, infine, che la pena residua da espiare non sia superiore a cinque anni. Per i condannati all’ergastolo, inoltre, il periodo minimo di detenzione sofferta ammonta a ventisei anni.

<sup>(255)</sup> In tal senso, si rimanda a B. GUAZZALOCA-M. PAVARINI, *L’esecuzione penitenziaria*, Torino, Casa Editrice UTET, 1995, p. 227. Sulla necessità di un «*giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato all’osservanza delle leggi*», si rimanda - inoltre - a Cass. pen., sez. I, sent. 8 luglio 2015, n. 32216, *Illuminato*; e a Cass. pen., sez. I, sent. 12 settembre 2012, n. 34946, *Somma*, consultabili in portale giuridico *Wolters Kluwer Italia*.

<sup>(256)</sup> In questo senso Cass. pen., sez. I, sent. 26 marzo 1992, n. 1342, *Nicoletti*, in *C.E.D. Cassazione*, 195932.

<sup>(257)</sup> Si rimanda a Cass. pen., sez. I, sent. 26 marzo 1992, n. 1342, *Nicoletti*, in *C.E.D. Cassazione*, 195932; in cui è stato messo in evidenza come il beneficio della liberazione condizionale presupponga un’«*avvenuta positiva evoluzione implicante il necessario rispetto della persona e della sfera dei diritti degli altri*». Da autorevole dottrina - in tal senso - è stato messo in evidenza come il «*sicuro ravvedimento*» delineato dall’art. 176 c.p. possa essere interpretato come «*ravvedimento sociale*», venendo così a caratterizzare la liberazione condizionale quale strumento effettivo di recupero sociale del condannato rispondente a finalità di prevenzione speciale, nonché richiedendo - in tal senso - una “proiezione” nella società del cambiamento positivo dell’individuo richiedente. In questo senso A. MARANDOLA, *Commento all’art. 176 c.p.*, cit., p. 930.

<sup>(258)</sup> La Corte di Cassazione ha in più occasioni respinto le richieste di accesso al beneficio della liberazione condizionale in presenza di indici che facevano ritenere non concluso il processo di revisione critica. Si rimanda, *ex plurimis*, a Cass. pen., sez. I, sent. 25 maggio 2006, n. 18486, *Omissis*, consultabile in portale giuridico *Wolters Kluwer Italia*; dove è stata respinta l’istanza di ammissione

evidente che il *requisito soggettivo cautelare* che si deve intendere riconnesso alla misura in esame consista in un livello di pericolosità esecutiva residua pari a zero.

Il requisito indicato nell'art. 176 c.p. - come affermato, in tal senso, da autorevole dottrina - «*si colloca al vertice di una gamma di comportamenti meritori del detenuto che, partendo dalla regolare condotta e continuando attraverso la partecipazione all'opera di rieducazione e la progressione nel trattamento, si conclude appunto con il sicuro ravvedimento*»<sup>(259)</sup>.

Se un tempo, inoltre, il contenuto del requisito in esame veniva fatto coincidere con il pentimento o con l'emenda morale<sup>(260)</sup>, sulla base di una concezione interiorizzata di difficile accertamento e dimostrazione, oggi viene valorizzato il riferimento legislativo al termine «*comportamento*», richiedendosi, in tal senso, la sussistenza di «*manifestazioni esterne e tangibili*»<sup>(261)</sup> - e per questo valutabili dal Giudice - della sopraindicata evoluzione positiva della personalità del condannato.

Lo strumento dell'osservazione scientifica della personalità permette allora di eseguire quel ragionamento induttivo rivolto a ricavare da dati oggettivi, di natura comportamentale, l'evoluzione caratteriale e valoriale nel detenuto che è stato sottoposto ad un trattamento rieducativo carcerario; la Corte di Cassazione ha inoltre riconosciuto, valorizzando lo strumento delle «*indagini comportamentali dei servizi sociali*»<sup>(262)</sup>, la possibilità di concessione del beneficio in esame al condannato in detenzione domiciliare o in stato di libertà. Sembra allora - a riguardo - auspicabile lo

---

all'istituto in esame formulata con l'obiettivo di realizzare l'accesso ad una struttura terapeutica «*per meglio conseguire il traguardo di emenda*»; Tale affermazione pare infatti indicativa della mancata conclusione del processo rieducativo, e quindi della non integrazione del requisito del «*sicuro ravvedimento*» richiesto, imprescindibilmente, dall'art. 176 c.p.

<sup>(259)</sup> Così A. PENNISI, *Le misure alternative*, cit., p. 296.

<sup>(260)</sup> Si veda, in tal senso A. PENNISI, *Le misure alternative*, cit., p. 297.

<sup>(261)</sup> In questi termini, si veda A. MARANDOLA, *Commento all'art. 176 c.p.*, cit., p. 929; in cui viene indicato che non possono costituire oggetto della valutazione dell'Autorità giurisdizionale il «*pentimento e [il] rimorso per il dolore causato [...], come l'insieme dei sentimenti profondi che investono la sfera più intima delle persone [...]; non è infatti compito del giudice scandagliare l'animo umano ma valutare il requisito del ravvedimento alla luce dei criteri più oggettivi possibili*». Si veda inoltre, in questo senso, Cass. pen., sez. I, sent. 29 maggio 2009, n. 26754, *Betti*, consultabile in portale giuridico *Wolters Kluwer Italia*; dove viene affermato che l'elemento del ravvedimento deve essere desunto dall'«*osservazione di comportamenti esteriorizzati del condannato in esecuzione di pena capaci di esprimere una revisione critica delle pregresse scelte criminali*».

<sup>(262)</sup> Così Cass. pen., sez. I, sent. 17 dicembre 2004, n. 2238, *Mazzarella*, consultabile in portale giuridico *Wolters Kluwer Italia*; con cui è stata dichiarata illogica la reiezione da parte del Tribunale di sorveglianza dell'istanza di liberazione condizionale fondata sulla considerazione che, in quanto il soggetto non era detenuto, non si poteva dimostrare il suo ravvedimento. Il beneficio *de quo*, progressivamente, si è emancipato dal requisito implicito dello *status detentionis*, potendo infatti essere concesso anche a coloro che si trovano in condizione di esecuzione esterna.

sviluppo e l'implementazione di un vero e proprio sistema di osservazione in condizione esterna, che permetta di desumere in modo inequivocabile il *requisito soggettivo positivo* del «sicuro ravvedimento»<sup>(263)</sup>.

Ci si concentri allora sugli indici concreti che permettono di ritenere integrato un tale presupposto: escludendo, senza alcun dubbio, che il sicuro ravvedimento si identifichi con la semplice buona condotta è stata tuttavia messa in evidenza l'importanza della valutazione dei «*comportamenti tenuti dal soggetto con i compagni di prigionia, con il personale penitenziario [e] con i propri familiari*»<sup>(264)</sup>, insieme alla positiva considerazione dell'attività lavorativa e di studio, nonché delle eventuali manifestazioni di altruismo e di solidarietà sociale<sup>(265)</sup>.

Importanza preponderante, considerato anche il requisito avente natura mista - costituito dall'«*adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato*» - da cui è corredata la misura<sup>(266)</sup>, è riconosciuta alle condotte riparatorie<sup>(267)</sup>, ovvero al contegno tenuto nei confronti della vittima del reato e/o nei confronti dei suoi familiari; non si riconosce però efficacia dirimente al perdono della parte offesa: una tale ipotesi sarebbe infatti inaccettabile in quanto «*la concedibilità del beneficio dipenderebbe dall'arbitrio di una parte*»<sup>(268)</sup>.

---

<sup>(263)</sup> Il risultato della risocializzazione può essere infatti misurato solamente attraverso un «*esame unitario della personalità del condannato*»; in tal senso Cass. pen., sez. I, sent. 14 luglio 1982, *Koh Nancj*, citata in rivista *Cassazione penale*, 1983, p. 1768.

<sup>(264)</sup> In tal senso Cass. pen., sez. I, sent. 7 agosto 1984, n. 1798, *Ferrara*, citata in *Rivista Penale*, 1985, p. 588.

<sup>(265)</sup> Si rinvia a Cass. pen., sez. I, sent. 19 novembre 1990, n. 4055, *Porcu*, in *C.E.D. Cassazione*, n. 186354; e a Cass. pen., sez. I, sent. 4 ottobre 1991, n. 3573, *Nicolò*, citata in rivista *Cassazione Penale*, 1993, p. 62.

<sup>(266)</sup> Il requisito dell'«*adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato*» è stato definito requisito «*misto*» da autorevole dottrina, in quanto composto da un elemento oggettivo, costituito dalla reintegrazione patrimoniale concreta realizzata mediante il risarcimento del danno arrecato alla parte offesa, e da un elemento soggettivo, in quanto il suddetto requisito appare capace di manifestare l'interesse del condannato nei confronti della vittima e quindi, induttivamente, il suo «*sicuro ravvedimento*». Così G. BARONE, *Liberazione condizionale*, in *Digesto delle discipline penalistiche (vol. VIII)*, Torino, 1992, p. 415.

<sup>(267)</sup> Si rinvia a A. MORRONE, *Liberazione condizionale tra risarcimento del danno e ravvedimento del reo*, in rivista *Diritto e Processo Penale*, 2006, p. 206; dove viene indicata l'importanza, nel giudizio prognostico *de quo*, della considerazione della «*fattiva volontà del reo di eliminare le conseguenze del reato*». Il compimento di reati di gravità particolarmente elevata rende, in particolare, assolutamente necessaria la proiezione del ravvedimento nel consesso sociale - e quindi - l'espletamento di condotte riparatorie indicative del raggiungimento di un nuovo senso di responsabilità sociale. L'interesse e la concreta disponibilità del condannato rispetto al compimento di condotte riparatorie sono stati considerati «*indici di prova certa del ravvedimento del reo*» anche in presenza dell'indisponibilità e dell'ostilità della vittima rispetto a tali comportamenti. Si veda sul punto Cass. pen., sez. I, sent. 16 gennaio 2007, n. 3675, *Tedesco*, consultabile in portale giuridico *Wolters Kluwer Italia*.

<sup>(268)</sup> Così A. MARANDOLA, *Commento all'art. 176 c.p.*, cit., p. 930.

Pur costituendo dei «*referenti sintomatici della personalità del condannato*»<sup>(269)</sup> - inoltre - la gravità del reato e dei precedenti penali non incidono direttamente sulla valutazione *de quo*, venendo a caratterizzare solamente - come indicato per le altre misure alternative - la pericolosità originaria o di base del detenuto.

Una volta esclusa la coincidenza tra ravvedimento e pentimento, poi, sembra che la mancata ammissione della responsabilità per il fatto illecito commesso non risulti ostativa rispetto alla concessione della misura in esame al condannato: sebbene, infatti, la proclamata innocenza «*rend[a] più difficoltoso il giudizio sul ravvedimento*»<sup>(270)</sup>, essa non costituisce ostacolo in presenza di un comportamento che «*sia così esemplare da mostrare realizzata la sua risocializzazione*»<sup>(271)</sup>.

Influenza determinante viene allora assegnata alla valutazione dei risultati del trattamento risocializzante, apprezzati mediante lo strumento dell'osservazione scientifica della personalità, all'esperimento anteriore di benefici penitenziari quali i permessi premio, il lavoro in condizione esterna e la liberazione anticipata, nonché alla fruizione conclusa con esito positivo - indicativo dell'avvenuta risocializzazione del condannato - di altre e "minori" misure alternative alla detenzione<sup>(272)</sup>.

## **6. Il beneficio penitenziario della liberazione anticipata.**

L'istituto della liberazione anticipata - sebbene sia stato formalmente collocato nel capo VI della legge sull'ordinamento penitenziario - non costituisce una misura

---

<sup>(269)</sup> In questi termini M. G. COPPETTA, *Commento all'art. 54 ord. penit.*, cit. p. 689.

<sup>(270)</sup> Così Cass. pen., sez. I, sent. 8 giugno 1993, n. 1907, *Djabukji*, consultabile in portale giuridico *Wolters Kluwer Italia*.

<sup>(271)</sup> In questi termini Cass. pen., sez. I, sent. 31 luglio 2013, n. 33302, *Calzetta*, consultabile in portale giuridico *Wolters Kluwer Italia*. Si richiede infatti, ai fini dell'ammissione al beneficio della liberazione condizionale «*soltanto l'adesione convinta al trattamento rieducativo, l'accettazione dell'espiazione della pena ed i suoi positivi risultati in termini di conseguito ravvedimento da parte del condannato*». Si rinvia, *ex plurimis*, sul punto a Cass. pen., sez. I, sent. 31 luglio 2013, n. 33302, *Calzetta*; consultabile in portale giuridico *Wolters Kluwer Italia*. Parte della dottrina, tuttavia, in senso contrario, ha segnalato la necessità di una «*confessione di colpevolezza*». In questo senso, si veda G. CAMERINI, *La grazia, la liberazione condizionale e la revoca anticipata delle misure di sicurezza*, Padova, Casa Editrice Cedam, 1967, p. 89.

<sup>(272)</sup> Così M. CANEPA-S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario: le norme, gli organi, le modalità dell'esecuzione delle sanzioni penali*, cit., p. 292; dove l'Autore indica che la valutazione sull'elemento del ravvedimento può derivare «*dagli strumenti dell'osservazione e del trattamento [e] dall'applicazione di altre misure rieducative - in particolare delle riduzioni di pena e della semilibertà*»; istituti che tuttavia richiedono l'integrazione di presupposti differenti e non devono confondersi con il beneficio della liberazione condizionale.

alternativa alla detenzione, bensì - come messo in evidenza da autorevole dottrina - una «*causa di estinzione della pena*»<sup>(273)</sup>. In virtù dell'art. 54 ord. penit., infatti, al riscontro di un «*comportamento qualificato*»<sup>(274)</sup> del detenuto viene accordata una «*detrattione di quarantacinque giorni di pena per ogni singolo semestre di pena scontata*».

Ancorché il beneficio in esame non costituisca uno strumento di esecuzione differenziale, la funzione rieducativa da questo assolta nonché la sua natura di «*mezzo del trattamento progressivo*»<sup>(275)</sup> impongono comunque una trattazione - sebbene questo capitolo dell'elaborato sia dedicato alle misure alternative alla detenzione - vertente sul requisito necessario per la sua concessione e sull'incidenza dell'esame della personalità nel relativo giudizio di ammissione.

L'art. 54 ord. penit. subordina, in tal senso, la concessione del sopraindicato sconto di pena alla circostanza di «*aver dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione*». Appare dunque di palmare evidenza la funzione premiale ed incentivante dell'istituto della liberazione anticipata<sup>(276)</sup>: esso costituisce infatti un

---

<sup>(273)</sup> La collocazione nel capo VI della legge sull'ordinamento penitenziario è stata definita, in tal senso, come «*anomala*», da autorevole dottrina. Così M. G. COPPETTA, *Commento all'art. 54 ord. penit.*, cit. p. 662. La misura in esame è fondata su una «*presunzione di avvenuta espiatione della pena*» (M. CANEPA-S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario: le norme, gli organi, le modalità dell'esecuzione delle sanzioni penali*, cit., p. 395), costituendo una «*semplice riduzione di pena concessa a seguito di un comportamento meritevole del detenuto che ha l'effetto di anticipare la sua liberazione*». Si rinvia, sul punto a A. PENNISI, *Le misure alternative*, cit., p. 283. L'effetto tipico di anticipazione della liberazione del condannato costituisce l'elemento da cui - in modo evidente - la misura in esame trae il suo nome. Si rimanda, in questo senso, a G. GRASSO, *Misure alternative alla detenzione*, in G. VASSALLI (a cura di) *Dizionario di diritto e procedura penale*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1996, p. 698; e a A. PRESUTTI, *Profili premiali dell'ordinamento penitenziario*, cit., p. 437.

<sup>(274)</sup> Così M. D'ONOFRIO-M. SARTORI, *Le misure alternative alla detenzione*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 2004, p. 257.

<sup>(275)</sup> Così M. G. COPPETTA, *Commento all'art. 54 ord. penit.*, cit. p. 662. Oltre alla funzione di tipo rieducativo, l'istituto in esame assolve a una funzione indiretta di tipo disciplinare costituendo uno «*strumento per il mantenimento dell'ordine interno negli istituti penitenziari*». Si rinvia sul punto a F. FIORENTIN, *Esecuzione penale e misure alternative alla detenzione*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 2013, p. 534; che segnala come il motivo della pacificazione carceraria fu quello più pressante, inizialmente, tra quelli alla base dell'introduzione dell'istituto della liberazione anticipata. Recentemente, la misura *de quo* ha acquisito anche la natura di «*strumento per la lotta al sovraffollamento carcerario*», tendenza quest'ultima sbocciata con l'introduzione mediante d.l. n. 146 del 2013, convertito con legge n. 10 del 2014, della misura della liberazione anticipata c.d. speciale consistente nella riduzione di ulteriori 30 giorni di pena in corrispondenza con i semestri di detenzione scontati tra il 1 gennaio 2010 e il 31 dicembre del 2015, per i quali sia stata riconosciuta la concessione della liberazione anticipata ordinaria.

<sup>(276)</sup> Si rimanda a M. D'ONOFRIO-M. SARTORI, *Le misure alternative alla detenzione*, cit., p. 257.

“riconoscimento” per la partecipazione positiva del detenuto al percorso trattamentale finalizzato al suo reinserimento nel tessuto sociale<sup>(277)</sup>.

La «*premessa di tipo criminologico*»<sup>(278)</sup> da cui la liberazione anticipata trae fondamento è costituita dalla considerazione della difficoltà - causata dal meccanismo di ragionamento della c.d. preferenza miope che caratterizza generalmente il processo intellettuale del condannato (si veda *supra* cap. 1 § 5) - di ottenere il suo impegno per un obiettivo, quello dell'avvenuta o tendenziale risocializzazione ai fini di accesso alle misure alternative, la cui valutazione, e quindi, rilevanza tangibile, si colloca spesso in un lontano futuro.

La “semestralizzazione” del beneficio della liberazione anticipata invece, implicante una valutazione c.d. «*atomistica*»<sup>(279)</sup> - ossia frazionata - della condotta tenuta in ciascun semestre, attribuisce al beneficio in esame una importantissima capacità orientativa del comportamento del condannato verso modelli positivi: il ristretto riesce infatti, con maggiore facilità, a concentrarsi sul raggiungimento di un beneficio immediato - quello dello sconto di pena - implicante uno sforzo nel breve periodo e avente diretta incidenza sulla sua condizione carceraria.

Nello specifico, inoltre, la misura della liberazione anticipata non sembra tecnicamente corredata né da un *requisito soggettivo cautelare* (si veda *supra* cap. 4 pt. 2 § 1), né da un *requisito soggettivo positivo* (si veda *supra* cap. 4 pt. 2 § 1), in quanto non rientra nella gamma delle misure alternative alla detenzione e non richiede l'espletamento della corrispondente prognosi di reinseribilità (o di permanenza ordinata nel consesso sociale): sembra però che l'elemento della «*partecipazione all'opera di rieducazione*» - individuato dall'art. 54 ord. penit. - vada a costituire - comunque - un *requisito latu sensu soggettivo*.

Per quanto riguarda il contenuto di tale requisito, la giurisprudenza più risalente richiedeva - in senso restrittivo - la sussistenza di un'evoluzione interiore coincidente

---

<sup>(277)</sup> Emerge, in tal senso, l'«*indispensabilità dell'istituto per il raggiungimento dei fini costituzionali della pena*». Così A. PENNISI, *Le misure alternative*, cit., p. 283.

<sup>(278)</sup> Si rinvia, sul punto a M. G. COPPETTA, *Commento all'art. 54 ord. penit.*, cit., p. 662.

<sup>(279)</sup> Prima della l. n. 663 del 1986 costituiva oggetto di discussione se la valutazione riconnessa al beneficio della liberazione anticipata fosse una valutazione unitaria e globale, concernente l'intero periodo di detenzione sofferto dal condannato, o una valutazione “segmentata”, riguardante singoli periodi di detenzione, da valutare ciascuno in autonomia. Con la l. n. 663 del 1986 è stata esplicitata l'opzione legislativa in favore di una valutazione frazionata della condotta del detenuto, da operare quindi per ogni semestre di pena scontata. Si rinvia, in particolare, a Corte Cost., 31 maggio 1990, n. 276, Pres. Saja, in periodico telematico *Consulta Online*, [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

con il «*ravvedimento*»<sup>(280)</sup> del condannato, implicante quindi una rivisitazione consapevole del proprio passato criminale, coincidente con la compiutezza o per lo meno con l'avvio del processo di revisione critica.

Attualmente però - anche valorizzando la novellata previsione dell'art. 103 comma 2 reg. esec. (si veda *infra* in questo stesso paragrafo) che non fa più riferimento ad un «*atteggiamento*» - come era invece disposto dall'art. 94 del regolamento esecutivo del 1976 (d.P.R. n. 432 del 1976) - bensì solamente ai «*rapporti*» tenuti dal detenuto, è stata invece indicata da autorevole dottrina la «*natura squisitamente fattuale*»<sup>(281)</sup> del requisito, il quale coinciderebbe, secondo tale seconda impostazione, con una condotta meramente esteriore.

Quest'ultima posizione appare condivisibile nella misura in cui non configura come necessario l'accertamento dell'inizio del processo di revisione critica: come è stato messo - infatti - in evidenza dalla giurisprudenza, per l'accesso al beneficio *de quo* si richiede semplicemente la valutazione della partecipazione del condannato al processo rieducativo e non la valutazione del «*conseguimento [almeno parziale, n.d.r.] dell'effetto rieducativo*»<sup>(282)</sup>, finalità verso cui invece tende l'istituto premiale.

Considerata la pregnanza del beneficio dello sconto di pena, tuttavia, non sembra invece condivisibile l'attribuzione di una natura meramente fattuale al requisito *de quo*: sembra infatti che - messo da parte ogni automatismo - debba essere perlomeno

---

<sup>(280)</sup> In tal senso, *ex plurimis*, si veda Cass. pen., sez. I, sent. 19 giugno 1984, *Frascona* citata in rivista *Cassazione penale*, 1985, p. 1668; e Cass. pen., sez. I, sent. 16 febbraio 1987, *Genova*, citata in *Rivista Penale*, 1988, p. 79; in cui viene dato al requisito soggettivo in esame il «*contenuto personologico di mutamento in positivo dell'atteggiamento interiore*». Per quest'ultima considerazione si rimanda a M. G. COPPETTA, *Commento all'art. 54 ord. penit.*, cit. p. 665. Autorevole dottrina ha inoltre messo in evidenza, aderendo alla suddetta impostazione, il «*contenuto anfibologico*» del requisito *de quo*, il quale da un lato richiamerebbe «*comportamenti esteriori oggettivamente determinati*», dall'altro «*un'adesione psicologica al trattamento sintomatica di un coefficiente di risocializzazione*». Così A. BERNASCONI, *La liberazione anticipata per riduzione di pena*, in G. FLORA, *Le nuove norme sull'ordinamento penitenziario: L. 10 ottobre 1986, n.663*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1987, p. 375.

<sup>(281)</sup> Già da dottrina risalente era stata adottata la sopraindicata impostazione; si rinvia in tal senso a G. DI GENNARO, *Riduzioni di pena e liberazione anticipata*, in rivista *La Giustizia Penale e la Procedura Penale*, 1977, 3, p. 604. Anche la giurisprudenza di legittimità ha - attualmente - mutato orientamento, non ritenendo più necessaria una rivisitazione del passato criminale da parte del condannato al fine di accesso alla misura della liberazione anticipata. Si rimanda, in questo senso, a Cass. pen., sez. I, sent. 7 marzo 2012, n. 12746. *Rumieri*, consultabile in portale giuridico *Wolters Kluwer Italia*.

<sup>(282)</sup> Così Cass. pen., sez. I, sent. 23 ottobre 2013, n. 5877, *De Witt*, consultabile in portale giuridico *Wolters Kluwer Italia*. Anche la dottrina suffraga la sopraindicata impostazione sostenendo che «*partecipazione all'opera di rieducazione*» voglia significare «*adesione ad un processo rieducativo in itinere*», e non implichi una «*diagnosi di risocializzazione già conseguita*». Così G. GRASSO, *Nuove prospettive in tema di riduzioni di pena e di liberazione condizionale*, in *L'ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenza*, Padova, Casa Editrice Cedam, 1994, p. 446.

valutata la serietà e la sincerità dell'impegno profuso dal detenuto nella partecipazione alle attività rieducative, non potendosi ritenere integrato il presupposto in esame nel caso in cui egli adotti delle condotte che risultino, in base a indici oggettivi, meramente strumentali, insincere o contraddittorie<sup>(283)</sup>. Non appare - sulla scorta di queste considerazioni - sufficiente per l'ammissione al beneficio la passiva adesione alla disciplina carceraria<sup>(284)</sup>, nonché la mera presenza fisica del condannato alle attività trattamentali, bensì si richiede una sua «partecipazione attiva»<sup>(285)</sup>, quindi positiva, consapevole e responsabile.

Lo strumento dell'osservazione scientifica della personalità, pertanto, interviene nella valutazione necessaria per la concedibilità del beneficio, in quanto il dato costituito dall'evoluzione globale della personalità del condannato permette di attribuire significato ai comportamenti tenuti da esso ovvero di comprendere se il suo impegno sia genuino e propositivo oppure meramente strumentale. Autorevole dottrina ha messo in luce, in questo senso, il carattere soggettivamente relativo della valutazione richiesta dall'art. 54 ord. penit., dovendosi considerare, a riguardo, i «fattori sociali, culturali, personologici»<sup>(286)</sup> che caratterizzano ogni singolo individuo.

Inoltre, nonostante il giudizio *de quo* venga eseguito sulla base di una valutazione c.d. atomistica (si veda *supra* in questo stesso paragrafo) - semestre per semestre - la giurisprudenza ha messo in evidenza come tale metodologia non possa risolversi in una rigida «monadizzazione»<sup>(287)</sup>: l'avvenuto riscontro di fatti di

---

<sup>(283)</sup> In caso di rigetto deve però risultare dalla motivazione «l'avvenuta disamina di ogni elemento, di natura fattuale o psicologica, attinente alla condotta ascritta al condannato da cui si possa desumere la mancata partecipazione a opera rieducativa». In questo senso Cass. pen., sez. I, sent. 24 maggio 2017, n. 51463, *Irace*, consultabile in portale giuridico *Wolter Kluwers Italia*.

<sup>(284)</sup> La condotta conforme alla disciplina carceraria costituisce infatti la “norma”, mentre il beneficio della liberazione anticipata richiede un *quid pluris*. Si rimanda, *ex plurimis*, a Cass. pen., sez. I, sent. 20 marzo 1978, *Cimino*, citata in rivista *Cassazione Penale*, 1979, p. 725.

<sup>(285)</sup> Si rimanda a Cass. pen., sez. I, sent. 7 marzo 2012, n. 12746. *Rumieri*; Cass. pen., sez. I, sent. 23 ottobre 2013, n. 5877, *De Witt*; consultabili in portale giuridico *Wolters Kluwer Italia*.

<sup>(286)</sup> Si rimanda a F. FIORENTIN-A. MARCHESELLI, *L'ordinamento penitenziario*, cit., p. 345.

<sup>(287)</sup> Se in un primo tempo la valutazione frazionata dei semestri veniva interpretata in un senso particolarmente rigido di assoluta incomunicabilità (Si veda Cass. pen. sez. I, sent. 12 marzo 1992, n. 1143, *Lentini*, citata in rivista *Cassazione penale*, 1993, p. 1548.) successivamente un tale irrigidimento è stato interpretato come contrario alla *ratio* dell'istituto. È stata allora riconosciuta valenza “ultrasemestrale” ai fatti positivi o negativi di particolare rilevanza, avvenuti in un determinato semestre. In tal senso, si rinvia a A. DELLA BELLA, *Commento all'art. 54 ord. penit.*, in F. FIORENTIN-F. SIRACUSANO, *L'esecuzione penale*, Milano, Casa Editrice Giuffrè Francis Lefebvre, 2019. Autorevole dottrina ha pertanto segnalato come il giudice sia quasi tornato ad abbracciare la tesi della valutazione globale del presupposto della partecipazione, sebbene «attraverso il lifting del formale

particolare rilievo negativo o positivo verificatisi in un semestre - infatti - influenza, necessariamente e logicamente, la valutazione della condotta tenuta dal detenuto nei semestri contigui.

L'osservazione scientifica della personalità agisce pertanto da "collante", permettendo la sintesi delle informazioni raccolte nei diversi semestri, nonché coordinando la valutazione del comportamento tenuto semestralmente dal condannato con la valutazione più ampia e globale dell'evoluzione della sua personalità durante il trattamento, necessaria quest'ultima per l'ammissione alle misure alternative alla detenzione (si veda *supra* cap. 4 pt. 2 § 1, 2, 3, 4 e 5).

Ci si concentri, dunque, sugli *indici*, ossia sugli elementi concreti che fanno ritenere integrato il requisito della «partecipazione all'opera di rieducazione». A riguardo, l'art. 103 comma 2 reg. esec. enuncia che deve essere valutato positivamente «l'impegno [del detenuto, n.d.r.] dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento», nonché il «mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna». In particolare, viene esaminato il coinvolgimento e lo sforzo profuso nello svolgimento di attività lavorative<sup>(288)</sup>, di studio e di solidarietà sociale<sup>(289)</sup> nonché la qualità dei rapporti tenuti con le persone che entrano in contatto con il detenuto durante la fase esecutiva.

È stato allora messo in evidenza il carattere oggettivamente relativo della valutazione *de quo*, in quanto, di fatto, l'apprezzabilità della partecipazione del condannato al percorso rieducativo dipende dalla quantità di opportunità trattamentali in concreto offertegli: si auspica, in tal senso, che le risorse destinate all'ambito trattamentale vengano implementate, in modo che quantomeno la maggioranza della popolazione penitenziaria risulti coinvolta in attività di tipo riabilitativo e risocializzante; ciò - oltre ad essere obiettivo in generale auspicabile nell'ottica del finalismo rieducativo delle pene - permetterebbe, nello specifico, di valutare

---

*recepimento dell'opposto orientamento atomistico». In tal senso, si rinvia a F. FIORENTIN, Liberazione anticipata: il dogma della semestralizzazione, in Osservatorio sull'diritto dell'esecuzione penale, www.diritto.it, 2003, p. 6.*

<sup>(288)</sup> Sulla rilevanza dello svolgimento di un'attività lavorativa si veda Cass. pen., sez. I, sent. 8 febbraio 2011, n. 4522, *L. R. S.*, consultabile in portale giuridico *Wolters Kluwer Italia*.

<sup>(289)</sup> In questo senso, si veda Cass. pen., sez. I, sent. 21 giugno 2001, n. 29452, *Carbonaro*, in portale giuridico *Wolters Kluwer Italia*.

obiettivamente e approfonditamente l'adesione individuale all'*iter* trattamentale, prescindendo da meccanismi automatici di concessione, contrastanti con la *ratio* premiale della liberazione anticipata<sup>(290)</sup>.

Per quanto poi concerne l'elemento delle infrazioni disciplinari, tale indice riveste un ruolo di notevole importanza nella valutazione in esame, impedendo - in genere - la concessione della riduzione di pena<sup>(291)</sup>. Si ritiene - tuttavia - che fatti episodici o di scarsa gravità non possano precludere di per sé l'ammissione alla liberazione anticipata<sup>(292)</sup>, in costanza di un comportamento positivo del condannato mantenuto nel semestre e nei semestri contigui. Nondimeno, nel caso di episodi particolarmente gravi - aventi rilievo disciplinare - il giudizio negativo è destinato ad estendersi ai semestri contigui, a meno che non si dimostri che «*la riscontrata irregolarità comportamentale sia espressione di atteggiamenti cronologicamente limitati al solo semestre in cui ha avuto luogo*»<sup>(293)</sup>.

Si segnala, inoltre, come le infrazioni disciplinari rilevino «*esclusivamente come dati fattuali*»<sup>(294)</sup>, da considerare quindi nella loro oggettiva gravità, potendosi valutare anche nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per vizi di forma, o nel caso di declaratoria di estinzione c.d. per buona condotta ai sensi dell'art. 80 reg. esec.

---

<sup>(290)</sup> Parte della dottrina ha - in modo condivisibile, seppur non auspicabile - messo in evidenza come, in un contesto caratterizzato da scarse attività trattamentali, possano essere valutati al fine di ammissione all'istituto in esame anche solo gli elementi della regolarità della condotta e dell'assenza di rilievi disciplinari. Non sembra infatti che una deficienza la cui responsabilità è attribuibile allo Stato possa ledere il diritto del detenuto a vedere accertata l'eventuale integrazione del requisito della «*partecipazione all'opera della rieducazione*». Sul punto, si rinvia a M. CANEPA-S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario: le norme, gli organi, le modalità dell'esecuzione delle sanzioni penali*, cit., p. 381.

<sup>(291)</sup> Sembra che, in via tendenziale, lo sconto di pena debba essere negato a chi sia incorso in sanzioni disciplinari. Si veda, in tal senso, Cass. pen., sez. I, sent. 11 maggio 1995, n. 1377, *Ianni*, in rivista *Cassazione penale*, 1996, p. 2373. La giurisprudenza di legittimità ha inoltre suffragato il diniego nel caso di violazione delle prescrizioni inerenti ai permessi premio (Si veda Cass. pen., sez. I, sent. 29 ottobre 1996, n. 5618, *Masnero*, in rivista *Cassazione penale*, 1990, p. 1165), violazione delle prescrizioni inerenti al regime di semilibertà (Si rinvia a Cass. pen., sez. I, sent. 15 ottobre 1990, *Ristallo*, citata in rivista *Cassazione Penale*, 1992, p. 54.) e rifiuto di sottoporsi all'esame tossicologico delle urine (Cass. pen., sez. I, sent. 30 luglio 2014, n. 33824, *C. N. N.*, consultabile in portale giuridico *Wolters Kluwer Italia*). È stato tuttavia ritenuto illegittimo il rifiuto riconnesso alla mancata denuncia di un tentativo di evasione. Sul punto, si veda Cass. pen., sez. I, sent. 21 gennaio 2009, n. 2488, *Isufi*, consultabile in portale giuridico *Wolters Kluwer Italia*.

<sup>(292)</sup> È stato infatti decretato che «*qualsivoglia infrazione disciplinare non può porre nel nulla un comportamento positivo serbato con continuità dal detenuto*» bensì si ritiene necessaria un'infrazione disciplinare di particolare gravità. Così Cass. pen., sez. I, sent. 5 maggio 2011, n. 17427, *P.*, consultabile in portale giuridico *Wolters Kluwer Italia*.

<sup>(293)</sup> Così Cass. pen., sez. I, sent. 7 aprile 1997, n. 2218, *Corsi*, consultabile in portale giuridico *Wolters Kluwer*.

<sup>(294)</sup> Così A. DELLA BELLA, *Commento all'art. 54 ord. penit.*, cit., p. 704.

Ci si concentri infine sull'elemento della gravità e della natura del reato commesso dal soggetto richiedente: la giurisprudenza riconosce l'influenza di un tale indice nel giudizio *de quo*, stabilendo che «*tanto più il reato appare grave per la sicurezza sociale tanto maggiore è il grado di adesione richiesto al condannato*»<sup>(295)</sup>.

Si è visto, soffermandosi in precedenza sull'argomento delle misure alternative alla detenzione, come la tipologia del reato commesso concorra, insieme ad altri indici, alla configurazione della pericolosità originaria del detenuto: in corrispondenza con un reato di particolare gravità, infatti, la pericolosità di base del condannato viene presunta maggiore, richiedendosi un approccio particolarmente prudentiale del Giudice nel successivo giudizio di ammissione all'istituto di esecuzione differenziale (si veda *supra* cap. 4 pt. 2 § 2, 3, 4, 5).

Per quanto concerne l'istituto della liberazione anticipata, invece, l'opportunità della valutazione della tipologia di reato perpetrato appare fondata su ragioni diverse: la pericolosità del condannato, infatti, non costituisce elemento che debba essere direttamente valutato ai fini di ammissione di tale istituto.

È invece la considerazione della pregnanza e dell'importanza dell'effetto tipico riconnesso al beneficio *de quo* - ovvero di una riduzione di pena che scalfisce il fondamentale principio di immutabilità del giudicato penale - che rende ragionevole, opportuna e conforme al principio di prevenzione generale, la richiesta - escluso ogni automatismo<sup>(296)</sup> - di un'adesione maggiore, inequivocabile e illibata a coloro che hanno commesso i fatti criminosi più pericolosi e dannosi per la compagine sociale.

---

<sup>(295)</sup> In questi termini Cass. pen., sez. I, sent. 17 marzo 1994, n. 1252, *Schivano*, consultabile in portale giuridico *Wolters Kluwer Italia*. Nel caso in cui i reati commessi appaiano indicativi di collegamenti con la criminalità organizzata - escludendo qualsiasi automatismo - deve sempre essere valutato il «*distacco, anche psicologico dalle scelte di vita dell'associazione criminale*».

<sup>(296)</sup> Sull'esclusione di qualsiasi automatismo in materia di riduzioni di pena si rinvia a Corte Cost., 23 maggio 1995, n.186, Pres. Baldassare, consultabile in periodico telematico *Consulta OnLine*, [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).



## CONCLUSIONI

### *De jure condendo*

Se nella flessibilità del sistema penitenziario - assicurata dal sistema di osservazione e trattamento - riposa la Giustizia, appare tuttavia evidente come una flessibilità non accompagnata da parametri adeguati, moderni e precisi risulti invece - all'opposto - foriera di iniquità.

Per questo motivo si auspica che - considerata l'essenziale funzione tutt'ora rivestita dall'esame personologico all'interno dell'ordinamento penitenziario - lo sforzo sinergico di dottrina giuridica, scienza psicologica e scienza criminologica si indirizzi verso l'obiettivo di fornire una configurazione finalmente moderna all'apparato penitenziario di osservazione scientifica della personalità del detenuto.

Una tale riflessione dovrebbe concentrarsi - nell'opinione di chi scrive - sulle strutture, sugli organi e sulle procedure, nonché sui paradigmi criminologici e trattamentali da assumere come riferimento: questo con l'obiettivo di fronteggiare, in modo adeguato, le emergenti esigenze penitenziarie di differenziazione, trattamento, sicurezza penitenziaria e reinserimento sociale.

Bisognerebbe, in sostanza, approdare a delle *guide lines* - recepibili dal Legislatore - che conferiscano concretezza, determinatezza, ed efficacia al procedimento di osservazione scientifica della personalità, la cui forma pare ancora oggi sfuggibile e indefinita, date le scarse e insufficienti disposizioni di legge a ciò dedicate.

Ad una moderna strutturazione del sistema di *osservazione intramuraria* e a una considerevole implementazione delle risorse economiche a questo dedicate - ad oggi assolutamente insufficienti - dovrebbe inoltre accompagnarsi la configurazione di un valido sistema di *osservazione extramuraria*, il quale attualmente risulta solamente abbozzato per effetto del d.lgs. n. 123 del 2018.

Quello indicato sembra un onere ineludibile alla luce del principio rieducativo sancito dall'art. 27 comma 3 Cost., letto in combinato disposto con il principio di progressività trattamentale: sembra necessaria - in tal senso - la definizione di un procedimento osservativo in condizione esterna, indirizzato sia ai condannati che accedono alle misure alternative dallo *status detentionis*, sia ai condannati che riescono

a beneficiare delle stesse, secondo la procedura delineata dall'art. 656 c.p.p., direttamente dallo *status libertatis*.

Ed ancora, è stato analizzato nel capitolo 4 parte 2, l'elemento del c.d. *requisito soggettivo*, consistente in un grado di evoluzione positiva della personalità apprezzabile mediante la metodologia dell'osservazione scientifica, la cui integrazione deve essere valutata dalla Magistratura di sorveglianza nel giudizio di ammissione alle misure alternative alla detenzione.

Affinchè venga ridotto l'eccessivo margine di discrezionalità che attualmente connota la suddetta valutazione, sembra auspicabile una precisa determinazione legislativa, per ogni misura e istituto, del contenuto di tale requisito: è evidente, in questo senso, la necessità - considerate le numerose e divergenti sfumature interpretative promosse dalla giurisprudenza - di un intervento che porti ordine e chiarezza, riaffermando il rapporto di gradualità tra le varie misure e la loro imprescindibile funzione rieducativa.

Si caldeggia inoltre la specificazione degli indici concreti - ad oggi solo parzialmente enucleati dalla giurisprudenza - necessari per inferire la sussistenza del suddetto requisito soggettivo, nonché l'indicazione del "peso specifico" che ciascuno di essi debba assumere nell'ambito della c.d. prognosi di reinseribilità.

Solamente l'opzione legislativa in favore di determinati parametri che riescano ad indirizzare il libero convincimento del giudice può, infatti, impedire la trasformazione dell'intervento giurisdizionale, inevitabilmente connotato da un margine di discrezionalità, in atto di puro arbitrio e volontà creatrice.

Si è visto poi, come, prendendo avvio da quanto stabilito nella sentenza n. 204 del 1974 della Corte Costituzionale, possa essere riconosciuto il diritto del soggetto detenuto all'accertamento del suo "grado di reinseribilità" ai fini di accesso alle misure alternative alla detenzione, una volta che appaiono maturati i requisiti formali per una tale richiesta.

Soffermandosi sul punto, affinché tale diritto non risulti vanificato dalle lentezze della prassi, si caldeggia l'introduzione di termini perentori per la formulazione della corrispondente c.d. relazione di sintesi delle *équipe* trattamentale, nonché di termini perentori entro cui la relativa decisione del Magistrato di sorveglianza debba sopraggiungere: la protrazione di uno stato restrittivo la cui afflittività sia

sproporzionata rispetto al “grado di rieducazione” del soggetto detenuto, infatti, appare illegittima costituzionalmente per violazione dell’art. 27 comma 3 Cost., nonché contraria alla generale *ratio* di individualizzazione che permea l’intero sistema penitenziario.

Pare inoltre che i tempi siano maturi per sancire l’obbligatorietà della partecipazione di criminologi e psicologi al processo trattamentale - attualmente prevista solo in termini di facoltatività dall’art. 80 ord. penit.: questo deve avvenire nell’ottica di una, auspicata, “*professionalizzazione*” del trattamento, il quale ad oggi risulta - a causa della carenza di risorse stanziare - principalmente devoluto a soggetti appartenenti al personale volontario.

Si permetta allora, allo scrivente, di spostare il *focus* ad un diverso livello: appare infatti necessario, ai fini di conclusione, lo sviluppo di alcune considerazioni generali formulate nell’ottica di una maggiore efficacia ed effettività del paradigma trattamentale.

In primo luogo, appare di palmare evidenza come non sia possibile “rieducare” alcunché in un ambiente che si caratterizzi come fortemente oppressivo: l’intollerabile pesantezza di una tale condizione preclude infatti qualsiasi spazio per un’evoluzione positiva della personalità, favorendo, piuttosto, l’insorgenza delle c.d. sindromi penitenziarie nella persona del detenuto.

Sembra necessario in questo senso che, pur assicurando un adeguato livello di sicurezza, l’intera edilizia penitenziaria venga ripensata in chiave trattamentale; un processo questo già iniziato - ma necessariamente da proseguire - con l’introduzione del *regime c.d. a sorveglianza dinamica* all’interno del Circuito di Media sicurezza.

Che cosa dire poi del fenomeno del sovraffollamento carcerario: esso rappresenta - oltre ad una assai deprecabile violazione del principio di dignità del detenuto - il primo nemico di un’efficace azione rieducativa; per queste ragioni costituisce una piaga che deve essere necessariamente e rapidamente sanata.

Ci si concentri, ulteriormente, su ciò che avviene quando l’intera pena viene espiata.

Si caldeggia fortemente, a riguardo, un’implementazione dei mezzi di assistenza post-carceraria (*rectius* post-esecutiva), affinché i fragili risultati raggiunti con

l'intervento trattamentale non vengano vanificati dal reinserimento in un contesto sociale che in numerosi casi è fortemente criminogenetico e povero di opportunità.

Si sposti allora il *focus* ad un livello ancora più generale.

La tendenza legislativa rivolta all'impiego delle misure alternative alla detenzione come strumenti di mera deflazione penitenziaria - anche se parzialmente giustificabile in quanto compensativa di una realtà carceraria "disumana" - deve essere respinta.

Si rischia - infatti - in questo modo, di snaturare l'intero sistema di principi su cui l'ordinamento penitenziario si fonda, nonché di indebolirne la forza di prevenzione generale e speciale.

Appare necessario, sulla scorta di queste considerazioni, un duplice intervento.

A monte, sembra che debba essere realizzato un vigoroso, ma accuratamente ponderato, intervento legislativo di depenalizzazione, accompagnato dall'edificazione di nuovi, moderni, istituti penitenziari; operazione questa intera che permetterebbe - riducendo il tasso di sovraffollamento carcerario - di ristabilire il principio di umanità della pena scolpito nell'art. 27 comma 3 Cost.

A valle, una volta depurato l'ordinamento dai "residui indulgenziali", si auspica una reintegrazione generalizzata della funzione rieducativa delle misure alternative alla detenzione, nonché dei connessi principi di progressività, gradualità, premialità e individualizzazione, costituenti i pilastri della prevenzione del rischio-ricidiva.

Per quanto infine concerne le risorse economiche stanziare nell'ottica di una maggiore effettività del paradigma rieducativo, esse costituiscono indubbiamente l'elemento che può fare la differenza.

L'attuale, deprecabile, carenza di risorse deve essere necessariamente superata affinché il principio rieducativo non rimanga "lettera morta", quasi fosse un *velo di maya* da mantenere per celare, agli occhi dell'opinione pubblica, una troppo scomoda realtà di oppressione, retribuzione e afflizione, in cui le attività trattamentali e l'assistenza di personale specializzato rimangono un "privilegio" destinato alla minoranza della popolazione penitenziaria.





# BIBLIOGRAFIA

## MONOGRAFIE

- ❖ A.A.V.V. *Scritti giuridici in onore di Santi Romano (vol. I)*, Padova, Casa Editrice Cedam, 1940.
- ❖ A.A.V.V., *Storia d'Italia* (vol. V/II), Torino, Casa Editrice Einaudi, 1973.
- ❖ A.A.V.V., *Studi in onore di Arturo Rocco (II)*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1952.
- ❖ AMADEI G., *L'opera di Cesare Lombroso nella scienza e nelle sue applicazioni*, Torino, Editore Bocca, 1906.
- ❖ ANGIOLINI V. (a cura di), *Libertà e giurisprudenza costituzionale*, Torino, Casa Editrice Giappichelli, 1992.
- ❖ ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale (Parte Generale)*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1963.
- ❖ BANDINI T. - GATTI U., *Delinquenza giovanile: analisi di un processo di stigmatizzazione e di esclusione*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1979.
- ❖ BARATTA A., *Criminologia critica del diritto penale: Introduzione alla sociologia giuridico penale*, Bologna, Casa Editrice il Mulino, 1982.
- ❖ BAVARO V., *Proposte per una riforma carceraria in Italia*, Milano, Arti Grafiche Mario Vimercati, 1956.
- ❖ BAVIERA I., *Diritto minorile*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1976.
- ❖ BERNASCONI A. *La sicurezza penitenziaria, prospettiva storico-sociologica e profili normativi*, Milano, Libreria CUEM, 1991.
- ❖ BIN R. - PITRUZZELLA G., *Diritto costituzionale*, Torino, Casa Editrice Giappichelli, 2011.
- ❖ BISI R., *Enrico Ferri e gli studi sulla criminalità*, Milano, FrancoAngeli Editore, 2004.
- ❖ BORTOLOTTO T., *L'educatore penitenziario: compiti, competenze e iter formativo*, Milano, FrancoAngeli Editore, 2002.
- ❖ BREDA R. - COPPOLA C. - SABATTINI A., *Il servizio sociale nel sistema penitenziario*, Torino, Casa Editrice Giappichelli, 1999.
- ❖ BRUNETTI C., *Pedagogia penitenziaria*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2005.
- ❖ BRUNETTI C. - SAPIA C., *Psicologia penitenziaria*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007.
- ❖ BRUNETTI C. - ZICCONI M., *Diritto penitenziario*, Napoli, Casa Editrice Simone, 2005 e 2010.
- ❖ CAMERINI G., *La grazia, la liberazione condizionale e la revoca anticipata delle misure di sicurezza*, Padova, Casa Editrice Cedam, 1967.
- ❖ CANEPA G., *Personalità e delinquenza: problemi di antropologia criminale e di criminologia critica*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1974.
- ❖ CANEPA M. - MERLO S., *Manuale di diritto penitenziario: le norme, gli organi, le modalità dell'esecuzione delle sanzioni penali*, Milano, Giuffrè Editore, 1996.
- ❖ CAVALLA F., *La pena come problema: il superamento della concezione razionalistica della difesa sociale*, Padova, Casa Editrice Cedam, 1979.
- ❖ COLOMBO G., *Il perdono responsabile*, Milano, Casa Editrice Ponte delle Grazie, 2013.

- ❖ CORSO P. (a cura di), *Manuale dell'esecuzione penitenziaria*, Milano, Monduzzi Editoriale S.r.l., 2017.
- ❖ CURTI S., *Criminologia e sociologia della devianza. Un'antologia critica*, Milanofiori Assago (MI), Cedam scienze giuridiche, 2017.
- ❖ D'ONOFRIO M. - SARTORI M., *Le misure alternative alla detenzione*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 2004.
- ❖ DE AMICIS F. - TRISI I. - RACITI A., *Il carcere aperto. Un bilancio sociale delle nuove modalità di esecuzione della pena*, Giulianova, Galaad Edizioni, 2014.
- ❖ DE CARO M. - LAVAZZA A. - SARTORI G., *Siamo davvero liberi? Le neuroscienze e il mistero del libero arbitrio*, Torino, Edizioni Codice, 2010.
- ❖ DE LEO G. - PATRIZI P., *Psicologia giuridica*, Bologna, Il Mulino, 2002.
- ❖ DE VITO C. G., *Camosci e girachiavi: storia del carcere in Italia, 1943-2007*, Roma-Bari, Casa Editrice Laterza, 2009.
- ❖ DEL COCO R. - MARAFIOTI L. - PISANI N., *Emergenza carceri. Radici remote e recenti soluzioni normative*, Torino, Casa Editrice Giappichelli, 2014.
- ❖ G. DELITALIA, *Raccolta degli scritti - Diritto penale*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1976.
- ❖ DELLA BELLA A., *Emergenza carceri e sistema penale*, Torino, Casa Editrice Zanichelli, 2014.
- ❖ DI GENNARO G. - BREDI R. - LA GRECA G., *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Milano, Casa editrice Giuffrè, 1997.
- ❖ DI GENNARO G. - BONOMO M. - BREDI R., *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1991 e 1980.
- ❖ DI TULLIO B., *La costituzione delinquenziale nella eziologia e terapia del delitto*, Roma, Anonima Romana Editoriale, 1928.
- ❖ DOLCINI E. - MARINUCCI G., *Manuale di diritto penale*, Milano, Giuffrè Editore, 2015.
- ❖ FAVERO O., *Cattivi per sempre? Voci dalle carceri: viaggio nei circuiti di A.S.*, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 2017.
- ❖ FASSONE E., *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Bologna, Casa Editrice il Mulino, 1980.
- ❖ FASSONE E. - BASILE T. - TUCCILLO G., *La riforma penitenziaria: commento teorico pratico alla l. 663 - 1986*, Napoli, Casa Editrice Jovene, 1987.
- ❖ FERRACUTI F. (a cura di), *Trattato di criminologia, medicina e psichiatria forense, Carcere e trattamento (vol. XI)*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1989.
- ❖ FERRI E., *Sociologia criminale*, Torino, Editore Bocca, 1982.
- ❖ FIANDACA G. - MUSCO E., *Diritto penale, Parte generale*, Bologna, Casa Editrice Zanichelli, 1988 e 2009.
- ❖ FIORENTIN F., *Decreto svuotacarceri (d.l. 23 dicembre 2013, n. 146)*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 2014.
- ❖ FIORENTIN F., *Misure alternative alla detenzione*, Torino, Casa Editrice Giappichelli, 2012.
- ❖ FIORENTIN F. - MARCHESELLI A., *L'ordinamento penitenziario*, Torino, UTET giuridica, 2005.

- ❖ FLORA G., *Le nuove norme sull'ordinamento penitenziario*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1987.
- ❖ FORTI G., *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e del controllo penale*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2000.
- ❖ FORTUNA F. S., *Operatori penitenziari e legge di riforma*, Milano, Editore FrancoAngeli, 1985.
- ❖ GAROFALO R., *Criminologia. Studio sul delitto e sulla teoria della repressione*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1891.
- ❖ GATTI U. - GUALCO B., *Carcere e territorio*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 2003.
- ❖ GIANNITI F., *Prospettive criminologiche e processo penale*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1981.
- ❖ GRECO G., *Argomenti di diritto amministrativo, Parte Generale (I)*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 2013.
- ❖ GREVI V., *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*, Bologna, Casa Editrice Zanichelli, 1982.
- ❖ GREVI V., *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Bologna, Casa editrice Zanichelli, 1981.
- ❖ GREVI V., *L'ordinamento penitenziario dopo la riforma: l. 1° ottobre 1986 n. 663*, Padova, Casa Editrice Cedam, 1988.
- ❖ GREVI V., *L'ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenza*, Padova, Casa Editrice Cedam, 1994.
- ❖ GUAZZALOCA B. - PAVARINI M., *L'esecuzione penitenziaria*, Torino, Casa Editrice UTET, 1995.
- ❖ LOMBROSO C., *L'uomo delinquente*, IV Edizione, Torino, Editore Bocca, 1889.
- ❖ MANTOVANI F., *Diritto penale, Parte Generale*, Padova, Casa Editrice Cedam, 1992.
- ❖ MANTOVANI F., *Diritto penale*, Padova, Casa Editrice Cedam, 2009.
- ❖ MANTOVANI F., *Il problema della criminalità: compendio di scienze criminali*, Padova, Casa Editrice Cedam, 1984.
- ❖ MILAZZO L., *Liberi tutti: alcune considerazioni su libero arbitrio e colpevolezza*, Torino, Giappichelli Editore, 2018.
- ❖ NEPPI MODONA G. - PETRIN D. - SCOMPARIN L., *Giustizia penale e servizi sociali*, Roma-Bari, Casa Editrice La Terza, 2009.
- ❖ PACE L. - SANTUCCI S. - SERGES G., *Momenti di storia della giustizia*, Roma, Aracne Editore, 2011.
- ❖ PADOVANI T., *L'utopia punitiva, Il problema delle alternative alla detenzione nella sua dimensione storica*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1981.
- ❖ PADOVANI T., *La pena carceraria*, Pisa, Pisa University Press, 2014.
- ❖ PAJARDID., *Oltre a sorvegliare e punire. Esperienze e riflessioni di operatori su trattamento e cura in carcere*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 2008.
- ❖ PALADIN L., *Diritto Costituzionale*, Dorigo-Padova, Casa Editrice Cedam, 2012.
- ❖ PALAZZO F., *Corso di diritto penale. Parte generale*, Torino, Giappichelli Editore, 2005.
- ❖ PAVARINI M., *Introduzione a ... La criminologia*, Firenze, Casa Editrice Le Monnier, 1980.
- ❖ PENNISI A., *Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale*, Torino, Casa Editrice Giappichelli, 2002.
- ❖ PETITTI DI RORETO C. I., *Della condizione attuale delle carceri e dei mezzi di migliorarla*, Casa Editrice Pomba, Torino, 1840.

- ❖ PITCH T., *Responsabilità limitate*, Milano, Casa Editrice Feltrinelli, 1989.
- ❖ PONTI G. - MERTZAGORA I., *Compendio di criminologia*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2008.
- ❖ PRESUTTI A., *Esecuzione penale ed alternative penitenziarie: L. maggio 1998 n. 165*, Padova, Casa Editrice Cedam, 1999.
- ❖ PRESUTTI A., *Profili premiali dell'ordinamento penitenziario*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1986.
- ❖ QUADRIO A. - DE LEO G., *Manuale di psicologia giuridica*, Milano, LED Edizioni Universitarie, 1995.
- ❖ RICCI G. F. - RESICO D., *Pedagogia della devianza. Fondamenti, ambiti, interventi*, Milano, Casa Editrice FrancoAngeli, 2010.
- ❖ RODOTÀ S., *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2012.
- ❖ RUOTOLO M., *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Torino, Casa Editrice Giappichelli, 2002.
- ❖ RUGGIERO R. A., *L'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata in correità*, Torino, Casa Editrice Giappichelli, 2012.
- ❖ SANTORO E., *Carcere e società liberale*, Torino, Casa Editrice Giappichelli, 2004.
- ❖ TESSITORE G., *Carcere e fascistizzazione: analisi di un modello totalizzante*, Milano, Editore FrancoAngeli, 2005.
- ❖ VASSALLI G., *Scritti giuridici (III), Il processo e le libertà*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1997.

## COMMENTARI

- ❖ ALESSANDRI R. - CATELANI G., *Il codice penitenziario*, Roma, Casa Editrice Laurus, 1992.
- ❖ BRANCA G. (a cura di), *Commentario della Costituzione (Rapporti civili artt. 27-28)*, Bologna-Roma, Casa Editrice Zanichelli, 1991.
- ❖ DELLA CASA F. - GIOSTRA G., *Ordinamento penitenziario commentato*, Vicenza, Casa Editrice UTET Giuridica, 2015.
- ❖ FIORENTIN F. - SIRACUSANO F., *L' esecuzione penale*, Milano, Casa Editrice Giuffrè Francis Lefebvre, 2019.

## OPERE SAGGISTICHE IN RIVISTE E IN PORTALI INFORMATICI

- ❖ AMATO S. - PASSIONE M., *Il reato di tortura*, in rivista on-line *Diritto Penale Contemporaneo*, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2019.
- ❖ ARDITA S., *Le disposizioni sulla sicurezza penitenziaria*, in rivista on-line *Rassegna penitenziaria e criminologica*, [www.rassegnapenitenziaria.it](http://www.rassegnapenitenziaria.it), 2017, 3.
- ❖ BANDINI T. - GATTI U., *La comunità terapeutica nelle carceri*, in *Quaderni di criminologia clinica*, 1970, 12.
- ❖ BARTOLINI M., *La questione psichiatrica all'interno degli istituti di pena*, in rivista on-line [www.ristretti.it](http://www.ristretti.it).
- ❖ BASILE F. - VALLAR G., *Neuroscienze e diritto penale: le questioni sul tappeto*, in rivista on-line *Diritto Penale Contemporaneo*, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2017, 4.

- ❖ BENELLI S. - FEDELI F., *A Rebibbia non esistono incorreggibili*, in rivista *Tempo (XXI)*, 1959.
- ❖ BIANCHETTI R. - LEGGIERI G., *Gradualità dell'offerta penitenziaria: primo livello trattamentale per detenuti tossicodipendenti*, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, [www.rassegnapenitenziaria.it](http://www.rassegnapenitenziaria.it), 2004, 2.
- ❖ BONOMI A., *Il diritto/dovere alla rieducazione del detenuto condannato e la libertà di autodeterminazione: incontro o scontro?* in *df rivista on-line*, [www.dirittifondamentali.it](http://www.dirittifondamentali.it), 2019, 1.
- ❖ BONOMI A., *Libertà morale e accertamenti neuroscientifici: profili costituzionali*, in rivista on-line *BioLaw Journal*, 2017, 3.
- ❖ BORTOLATO M., *Luci ed ombre di una riforma a metà: i decreti legislativi 123 e 124 del 2 ottobre 2018*, in rivista on-line *Questione Giustizia*, [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), 2018, 3.
- ❖ BREDI R., *La riforma penitenziaria a venti anni dal 26 luglio 1975. Le nuove figure professionali del trattamento penitenziario*, in rivista *Difesa Penale e Processo*, 1995.
- ❖ BRIOSCHI F., *Le risorse destinate al reinserimento nella società del condannato*, in Associazione Antigone (a cura di), *XIII Rapporto sulle condizioni di detenzione*, [www.antigone.it](http://www.antigone.it), 2017.
- ❖ BRUNETTI C., *Le principali novità introdotte dalla legge 251/05 (c.d. ex Cirielli) in materia di diritto penale e penitenziario. Questioni interpretative*, in rivista *Rassegna penitenziaria e criminologica*, [www.rassegnapenitenziaria.it](http://www.rassegnapenitenziaria.it), 2006.
- ❖ BRUNETTI C., *Il circuito penitenziario di secondo livello ossia di sicurezza media (S.M)*, in rivista on-line *Diritto&Diritti*, [www.diritto.it](http://www.diritto.it), 2012.
- ❖ BUSINO G., *Vilfredo Pareto, la scuola positiva ed il progetto Ferri al Codice penale*, in rivista *La scuola positiva*, 1963.
- ❖ CAESARIS L., *Sull'illegittimità costituzionale della sospensione "obbligatoria" della detenzione domiciliare*, in rivista *Cassazione Penale*, 1998.
- ❖ CAESARIS L., *Sulla valutazione del "sicuro ravvedimento" ai fini della liberazione condizionale*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 1979.
- ❖ CALAMAI E., *I soggetti nel trattamento. Aspetti normativi e sociologici*, in rivista on-line *Altro Diritto*, [www.adir.it](http://www.adir.it), 2003.
- ❖ CARDINALI C. - CRAIA R., *Il paradigma ri-educativo nel trattamento penitenziario. Azioni e valutazione possibile*, in rivista *Formazione & Insegnamento (XII)*, 2014.
- ❖ CARNELUTTI F., *La lotta del diritto contro il male*, in rivista *Foro Italiano*, 1944, 6.
- ❖ CATANESE C., *La semilibertà nella nuova legge penitenziaria*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1977.
- ❖ COMUCCI P., *La riforma penitenziaria: la risposta ad alcuni problemi irrisolti*, in rivista *Indice Penale*, 1987.
- ❖ COMUCCI P., *Problemi applicativi della detenzione domiciliare*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2000.
- ❖ CONCAS A., *I reati di opinione e a libertà di manifestazione del pensiero*, in rivista on-line *Diritto&Diritti*, [www.diritto.it](http://www.diritto.it), 2017.

- ❖ CONCAS A., *Le origini del sistema penitenziario*, in rivista on-line *Diritto&Diritti*, [www.diritto.it](http://www.diritto.it), 2014.
- ❖ DAGA L., *Prime osservazioni sull'applicazione della legge 663/1986*, in rivista *Questione Giustizia*, 1987, 3.
- ❖ DE CARO E., *Tra sezioni-ghetto, abusi e sopraffazioni*, in Associazione Antigone (a cura di), *Torna il carcere: XIII rapporto sulle condizioni di detenzione*, in [www.antigone.it](http://www.antigone.it), 2017.
- ❖ DE SIMONE F., *Alcune considerazioni intorno alle nuove modalità operative delle sanzioni detentive*, in rivista on-line *Archivio Penale*, [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), 2018, 1.
- ❖ DE VITO R., *L'orologio della società e la clessidra del carcere. Riflessioni sul tempo della pena*, in rivista on-line *Questione Giustizia*, 2017, 1.
- ❖ DELEHAYE E., *La detenzione domiciliare da beneficio per pochi a nuova specie di pena*, in rivista *Diritto Penale e Processo*, 2000, 10.
- ❖ DELLA BELLA A., *Una rivoluzionaria circolare dell'Amministrazione penitenziaria che introduce un regime "aperto" per i detenuti comuni e che propone una nuova strategia per prevenire il rischio suicidario all'interno delle carceri*, in rivista on-line *Diritto Penale Contemporaneo*, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2011.
- ❖ DELLA CASA F., *Commento all'art. 5, l. 165/1998*, in rivista *Legislazione Penale*, 1998.
- ❖ DELLISSANTI A., *La figura dell'educatore nell'Amministrazione penitenziaria. Compiti e ruolo. Bilancio dell'esperienza e prospettive in vista dell'attuazione dell'area educativa.*, in rivista on-line *Rassegna penitenziaria e criminologica*, [www.rassegnapenitenziaria.it](http://www.rassegnapenitenziaria.it), 1997, 1-2.
- ❖ G. DI GENNARO, *Riduzioni di pena e liberazione anticipata*, in rivista *La Giustizia Penale e la Procedura Penale*, 1977.
- ❖ DI GENNARO G., *La gestazione della riforma penitenziaria*, in rivista *Rassegna penitenziaria e criminologica*, [www.rassegnapenitenziaria.it](http://www.rassegnapenitenziaria.it), 2005, 2-3.
- ❖ DI GENNARO G. - FERRACUTI F. - FONTANESI M., *L'esame della personalità del condannato nell'Istituto di osservazione di Rebibbia*, in rivista *Rassegna di studi penitenziari*, 1958.
- ❖ DI TULLIO B., *Premesse e finalità della criminologia clinica*, in rivista *Rassegna di studi penitenziari*, 1958.
- ❖ DI VALVASONE I., *Misure semidetentive e detentive non carcerarie. Disciplina vigente e prospettive di riforma*, in rivista on-line *Altro Diritto*, [www.adir.it](http://www.adir.it), 2013.
- ❖ DOLCINI E., *La rieducazione del condannato tra mito e realtà*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1979.
- ❖ DOLCINI E., *Quale futuro per la pena carceraria?* in rivista on-line *Sistema penale*, [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 2019.
- ❖ DOLCINI E., *Rieducazione del condannato e rischi di involuzioni neoretributive: ovvero, della lungimiranza del costituente*, in rivista *Rassegna penitenziaria e criminologica*, [www.rassegnapenitenziaria.it](http://www.rassegnapenitenziaria.it), 2005.
- ❖ ESPOSITO A., *Le sezioni protette: il trattamento penitenziario dei sex offenders*, in *Diritto & Civiltà*, [www.dirittopenitenziario.it](http://www.dirittopenitenziario.it), 2012.

- ❖ FABINI G., *Sorveglianza dinamica, questa sconosciuta. Come è cambiata la quotidianità detentiva e la sicurezza nelle sezioni*, in Associazione Antigone (a cura di), *Un anno in carcere: XIV rapporto sulle condizioni di detenzione*, in [www.antigone.it](http://www.antigone.it), 2017.
- ❖ FALZONE F., *Il circuito detentivo dell'alta sicurezza e il procedimento di declassificazione* in rivista on-line *Archivio penale*, [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), 2015, 3.
- ❖ FASSONE E., *Commento all'art. 4-bis, legge 21 giugno 1985*, in rivista *Legislazione Penale*, 1986.
- ❖ FASSONE E., *Commento all'art. 4-ter del d. l. 22.04.1985, n. 44*, in rivista *Legislazione Penale*, 1986.
- ❖ FIORENTIN F., *Il trattamento penitenziario e diritti dei detenuti*, in portale giuridico *Persona e Danno*, [ww.personaedanno.it](http://ww.personaedanno.it), 2006.
- ❖ FIORENTIN F., *Liberazione anticipata: il dogma della semestralizzazione*, in rivista on-line *Diritto&Diritti*, [www.diritto.it](http://www.diritto.it), 2003.
- ❖ FIORIO C., *Il "doppio binario" penitenziario*, in rivista on-line *Archivio Penale*, [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), 2018, 1.
- ❖ FLICK G. M., *I diritti dei detenuti nella giurisprudenza costituzionale*, in rivista *DeS*, in [www.dirittopenitenziarioecostituzione.it](http://www.dirittopenitenziarioecostituzione.it), 2012, 1.
- ❖ FLORA G., *I destinatari dell'affidamento in prova*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1977, 2.
- ❖ FLORA G., *La liberazione condizionale, quale futuro?* in rivista *Indice Penale*, 1989.
- ❖ GERARDI E., *Breve storia del penitenziario*, in periodico on-line *Polizia e Democrazia*, [www.poliziaedemocrazia.it](http://www.poliziaedemocrazia.it), 2004.
- ❖ GIANFROTTA F., *Gli obiettivi dell'amministrazione penitenziaria*, in rivista on-line *Rassegna penitenziaria e criminologica*, [www.rassegnapenitenziaria.it](http://www.rassegnapenitenziaria.it), 1999, 1.
- ❖ GILIBERTO A., *La Corte di Strasburgo condanna ancora l'Italia per gli insufficienti standard di assistenza sanitaria in carcere*, in rivista on-line *Diritto Penale Contemporaneo*, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2012.
- ❖ GIOSTRA A., *La riforma penitenziaria: il lungo e tormentato cammino verso la Costituzione*, in rivista on-line *Diritto Penale Contemporaneo*, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2018.
- ❖ GREVI V., *Esecuzione penitenziaria e rieducazione del condannato nelle regole minime per il trattamento dei detenuti*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 1974.
- ❖ JANNITTI PIROMALLO A., *Il problema delle pene e delle misure di sicurezza*, in rivista *La scuola positiva*, 1951.
- ❖ LA GRECA G., *La riforma penitenziaria a vent'anni dal 16 luglio 1975*, in rivista *Diritto penale e processo*, 1995, 7.
- ❖ MAGRO M. B., *Neuroscienze e teorie "ottimiste della pena". Alla ricerca del fondamento ontologico dei bisogni di pena*, in rivista on-line *Diritto Penale Contemporaneo*, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2018, 10.
- ❖ MANCANIELLO M. R., *La professionalità educativa in ambito penitenziario. L'Educatore e il suo ruolo pedagogico*, in *Studi sulla Formazione*, Firenze, Firenze University Press, 2017, 2.

- ❖ MANGONI P., *Il trattamento penitenziario*, in *Incontro del C.S.M con i Magistrati di Sorveglianza*, in *Quaderni del C.S.M*, 1985, 2.
- ❖ MARANDOLA A., *I profili processuali delle nuove norme in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e di stalking*, in rivista *Diritto penale e processo*, 2009, 8.
- ❖ MARGARA A., *I venticinque anni dalla riforma penitenziaria in Italia*, in rivista *Rassegna penitenziaria e criminologica*, [www.rassegnapenitenziaria.it](http://www.rassegnapenitenziaria.it), 2000, 1-3.
- ❖ MAUGERI D. P., *Il doppio binario del 4 bis: fallimento di una scommessa o insidioso pragmatismo?* in rivista on-line *Diritto&Diritti*, [www.diritto.it](http://www.diritto.it), 2019.
- ❖ MERZAGORA I., *Autorelazione ad I. MERZAGORA, Colpevoli si nasce? Criminologia, determinismo, neuroscienze*, Milano, Raffaello Cortina Editore, in rivista on-line *Diritto Penale Contemporaneo*, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2012.
- ❖ MONE D., *Bambini e madri in carcere. Il rapporto detenute madri e figli fra esigenze di sicurezza sociale, dignità umana e diritti del bambino*, in *DPERonline*, [www.serenaunina.it](http://www.serenaunina.it), 2017.
- ❖ MORRONE A., *Liberazione condizionale tra risarcimento del danno e ravvedimento del reo*, in rivista *Diritto e Processo Penale*, 2006.
- ❖ MUMM M., *Libero arbitrio e imputabilità*, in rivista on-line *Archivio Penale*, [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), 2016, 1.
- ❖ NAPOLITANO A., *I sex offenders: gestione e rieducazione negli istituti penitenziari. Un lungo cammino verso il progetto Bollate*, in *Quaderni ISSP*, 2012, 10.
- ❖ NEPPI MODONA G., *Carcere e società civile. Una prospettiva storica*, in *Diritto penitenziario e costituzione*, [www.dirittopenitenziarioecostituzione.it](http://www.dirittopenitenziarioecostituzione.it), 2014.
- ❖ NUVOLONE P., *Le sanzioni criminali nel pensiero di E. Ferri nel momento storico attuale*, in *Rivista Italiana di Diritto Penale*, 1957.
- ❖ PALIERO C. E., *L. 27 maggio 1998, n. 165. Modifiche all'art. 656 c.p.p. e alla l. 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. Art. 4. Detenzione domiciliare*, in rivista *Legislazione Penale*, 1998.
- ❖ PATRIZI P., *Psicologia e contesto penitenziario: uno sguardo storico*, in rivista on-line *Rassegna Penitenziaria e criminologica*, [www.rassegnapenitenziaria.it](http://www.rassegnapenitenziaria.it), 1997.
- ❖ PAVARINI M., *La pena utile, la sua crisi e il disincanto: verso una pena senza scopo*, in rivista *Rassegna penitenziaria e criminologica*, [www.rassegnapenitenziaria.it](http://www.rassegnapenitenziaria.it), 1983.
- ❖ PETRANGELI F., *Tutela delle relazioni familiari ed esigenze di protezione sociale nei recenti sviluppi della normativa sulle detenute madri*, in *Rivista on-line AIC*, [www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it), 2012.
- ❖ PIGHI G., *L'affidamento in prova al servizio sociale dopo la riforma*, in rivista *Legalità e Giustizia*, 1988.
- ❖ PONTI G., *Commento criminologico al progetto di Ordinamento penitenziario e programma per la differenziazione dell'esecuzione penale ai fini del trattamento*, in rivista *Quaderni di criminologia clinica (VI)*, 1964, 2.
- ❖ PORCEDDA V., *Detenzione domiciliare (nota a ord. C. Cost 20 luglio 2005 n. 255)*, in rivista *Legislazione Penale*, 2005.

- ❖ PORCHETTI R., *Il carcere: rischio di prisonizzazione e prospettive di recupero sociale*, in rivista *Sul Filo del Diritto*, 2016.
- ❖ PRESUTTI A., *Commento all'art. 13 legge 10.10.1986, n. 663*, in rivista *Legislazione Penale*, 1987, 1.
- ❖ PUGGIOTTO A., *il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi)*, Relazione al Seminario dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti: *"Il senso della pena. A un anno dalla sentenza Torreggiani della Corte EDU"*, in *Rivista AIC*, [www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it), 2014, 2.
- ❖ PULINO D. - SBRACCIA A. - VERDOLINI V., *Note etnografiche dai circuiti del penitenziario italiano* in rivista on-line *Antigone* (a cura di), [www.antigone.it](http://www.antigone.it), 1, 2017.
- ❖ ROMEO A., *Deontologia dello psicologo penitenziario*, in portale *Psicologia Giuridica*, [www.psicologiagiuridica.net](http://www.psicologiagiuridica.net), 2007.
- ❖ RONCONI S. - FERAZZI S., *Carcere e Aids: le ragioni di un rapporto difficile*, in rivista on-line [www.ristretti.it](http://www.ristretti.it).
- ❖ RUARO M., *Riforma dell'ordinamento penitenziario, le principali novità dei decreti attuativi in materia di semplificazione dei procedimenti e di competenze degli uffici locali di esecuzione penale esterna e della polizia penitenziaria*, in rivista on-line *Diritto Penale Contemporaneo*, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2018.
- ❖ RUGGIERI A., *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in rivista [federalismi.it](http://www.federalismi.it), [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 2013.
- ❖ SANTORSO S., *Un carcere fatto a circuiti: tra definizione formale e pratiche*, in Associazione Antigone (a cura di), *Un anno in carcere: XIV rapporto sulle condizioni di detenzione*, in [www.antigone.it](http://www.antigone.it), 2017.
- ❖ SALTARELLI G., *Riflessioni sulla formazione e sul ruolo dell'educatore penitenziario*, in rivista on-line *Rassegna penitenziaria e criminologica*, [www.rassegnapenitenziaria.it](http://www.rassegnapenitenziaria.it), 1998, 1-3.
- ❖ SARTARELLI S., *Considerazioni sulla l. (di riforma?) del 27 maggio 1998 n. 165*, in rivista *Indice Penale*, 1999.
- ❖ SCARCELLA B., *Trattamento e cura del tossicodipendente autore di reato: il volto di un altro carcere*, in *Giurisprudenza Penale Web*, [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com), 2017.
- ❖ SEMERARO V., *Sorveglianza dinamica e trattamento rieducativo: ambiti di tutela giurisdizionale per il detenuto*, in *GiurisprudenzaPenaleWeb*, [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com), 2018.
- ❖ SICURO F., *Il difficile bilanciamento fra certezza della pena, tutela del diritto alla salute ed esecuzione penale rispettosa del senso di umanità*, in rivista on-line *Osservatorio AIC*, [www.osservatorioaic.it](http://www.osservatorioaic.it), 2018, 3.
- ❖ SOLIVETTI L. M., *Società e risocializzazione: il ruolo degli esperti nelle attività di trattamento rieducativo*, in rivista on-line *Rassegna Penitenziaria e criminologica*, [www.rassegnapenitenziaria.it](http://www.rassegnapenitenziaria.it), 1983.
- ❖ STURNIOLO I., *Ruolo, compiti, profilo del direttore penitenziario*, in rivista *Rassegna penitenziaria e criminologica*, [www.rassegnapenitenziaria.it](http://www.rassegnapenitenziaria.it), 1983.

- ❖ TAGLIAFIERRO F., *I detenuti per tipologia di reato. Periodo di riferimento: anni 2015, 2016*, in rivista on-line *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, [www.rassegnapenitenziaria.it](http://www.rassegnapenitenziaria.it), 2015, 3.
- ❖ TALINI S., *L'affettività ristretta*, in rivista on-line *costituzionalismo.it*, [www.costituzionalismo.it](http://www.costituzionalismo.it), 2015, 2.
- ❖ TANTALO V. M., *Il trattamento penitenziario: ipotesi e limiti di applicabilità*, in rivista *Criminologia e Psicologia Forense*, 1990.
- ❖ TUCCI R., *L'esecuzione della pena detentiva nei confronti dei soggetti tossicodipendenti*, in rivista on-line *L'altro diritto*, [www.altrodiritto.unifi.it](http://www.altrodiritto.unifi.it), 2011.
- ❖ TUNESI S., *Il delitto di tortura. Un'analisi critica*, in rivista on-line *Giurisprudenza Penale Web*, [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com), 2017, 11, p. 1 e ss.
- ❖ VALIA D., *I diritti del recluso tra legge 354/1975, Costituzione e Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, in rivista *Rassegna penitenziaria e criminologica*, [www.rassegnapenitenziaria.it](http://www.rassegnapenitenziaria.it), 1999.
- ❖ VASSALLI G., *Il dibattito sulla rieducazione (in margine ad alcuni recenti convegni)*, in rivista *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, [www.rassegnapenitenziaria.it](http://www.rassegnapenitenziaria.it), 1982.
- ❖ VAUDANO M., *Con un intervento frettoloso ed approssimativo si amplia il ricorso alla detenzione domiciliare*, in *Guida al Diritto*, 1998.
- ❖ ZACCARIELLO A., *Il fenomeno della radicalizzazione violenta e del proselitismo in carcere*, in rivista on-line *Sicurezza e Giustizia*, sez. *Diritto Penitenziario (III)*, [www.sicurezzaegiustizia.com](http://www.sicurezzaegiustizia.com), 2016.

## VOCI IN ENCICLOPEDI E TRATTATI

- ❖ BARONE G., *Liberazione condizionale*, in *Digesto delle discipline penalistiche (vol. VIII)*, Torino, Casa Editrice UTET giuridica, 1992.
- ❖ BELLOMIA S., *Ordinamento penitenziario*, in *Enciclopedia del Diritto (vol. XXX)*, Milano, Casa editrice Giuffrè, 1980.
- ❖ CASAROLI G., *Misure alternative alla detenzione*, in *Digesto delle discipline penalistiche (vol. III)*, Torino, Casa Editrice UTET giuridica, 1989.
- ❖ DAGA L., *Semilibertà*, voce in *Enciclopedia del Diritto (XLI)*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1989.
- ❖ DAGA L., *Sistemi penitenziari*, in *Enciclopedia del Diritto (vol. XLII)*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1990.
- ❖ DAGA L., *Trattamento penitenziario*, in *Enciclopedia del Diritto (vol. XLIV)*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1992.
- ❖ DELLA CASA F., *Ordinamento penitenziario*, in *Enciclopedia del Diritto Annali (II)*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 2008.
- ❖ FLICK G. M., *Libertà individuale (delitti contro la)*, in *Enciclopedia del Diritto (vol. XXIV)*, Milano, Casa editrice Giuffrè, 1974.
- ❖ GRASSO G., *Misure alternative alla detenzione*, in G. VASSALLI (a cura di), *Dizionario di diritto e procedura penale*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1996.

- ❖ MAZZANTI M., *Liberazione condizionale*, in *Novissimo Digesto (IX)*, Torino, Casa Editrice UTET giuridica, 1963.
- ❖ NEPPI MODONA G., *Ordinamento penitenziario*, in *Digesto delle discipline penalistiche (vol. IX)*, Torino, Casa Editrice UTET Giuridica 1995.
- ❖ PADOVANI T., *Istituti Penitenziari*, in *Novissimo Digesto Italiano. Appendice. (vol. IV)*, Torino, Casa Editrice UTET giuridica, 1980.
- ❖ PEYRON C., *Liberazione condizionale*, in *Enciclopedia del Diritto (XIV)*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1974.
- ❖ PIERRO G., *Istituti di prevenzione e pena*, in *Enciclopedia Giuridica (vol. XVII)*, Roma, Casa editrice Treccani, 1989.

### INTERVENTI A CONVEGNI

- ❖ BERTELLI B., *Organizzazione del servizio educativo: metodologia*, Intervento al convegno: *L'educatore penitenziario verso i 2000*, Senigallia, 20-22 giugno 1997.
- ❖ BETTIOL G., *Il mito della rieducazione*, Intervento in Convegno di Diritto Penale (II), in A.A.V.V. *"Sul problema della rieducazione del condannato"*, Bressanone, Padova, Casa Editrice Cedam, 1964.
- ❖ CAPPELLI I., *Il carcere controriformato*, Intervento nell'ambito del convegno: *"Il carcere dopo le riforme"*, tenuto da Magistratura democratica, 1977.
- ❖ DI GENNARO G., *L'osservazione della personalità del detenuto*, in *Secondo corso di perfezionamento per uditori giudiziari*, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1959.
- ❖ DI TULLIO B., *Sul metodo e sulle finalità della criminologia clinica*, Intervento in V Congresso Internazionale di Criminologia di Roma, 1935.
- ❖ GIOSTRA G., *Ragioni ed obiettivi per una scelta metodologicamente inedita*, Intervento alla cerimonia di conclusione degli Stati generali sull'esecuzione penale (18-19 aprile 2016), in sito *Questione Giustizia*, [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it).
- ❖ PELLINGRA B., *Relazione sul tema "Umanizzazione della pena"*, in *Atti del VI Convegno Nazionale di Diritto Penale*, pubblicate a cura della Sezione di Palermo dell'Ass. Naz. di Diritto Penale, Palermo, Arti grafiche A. Renna, 1959.
- ❖ SILVESTRI G., *La dignità umana dentro le mura del carcere*, Intervento del Presidente Silvestri al Seminario dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti: *"Il senso della pena. Ad un anno dalla sentenza Torregiani della CEDU"*, Roma, Carcere di Rebibbia, 28 maggio 2014, consultabile in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

## OPERE STRANIERE TRADOTTE

- ❖ BENTHAM J., *Teoria delle pene e delle ricompense*, traduzione di G. MARINI, in periodico bimestrale *Rassegna della Giustizia Militare (Quaderni), Supplemento al n. 6*, 1987.
- ❖ CERVONE D. - PERVIN L. A., *La scienza della personalità. Teorie, ricerche, applicazioni*, traduzione a cura di C. SICA, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2017.
- ❖ GARLAND D., (2001), *La cultura del controllo: crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, traduzione a cura di A. CERETTI, Milano, Edizioni il saggiatore, 2004.
- ❖ POPPER K. R., *La società aperta ed i suoi nemici*, S. MAFFETTONE (a cura di), traduzione di D. ANTISERI, Roma, Armando Editore, 1973.
- ❖ RADZINOWICZ L., *Ideologia e Criminalità (1966)*, traduzione a cura di F. FERRACUTI, Milano, Casa Editrice Giuffrè, 1968.
- ❖ RAWLS J., *Una teoria della giustizia*, Sebastiano Maffettone (a cura di), traduzione di U. SANTINI, Casa Editrice Feltrinelli, 2008.
- ❖ RUSCHE G. - KIRCHHEIMER O., *Pena e Struttura sociale*, traduzione a cura di D. MELOSSI e M. PAVARINI, Bologna, Casa Editrice il Mulino, Bologna, 1978.

## OPERE STRANIERE NON TRADOTTE

- ❖ ABE N., *The neurobiology of deception: evidence from neuroimaging and loss-of-function studies*, in *Current Opinion in Neurology*, 2009, 22.
- ❖ MAMELI F. - SCARPAZZA G. - TOMASINI E. - FERRUCCI R. - RUGGIERO F. - SARTORI G. - PRIORI A., *The guilty brain: the utility of neuroimaging and neurostimulation studies in forensic field*, in *Reviews in the Neurosciences*, 2017, 28.
- ❖ SECHREST L. - WHITE S. O. - BROWN E. D., *The rehabilitation of Criminal Offenders: Problems and Prospects*, Washington D.C., 1979.
- ❖ SYKES G. M. - MATZA D., *Techniques of neutralization: A theory of delinquency*, in *American Sociological Review*, 1957, 22.